

Progettare insieme l'accessibilità

L'esperienza degli 11 Comuni del Distretto socio-sanitario n.7 di Chiari (BS)

a cura di
Alberto Arenghi, Gianluigi Rota e Simone Mazzata

con il Patrocinio di



FONDAZIONE
 **Cogeme**
ONLUS

The logo for Fondazione Cogeme ONLUS. It consists of the word "FONDAZIONE" in a small, black, sans-serif font at the top. Below it is a blue circular icon with a white stylized 'C' shape inside. To the right of the icon is the word "Cogeme" in a large, bold, blue, sans-serif font. At the bottom, the word "ONLUS" is written in a small, black, sans-serif font.



Un filo sottile, ma nitido, che unisce le attività della Fondazione Cogeme Onlus: operare per un territorio sostenibile, dove persone, società e ambiente interagiscono per la vita.

Parte della documentazione pubblicata è visionabile nella sezione dedicata al progetto nel sito internet <http://fondazione.cogeme.net>.

PROPRIETÀ E UTILIZZO DEI DATI

I testi, i dati e ogni altra documentazione contenuti in questa pubblicazione sono di proprietà esclusiva della Fondazione Cogeme spa Rovato Onlus. Il loro utilizzo è concesso solo se viene citata la fonte.

IMMAGINE DI COPERTINA

Opera su tela realizzata dagli ospiti del Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD) di Palazzolo s/O della Cooperativa La Nuvola, logo del progetto sperimentale "Oasi del Sollievo" (Coop. La Nuvola).

*Redazione, progetto grafico, impaginazione e copertina: Pierrepi
Stampa: Tipografia camuna spa, marzo 2008*

Sono particolarmente lieto di presentare questo volume.

La nostra Fondazione nasce da Cogeme, società di servizi di pubblica utilità di proprietà di 70 comunità locali che in questi anni si è sempre distinta per dare risposte coerenti e concertate alle esigenze del territorio.

Il progetto di seguito illustrato rappresenta, né più né meno, l'identità e la storia del nostro fondatore: offrire alle amministrazioni comunali contributi condivisi per il governo del territorio.


In particolare, la pubblicazione documenta il percorso, sostenuto dalla Fondazione, degli 11 Comuni del Distretto socio-sanitario n.7 Oglio Ovest della Provincia di Brescia, che hanno deciso di riflettere insieme su uno dei grandi temi della qualità per la vita: l'accessibilità degli spazi costruiti, più comunemente nota nella sua accezione "negativa", per così dire, e cioè come barriere architettoniche.

Un apposito tavolo tecnico e istituzionale è stato costituito e si è riunito, giungendo all'elaborazione di un capitolo specifico che ciascun Comune si è impegnato ad inserire nel proprio regolamento edilizio.

E' stato un lavoro complesso ma efficace - apprezzato anche dall'Assessore lombardo alla Casa e Opere pubbliche, *Mario Scotti*, che ha patrocinato questa iniziativa editoriale - e possibile grazie al concorso di tutti coloro che vi hanno partecipato, dai tecnici ai sindaci, dalla segreteria organizzativa agli esperti coinvolti.

Vorrei qui menzionare, in modo esplicito, due persone: *Alberto Arengi*, coordinatore scientifico, e *Pietro Vavassori*, presidente del Distretto socio-sanitario n.7 e consigliere della Fondazione. Grazie alla loro competenza e alla loro passione questo percorso può essere ritenuto a tutti gli effetti una *buona pratica*, da applicare e diffondere in altri contesti territoriali.

Giovanni Frassi
Presidente Fondazione Cogeme Onlus



“Costruisci società democratiche che siano giuste, partecipative, sostenibili e pacifiche, facendo in modo che le comunità a tutti i livelli garantiscano i diritti umani e le libertà fondamentali e forniscano a tutti le opportunità per realizzare appieno il proprio potenziale; promuovendo la giustizia sociale ed economica e permettendo a tutti di raggiungere uno standard di vita sicuro e dignitoso ed ecologicamente responsabile”.

Carta della Terra, *principio n.1*

Sommario

pag. 7 PARTE PRIMA
CRONACA DI UN PERCORSO CONDIVISO DI PROGETTAZIONE SOCIALE

pag. 9 Un progetto per la qualità della vita del territorio
Pietro Vavassori, *Presidente del Distretto socio-sanitario n.7 Oglio Ovest della Provincia di Brescia, Sindaco di Rudiano e consigliere Fondazione Cogeme Onlus*

- Una provocazione per cominciare
- L'idea condivisa da un gruppo di sindaci
- Un percorso impegnativo, all'insegna della responsabilità
- Costruire insieme un progetto per il territorio

pag. 15 Dalla formazione alla redazione di regole: l'accessibilità per l'innalzamento della qualità edilizia ed urbana
Alberto Arengi, *Università di Brescia*

- Genesi del progetto
 - Il percorso con i Comuni
 - La regolazione
 - Analisi tecnica della regolazione
 - Conclusioni
- P.S.: una questione terminologica

pag. 33 Latitudine del potere comunale di regolazione edilizia
Gian Luigi Rota e Giuseppe Rusconi, *Studio legale Rota&Rusconi Associati*

- L'ordinamento costituzionale dei poteri regionali (cenni)
- La legge 328 sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
- La regolazione edilizia secondo l'ente regionale
- La giurisprudenza non è mai troppa
- Veniamo al sodo
- Conclusioni

pag. 53 PARTE SECONDA
LE NORME TECNICHE COMUNALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
a cura di Alberto Arengi e Gianluigi Rota

<i>pag.55</i>	Il documento finale - “Della qualità edilizia e urbana” <ul style="list-style-type: none">▪ Sezione I – Campo di applicazione▪ Sezione II – Modalità di presentazione del progetto▪ Sezione III – Criteri di progettazione▪ Sezione IV – Normativa derogatoria
<i>pag.71</i>	Elenco dei partecipanti al tavolo tecnico
<i>pag.73</i>	Protocollo d'intesa tra la Fondazione Cogeme Onlus e il Distretto socio-sanitario n.7 Oglio Ovest (Chiari)
<i>pag.77</i>	PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE
<i>pag.79</i>	Normativa italiana
<i>Pag.149</i>	Normativa Regione Lombardia
<i>Pag.187</i>	Selezione giurisprudenziale
<i>pag.247</i>	Documenti internazionali

PARTE PRIMA

**Cronaca di un percorso condiviso di
progettazione sociale**

Un progetto per la qualità della vita del territorio

Pietro Vavassori, Presidente del Distretto socio-sanitario Oglio Ovest n.7 della Provincia di Brescia, Sindaco di Rudiano e consigliere della Fondazione Cogeme Onlus

Negli ultimi vent'anni sono state emanate leggi, regolamenti, circolari; si sono celebrati convegni e simposi; si è gridato allo scandalo di fronte a situazioni a dir poco aberranti, ma tutto questo, purtroppo, non è ancora servito a compiere quel salto di qualità nel grande e complesso tema dell'accessibilità.

Vi è stata una preoccupazione eccessiva nello studio e nella ricerca di definizioni, enunciati e regole a favore delle "barriere architettoniche": dal Parlamento, luogo legiferante per eccellenza, alle Regioni, nella loro affermazione quali enti "federali".

E, nel frattempo, le città, i paesi, gli spazi urbani, gli edifici pubblici, i negozi, le abitazioni continuano ad essere luoghi destinati solo alle persone così dette "normodotate", ai Cittadini che camminano con le loro gambe, che non devono spingere alcun passeggino, che non hanno problemi a fare gradini, a risalire rampe, a camminare su pavimentazioni dissestate.

Appare una provocazione, ma purtroppo è un dato di realtà, forse per colpa di nessuno, oppure di tutti.

Il fatto è che in questi anni di personale impegno da amministratore pubblico - e forse anche per la mia formazione professionale - mi sono trovato spesso a discutere in diverse sedi del tema delle barriere architettoniche.

Nonostante i molteplici e lodevoli sforzi, generati anche da obblighi normativi, occorre a mio parere qualcosa di nuovo per cambiare la cultura dell'accessibilità.

Un'idea condivisa da un gruppo di Sindaci

Tutto iniziò un giorno di fine 2005, durante un'impegnativa assemblea dei Sindaci del Distretto Oglio Ovest n.7, del quale ho l'onore di essere presidente.

Verso la fine della riunione, condividemmo l'ipotesi di un progetto per promuovere il tema dell'accessibilità.

L'idea di metter in atto un percorso di riflessione sul tema, che potesse portare ad azioni concrete per elevare la sensibilità dei Cittadini sull'abbattimento delle barriere architettoniche, ci spinse fin da subito a constatare che ciò sarebbe stato possibile partendo dall'impegno degli amministratori locali ad attuare politiche urbanistiche mirate al coinvolgimento degli addetti ai lavori: professionisti, imprenditori ed operatori immobiliari.

Da qui la programmazione di due progetti:

- un corso di formazioni indirizzato ai tecnici e progettisti, pubblici e privati;
- un percorso di riflessione comune all'interno dell'assemblea di Sindaci, al fine di individuare i bisogni dei Cittadini relativamente al tema dell'accessibilità.

Da un lato, il corso di formazione sulla progettazione accessibile, svolto nella primavera del 2006, ha proposto un nuovo approccio alla cultura progettuale orientata all'accessibilità, come condizione sostanziale di qualità della vita. E' stato ribadito chiaramente che il progettista non è solo colui che congeda soluzioni per costruire, ma deve ingegnarsi per garantire e migliorare la qualità abitativa. L'accessibilità ai luoghi come valore aggiunto, quindi, comporta l'attenzione del progettista fin dalle fasi meta-progettuali dell'intervento.

Dall'altro, la riflessione di noi amministratori nell'Assemblea ha avuto come perno l'attenzione alla dignità della persona, in qualunque condizione di vita, di salute, di ambiente essa si trovi.

Partendo da questo concetto, appare chiaro che la "barriera" colpisce non solo un "disabile in carrozzina", o una persona gravemente ammalata, ma pure l'anziano, il bambino, un soggetto temporaneamente debole: ogni uomo ha il diritto di vivere in luoghi in cui gli ostacoli evitabili vengano eliminati.

Da queste considerazioni è nato il protocollo d'intesa tra la Fondazione Cogeme Onlus di Rovato e i Comuni del Tavolo Zonale di Coordinamento Politico e programmazione del Distretto socio sanitario Oglio Ovest n.7 della Provincia di Brescia, per l'adozione di norme tecniche relative all'abbattimento delle barriere architettoniche da recepire nei regolamenti edilizi comunali.

Il progetto, peraltro, si è rivelato assolutamente coerente con le finalità della Legge 328/2000, che intende promuovere interventi per garantire la qualità della vita e prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità.

La Fondazione Cogeme Onlus di Rovato, sensibile alla realizzazione di ricerche scientifiche di particolare interesse sociale, in attuazione agli scopi statutari, si è dichiarata disponibile a finanziare tutte le spese relative alla redazione del progetto.

Un percorso impegnativo, all'insegna della responsabilità

Per l'attuazione del progetto, è stato costituito un Tavolo tecnico formato dai Sindaci o loro Assessori delegati, dai tecnici comunali, da un rappresentante della Fondazione Cogeme Onlus di Rovato e dai professionisti incaricati.

Il Tavolo tecnico ha avuto il compito di elaborare, congiuntamente e su proposta definitiva dei professionisti incaricati, il documento finale da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci del Tavolo Zonale del Distretto socio-sanitario Oglio Ovest n.7 per l'approvazione e, quindi, per l'adozione finale da parte dei singoli Consigli Comunali.

Gli Enti firmatari si sono dati reciproco impegno, affinché il documento finale venisse approvato e recepito dai regolamenti edilizi comunali.

Nell'assemblea dei Sindaci del 19/12/2007 è stato approvato l'articolato unico delle norme tecniche relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Siamo giunti al termine di un lavoro impegnativo ma molto interessante, riguardante una materia per la quale l'Assemblea dei Sindaci e il Tavolo tecnico hanno davvero dimostrato sensibilità ed impegno, volti a produrre un articolato normativo che, se recepito a livello locale dai Comuni, potrà significare un cambio culturale di approccio alla risoluzione delle

problematiche delle barriere architettoniche e, soprattutto, nella direzione del miglioramento della qualità della vita di tutti i Cittadini.

Il percorso per giungere alla stesura definitiva del progetto si è rivelato piuttosto lungo e complesso, a causa delle legittime diverse prospettive e dei differenti programmi politici che caratterizzano le singole Amministrazioni Comunali.

Su alcuni aspetti vi era un'intesa di base, mentre su altri è stato necessario intraprendere un percorso di costante dialogo, per raggiungere la condivisione degli obiettivi e delle relative azioni.

La consapevolezza della necessità di costruire e adottare un documento condiviso all'unanimità, a garanzia del benessere dei Cittadini, ha permesso di mantenere, nonostante le difficoltà incontrate, un dialogo aperto e costruttivo.

Il lavoro svolto d'intesa fra più Comuni, relativamente a questo protocollo sulle barriere architettoniche, rappresenta un modello di pianificazione ed elaborazione sempre più necessari ed urgenti al fine della salvaguardia dell'ambiente, delle città, dei paesi e della qualità della vita dei Cittadini.

Grazie a questo percorso, i Comuni afferenti al Tavolo Zonale che hanno approvato il documento si sono assunti degli impegni formali:

- recepire integralmente l'articolato nei PGT;
- promuovere ogni azione che faciliti la piena applicazione dell'articolato stesso;
- introdurre una norma per la quale i corpi scala e i vani ascensori, inclusi gli extra-corsa e i relativi locali-macchina, sono impianti che non generano volumetria e, quindi, non concorrono al computo degli oneri di urbanizzazione, di cui all'art. 44 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12.

L'applicazione del nuovo regolamento determinerà una diffusione di edifici con standard più elevati, a tutto vantaggio della vivibilità domestica, con ovvie ripercussioni sul livello di benessere personale e sociale.

L'attuazione delle politiche sociali a livello locale rimane un'importante priorità dell'azione amministrativa di tutti i Comuni e la conclusione positiva di questo progetto ne è una concreta dimostrazione.

Per questo, desidero esprimere un vivo e sincero apprezzamento a tutti i colleghi Sindaci, Assessori e Tecnici per la fattiva e responsabile collaborazione dimostrata.

Un ringraziamento speciale, infine, alla Fondazione Cogeme Onlus, nella persona del Presidente *Giovanni Frassi* e del Segretario *Simone Mazzata*, ai consulenti *Alberto Arengi* e *Gianluigi Rota*, alla segreteria operativa, nella persona di *Anna Tiraboschi*, e a tutti coloro che hanno contribuito fattivamente a questo importante progetto, che ora è patrimonio delle nostre comunità locali.

Dalla formazione alla redazione di regole: l'accessibilità per l'innalzamento della qualità edilizia ed urbana

Alberto Arengi, *Università di Brescia*

Genesi del progetto

Il lavoro commissionato dalla Fondazione Cogeme Onlus¹ è una tappa di un percorso iniziato nel 2005 con un lavoro di consulenza per il Comune di Castelvotati per il quale si doveva verificare la rispondenza ai requisiti di accessibilità di alcune opere pubbliche in fase di progettazione/costruzione, verificare il regolamento edilizio ed organizzare un corso sulla tematica dell'accessibilità. Per quest'ultima iniziativa parve subito che 'limitare' la proposta alla realtà covatese fosse un'occasione sprecata anche in considerazione del fatto che esiste un tavolo dei Sindaci delle Amministrazioni del 7° Distretto che opera in maniera efficace e sinergica sul territorio condividendo, nel rispetto delle peculiarità, anche politiche, di ognuno, indirizzi e programmazione per la gestione di molte tematiche che è conveniente e ragionevole trattare come sovracomunali.

A ciò è da aggiungere che Cogeme, sia come società di servizi, sia come fondazione, svolge un ruolo di 'collante' e di riferimento in quest'ambito territoriale ed il corso è quindi stato organizzato dal Comune di Castelvotati in collaborazione con Fondazione Cogeme e con la Cooperativa 'Il Cammino' che da anni opera sul territorio covatese a sostegno di persone disabili.

Il corso ha avuto luogo all'inizio del 2006 articolandosi su tre giornate full immersion ed ha visto la partecipazione di oltre una trentina di iscritti ugualmente divisi tra tecnici comunali e liberi professionisti. Nel preparare i contenuti del corso si è tenuto conto che solitamente la materia è spesso poco conosciuta, a volte vissuta come una noiosa appendice al progetto e,

¹ Il lavoro qui presentato è il risultato di un Contratto di Ricerca tra il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente (Università degli Studi di Brescia) e la Fondazione Cogeme spa Rovato Onlus, dal titolo "*Studio di un compendio di norme tecniche inerenti il tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche da adottarsi nell'ambito dei Regolamenti Edilizi dei Comuni del 7° distretto della Provincia di Brescia*", per il quale l'ing. Alberto Arengi è Responsabile Scientifico.

più in generale, come una specializzazione dello stesso, rivolta a pochi, le persone con disabilità.

Ci si è mossi, dunque, dal considerare che il mondo in cui viviamo è, è stato e continua ad essere progettato e costruito dall'uomo: le città che attraversiamo, le case che abitiamo, gli oggetti che usiamo, il modo con cui comunichiamo, sono tutte scelte dell'uomo; scelte che molto spesso generano difficoltà e problemi a molte persone che di tutto ciò fruiscono quotidianamente. Questo paradosso è stato provocatoriamente sottolineato, tra gli altri, da Giuseppe Pontiggia che, durante una conferenza sul tema delle barriere architettoniche, si domandava "...perché in Italia spesso le azioni della vita quotidiana devono essere forzatamente faticose?...Perché si deve compiere uno sforzo, per taluni estremamente provante, quando ci accingiamo a salire le ripide e strette scale di un treno? In Italia sembra prevalere una 'cultura dell'espiazione!'

Ma allora, se questo è vero, e ce ne siamo resi conto, perché continuare su questa strada progettando situazioni e manufatti che creano problemi a molte persone invece di risolverli migliorando l'esistente e con esso la qualità di vita di tutti?

Per questi motivi si è puntato su un 'taglio culturale', coinvolgendo figure professionali differenti (progettisti, legali e medici) per fornire una visione la più ampia possibile.

I punti-cardine sui quali è stato impostato il corso di formazione sono di seguito elencati:

- i concetti di handicap, di disabilità e di barriera architettonica hanno significati diversi tra di loro e non fanno espresso ed esclusivo riferimento alla persona con disabilità;
- le più recenti riflessioni teoriche hanno portato a considerare l'accessibilità come sotto-insieme dei concetti di sicurezza e comfort;
- la 'progettazione accessibile' è un requisito funzionale trasversale nell'ambito del cantiere da considerare dalle fasi preliminari fino ai dettagli di finitura;
- l'accessibilità dei luoghi è un valore aggiunto – peraltro imposto dalla normativa – che è espressione di 'cultura progettuale' e che restituisce al progettista una dimensione sociale importante;
- la normativa non va intesa in maniera strettamente prescritzionale, ma più propriamente in maniera prestazionale e come stimolo a individuare e inventare soluzioni progettuali con la possibilità di dar vita a 'nuove forme architettoniche'.

I momenti di dibattito hanno fatto emergere alcune difficoltà interpretative delle normative e questioni progettuali, sia in ambito urbano che di edilizia residenziale, che se mal risolte o sottovalutate generano problemi a tutti con costi aggiuntivi che gravano di volta in volta sul pubblico o sul privato con rimedi non sempre soddisfacenti e funzionali. In altre parole il 'taglio culturale' ha permesso di andare oltre una lettura limitatamente 'manualistica' del tema e ha fatto da pabulum al lavoro che qui viene presentato.

Si è così fatta strada l'idea di scrivere un regolamento la cui finalità fosse quella di risolvere alcuni dei problemi emersi, un regolamento che potesse maggiormente incidere sulla qualità della progettazione accessibile con la possibilità di introdurre anche disposizioni più restrittive rispetto a quanto previsto dalle normative vigenti.

Il percorso con i Comuni

Nel luglio 2006 è avvenuto il primo incontro informale tra l'ing. *Pietro Vavassori*, presidente del tavolo zonale dei Sindaci e consigliere della Fondazione Cogeme Onlus, il dott. *Simone Mazzata*, segretario generale della Fondazione, e chi scrive, quale 'esperto' in materia. Per quanto si trattasse di un primo incontro, subito si delinearono i punti per avviare il progetto che doveva portare alla stesura di una regolazione atta a migliorare le norme sull'accessibilità, e in particolare:

- il testo della regolazione sarebbe stato steso attraverso la costituzione di un 'tavolo tecnico', al quale avrebbero partecipato il sindaco e/o un tecnico comunale designato per ogni Comune;
- Fondazione Cogeme Onlus avrebbe fornito la copertura economica ed organizzato la segreteria del tavolo tecnico;
- la stesura di un Protocollo d'Intesa tra i Comuni partecipanti, con cui gli stessi si impegnavano a recepire la regolazione;
- al tavolo tecnico avrebbero partecipato, in qualità di consulenti, chi scrive per le tematiche di carattere tecnico-progettuali e lo Studio legale Rota-Rusconi & Associati per quelle di carattere giuridico-amministrativo.

A fine gennaio 2007 è stato convocato per la prima volta il tavolo tecnico: nell'occasione i Sindaci del Distretto hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa

e si sono tracciate le linee tecnico-giuridiche della regolazione che negli incontri successivi si sarebbe pian piano definita partendo da una bozza.

A fine luglio 2007, dopo quattro riunioni del tavolo tecnico, è stato licenziato il testo che in questa sede viene presentato.

L'esperienza di consulente 'esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche', chiamato a scrivere regole tecniche che possano meglio incidere per il raggiungimento di "un'accessibilità diffusa", ovvero di una qualità edilizia ed urbana che permetta a tutti, ognuno con la propria specificità, di partecipare alla vita sociale del territorio nel quale vive e opera, è stata un'opportunità stimolante che tuttavia pone alcuni interrogativi.

Innanzitutto, e in maniera assolutamente generale, per certi versi mi stupisce il fatto che ancora oggi, dopo quasi vent'anni dall'emanazione delle normative nazionale (L.9 gennaio 1989 n.13 e D.M. 14 giugno 1989 n.236) e regionale (L.R. Lombardia 20 febbraio 1989 n.6), si stia dibattendo di una tematica che ritengo intrinseca al 'fare progettuale', che dovrebbe ormai far parte 'dell'abito mentale' di ogni progettista senza essere vissuta in modo sentimental-moralistico, ovvero sapendo che è falso ricondurre la questione al binomio 'barriera architettonica – persona disabile'.

In secondo luogo, con diretto riferimento all'esperienza di cui qui si relaziona, non nego di aver temuto un certo senso di imbarazzo nel calarmi, quale 'esperto', in una realtà che non conosco appieno e dettare regole che avrebbero potuto essere avulse dal contesto e dunque risultare un mero esercizio accademico. Di qui il continuo richiamo ai componenti del tavolo tecnico a fornire spunti, riflessioni e critiche affinché il contenuto della regolazione rispecchiasse le esigenze e le aspettative del territorio. In effetti dopo i primi incontri 'di rodaggio', le richieste di spiegazione e le perplessità su alcuni punti hanno vivacizzato le riunioni, facendo sì che il testo finale, magari con un pizzico di titubanza su alcuni passaggi, fosse ben compreso da tutti e riflettesse comunque l'opinione dell'intero tavolo tecnico.

In terzo luogo, mi domandavo fino a che punto è corretto, o per lo meno coerente con quanto sopra accennato circa la 'cultura progettuale', scrivere nuove altre regole, seppur rispettose della *ratio* di quelle vigenti, che possono essere vissute dai progettisti come un ulteriore 'accanimento

burocratico' in un ambito, quello edilizio, nel quale il fiorire di normative è asfissiante. D'altra parte, l'innalzamento della qualità edilizia ed urbana non può essere una sorta di 'moto spontaneo' lasciato alla sensibilità di progettisti, imprenditori edili e committenti, ma deve essere sicuramente indotto e regolamentato in maniera certa e seria con norme precise ed inserite nell'ambito di un 'progetto per il governo del territorio' dove la qualità, che ha risvolti anche sociali, è una priorità e coinvolge tutti i cittadini.

A tal proposito, ricordo uno stralcio di un'intervista concessami nell'agosto del 2002 da *Paolo Portoghesi* che, sollecitato sul rapporto architettura e normativa sull'accessibilità, affermava che “[...] *effettivamente oggi ci sono normative che obbligano l'architetto a seguire strade che sono fuori dalla logica dell'architettura, al contrario la normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche si inserisce veramente in un punto centrale alla base dell'architettura che è abitabilità, è la possibilità di trovarsi bene non solo per una parte di cittadini ma di tutti. Ricordo che trent'anni fa girando per l'Europa, rimasi impressionato vedendo nelle sale per convegni e negli alberghi delle persone in carrozzina, cosa che allora qui in Italia era inconcepibile anche perché non c'era la normativa sulle barriere architettoniche e mi ricordo che, al rientro, in occasione di una conferenza cercai di spiegare come, per esempio, già Frank Lloyd Wright aveva tenuto conto in modo quasi istintivo e molto persuasivo di questo problema. L'architetto deve combattere contro le imposizioni e le normative che vanno contro l'architettura, non può invece ribellarsi dal considerare la tematica dell'abbattimento delle barriere architettoniche in quanto è un problema strettamente architettonico oltre ad avere una valenza democratica. [...] La progettazione accessibile non si deve sentire come un obbligo ma quasi come uno stimolo positivo. Noi purtroppo viviamo in un'epoca in cui gli architetti non amano le regole, ma la qualità architettonica ne ha bisogno e quando l'architetto non ha delle regole a cui obbedire poi finisce per evadere dal campo del suo sapere.*”

La regolazione

Lo scopo della regolamentazione è quello di introdurre nuove regole ed esplicitare quelle già vigenti (normative nazionali e regionali), in modo da innalzare la qualità edilizia e la qualità urbana a beneficio della qualità sociale intesa come la possibilità di una facile, sicura e confortevole

fruizione degli spazi costruiti da parte di chiunque e, in particolare, di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, temporanea o permanente. L'intenzione, dunque, non è da leggersi come un esercizio tecnico-giuridico, ma al contrario quello di indirizzare verso un innalzamento della qualità del patrimonio edilizio del territorio quale investimento che restituirà vantaggi a tutti.

Certo, le nuove regole introducono prescrizioni più restrittive rispetto alla normativa vigente e di primo acchito ad alcuni sembreranno penalizzanti, l'innalzamento della qualità, tuttavia, non può passare che per questa via (così come accade per il risparmio energetico o per la sicurezza sismica) e siamo certi che, inteso lo spirito, si avranno effetti positivi per almeno due ragioni:

- la regolamentazione è estesa ad un vasto territorio e, quindi, non si configura come un episodio, al contrario radicandosi sul territorio caratterizzerà quest'ultimo in termini di qualità,
- nel medio e lungo termine il patrimonio edilizio costruito secondo le nuove regole avrà un valore di mercato maggiore perché sarà evidente la sua maggiore qualità.

Analisi tecnica della regolazione

La regolazione fa esplicito alla normativa vigente e, in particolare, alla legge regionale 20 febbraio 1989 n.6 e la legge regionale 11 marzo 2005 n.12 (che nella gerarchia delle fonti prevalgono su quelle nazionali), introduce importanti novità, nella direzione dell'innalzamento della qualità urbana, che di seguito vengono commentate.

Art.1.3 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nel caso di interventi edilizi riguardanti anche soltanto le parti comuni quali, in via esemplificativa e non tassativa, vani scala, cortili, giardini e accessi comuni, anche nel caso di interventi riguardanti più del cinquanta per cento, in volume o superficie lorda di pavimento, degli edifici, inclusi gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti di cui agli articoli da 63 a 65 della citata legge regionale n.12 – 2005.

La ristrutturazione su oltre il 50% di un edificio si configura come un importante intervento sia da un punto di vista edilizio-architettonico, sia per

impegno economico. È, dunque, una buona occasione per rendere accessibile l'immobile, qualora non lo sia.

Art.3.2.1 gli spazi esterni: il requisito si considera soddisfatto se sia reso accessibile il percorso principale costituito da spazio pubblico, ingresso alle proprietà e parti comuni. In subordine, nei casi di edifici esistenti e con motivata richiesta, dovrà essere individuato e debitamente segnalato almeno un percorso alternativo accessibile.

L'accessibilità ad un edificio passa anche attraverso la facile individuazione dell'ingresso solitamente connotato dal numero civico e dalla pulsantiera dei citofoni. In edifici di nuova costruzione pensare a percorsi alternativi accessibili sembra quasi un'autodenuncia della propria incapacità progettuale.

Art.3.2.2 le parti comuni: negli edifici residenziali fino a tre livelli, ivi compresi eventuali livelli sia interrati che porticati, è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. In tutti gli altri casi l'ascensore deve essere installato.

Sicuramente l'indicazione più discussa, perché fino all'ultimo si sarebbe voluto diminuire di un livello (laddove il livello è il piano a qualsiasi quota esso si collochi rispetto al piano campagna) l'obbligatorietà di installare l'ascensore. La diminuzione di un livello, infatti, ha una sua logica rispetto ad almeno tre considerazioni:

- è importante evidenziare come la possibilità di non installare l'ascensore negli edifici fino a tre livelli sia già una deroga all'accessibilità degli spazi comuni;
- nel caso di adeguamento con servoscala, la normativa vigente impone che lo stesso non possa superare dislivelli superiori a m 3,20: ciò significa che è possibile collegare soltanto due livelli consecutivi e dunque per rendere accessibile tre livelli occorrono due servoscala in successione il che pare quantomeno cervellotico;
- in questi ultimi anni i finanziamenti di cui alla L.9 gennaio 1989 n.13 per l'adeguamento di edifici in presenza di persona con disabilità, vengono concessi solo quando l'immobile è di costruzione anteriore al 20 luglio 1989. Pur esprimendo un giudizio negativo su questo atteggiamento, è

evidente che adattare un edificio quando vi è l'impellente necessità senza neppure poter accedere ai finanziamenti è un fatto che aggrava una situazione già complicata di per sé. Prevedere quindi l'installazione dell'ascensore è da ritenere un investimento di cui peraltro si godono fin da subito i benefici.

Al di là della mancata diminuzione del livello, le lunghe discussioni hanno portato a ben definire il concetto e l'interpretazione di livello, attraverso una nota esplicativa corredata da grafico.

Art.4.6 Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, devono essere accessibili gli spazi di relazione nei quali gli utenti entrano in rapporto con la funzione ivi svolta; incluso almeno un servizio igienico se la superficie netta dell'unità immobiliare è pari o superiore a 150 mq.

Rispetto alla normativa vigente, la superficie per la quale è obbligatoria la dotazione di un servizio igienico accessibile è stata ridotta da 250 mq a 150 mq. La restrizione introdotta fa riferimento alle realtà territoriali che molto di rado presentano spazi commerciali (di tipo generico per i quali non è richiesto il servizio igienico accessibile) superiori ai 250 mq. A ciò è da aggiungere che il servizio igienico accessibile non è in soprannumero rispetto a quella che sarebbe la 'normale' dotazione: se, ad esempio, è previsto un solo servizio igienico, quello stesso sarà accessibile.

Art.5.3. L'organizzazione dei cantieri che richiedono l'occupazione di suolo pubblico devono garantire l'accessibilità o almeno una percorribilità alternativa accessibile con opere temporanee.

L'articolo richiama quanto previsto dal Codice della Strada e si configura come l'esigenza di tutelare il pedone quando i cantieri occupano, ad esempio, i marciapiedi.

Art.6 - Documentazione integrativa

1. Ad integrazione di quanto già prescritto in generale dall'articolo 20 del D.P.R 24 luglio 1996, n.503, gli elaborati grafici in tema di barriere devono essere redatti almeno in scala 1:100, evidenziando i percorsi accessibili che, partendo dal suolo pubblico, si articolano attraverso l'entrata, gli spazi comuni e le singole unità immobiliari, ponendo in

risalto le differenze di quota e le modalità proposte per superarle. Le planimetrie devono rappresentare la disposizione dei sanitari dei servizi igienici e l'ipotesi di arredo.

2. I progetti devono essere illustrati da una relazione tecnica che dimostri la conformità del progetto alla vigente disciplina sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Il dossier di presentazione deve essere corredato dall'asseverazione di conformità redatta utilizzando l'apposito modello.

Delineare modalità precise secondo le quali presentare gli elaborati di progetto con i quali si dimostra il raggiungimento dei requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità, ha tre scopi:

- il progettista fin da subito è 'obbligato' a tener presente la tematica e quindi con più facilità riuscirà a risolvere i problemi durante lo sviluppo del progetto senza considerare il requisito dell'accessibilità come una noiosa e burocratica appendice allo stesso;
- il tecnico comunale nell'istruire la pratica ha la certezza di verificare il progetto secondo modalità prestabilite;
- eventuali discussioni tra progettista e tecnico comunale avverranno su una base documentale definita a priori.

Art.8 – Le scale

1. Nelle nuove costruzioni tutte le scale, sia quelle ad uso comune che quelle interne alle unità abitative, devono avere una larghezza minima netta di cm 120, con divieto di gradini dalla pedata trapezoidale.

2. Nelle ristrutturazioni la larghezza delle scale ad uso comune può essere per motivate ragioni diminuita fino ad un minimo di cm 100, quelle interne alle unità abitative fino ad un minimo di cm 80. In entrambi i casi possono presentare gradini dalla pedata trapezoidale.

3. Le scale di cui al comma che precede punto non possono essere considerate adattabili se non abbinate ad ascensore o a piattaforma elevatrice. In caso di adattabilità dovrà essere dimostrata in sede di progetto la predisposizione strutturale di un idoneo foro nei solai per loro installazione garantendo un'idonea altezza di extracorsa.

4. Le scale a chiocciola non possono essere considerate accessibili né adattabili e non possono essere previste se non abbinate ad ascensore o a piattaforma elevatrice. In caso di adattabilità dovrà essere dimostrata in sede di progetto la predisposizione strutturale di un idoneo foro nei solai per loro installazione garantendo un'idonea altezza di extracorsa.

L'articolo è da leggersi secondo due principali direzioni: la prima colma una lacuna tecnica della legislazione che non indica alcuna misura minima (o conformazione nel caso di scale a chiocciola) della larghezza delle scale al fine dell'adattabilità, e ciò si traduce quasi sempre nella proposizione di previsione di installazione di servoscala su scale che non potranno mai essere adeguate perché troppo strette. La seconda fa riferimento, per gli edifici di nuova costruzione, al fatto che la larghezza di tutte le scale deve essere di 120 cm e ciò nell'ottica di innalzare la qualità del costruito.

Art.9 – Le rampe

1. Le rampe sono piani inclinati che collegano livelli a quote differenti. In particolare la pendenza massima deve essere intesa come inclinazione massima di ogni tratto inclinato rispetto alla lunghezza complessiva, comprendendo anche gli eventuali piani di stazionamento, con divieto di calcolare la pendenza come media di due o più tratti della rampa o frapporre più piani di stazionamento al fine di ottenere tratti inclinati più brevi e maggiormente inclinati.

2. Nelle nuove costruzioni tutte le rampe, sia quelle ad uso comune che quelle interne alle unità abitative, dovranno avere una pendenza massima del 5% con piani di stazionamento profondi almeno 150 cm posti ogni 10 m di sviluppo lineare. Tali pianerottoli dovranno essere presenti anche all'inizio e alla fine della rampa con profondità minima pari a 150 cm aumentati della larghezza dell'eventuale battente di porta che vi si apra.

3. Negli interventi di ristrutturazione, con opportuna motivazione, tutte le rampe, sia quelle ad uso comune che quelle interne alle unità abitative, dovranno avere una pendenza massima del 8% con piani di stazionamento profondi almeno 150 cm posti ogni 10 m di sviluppo lineare. Tali pianerottoli dovranno essere presenti anche all'inizio e alla

fine della rampa con profondità minima pari a 150 cm aumentati della larghezza dell'eventuale battente di porta che vi si apra.

L'articolo riconduce a due le pendenze massime ammissibili per le rampe e ciò con esplicito riferimento al fatto che l'accessibilità di una rampa, ovvero la possibilità di fruirla in autonomia e sicurezza soprattutto da parte di persone su sedia a ruote, è nella maggior parte dei casi possibile se la stessa ha pendenza inferiore al 5% (la pendenza dell'8% riduce ancora di più il numero di coloro che possono percorrerla in autonomia e sicurezza).

Art.10 – I servoscala

1. Il ricorso al servoscala, possibile soltanto in interventi di adeguamento e adattabilità, è sempre da considerare con molta attenzione e comunque solo come alternativa a rampe, piattaforme elevatrici ed ascensori. In particolare dovrà essere dimostrata la possibilità di installazione di servoscala del tipo con piattaforma per sedia a ruote, evidenziando graficamente ai fondo-corsa spazi di manovra con profondità minima pari a 150 cm.

2. Ai fini dell'accessibilità, visitabilità ed adattabilità non può essere ammesso l'utilizzo del servoscala qualora la scala abbia larghezza netta inferiore a cm 120.

È evidente come l'indicazione derivi dall'aver constatato come il servoscala per anni è stata ritenuta, a torto, 'la soluzione' per il superamento di barriere architettoniche costituite da gradini. Se in taluni casi rimane l'unica soluzione praticabile, nella maggioranza dei casi ci sono altre soluzioni. Il servoscala si configura come una soluzione non fruibile in autonomia, psicologicamente poco accettabile, fonte di pericolo soprattutto in caso di evacuazione e percettivamente molto invasiva.

Si fornisce inoltre la profondità minima ai fondo-corsa (indicazione progettuale non presente nella normativa vigente, ma essenziale per la fruibilità di servoscala con piattaforma) e, coerentemente con quanto prescritto all'art.8, si impone in 120 cm la larghezza minima delle scale su cui è consentita la sua installazione.

Art.11 – Autorimesse condominiali

1. Nel caso di edifici condominiali con più di dieci autorimesse o posti auto, deve essere previsto uno spazio a parcheggio ad uso condominiale delle dimensioni di m 3.20 per m 5.00 per gli eventuali disabili. Il numero di tali posti macchina deve essere previsto nella misura minima di uno ogni 50 posti o frazione e devono essere ubicati in prossimità degli accessi e dei collegamenti verticali.

È banale osservare che l'adattabilità di garage posti in linea sia tecnicamente impossibile perché l'allargamento di uno può avvenire solo a scapito di quello adiacente. Per superare questo problema si prevede uno spazio ad uso condominiale che nell'eventualità diverrà il posto riservato alla persona con disabilità. In ogni caso questo spazio potrà essere usato dai condomini che più agevolmente potranno caricare/scaricare l'automobile rientrando dalla spesa, partendo per le vacanze, etc...

Art.12 – I servizi igienici

1. Un servizio igienico si intende accessibile quando tutti i sanitari (lavabo, tazza wc, bidet, doccia o vasca) sono utilizzabili da persone su sedia a ruote e vi siano idonei maniglioni per agevolare i trasferimenti dalla sedia al sanitario. In particolare, negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, deve essere dimostrata la possibilità di accostamento frontale e bilaterale per la tazza wc.

2. Agli effetti della visitabilità un servizio igienico accessibile è obbligatorio in tutti gli spazi privati aperti al pubblico dalla metratura superiore ai 150 mq. Negli spazi di metratura inferiore ai 150 mq esso è obbligatorio quando lo spazio aperto al pubblico ricade nei casi di cui all'art.4, comma 2 della presente regolazione.

3. Nelle unità immobiliari destinate a residenze soggette alla visitabilità deve essere presente almeno un servizio igienico raggiungibile, con possibilità da parte di una persona su sedia a ruote di poter raggiungere ed accostarsi lateralmente al lavabo, e frontalmente o lateralmente alla tazza wc. Dovrà essere verificato che il servizio igienico è fruibile nelle modalità sopra espresse tenendo conto che la porta possa essere aperta e chiusa senza che ciò interferisca con gli spazi di manovra della sedia a ruote.

4. Quando occorre garantire il requisito della adattabilità di unità immobiliari destinate a residenza, si deve dimostrare che tutti i servizi igienici presenti nell'unità possono diventare accessibili. In particolare occorre dimostrare, anche in riferimento alla posizione degli scarichi, che in tutti i servizi l'accostamento alla tazza wc possa avvenire frontalmente e lateralmente sia da destra che da sinistra, anche senza contemporaneità. Quando vi sono due o più servizi igienici per livello, la possibilità di eliminare il bidet per il raggiungimento del requisito è limitata soltanto ad un servizio igienico.

Per l'accessibilità di un servizio igienico sono determinanti la posizione dei sanitari e gli spazi di manovra per il trasferimento dalla sedia a ruote intorno ad essi. In particolare, per la tazza wc la normativa vigente prevede genericamente un accostamento laterale, ma sia per il tipo di disabilità, sia per il tipo di sedia a ruote, soprattutto nei bagni pubblici e come previsione di adattabilità, è importante prevedere che l'accostamento possa essere bilaterale e frontale.

A ciò è da aggiungere che il requisito di adattabilità ("accessibilità differita nel tempo") sia esteso a tutti i servizi igienici di un'unità abitativa evitando come spesso accade che tale requisito sia rispettato solo per il servizio ove ciò risulti progettualmente più comodo (è piuttosto comune esaminare progetti per i quali, ad esempio, per un'unità abitativa il servizio igienico adattabile si trovi o nella zona giorno o nella zona notte: se si prevedono due servizi igienici in zone diverse è perché il loro utilizzo avviene in condizioni diverse e dunque entrambi, così come da definizione di accessibilità, dovranno essere adattabili).

La possibilità infine di rimuovere il bidet per rendere accessibile il bagno deve essere inquadrata come una deroga da sfruttare senza tuttavia prescindere dal fatto che quasi mai una persona con disabilità vive da sola e quindi l'adattare un bagno non deve essere sinonimo 'impoverimento' della sua dotazione a scapito dei conviventi.

Art.13 - Segnaletica

1. La fruibilità dei luoghi deve essere realizzata con particolare riferimento alle persone con disabilità sensoriali. Le soluzioni da adottare passano attraverso la progettazione di percorsi tattili ad alto contrasto cromatico e basso contrasto di luminanza da abbinare a

mappe tattili, l'utilizzo di segnaletica con scritte composte con caratteri di tipo 'Arial' di colore chiaro su sfondo scuro, l'utilizzo di messaggi vocali.

La normativa vigente fornisce molte indicazioni progettuali riferibili a persone con disabilità motoria mentre poche e generiche sono quelle che fanno riferimento a persone con disabilità sensoriale. Evidentemente tale lacuna non esclude che il progettista trascuri la tematica, anzi la mancanza di un supporto normativo lo impegna maggiormente per raggiungere quei requisiti di fruibilità, questi esplicitati con chiarezza, contenuti nelle definizioni di accessibilità, visitabilità ed adattabilità, da una parte, e di barriera architettonica dall'altra.

Nel richiamare questo tema si forniscono alcune semplici, ma basilari, indicazioni per una corretta progettazione che rendano fruibili i luoghi anche a persone con disabilità sensoriale.

Art. 14 - Deroga ai parametri urbanistici

La richiesta di deroga rispetto agli adempimenti atti a realizzare i requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità può essere presentata soltanto per interventi che interessino un edificio esistente (è inammissibile per le nuove costruzioni) e si configura di due tipi:

- richiesta di deroga ai parametri urbanistici per porre in essere opere atte ad eliminare le barriere architettoniche;
- richiesta di deroga all'applicazione della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, ivi compresa la presente regolazione, per impossibilità tecnica relativa a particolari situazioni connesse alle strutture degli edifici o a vincoli ex-lege 1089/39 e s.m.

In entrambi i casi il progettista dovrà produrre esplicita richiesta di deroga corredata da apposita relazione che spieghi in maniera esauriente i motivi della richiesta stessa. L'Amministrazione potrà ritenere ammissibili le motivazioni e rilasciare il provvedimento citando la richiesta, ovvero potrà ritenerle non ammissibili e richiedere ulteriori approfondimenti progettuali.

La richiesta di cui al punto può essere discriminante in ragione della destinazione d'uso dell'edificio, ovvero l'Amministrazione potrà negare che nell'edificio si svolgano attività pubbliche e private aperte al pubblico.

Conclusioni

L'esperienza vissuta nell'ambito del progetto e il testo che ne è scaturito, quasi sicuramente costituiscono un precedente unico in Italia soprattutto in riferimento alle modalità adottate. L'idea di 'consorzio', di istituire una sorta di 'conferenza dei servizi sovracomunale' intorno ad una tematica, nel caso specifico l'accessibilità, per discuterla con l'intento di produrre una regolazione che a priori, attraverso un Protocollo d'Intesa, i Comuni partecipanti si impegnano a recepire, è un modo operando efficace da adottare anche per altri ambiti laddove il risultato si configuri come l'interpretazione e l'applicazione univoca di norme su un territorio di ampie proporzioni.

Venendo più direttamente alla regolazione sull'accessibilità si possono esprimere due livelli di giudizio: il primo, già acquisito e consolidato, risiede nel fatto che 11 Amministrazioni, sia da un punto di vista politico, sia da quello tecnico, hanno analizzato a fondo la normativa vigente, ne hanno valutato con maggior cognizione di causa i risvolti, in termini applicativi, rispetto alla loro realtà territoriale e ne hanno compreso alcuni limiti proponendo 'correzioni' che costituiscono il testo della regolazione. Tutto ciò in quell'ottica culturale che vede l'accessibilità come requisito per migliorare la qualità edilizia ed urbana con ricadute positive su tutti.

Il secondo livello, più che un giudizio è un auspicio e si riferisce alle sorti applicative della regolazione, legate alla capacità di coinvolgere e di creare consenso intorno ai contenuti ed al significato che la stessa esprime in modo che la sua effettività sia piena e che il progettare in maniera non accessibile venga etichettato come sinonimo di scarsa qualità, espressione di una 'cultura fuori moda'.

P.S.: Una questione terminologica

La terminologia è importante in ogni settore poiché ogni parola individua, o almeno dovrebbe, un concetto e lo declina nelle sue diverse sfumature, a volte leggere e sottili, altre volte con significative e importanti differenze.

Intorno al 'mondo della disabilità', in Italia c'è una particolare confusione terminologica riconducibile in parte ad una sorta di discrezione, di

imbarazzo, quasi di pudicizia, da parte di chi si avvicina a questo 'mondo', in parte, ed è la maggioranza dei casi, dovuta all'ignoranza soprattutto di persone che dell'uso della parola, scritta o parlata, ne fanno un mestiere (i.e. media, legislatori, ecc.).

Sembra quindi opportuno riportare, con il loro giusto significato, alcune parole e locuzioni oggi più ricorrenti commentando anche quelle palesemente errate.

Minorazione: una perdita o una anomalia nella struttura del corpo o nella funzione fisiologica (comprese le funzioni mentali).

Disabilità: sono le difficoltà che un individuo può incontrare nell'eseguire delle attività. La disabilità può essere una deviazione da lieve a grave, in termini quantitativi o qualitativi, nello svolgimento dell'attività rispetto al modo e alla misura attesi da persone senza la condizione di salute. (l'Organizzazione Mondiale per la Sanità – OMS – l'ha sostituito con Limitazione delle attività).

Invalidità: termine di carattere medico-legale che indica la 'misura' della disabilità rispetto alla quale si ha diritto a un trattamento di carattere assistenziale, piuttosto che assicurativo o lavorativo. L'invalidità, che come la disabilità può essere temporanea o permanente, è misurata in punti percentuali per cui una persona può essere invalida, ad esempio, al 10% fino ad arrivare, nelle situazioni più gravi, al 100%.

Handicap: è una parola inglese la cui etimologia è riconducibile all'espressione "hand on the cap" (letteralmente "mano sul cappello") che venne introdotta nel mondo delle corse dei cavalli per assegnare una penalità ad un cavaliere il quale era costretto a correre tenendo le briglie con una sola mano, mentre l'altra doveva tenerla sul cappello. Ancora oggi, nel mondo sportivo, si parla correttamente di 'gara ad handicap' per indicare la penalità, e quindi lo svantaggio di un concorrente rispetto agli altri.

Nell'ambito di cui stiamo trattando, l'handicap (l'OMS l'ha sostituito con Restrizioni della partecipazione) indica i problemi (l'ostacolo, la barriera architettonica, il disservizio) che un individuo può sperimentare nel coinvolgimento nelle situazioni di vita. La presenza di una restrizione alla partecipazione viene determinata paragonando la partecipazione dell'individuo con quella che ci si aspetta da un individuo senza disabilità in quella stessa cultura o società.

Portatore di handicap: data la definizione di handicap è evidente che la locuzione o la sua aggettivazione (handicappato) non hanno alcun significato perché assomigliano a un improbabile 'portatore di barriera architettonica'. L'handicap non è ascrivibile all'uomo, è una caratteristica dell'ambiente o una situazione esterna all'uomo che può determinare una situazione di svantaggio e dunque 'non è portabile' come se fosse una caratteristica psico-fisica perché non gli può appartenere. In qualche rara occasione si è letta anche la variante 'possessore di handicap' che più che per l'improprietà lessicale, ha fatto temere per una sua deriva di carattere tributario-fiscale!

Diversamente abile: la locuzione, tutta italiana, si è fatta strada nel 2003 in occasione dell'anno europeo delle persone con disabilità. È sicuramente un 'non luogo linguistico', o come l'ha efficacemente bollato Carlo Giacobini un 'ansiolitico linguistico', nato per sostituire, in maniera edulcorata, l'attempato 'portatore di handicap'. I promotori della locuzione (o del suo terrificante acronimo diversabile) sostengono che la definizione descrive la persona disabile senza discriminarla perché le viene riconosciuta un'abilità, tuttavia 'diversa'. Ma diversa da che cosa? Migliore o peggiore? Insomma sembra proprio che non funzioni, che non abbia senso, e per convincercene può essere divertente provare a cambiare aggettivo e situazione definendo, ad esempio, una ragazza 'diversamente bella': si intenderà indicare una bellezza particolare, o assomiglia maggiormente ad un giro di parole per dire che è brutta?

Accanto a questi termini di carattere generale è curioso constatare come spesso, soprattutto in riferimento a disabilità sensoriali, venga utilizzata una litote, per cui il cieco è un non vedente e il sordo è un non udente.

Pur consci che la dissertazione lessicale poco incide sulla qualità di vita e sull'accessibilità degli spazi, sembra tuttavia corretto in questa sede fare chiarezza sui termini e i concetti che gli stessi sottendono e concludere nell'indicare in persona disabile o persona con disabilità le locuzioni più corrette perché qualificano l'individuo come persona al pari di tutti gli altri connotandone la inequivocabile condizione di disabilità

Latitudine del potere comunale di regolazione edilizia

Gianluigi Rota e Giuseppe Rusconi, *Studio legale Rota&Rusconi Associati*

L'ordinamento costituzionale dei poteri regionali (cenni)

I Sindaci che si riconoscono nella iniziativa della Fondazione Cogeme Onlus chiesero di conoscere in via prioritaria quali fossero le potestà normative intestate alle autonomie locali in tema di regolazione edilizia, in rapporto alla sovraordinata potestà legislativa nazionale ed a quella concorrente delle autonomie regionali.

L'esercizio di quest'ultima potestà richiede un breve commento.

L'art. 117 della Costituzione, dopo avere scolpito il principio della riserva della potestà legislativa allo Stato e alle Regioni, la circoscrive come limite esterno al rispetto della stessa Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali dell'Italia.

La norma costituzionale ha impresso a questo potere-dovere una struttura ternaria: talune materie le ha intestate alla competenza esclusiva dello Stato (ad esempio la politica estera, le forze armate, la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e dei beni culturali), mentre altre le ha intestate alla competenza concorrente delle Regioni (ad esempio il governo del territorio; la valorizzazione dei beni culturali e ambientali nonché la promozione e l'organizzazione delle attività culturali).

Questo riparto di funzioni è detto concorrente perché sia lo Stato sia le Regioni vi partecipano: il primo dettando i principi fondamentali (leggi-cornice), le seconde (con le Province autonome) dettando le norme di esecuzione (leggi-quadro).

Le materie che non sono intestate a nessuno dei due livelli istituzionali, sono da ritenere intestate in via residuale alla competenza esclusiva delle Regioni: dal turismo al commercio all'agricoltura e così via.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Tra le materia di competenza concorrente si annovera come abbiamo visto il governo del territorio, del quale l'edilizia costituisce un sottoinsieme, al pari della stessa urbanistica, intesa come tecniche di pianificazione della forma urbana.

Le barriere architettoniche, considerate una problematica edilizia, sono pertanto disciplinate in via concorrente dallo Stato e dalle Regioni, nei limiti della competenza esclusiva dello Stato in tema di *"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"* (art. 117 comma 2 lett. m).

Questo essendo il contesto, si trattava di misurare la latitudine della potestà comunale di normare l'eliminazione delle barriere architettoniche in modo più incisivo di quelle correnti, accentuando la tutela senza incorrere nell'eccesso di potere normativo.

Per rispondere nel modo più serio alla delicatissima domanda che ci veniva posta, abbiamo condotto una rassegna dell'ordinamento vigente, ricercando per quanto possibile il conforto del magistero giurisprudenziale.

Illustriamo il nostro lavoro cominciando dal vigente quadro normativo, fatalmente di vario rango e di diversa fonte, sul presupposto che l'iniziativa dei Sindaci del Distretto socio-sanitario dell'Oglio Ovest costituisca nel merito un'esperienza innovativa e nel metodo una delle troppo rare applicazioni della legge 8 novembre 2000 n.328 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali.

La legge 328 sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali

L'articolo 1 di questa legge-cornice, dopo avere dichiarato che le disposizioni da essa introdotte *"costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione"*, pertanto un limite esterno alle potestà legislative delle repubbliche regionali, afferma quanto segue:

“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”.

Su queste premesse e all'interno del quadro di riferimento da esse rappresentato, possiamo enunciare che il sistema istituzionale delle autonomie può essere descritto a partire dall'introduzione di inedite potestà statutarie comunali e provinciali (legge n.142 del 1990), dalla garantistica legge generale sul procedimento (n.241 del 1990) e dalle leggi di semplificazione del 1997 (le Bassanini), fino al provvisorio culmine rappresentato dal Testo unico delle autonomie locali (n.267 del 2000), sintesi degli interventi normativi del decennio precedente, chiuso da una riforma costituzionale dell'intero sistema delle autonomie regionali e locali.

Il Costituente della riforma è stato fortemente innovativo, quale che sia il giudizio di merito: basti pensare che il nuovo art.114 dichiara che *“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”* (ma non dalle comunità montane né da quelle d'arcipelago, ritenute prive di rilevanza costituzionale).

Per cogliere la novità si pensi che nel testo originario la Repubblica “si articolava”, mentre ora “è costituita” dalle Regioni e dagli enti locali, sia pure nel persistente quadro di unità e indivisibilità della Nazione: questo vuol dire che i Comuni non sono mere declinazioni territoriali dello Stato centrale, bensì elementi costitutivi della personalità di diritto anche internazionale della Repubblica, al pari delle Regioni delle Province e delle Città metropolitane. Soggiungiamo che ora le Regioni partecipano addirittura alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.

Chiudiamo questa parte sottolineando che la Costituzione riconosce (prende atto) ma non istituisce (non crea essa stessa) le autonomie locali, per la ragione che queste ultime sono anteriori non solo all'unità nazionale italiana, ma alla stessa forma-Stato europea (risale al Seicento), mentre i Comuni si sono formati ben prima (XI secolo).

Il tema che abbiamo annunciato, affascinante ma troppo esteso nella sua imponenza, ci induce a contenere al massimo l'esposizione, cominciando dalla prima Bassanini (la n.59 del 1997) il cui articolo 1 comma 2 sancisce quanto segue:

“Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge ... tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato”.

Non solo:

“I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati”.

L'introduzione del principio di sussidiarietà deriva in sede comunitaria dal diritto pubblico tedesco, che ha ispirato il Trattato di Maastricht del 1992 (cfr. l'articolo 3B); e per i cattolici dalla dottrina sociale della chiesa (dalla “Rerum novarum” di Leone XIII del 1891 alla “Quadragesimo anno” di Pio XI del 1931). La concreta gestione del principio è peraltro meno affascinante della sua enunciazione perché la vicinanza del potere agli interessi lo fragilizza, come dimostrano le vittoriose opposizioni delle collettività locali ai rigassificatori, ai desalinizzatori, ai termovalorizzatori, all'alta velocità, allo stoccaggio delle scorie nucleari e così via.

[lett. b]

c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari ...;

g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;

l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti” (articolo 4 comma 3).

Il ribaltamento impressiona: tutte le funzioni amministrative, incluse quelle di regolazione, spettano agli enti locali, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni degli enti.

Le disposizioni della prima Bassanini sono state attuate col decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112:

“1. Ciascuna Regione ... entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina ... le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali

2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni ... secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed

organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale ... Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio ... Nell'ambito della previsione regionale, i Comuni esercitano le funzioni in forma associata ... La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.

3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali” (art.3 commi da 1 a 3).

Il sistema, purtroppo, non si è evoluto secondo linee coerenti, in disparte le eventuali inadempienze regionali. Infatti il Testo unico del 2000 riconosce ai Comuni potestà normative materia per materia, invece che in via generale:

“Nel rispetto dei [soli!] principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ... “ (articolo 7 comma 1).

“Spettano al Comune [enumerate per materia]tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico” (articolo 13 comma 1);

Invece per la Costituzione riformata:

“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.” (articolo 118 comma 1).

Come si vede, non c'è più il sistema duale (chi ha la competenza legislativa dispone anche di quella regolamentare): c'è una potestà generale delle autonomie locali, nella ovvia osservanza di alcuni principi fondamentali.

Come scrive un presidente emerito della Corte costituzionale, *“la norma ha avuto portata sicuramente innovativa in ordine ai limiti entro i quali si possono muovere i regolamenti degli enti locali, senza entrare in conflitto con la superiore fonte di rango legislativo ed anche perché ha dotato gli enti locali per la prima volta di un’autentica potestà normativa generale e permanente”*.

Tutte le funzioni amministrative sono pertanto coperte da riserva comunale, a meno che, per assicurarne l’esercizio unitario ad una scala di governo più congruente (ad es. le infrastrutture della legge obiettivo), non si debba, applicando il principio di adeguatezza, conferirle ad altri enti (ad es. le province per l’area vasta), sottolineato che i minori enti soccombono ad altri per ragioni di insufficiente adeguatezza, non esistendo alcun rapporto di subordinazione gerarchica.

In questo senso appare corretto l’art.4 della legge La Loggia (n.131 del 2003), che dà attuazione

- sia all’art.114 comma 2 della Costituzione (*“I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni ... ”*);
- sia all’art.117 comma 6 (*“... I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*), avendo statuito ai commi 1 e 4 quanto segue:

1. *“I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.”*

4. *“La disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell’ente locale, nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.”*

La regolazione edilizia secondo l'ente regionale

Dobbiamo ammettere, da un punto di vista descrittivo e non valutativo, che non tutte le repubbliche regionali sono sembrate egualmente impazienti di riconoscere ai minori enti il nuovo assetto dei poteri.

L'articolo 28 (Regolamento edilizio) della legge lombarda 11 marzo 2005 n.12 (Legge per il governo del territorio), ad esempio, sembra in ritardo:

1. Il regolamento edilizio comunale disciplina, in conformità alla presente legge, alle altre leggi in materia edilizia ed alle disposizioni sanitarie vigenti:

a) le modalità di compilazione dei progetti di opere edilizie, nonché i termini e le modalità per il rilascio del permesso di costruire, ovvero per la presentazione della denuncia di inizio attività; qualora il Comune non provveda si applicano le disposizioni della presente legge;

b) le modalità di compilazione dei progetti di sistemazione delle aree libere da edificazione e delle aree verdi in particolare e le modalità per la relativa valutazione;

c) le modalità per il conseguimento del certificato di agibilità;

d) le modalità per l'esecuzione degli interventi provvisori di cantiere, in relazione alla necessità di tutelare la pubblica incolumità e le modalità per l'esecuzione degli interventi in situazioni di emergenza;

e) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori, in relazione anche alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;

f) la manutenzione e il decoro degli edifici, delle recinzioni prospicienti ad aree pubbliche e degli spazi non edificati;

g) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici, delle targhe con la toponomastica stradale, delle insegne, delle strutture pubblicitarie e di altri elementi di arredo urbano;

h) le norme igieniche di particolare interesse edilizio, in armonia con il regolamento locale di igiene;

i) la composizione e le attribuzioni della commissione edilizia, se istituita”

Come si vede, dalla lett. a) alla lett. d) l'autonomia comunale è ristretta alla disciplina di frattaglie; mentre le altre funzioni, polizia edilizia, di igiene e di sicurezza sono del tutto ovvie e spettano ai Comuni dal secolo scorso, ancora prima dell'ordinamento repubblicano.

La legge regionale non nomina le barriere architettoniche e localizzative, con la conseguenza che esse rientrano nelle *“altre leggi in materia edilizia”* (art.28 comma 1).

Non sarà sfuggito che l'art.28 della legge 12 della Regione Lombardia riproduce l'art.11 della legge regionale n.23 del 1997, ma la deludente elencazione da esso formulata deve essere considerata esemplificativa (non tassativa), tale cioè da non precludere addizioni innovative.

Queste ultime non potranno certo porsi in contrasto con nessuna norma di rango legislativo, ma ben potranno integrarle per il miglior perseguimento di quello stesso pubblico interesse cui la legge tende: nel caso delle barriere, la tutela delle persone ad efficienza affievolita.

Nella pratica non è sempre agevole decidere i singoli casi, ma non avrei dubbi che il Comune di Almè, ad esempio, si fosse effettivamente spinto, sia pure per nobili ragioni, oltre la soglia dell'integrazione quando approvò una norma di regolamento edilizio che demandava *“all'Amministrazione comunale, previo esame di un collegio di esperti che riferisca con motivato parere, il giudizio di valutazione della compatibilità dell'insediamento produttivo con il contesto territoriale”* (disposizione annullata dal Tar Brescia con sentenza 3 febbraio 2003 n.60).

La giurisprudenza non è mai troppa

Dicevamo della ricerca giurisprudenziale, in ciò favoriti dalla attualità del tema, ravvivato in questi anni dalla localizzazione delle stazioni radio-base per la telefonia cellulare, il cui impatto estetico-percettivo è forte e la cui innocuità è controversa per i tenuti effetti dell'inquinamento elettromagnetico ad un'esposizione prolungata.

Bisogna pur dire che ogni ricerca giurisprudenziale sconta dei limiti, accentuati dal fatto che i nostri giudici non sono tenuti a conformarsi ai precedenti, così come Pavarotti non è tenuto a ripetere moduli interpretativi che non condivide.

Il Consiglio di Stato può riunirsi in adunanza plenaria per dirimere questioni nuove o controverse, ma siccome i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101 della Costituzione) possono discostarsene, con ciò minando quella certezza del diritto di cui ogni società ordinata ha bisogno. Ricorderete la battuta di un ministro durante la burrasca calcistico-giudiziaria dell'anno scorso: *"Se a Ceppaloni ci fosse il Tar saremmo in serie A anche noi"*.

L'analisi delle sentenze si rivela troppe volte insoddisfacente proprio dal punto di vista che più interessa: quello predittivo, cioè della possibilità di conoscere in anticipo quale sarebbe con buona probabilità la decisione giudiziaria, così da tenere la condotta amministrativa ritenuta virtuosa.

È infine evidente che i giudici, cui va peraltro la nostra comprensione e non di rado la nostra riconoscenza, decidono per definizione solo i casi che vengono loro sottoposti, con la conseguenza che su molte questioni, anche rilevanti ben possono mancare dei precedenti.

La materia edilizia poi è altamente casistica e a volte le leggi regionali fanno la differenza a parità di contesto, ciò che non capitava quando, mancando le Regioni, non c'erano nemmeno i Tar, quando le leggi le faceva solo il Parlamento ed il Consiglio di Stato era il giudice di prima e ultima istanza, come oggi la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Bisogna anche tenere conto che ogni decisione:

- a) vincola solo le Parti del rapporto;
- b) risolve un caso specifico, non di rado irripetibile, tanto è vero che le raccolte giurisprudenziali documentano casi simili, mai uguali;
- c) che l'esistenza di leggi regionali e provinciali, nonché di normative locali disomogenee, rende scarsamente utilizzabili molte decisioni.

Qualcosa però abbiamo trovato, sia sui poteri regolamentari in materia edilizia che sullo specifico tema delle barriere architettoniche.

Il Tar Milano, ad esempio, si è espresso nel promettente senso che *"il potere regolamentare ... è espressione del combinato disposto degli articoli 3 (2° comma) e 7 del decreto legislativo n.267 del 2000 [il Testo unico delle*

autonomie], ai sensi del quale il Comune (*"ente locale che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interesse"*) *"adotta regolamenti nelle materie di propria competenza"* (quali, indiscutibilmente, la sanità pubblica) e *"per l'esercizio delle proprie funzioni"* (Sentenza 25 maggio 2001 n.4015).

Da un punto di vista attento alle esigenze paesaggistiche, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità di *"una norma regolamentare con la quale un Comune [nella specie quello di Venezia] ha prescritto che le antenne delle stazioni radio-base per telefonia mobile possono essere collocate solo su edifici aventi una altezza superiore a quella degli edifici circostanti, posti ad una distanza non superiore a m 50; tale norma regolamentare si fonda sull'art.8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n.36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed è senz'altro funzionale alla tutela di esigenze urbanistiche ed edilizie, riferibili alla visibilità delle antenne delle stazioni radio-base e all'esigenza di evitare la loro incontrollabile proliferazione"* (Sezione VI - Sentenza 25 settembre 2006 n.5593).

Naturalmente i Comuni hanno perso in giudizio quando hanno approvato una normativa regolamentare di fatto ostruzionistica, tale da rendere impossibile l'installazione delle stazioni radio-base nell'intero territorio comunale: *"Sono illegittime le prescrizioni di piano regolatore generale e di regolamento [edilizio] che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete di comunicazione per telefonia mobile per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d'uso possano essere qualificati come sensibili"* (Consiglio di Stato / Sezione VI - Sentenza 6 aprile 2007 n.1567).

C'è un limite invalicabile anche nella nostra Regione: l'art.28 della legge n.12 del 2005 comma 2: *"il regolamento edilizio non può contenere norme di carattere urbanistico che incidano sui parametri urbanistico - edilizi previsti dagli strumenti della pianificazione comunale"*.

Nessuna legge ha mai definito cosa siano tali parametri né, all'interno di questa nozione, quali siano quelli urbanistici a differenza di quelli edilizi: considerato tuttavia che la norma regionale vieta di incidere sui parametri previsti dagli strumenti urbanistici comunali, riteniamo che ciascun Comune debba avere riguardo a quelli definiti come tali nelle proprie NTA, ancorché ne possano derivare dissonanze tra le diverse normazioni compresenti

negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi dei distinti Comuni, che hanno regolamenti non di rado decrepiti.

L'operazione di riordino dei regolamenti edilizi è incoraggiata in Lombardia dal non essere più soggetti all'approvazione regionale. Si ricorderà che, fino alla legge regionale n.12 del 2005, il Comune proponeva gli schemi di regolamento edilizio e la Regione li approvava (o meno); mentre ora i Comuni decidono senza più alcuna riscontro nemmeno di legittimità estrinseca e formale, qual'era quello dei Comitati regionali di controllo, creduti soppressi dall'abrogazione dell'art.130 della Costituzione.

Si ricorderà che l'art.11 della legge n.23 del 1997 disponeva al comma 2: *“La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, detta criteri ed indirizzi generali per la redazione dei regolamenti edilizi comunali”*; ciò cui la Giunta aveva provveduto con deliberazione del 25 settembre 1998 n.VI-38.573, integrata da una proposta di regolamento edilizio - tipo, che non era male perché 1.546 regolamenti edilizi comunali per un territorio regionale di 23.800 km quadrati, significa disporre di un regolamento edilizio ogni 15 kmq.

L'abrogazione dell'art.11 della legge n.23 ha travolto naturalmente anche gli atti di indirizzo, caricando i consigli comunali di maggiori responsabilità, ma questo di per sé non deve rallentare i processi di rinnovamento, come dimostra il Comune di Milano che ha già riscritto nel 2007 il proprio regolamento, che pure risaliva a otto anni addietro.

L'art.28 della legge regionale affida ai regolamenti edilizi comunali adempimenti già normati altrove, ci riferiamo al certificato di agibilità (lett. c), alle misure di sicurezza (lett. e), alle norme igieniche *“in armonia con il regolamento locale di igiene”* (lett. h), trascrivendo le quali, come è stato osservato, mezzo regolamento edilizio è già fatto.

Restano gli interventi provvisori di cantiere (lett. d), il decoro degli edifici (lett. f), la toponomastica (lett. g) e la commissione edilizia (peraltro eventuale) (lett. i).

È sfuggita o è stata rifiutata, ma si può rimediare, una pregevole novità introdotta dall'art.4 del Testo unico dell'edilizia privata, disapplicato in Lombardia per disposto dell'art.103 comma 1 lett. a) della legge 12, il quale dice(va):

“1. Il regolamento ... deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche ...”.

La valenza estetica dei progetti è un tema a rigore indecidibile, non potendo essere codificato, e tutto sommato meglio così; ma un dialogo tra la progettualità pubblica e privata, tra Amministrazioni comunali e Ordini professionali, Collegi delle imprese e Associazioni ambientaliste, Consorzi parco e Soprintendenze è possibile e auspicabile.

Nulla vieta di rimediare, magari in raccordo con l'art.10 della legge n.12, per il quale negli ambiti di tessuto urbano consolidato il piano delle regole deve:

- individuare *“le caratteristiche fisico -morfologiche che connotano l'esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi”*;
- identificare i *“requisiti qualitativi degli interventi previsti”* (comma 2) (comma 3 lett.h).

Sul punto c'è una interessante decisione del Tar Genova: *“L'art.4 del D.P.R n.380 - 2001 [Testo unico dell'edilizia privata] definisce ma non esaurisce il quadro delle competenze comunali in materia di attività edilizia”, con la bella affermazione che “è negli atti normativi locali che devono puntualmente essere espresse le esigenze edilizie locali”, con la conseguenza che “è nel regolamento edilizio che devono trovare disciplina gli interessi tecnico-estetici e di vivibilità degli immobili”* (sentenza 8 luglio 2004 n.1095).

Non si tratta di ricostituire le Commissioni di ornato, non ce ne sono più le condizioni, bensì di istituire un dialogo permanente che, per evitare il peggio estetico, potrebbe elaborare un abaco orientativo dei materiali e dei tipi edilizi a tutela dei valori identitari delle comunità amministrate, uno strumento che riteniamo rientrare (con altri) tra *“le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali”* (Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000).

Veniamo al sodo

Avviandoci alle conclusioni, come ben scrive in dottrina un magistrato amministrativo, *“il dibattito sulla natura del regolamento edilizio pare oggi giunto ad una concorde conclusione: si ritiene che il regolamento abbia duplice natura di regolamento indipendente, per la parte in cui l'ente locale ha autonomia normativa; e di regolamento delegato per effetto dell'art.871 del codice civile”* [“Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali”].

Dal punto di vista operativo, possiamo esporre quali sono i principi fondativi dell'attività di regolazione, posto che quelli ostativi sono il rispetto delle leggi nazionali e regionali:

- in generale, l'art.4 delle Preleggi: *“I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi”*;
- in particolare, l'art.28 comma 2 della legge regionale n.12, laddove ravvisa nella disciplina urbanistica una materia sottratta all'attività di regolazione edilizia.

Segnaliamo da ultimo alcune disposizioni finora tenute in disparte:

l'art.117 comma 6 della Costituzione:

“I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;

l'art.2, commi 4 e 5, del Testo unico dell'edilizia:

“I Comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa ... disciplinano l'attività edilizia.”

“In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.”

L'art.7 comma 1 del Testo unico delle autonomie:

“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.”

Abbiamo già espresso il rammarico di non poter indulgere ad una trattazione approfondita di questo tema, rinunciando all'apporto della dottrina che in sede pratica sarebbe fuori luogo.

Un autore però vogliamo citarlo.

Commentando l'art.28 della legge lombarda n.12, il prof. Vittorio Italia scrive:

“Il regolamento dell'ente locale non è vincolato alle singole disposizioni di legge, come un regolamento di esecuzione. Esso è stato previsto come un regolamento di autonomia, che deve rispettare i principi stabiliti dalla legge. Ne deriva che in riferimento alle leggi statali che non fissano un principio, il regolamento dell'ente potrebbe avere un contenuto, se non contrario, parzialmente diverso. L'oggetto del regolamento e quindi la materia trattata è molto ampia e non può essere soltanto ripetitiva di quanto previsto nelle leggi e nei regolamenti statali. Si tratta infatti di regolamenti con una capacità espansiva, dato che sono regolamenti (non “di”, ma) “per” l'organizzazione, (non “di”, ma) “per” il funzionamento dell'ufficio o dei servizi, (non “di”, ma) “per” l'esercizio di funzioni.”

Nel paragrafo seguente vedremo ciascuna delle questioni che i Sindaci possono affrontare nei limiti della letteralità delle disposizioni legislative e dei “principi fondamentali” (espressione bislacca perché i principi sono fondamentali per definizione), tra i quali basterà citare, in tema di barriere architettoniche, la dignità della persona e quindi i diritti inviolabili della persona sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e con essi i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, l'eguaglianza di condizioni personali e sociali ed altri ancora.

Tra i quali ce ne è uno notevole, dinamico invece che statico:

“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,

impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art.3 della Costituzione);

ripreso dall'art.117:

“Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica”.

In tema di barriere architettoniche esiste una fondamentale pronuncia della Corte costituzionale, pubblicata il 10 maggio 1999 n.167 (la pubblichiamo con le altre sentenze in appendice):

“La legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche ha configurato la possibilità di agevole accesso agli immobili ... come requisito oggettivo quanto essenziale degli edifici [anche] privati a prescindere dalla loro concreta appartenenza a soggetti portatori di handicap”.

Vale la pena, in questa occasione di comunicazione anche formativa, segnalare come la Corte abbia fatto il punto sulla situazione a regime: *“La più recente legislazione non si è limitata ad innalzare il livello di tutela ... ma ha segnato ... un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidità, considerati ora quali problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall'intera collettività”.*

Su questa generalissima premessa, possiamo scorrere rapidamente le decisioni che sembrano costituire punti di riferimento per le decisioni amministrative.

“La finalità della legge è quella di assicurare l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, con ciò prescindendo dall'esistenza di un diritto reale o personale di godimento da parte di un soggetto disabile, essendo unicamente rilevante l'obiettivo attitudine dell'edificio, anche privato, ad essere fruito da parte di qualsiasi soggetto” (Tar Venezia 5 aprile 2007 n.1122).

L'accessibilità insomma è un requisito oggettivo degli immobili, non la risposta ad eventuali esigenze soggettive.

“L’obbligo per l’eliminazione delle barriere architettoniche concerne non soltanto gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e gli edifici e spazi pubblici, di nuova costruzione, ovvero quelli già esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione o a qualunque altro tipo di intervento edilizio, ma anche gli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, i quali devono apportare tutti gli accorgimenti necessari per migliorarne la fruibilità da parte dei portatori di handicap” (Tar Napoli 15 gennaio 2004 n.127).

Se l’accessibilità è un requisito degli immobili, sostengono i giudici, lo è anche l’agibilità, come l’allacciamento alla rete idrica o elettrica, con la conseguenza che le barriere devono essere eliminate per il solo fatto della loro esistenza, senza attendere interventi di ristrutturazione.

Facile prevedere che se una tale questione venisse sottoposta a un’assemblea di condominio, si registrerebbero condòmini molto mossi e temperature in forte aumento con abbondanti precipitazioni e rovesci su tutto l’arco millesimale.

“Dette norme [quelle del DM 236] impongono all’amministrazione in possesso dell’immobile [nella specie: l’Università di Modena] l’adozione di misure di sicurezza, (per quanto qui in rilievo, anche in tema di passaggi su rampe e scale in genere), che non distinguono la qualità di pubblico dipendente, o di utente, o comunque di soggetto interessato al passaggio, dei beneficiari e che non sono poste quindi in relazione alla corrispondente qualità di datore di lavoro dell’amministrazione (in tal senso anche Cassazione / Sezioni unite / sentenza n.9835 del 2001)... L’accesso ad un edificio pubblico è per definizione consentito, in linea di principio, alla generalità degli utenti a cui l’ente pubblico detentore rende il proprio servizio ... rispetto ai quali, comunque, gli obblighi di salvaguardia delle condizioni di sicurezza dell’accesso si atteggiavano in modo del tutto coincidente con quello riguardante il personale dipendente” (Consiglio di Stato/16 gennaio 2007 n.969).

Si è discusso molto di ascensori.

“L’incremento volumetrico destinato esclusivamente ad ospitare un impianto (nella specie ascensore, con annessi macchinari) volto ad eliminare le preesistenti barriere architettoniche, che è impossibile

sistemare all'interno dell'edificio, va qualificato giuridicamente come un volume tecnico, necessario per realizzare le finalità di particolare rilievo sociale perseguite con la legge n.13-1989" (Tar Genova 22 gennaio 2003 n.113).

Gli extra-corsa degli ascensori saranno volumi tecnici, quindi non computabili volumetricamente, ma non per questo sono sottratti alla valutazione di ammissibilità paesaggistica. Nella sentenza c'era un Piano Territoriale Paesaggistico (PTP) che vietava nuovi "volumi", senza precisare quali. Per i giudici dovevano ritenersi inclusi anche i volumi tecnici.

"Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume ... Pertanto, la realizzazione di un ascensore e la copertura con una struttura di un vano scale devono essere considerati nuovi volumi ai fini paesaggistici e come tali si pongono in contrasto con quelle disposizioni del PTP volte ad impedire la realizzazione di nuove strutture stabili che comunque risultano rilevanti ai fini paesaggistici" (Consiglio di Stato/Sezione sesta/11 maggio 2005 n.2388).

Gli ascensori e i "tre livelli".

"... è necessario soffermarsi anche sull'altro motivo a fondamento del parere contrario della Commissione edilizia, consistente nell'asserito contrasto dell'intervento con il disposto dell'art.3.2 del D.M. n.236/1989. Questo il testo della disposizione richiamata: "Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati". Essendo incontestato che il sottotetto in questione è posto oltre il terzo livello, la Commissione edilizia ha ritenuto che dovesse trovare applicazione la seconda parte della disposizione che prescrive inderogabilmente l'installazione dell'ascensore. L'interpretazione accennata, però, è erronea in quanto non tiene conto del contesto in cui è inserita la disposizione. L'art.3.2 del D.M. n.236-1989,

infatti, definisce le condizioni richieste per garantire il livello di accessibilità degli edifici e non riguarda le condizioni di visitabilità e adattabilità. Come già sottolineato, nel caso di recupero a fini abitativi di sottotetti, in forza della deroga prevista dal legislatore regionale, è consentito prescindere dal rispetto del suddetto livello di accessibilità, purché siano garantite le condizioni di visitabilità e adattabilità dell'unità immobiliare risultante dall'intervento di recupero. Nessuna disposizione relativa alla visitabilità e adattabilità dell'alloggio richiede, contrariamente a quanto richiesto in materia di accessibilità dell'edificio, l'installazione dell'ascensore" (Tar Torino 8 marzo 2006 n.1176).

La bozza di regolamento che abbiamo sottoposto all'approvazione dei Sindaci del Tavolo tecnico zonale ha tenuto conto di quanto precede, cercando tuttavia di accrescere per quanto legalmente possibile l'intensità della tutela.

Conclusioni

L'auspicio, oltre a quello di essere utili, è che un'esperienza tanto innovativa nel metodo possa diventare normale, almeno nelle realtà territoriali che hanno qualità e risorse tecniche adeguate e volontà politica forte.

Il problema che abbiamo affrontato ha cause complesse, ma non c'è dubbio che la polverizzazione regolamentare generi essa stessa barriere, e non solo architettoniche: non escludiamo che se dopo 20 anni di leggi nazionali e regionali, di delibere e di circolari, di sentenze e di regolamenti sulla loro eliminazione, ce ne sono ancora di così numerose ovunque, una parte della spiegazione sta nella bulimia normativa degli addetti a tale produzione, un settore che se fosse industriale risanerebbe da solo il debito pubblico.

L'iniziativa di un coordinamento normativo, intercomunale nella procedura ma sovracomunale negli effetti, costituisce dunque un segnale che, per la sua esemplarità, trascende lo stesso ambito territoriale di riferimento.

Avervi partecipato è motivo di gratitudine.

PARTE SECONDA

**Le norme tecniche comunali per l'abbattimento
delle barriere architettoniche**

Norme tecniche per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Redattori: Alberto Arenghi, *ingegnere*, e Gian Luigi Rota, *avvocato*

Brescia-Milano il 17 luglio 2007

Premessa

Questa proposta di regolazione costituisce l'adempimento di un protocollo di intesa sottoscritto dai Sindaci del Distretto socio-sanitario Oglio Ovest di Brescia e dal loro partner finanziario, la Fondazione Cogeme Onlus di Rovato che ha promosso l'iniziativa.

I Sindaci, con i loro tecnici e i professionisti incaricati, credono di avere forgiato uno strumento normativo semplice ed aggiornato, che tutela con rigore le persone ad efficienza affievolita, senza disconoscere le esigenze della progettualità, dei costruttori e delle committenze.

Annotare le norme sarebbe operazione accademica, azzardare previsioni sulla loro efficacia senza disporre di un'adeguata tecnologia di predizione sarebbe avventuroso: come sempre sarà l'esperienza applicativa a dirci retroattivamente se esse sono adeguate o no allo scopo.

L'invito è a continuare il dialogo per raccogliere dati empirici utili per sviluppare per sviluppare immobili e spazi aperti meglio fruibili all'interno di una forma urbana più accogliente.

“Della qualità edilizia e urbana”

Norme tecniche per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Fondazione Cogeme Onlus e Distretto socio-sanitario n.7 Oglio Ovest –
Brescia.

Sezione I Campo di applicazione

Articolo 1 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifici

1. La progettazione ed esecuzione di trasformazioni edilizie ed urbanistiche deve conformarsi alle disposizioni di legge e della presente integrativa regolazione al fine di garantire una migliore qualità della vita e una piena fruibilità dell'ambiente, sia costruito che non costruito, da parte di tutte le persone ed in particolare di quelle con limitate capacità motorie e sensoriali.

2. Le disposizioni di cui al comma che precede si applicano, a seguito di rilascio di permesso di costruire o di dichiarazione di inizio attività, agli interventi definiti dall'art.27 comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 (Legge per il governo del territorio); ed altresì ai manufatti di arredo urbano ed alle costruzioni precarie anche stagionali; incluse le attrezzature per l'agriturismo di cui alla legge regionale 8 giugno 2007

n.10 (Disciplina regionale dell'agriturismo). Essi si applicano altresì alle modifiche di destinazione d'uso, sia funzionali che strutturali, di immobili o loro parti sia private che destinate un pubblico utilizzo oppure ad un esercizio privato aperto al pubblico.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nel caso di interventi edilizi riguardanti anche soltanto le parti comuni quali, in via esemplificativa e non tassativa, vani scala, cortili, giardini e accessi comuni, anche nel caso di interventi riguardanti più del cinquanta per cento, in volume o superficie lorda di pavimento, degli edifici, inclusi gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti di cui agli articoli da 63 a 65 della citata legge regionale n.12 - 2005.

Articolo 2 - Edifici pubblici

1. Tutti gli interventi edilizi, come richiamati al comma 1 dell'articolo che precede, devono garantire la

piena accessibilità di ogni loro parte, anche quando l'edificio o lo spazio aperto al pubblico siano di carattere temporaneo o stagionale.

Articolo 3 - Edifici residenziali privati

1. Gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo devono assicurare la visitabilità, come definita dall'art.14 comma 2 della legge regionale 20 febbraio 1989 n.6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione).

2. Il requisito della visitabilità, condizione di fondatezza della domanda, implica che sia garantita l'accessibilità per quanto riguarda:

2.1 gli spazi esterni: il requisito si considera soddisfatto se sia reso accessibile il percorso principale costituito da spazio pubblico, ingresso alle proprietà e parti comuni. In subordine, nei casi di edifici esistenti e con motivata richiesta, dovrà essere individuato e debitamente segnalato almeno un percorso alternativo accessibile;

2.2 le parti comuni: negli edifici residenziali fino a tre livelli, ivi compresi eventuali livelli sia interrati che porticati, è consentita la deroga

all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. In tutti gli altri casi l'ascensore deve essere installato.

2.3 L'accessibilità deve essere garantita, all'interno delle singole unità abitative, alla zona di relazione, ad un servizio igienico ed ai relativi percorsi orizzontali. Nelle unità abitative disposte su due o più livelli, il servizio igienico e la zona di relazione devono essere contemporaneamente presenti al livello della soglia di accesso all'unità stessa.

2.4 Il requisito della visitabilità si applica con riferimento agli elementi strutturali oltre la soglia dell'unità immobiliare. Pertanto il soddisfacimento del requisito di visitabilità della singola unità immobiliare, nell'ambito di edifici esistenti, è richiesto anche se le parti comuni dell'edificio in cui è insita non sono accessibili.

2.5 Gli edifici unifamiliari e quelli plurifamiliari privi di parti comuni sono dispensati dall'obbligo della visitabilità. Per questi va dimostrato il requisito dell'adattabilità, come definita dall'art.14 comma 3 della citata legge regionale n 6-1989.

2.6 Negli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata, l'accessibilità deve venire assicurata per almeno il cinque per cento degli alloggi, con un minimo di una unità immobiliare per ogni intervento.

2.7. Il requisito dell'adattabilità deve essere dimostrato per tutte le parti e componenti di ogni unità immobiliare, per le quali non sia già prescritta l'accessibilità o la visitabilità.

Articolo 4 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico

1. Gli interventi edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, nonché i cambi di destinazione d'uso, sia funzionali che strutturali, devono garantire la visitabilità, la quale implica che venga garantita l'accessibilità per quanto riguarda:

1.1 gli spazi esterni: il requisito si considera soddisfatto quando sia accessibile il percorso principale, costituito dallo spazio pubblico e dall'ingresso alle proprietà e alle parti comuni. In subordine, nei casi di edifici esistenti e con motivata richiesta, dovrà essere individuato e debitamente segnalato almeno un percorso alternativo accessibile;

1.2 gli spazi di relazione: il requisito si considera soddisfatto se sono

accessibili gli spazi in cui gli utenti vengono a contatto con la funzione ivi svolta ed almeno un servizio igienico.

2. In ragione della destinazione d'uso, devono essere accessibili gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle, in via esemplificativa e non tassativa, scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive.

3. Nelle unità immobiliari che siano sedi anche private di riunioni o di spettacoli, sia all'aperto che al chiuso, temporanei o permanenti, ed inoltre in quelle di ristorazione e di ospitalità, devono essere accessibili almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico. L'accessibilità degli spazi di relazione e dei servizi, quali la biglietteria e il guardaroba, deve essere garantita mediante percorso continuo accessibile;

4. Nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive all'aperto, come i campeggi, i villaggi turistici e gli stabilimenti balneari, devono essere accessibili tutte le parti e servizi comuni, e due stanze ogni quaranta, nonché zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo.

5. Nelle unità immobiliari sedi di culto deve essere accessibile almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose.

6. Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, devono essere accessibili gli spazi di relazione nei quali gli utenti entrano in rapporto con la funzione ivi svolta; incluso almeno un servizio igienico se la superficie netta dell'unità immobiliare è pari o superiore a 150 mq.

7. Le sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 devono essere accessibili. Sono peraltro soggette alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche i soli settori produttivi nelle quali viene svolta un'attività compatibile con il collocamento obbligatorio.

8. Agli effetti della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche i luoghi di lavoro soggiacciono alle seguenti disposizioni:

a) collocamento non obbligatorio in locali aperti al pubblico: devono essere visitabili e adattabili;

b) collocamento obbligatorio in locali aperti al pubblico: devono essere accessibili;

c) collocamento non obbligatorio in luoghi di lavoro non aperti al pubblico: devono essere adattabili;

d) collocamento obbligatorio in luoghi di lavoro non aperti al pubblico: devono essere accessibili.

Articolo 5 - Spazi esterni

1. L'osservanza della progettazione accessibile deve essere rispettata in tutti i progetti, inclusi quelli per costruzioni site all'interno dei piani attuativi.

2. I progetti di arredo urbano e di sistemazione delle aree verdi, come di ogni spazio pubblico o privato aperto ad una utenza indifferenziata, dovranno essere corredati da relazioni ed elaborati grafici che illustrino le scelte progettuali idonee a garantire l'accessibilità.

3. L'organizzazione dei cantieri che richiedono l'occupazione di suolo pubblico devono garantire l'accessibilità o almeno una percorribilità alternativa accessibile con opere temporanee.

Sezione II
Presentazione die progetti

Articolo 6 - Documentazione
integrativa

1. Ad integrazione di quanto già prescritto in generale dall'articolo 20 del D.P.R 24 luglio 1996, n.503 gli elaborati grafici in tema di barriere devono essere redatti almeno in scala 1:100, evidenziando i percorsi accessibili che, partendo dal suolo pubblico, si articolano attraverso l'entrata, gli spazi comuni e le singole unità immobiliari, ponendo in risalto le differenze di quota e le modalità proposte per superarle. Le planimetrie devono rappresentare la disposizione dei sanitari dei servizi igienici e l'ipotesi di arredo.

2. I progetti devono essere illustrati da una relazione tecnica che dimostri la conformità del progetto alla vigente disciplina sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Il dossier di presentazione deve essere corredato dall'asseverazione di conformità redatta utilizzando l'apposito modello.

Sezione III
Criteri di progettazione

Articolo 7 – Collegamenti verticali

1. Il collegamento tra diversi livelli verticali deve avvenire mediante l'utilizzo di scale affiancate a rampe e ascensori, in ragione del dislivello e del contesto. È ammesso in subordine l'utilizzo di piattaforme elevatrici. Il ricorso al servoscala è consentito soltanto per l'adeguamento di edifici esistenti.

Articolo 8 – Le scale

1. Nelle nuove costruzioni tutte le scale, sia quelle ad uso comune che quelle interne alle unità abitative, devono avere una larghezza minima netta di cm 120, con divieto di gradini dalla pedata trapezoidale.

2. Nelle ristrutturazioni la larghezza delle scale ad uso comune può essere per motivate ragioni diminuita fino ad un minimo di cm 100, quelle interne alle unità abitative fino ad un minimo di cm 80. In entrambi i casi possono presentare gradini dalla pedata trapezoidale.

3. Le scale di cui al comma che precede non possono essere considerate adattabili se non abbinate ad ascensore o a piattaforma elevatrice. In caso di

adattabilità dovrà essere dimostrata in sede di progetto la predisposizione strutturale di un idoneo foro nei solai per loro installazione garantendo un'idonea altezza di extracorsa.

4. Le scale a chiocciola non possono essere considerate accessibili né adattabili e non possono essere previste se non abbinate ad ascensore o a piattaforma elevatrice. In caso di adattabilità dovrà essere dimostrata in sede di progetto la predisposizione strutturale di un idoneo foro nei solai per loro installazione garantendo un'idonea altezza di extracorsa.

Articolo 9 – Le rampe

1. Le rampe sono piani inclinati che collegano livelli a quote differenti. In particolare la pendenza massima deve essere intesa come inclinazione massima di ogni tratto inclinato rispetto alla lunghezza complessiva, comprendendo anche gli eventuali piani di stazionamento, con divieto di calcolare la pendenza come media di due o più tratti della rampa o frapporre più piani di stazionamento al fine di ottenere tratti inclinati più brevi e maggiormente inclinati.

2. Nelle nuove costruzioni tutte le rampe, sia quelle ad uso comune

che quelle interne alle unità abitative, dovranno avere una pendenza massima del 5% con piani di stazionamento profondi almeno 150 cm posti ogni 10 m di sviluppo lineare. Tali pianerottoli dovranno essere presenti anche all'inizio e alla fine della rampa con profondità minima pari a 150 cm aumentati della larghezza dell'eventuale battente di porta che vi si apra.

3. Negli interventi di ristrutturazione, con opportuna motivazione, tutte le rampe, sia quelle ad uso comune che quelle interne alle unità abitative, dovranno avere una pendenza massima del 8% con piani di stazionamento profondi almeno 150 cm posti ogni 10 m di sviluppo lineare. Tali pianerottoli dovranno essere presenti anche all'inizio e alla fine della rampa con profondità minima pari a 150 cm aumentati della larghezza dell'eventuale battente di porta che vi si apra.

Articolo 10 – I servoscala

1. Il ricorso al servoscala, possibile soltanto in interventi di adeguamento e adattabilità, è sempre da considerare con molta attenzione e comunque solo come alternativa a rampe, piatta-

forme elevatrici ed ascensori. In particolare dovrà essere dimostrata la possibilità di installazione di servoscala del tipo con piattaforma per sedia a ruote, evidenziando graficamente ai fondo-corsa spazi di manovra con profondità minima pari a 150 cm.

2. Ai fini dell'accessibilità, visitabilità ed adattabilità non può essere ammesso l'utilizzo del servoscala qualora la scala abbia larghezza netta inferiore a cm 120.

Articolo 11 – Autorimesse condominiali

1. Nel caso di edifici condominiali con più di dieci autorimesse o posti auto, deve essere previsto uno spazio a parcheggio ad uso condominiale delle dimensioni di m 3.20 per m 5.00 per gli eventuali disabili. Il numero di tali posti macchina deve essere previsto nella misura minima di uno ogni 50 posti o frazione e devono essere ubicati in prossimità degli accessi e dei collegamenti verticali.

Articolo 12 – I servizi igienici

1. Un servizio igienico si intende accessibile quando tutti i sanitari (lavabo, tazza wc, bidet, doccia o vasca) sono utilizzabili da persone su sedia a ruote e vi siano idonei

maniglioni per agevolare i trasferimenti dalla sedia al sanitario. In particolare, negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, deve essere dimostrata la possibilità di accostamento frontale e bilaterale per la tazza wc.

2. Agli effetti della visitabilità un servizio igienico accessibile è obbligatorio in tutti gli spazi privati aperti al pubblico dalla metratura superiore ai 150 mq. Negli spazi di metratura inferiore ai 150 mq esso è obbligatorio quando lo spazio aperto al pubblico ricade nei casi di cui all'art.4, comma 2 della presente regolazione.

3. Nelle unità immobiliari destinate a residenze soggette alla visitabilità deve essere presente almeno un servizio igienico raggiungibile, con possibilità da parte di una persona su sedia a ruote di poter raggiungere ed accostarsi lateralmente al lavabo, e frontalmente o lateralmente alla tazza wc. Dovrà essere verificato che il servizio igienico è fruibile nelle modalità sopra espresse tenendo conto che la porta possa essere aperta e chiusa senza che ciò interferisca con gli spazi di manovra della sedia a ruote.

4. Quando occorre garantire il requisito della adattabilità di unità

immobiliari destinate a residenza, si deve dimostrare che tutti i servizi igienici presenti nell'unità possono diventare accessibili. In particolare occorre dimostrare, anche in riferimento alla posizione degli scarichi, che in tutti i servizi l'accostamento alla tazza wc possa avvenire frontalmente e lateralmente sia da destra che da sinistra, anche senza contemporaneità. Quando vi sono due o più servizi igienici per livello, la possibilità di eliminare il bidet per il raggiungimento del requisito è limitata soltanto ad un servizio igienico.

Articolo 13 - Segnaletica

1. La fruibilità dei luoghi deve essere realizzata con particolare riferimento alle persone con disabilità sensoriali. Le soluzioni da adottare passano attraverso la progettazione di percorsi tattili ad alto contrasto cromatico e basso contrasto di luminanza da abbinare a mappe tattili, l'utilizzo di segnaletica con scritte composte con caratteri di tipo 'Arial' di colore chiaro su sfondo scuro, l'utilizzo di messaggi vocali.

Sezione IV Normativa derogatoria

Articolo 14 - Deroga ai parametri urbanistici

1. Il permesso edilizio in deroga alle norme tecniche degli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, sia vigenti che adottati, è ammissibile se imposto dalla necessità di conseguire i requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità nei casi in cui siano prescritti per l'approvazione del progetto e il successivo ottenimento del certificato di agibilità.

2. Il permesso edilizio in deroga può essere domandata solo per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, esclusi gli interventi di nuova costruzione.

3. Gli eccezionali motivi, accertati d'ufficio, che giustificano l'esercizio della potestà derogatoria, devono essere fondati sull'assenza di alternative progettuali, nell'oggettivo senso che, negata la disapplicazione degli ordinari parametri, il committente dovrebbe rinunciare al progetto o prospettare la installazione di nuove barriere.

4. Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, il permesso non può essere accordato prescindendo dalla ricerca di un

adeguato inserimento nel contesto o di una maggior consonanza dei caratteri stilistico - architettonici dell'edificio.

5. In nessun caso il rilascio di un permesso edilizio in deroga può incidere sulle prescrizioni indisponibili del codice civile ed i diritti di terzi, né prescindere dal rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza.

Art.15 - Deroga all'allegato tecnico
alla legge regionale 20 febbraio
1989 n.6

1. Nei soli interventi di recupero contemplati dal comma 2 che precede, il permesso in deroga può essere accordato, con lo stesso rigore istruttorio, nei seguenti casi:

a) edifici protetti come beni culturali intangibili;

b) impossibilità statica o impiantistica di evitare l'installazione di nuove barriere;

c) presenza di sistemi produttivi con utilizzo di macchinari non adattabili alle esigenze di personale con disabilità.

Articolo 16 - Disposizioni comuni

1. In tutti casi disciplinati da questa Sezione, il rilascio del permesso

edilizio è preceduto dalla deliberazione consiliare prevista dall'art.14 comma 1 del decreto 6 giugno 2001 n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

2. Il responsabile dello sportello unico dell'edilizia partecipa l'avvio del procedimento ai soggetti che hanno diritto di intervenire a norma dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990 n.241.

Note integrative della regolazione

Nota all'art.3, co.2.2

La condizione che determina l'obbligatorietà per l'installazione dell'ascensore in ragione dei livelli presenti è legata alla definizione del 'livello' che nella vigente legislazione edilizia, sia nazionale che regionale, non è rinvenibile. Si ritiene che, quale piano di un edificio, si debba intendere ciascuno dei livelli corrispondente alla quota di un pavimento.

In questo ordine di idee pertanto il livello è il piano, comunque si voglia chiamare quest'ultimo, quando si trova a coincidere col piano di campagna ovvero si situi al di sotto o al di sopra di esso. In altre parole per livello si intende qualsiasi piano calpestabile, interrato o no, adibito a qualunque uso.

In tal ordine di idee un piano interrato costituisce un livello, con la conseguenza che, qualora esso si sommi a due piani fuori terra, si ottengono i tre livelli indipendentemente dalla loro posizione rispetto alla quota di campagna. In tale conteggio non verranno considerati i livelli presenti all'interno di una medesima unità immobiliare – duplex e soppalchi – ovvero, al fine del conteggio, si valuterà soltanto il livello della soglia di accesso all'unità stessa. Al contrario verranno computati gli eventuali piani interrati destinati, per esempio, a garage e cantine anche se funzionalmente ipotizzati disgiunti dal resto dell'edificio mediante scale che conducono all'esterno.

Nota all'art.4

La nozione di edifici aperti al pubblico comprende tutti quegli ambienti spazi o edifici privati dove si svolga un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio ed alla produzione di servizi, quali, ad esempio, teatri, cinematografi, club privati, alberghi, ristoranti, centri commerciali, negozi, bar ed altri. Secondo la Corte Costituzionale (9 aprile 1970 n56) un locale deve considerarsi pubblico quando si accerti che in esso si svolge attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio e/o alla produzione di beni e servizi. La Cassazione ha attribuito il carattere pubblico ai locali che prevedano il pagamento di un biglietto d'ingresso, il rilascio di tessere un biglietto d'ingresso, il rilascio di

tessere associative a chiunque acquisti il biglietto, a quelli che pubblicizzino la propria attività o che abbiano una struttura tale da rendere evidente lo svolgimento di un'attività imprenditoriale: nonché a quelli che consentano l'ingresso ad un rilevante numero di persone.

Grafico a corredo dell'art.3, co. 2.2

ASCENSORE NON OBBLIGATORIO	ASCENSORE CONSIGLIATO	ASCENSORE OBBLIGATORIO
<p>Gli schemi sopra riportati rappresentano soltanto alcuni esempi senza essere esaustivi di tutte le situazioni possibili.</p>		


Nota all'art.12

Le definizioni di accostamento laterale, bilaterale e frontale ad un sanitario fanno riferimento alle diverse possibilità che ha una persona su sedia ruote di posizionarsi rispetto allo stesso per effettuare il trasferimento. Le differenti modalità di trasferimento fanno riferimento a più fattori (tipo di patologia, capacità residue, modello di sedia a ruote, ...) e determinano l'individuazione di spazio libero intorno al sanitario. Di seguito vengono riportati alcuni schemi che correlano il tipo di accostamento con lo spazio libero da prevedere in prossimità del sanitario.

Accostamento laterale:

la sedia a ruote può essere disposta parallelamente al sanitario a destra o a sinistra, occupando uno spazio pari a 80x120 cm.


Il sanitario è posto con l'asse ad almeno 40 cm dal muro.



Accostamento bilaterale


La sedia a ruote può essere disposta parallelamente al sanitario a destra e a sinistra occupando uno spazio pari a 80x120 cm. Il sanitario è posto con l'asse ad almeno 100 cm dal muro.

Il requisito di adattabilità prevede la dimostrazione della possibilità di accostamento bilaterale anche non in contemporaneità: la posizione della colonna e il tipo di scarico (con 'cacciata a muro') dovranno prevedere che l'accostamento avvenga da destra o da sinistra.



Accostamento frontale

La sedia a ruote può essere disposta frontalmente al sanitario occupando uno spazio pari a 80x120 cm. Il sanitario è posto con l'asse ad almeno 40 cm dal muro.



Modello per asseverazione conformità

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto progettista, in conformità a quanto disposto al punto 4) dell'art.1 della L.9.1.1989 n.13 e dell'art.21 del d.P.R 24.7.1996 n.503 dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto di cui alla presente domanda di permesso di costruire / D.I.A. relativo a:

nuova costruzione

art.1.1 L.13/89, art.1.1 DM 236/89, art.1.3 DPR 503/96, art.13.1 LR Lombardia 6/89

ampliamento

art.1.1 L.13/89, art.1.1 D.M.236/89, art.1.3 D.P.R503/96, art.13.1 L.R.Lombardia 6/89

ristrutturazione

art.1.1 L 13/89, artt.1.3 – 7.5 DM 236/89, art.1.3 DPR 503/96, art.13.1 LR Lombardia 6/89

restauro / risanamento conservativo

art.1.1 L.13/89, artt.1.3 – 7.5 DM 236/89, art.1.3 DPR 503/96, art.13.1 LR Lombardia 6/89

cambio di destinazione d'uso

art.24.6 L.104/92, art.1.3 DPR 503/96, art.21.1 LR Lombardia 6/89

manutenzione straordinaria

art.1.3 DPR 503/96, art.13.2 .LR Lombardia 6/89

altro _____ (*specificare*)

per l'immobile situato in via riguardante:

un'unità immobiliare ad uso residenziale;

un edificio residenziale unifamiliare;

un edificio residenziale plurifamiliare priva di parti comuni:

un edificio residenziale plurifamiliare con parti comuni e fino a tre livelli

un edificio residenziale plurifamiliare con parti comuni e con più di tre livelli

un edificio pubblico

immobile adibito ad attività sociali (scuola-sanità-cultura-assistenza-sport)

fabbricato adibito a ristorazione, spettacolo, riunione, attività ricettiva e pararicettiva

edifici per il culto

locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie
luoghi di lavoro non aperti al pubblico con collocamento non
obbligatorio
luoghi di lavoro non aperti al pubblico con collocamento obbligatorio
altro _____

è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di
superamento delle barriere architettoniche.

non ricorre nei casi per cui è previsto quanto disposto dalla normativa
vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

IL PROGETTISTA

Si allegano alla presente:

relazione tecnica

elaborati grafici atti a dimostrare:

l'accessibilità la visitabilità l'adattabilità

Tavolo tecnico - Elenco partecipanti
(aggiornato al 5 luglio 2007)

COMUNE	NOME	
CASTELCOVATI	Roberto Orlandi Arch.Canio De Bonis	Sindaco Tecnico delegato
CASTREZZATO	Ivan Bordiga	Consigliere delegato
CAZZAGO S.M.	Arch.Nadia Bombardieri Arch.Claudia Mabellini Arch.Patrizia Belli	Tecnico delegato Assessore delegato
CHIARI	Sandro Mazzatorta	Sindaco
COCCAGLIO	Gianfranco Grassi Geom.Alessandro Lancini	Assessore delegato Tecnico delegato
COMEZZANO- CIZZAGO	Mario Pietta Ivan Onorio	Sindaco Tecnico
ROCCAFRANCA	Ing.Ercole Grisoli	Tecnico
ROVATO	Riccardo Sette Arch.Maurizio Roggero	Assessore delegato Tecnico delegato
RUDIANO	Ing.Pietro Vavassori Geom.Sergio Giacobbi	Sinco Tecnico delegato
TRENZANO	Ignazio Parolari	Assessore delegato
URAGO D'OGLIO	Guido Madona Roberto Pighetti	Sindaco Tecnico delegato
ALTRI COMPONENTI		
Università di Brescia	Ing.Alberto Arenghi	Responsabile scientifico
Studio Legale	Avv.Gianluigi Rota	Consulente legale
Studio Legale	Avv.Giuseppe Rusconi	Consulente legale
Fondazione Cogeme Onlus	Dott.Simone Mazzata	Segretario generale

Protocollo d'intesa tra la Fondazione Cogeme Onlus di Rovato e i Comuni del Tavolo zonale di coordinamento politico e programmazione del Distretto socio-sanitario n.7 Oglio Ovest della Provincia di Brescia, per l'adozione di norme tecniche relative all'abbattimento delle barriere architettoniche da recepire nei regolamenti edilizi comunali.

Premesso che

- il presente protocollo d'intesa è volto a definire i rapporti e le procedure operative per giungere all'obiettivo di adottare in tutti i Comuni del Tavolo Zonale di coordinamento politico e programmazione del Distretto socio-sanitario n.7 Oglio Ovest della Provincia di Brescia identiche norme tecniche relative all'abbattimento delle barriere architettoniche da recepire nei rispettivi regolamenti edilizi comunali;
- la Fondazione Cogeme Onlus di Rovato, con sede a Rovato in via XXV Aprile 18, ha tra gli scopi statutari quello di realizzare ricerche scientifiche , studi e progetti di particolare interesse sociale;
- la Fondazione Cogeme Onlus di Rovato si è dichiarata disponibile a finanziare tutte le spese relative alla redazione di uno studio che abbia come scopo quello di definire in un unico "articolato" tutte le norme tecniche relative all'abbattimento delle barriere architettoniche da adottarsi nell'ambito dei regolamenti edilizi dei Comuni del Tavolo Zonale di coordinamento politico e programmazione del Distretto socio-sanitario n.7 Oglio Ovest della Provincia di Brescia;
- il Consiglio di Amministrazione di "Fondazione Cogeme spa Rovato Onlus" con atto del 06.10.06 deliberava di stanziare per il progetto "Progettazione accessibile e regolamento edilizio comunale" un importo complessivo di 30.000 €, finalizzati a elaborare un apposito capitolo sulla progettazione accessibile all'interno dei regolamenti edilizi comunali, con particolare riferimento agli edifici pubblici e a uso pubblico;

- la Legge 328/2000 ha tra le sue finalità quella di promuovere interventi per garantire la qualità della vita e quella di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA

I Comuni del Tavolo Zonale di coordinamento politico e programmazione del Distretto socio-sanitario n.7 Oglio Ovest della Provincia di Brescia qui rappresentati dal presidente ing. Pietro Vavassori;

E

la Fondazione Cogeme Onlus di Rovato, rappresentata dal Presidente Giovanni Frassi;

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Il presente Protocollo d'Intesa è finalizzato a creare la possibilità, attraverso un'attività di studio interamente finanziata dalla Fondazione Cogeme Onlus di Rovato, di definire in un unico "articolato" tutte le norme tecniche relative all'abbattimento delle barriere architettoniche da adottarsi nell'ambito dei regolamenti edilizi dei Comuni del Tavolo Zonale di coordinamento politico e programmazione del Distretto socio-sanitario n.7 Oglio Ovest della Provincia di Brescia;

2) Il presente atto prevede la costituzione di un tavolo tecnico formato dai Sindaci o loro assessori delegati e/o dai tecnici comunali delegati e da un rappresentante della Fondazione Cogeme Onlus di Rovato e dai professionisti incaricati. Il tavolo tecnico sarà coordinato e convocato periodicamente dal rappresentante delegato di Cogeme Onlus;

3) Il tavolo tecnico avrà il compito di elaborare, congiuntamente e su proposta definitiva dei professionisti incaricati, il documento finale da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci del Tavolo Zonale di coordinamento politico e programmazione del Distretto socio-sanitario n.7 Oglio Ovest della Provincia di Brescia per l'approvazione e quindi per l'adozione finale da parte dei singoli Consigli Comunali. Al tavolo tecnico è riservata la facoltà di coinvolgere gli Enti territorialmente competenti in materia;

4) Gli Enti firmatari si impegnano a fornire al tavolo tecnico, qualora necessario, gli atti, i regolamenti e la documentazione che fossero ritenuti indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo o che vengano richiesti dai professionisti incaricati;

5) Il presente protocollo, approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Tavolo Zonale di coordinamento politico e programmazione del Distretto socio-sanitario n.7 Oglio Ovest della Provincia di Brescia, verrà sottoscritto dal presidente dell'Assemblea stessa e dal Presidente di Fondazione Cogeme Onlus di Rovato ed è valido a decorrere dalla data della sottoscrizione.

6) Gli Enti firmatari si danno reciproco impegno a rispettare le seguenti tempistiche:

- Fondazione Cogeme Onlus si impegna a consegnare la bozza definitiva al tavolo tecnico entro il 15 aprile 2007;

- entro la fine del mese di aprile 2007 l'Assemblea dei Sindaci del Tavolo Zonale di coordinamento politico e programmazione del Distretto socio-sanitario n.7 Oglio Ovest della Provincia di Brescia approverà il documento finale;

- tra i mesi di maggio e agosto 2007 i Comuni si impegnano ad adottare in via "sperimentale" il nuovo articolato, al fine di testarne l'efficacia e apportarne le eventuali e necessarie modifiche;

- nel mese di settembre 2007 il nuovo testo verrà approvato definitivamente dall'Assemblea dei Sindaci del Tavolo Zonale di coordinamento politico e programmazione del Distretto socio-sanitario n.7 Oglio Ovest della Provincia di Brescia ed i Comuni si impegnano ad adottarlo in via definitiva entro il 31/12/2007.

7) Il documento finale che verrà approvato e recepito dai regolamenti edilizi comunali, si intende fin d'ora di proprietà della Fondazione Cogeme Onlus di Rovato che si riserva l'obiettivo principale di diffondere lo stesso presso altre Amministrazioni Comunali.

Rovato,

Il Presidente
della Fondazione Cogeme Onlus di
Rovato
Giovanni Frassi

Il Presidente
dell'Assemblea dei Sindaci del
Distretto 7
Ing. Pietro Vavassori

Parte Due

Documentazione

Normativa nazionale
Normativa Regione Lombardia
Selezione giurisprudenziale
Documenti internazionali

Normativa italiana

Sommario

- Ministero per le Pari Opportunità, Decreto 21 giugno 2007
Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni (G.U. n.181 6 agosto 2007).
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, Capo III Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, artt.77-78-79-80-81-82 (G.U. 20 ottobre 2001, n.245)
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.50
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici (G.U. 27 settembre 1996, n.227)
- Legge 5 febbraio 1992, n.104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, art.23 - *Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative*, art.24 - *Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche* (G.U. 17 febbraio 1992, n.39, S.O)
- Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n.1669
Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13
- Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n.236
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (G.U. 23 giugno 1989, n.145 suppl.ord.)
- Legge 9 gennaio 1989, n.13
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (G.U. 26 gennaio 1989, n.21)
- Legge 28 febbraio 1986, n.41
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Titolo XII Disposizioni diverse art.32 co. 20-21-22-23-24-25 (G. U. 28 febbraio 1986, n.49 suppl.ord.)
- Costituzione italiana (artt.2, 3, 32)

Ministero per le Pari Opportunità, Decreto del 21 giugno 2007
Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle
persone con disabilità, vittime di discriminazioni.
(G.U. n.181 del 6 agosto 2007)

Il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità
di concerto con il
Il Ministro della Solidarietà Sociale

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400;
Vista la legge 1° marzo 2006, n.67, recante "Misure per la tutela giudiziaria delle
persone con disabilità vittime di discriminazioni", ed in particolare gli articoli 3 e 4;
Vista la legge 17 luglio 2006, n.233 (Legge di conversione del decreto-legge
18/05/2006, n.181), art.1, comma 19;
Decreta:

Articolo 1 -Legittimazione ad agire

1. Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1 marzo 2006, n.67, in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.

Articolo 2 - Requisiti per il riconoscimento della legittimazione ad agire

1. Il riconoscimento della legittimazione ad agire, effettuato con le modalità di cui all'art.1 e valutato sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed essere effettivamente operante da almeno tre anni;

b) essere in possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica che preveda come scopo esclusivo o preminente la promozione della parità di trattamento e la tutela dei diritti delle persone con disabilità ovvero il contrasto ai fenomeni di discriminazione senza fini di lucro;

c) non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, in relazione all'attività dell'associazione o ente, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;

d) non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;

e) non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione o l'ente, con riferimento al rappresentante legale.

Articolo 3 - Richiesta di riconoscimento della legittimazione ad agire

1. La domanda contenente la richiesta di riconoscimento deve essere presentata entro il 30 aprile o il 30 ottobre di ciascun anno e:

a) essere indirizzata al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma;

b) essere consegnata a mano o inviata a mezzo posta con raccomandata r.r., recando sulla busta la dicitura "Legge n.67/2006 - Associazioni legittimate ad agire a favore delle persone con disabilità";

c) essere redatta secondo il modello allegato A, che forma parte integrante del presente decreto sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo fra gli aderenti formalizzato con scrittura privata autenticata;

b) relazione sull'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di riconoscimento e sui programmi che si intendono realizzare nell'anno solare in corso, anche con riferimento alle risorse finanziarie impiegate;

c) copia dell'ultimo bilancio o dell'ultimo resoconto economico approvato;

d) elenco nominativo degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione o ente per gli scopi statutari ed elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

e) autodichiarazione del rappresentante legale sull'assenza di condanne, ancorché non definitive, o di applicazione di pena concordata per delitti non colposi, in relazione all'attività dell'associazione o ente, salva riabilitazione;

f) autodichiarazione del rappresentante legale di non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione;

g) autodichiarazione del legale rappresentante di non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione o l'ente.

Articolo 4 - Commissione di valutazione

1. L'esame delle domande è affidato ad una apposita Commissione di valutazione, nominata con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità e composta dal Capo del Dipartimento dei diritti e le pari opportunità o da persona da lui delegata che la presiede, da due rappresentanti designati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, due rappresentanti designati dal Ministro della solidarietà sociale e due rappresentanti designati dalle federazioni maggiormente

rappresentative delle associazioni operanti nel campo della tutela dei diritti delle persone con disabilità.

2. La Commissione provvede, con cadenza semestrale, all'istruttoria delle domande inoltrate e alla redazione di un elenco delle associazioni e degli enti che è approvato con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.

Articolo 5 - Conferma biennale

1. Ogni due anni le associazioni e gli enti contemplati nel decreto di cui all'art.4, comma 2, devono chiedere la conferma del riconoscimento della legittimazione ad agire secondo il modello allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.

Articolo 6 - Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente decreto le domande sono presentate entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2007

Il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità: Pollastrini

Il Ministro della Solidarietà Sociale: Ferrero

Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico artt.77-78-79-80-81-82
(G. U. 20 ottobre 2001, n.245)

Omissis

Capo III

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico

Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Articolo 77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici (Legge 9 gennaio 1989, n.13, art.1)

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

3. La progettazione deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.

5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 (ora decreto legislativo n.42 del 2004 -

n.d.r.), devono essere approvati dalla competente autorità di tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 78 (L) - Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche (Legge 9 gennaio 1989, n.13, art.2)

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n.118, ed all'articolo 1, primo comma, del d.P.R 24 luglio 1996, n.503, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

Articolo 79 (L) - Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi (Legge 9 gennaio 1989, n.13, art.3)

1. Le opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.

2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

Articolo.80 (L) - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni (Legge 9 gennaio 1989, n.13, art.6)

1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità a norma dell'articolo 94, l'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 78, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta alla autorizzazione di cui all'articolo 94. L'esecuzione non conforme alla normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.

Articolo 81 (L) – Certificazioni (Legge 9 gennaio 1989, n.13, art.8; d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, art.107 e 109)

1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale relative alla realizzazione di interventi di cui al presente capo è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del d.P.R 28 dicembre 2000, n.445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Articolo 82 (L) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (Legge 5 febbraio 1992, n.104, art.24; d.lgs. 31 marzo 1998, n.112, art.62, comma 2; d.lgs. n.267 del 2000, artt.107 e 109)

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n.118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con d.P.R 24 luglio 1996, n.503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 (ora decreto legislativo n.42 del 2004 - n.d.r.), nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dall'articolo 7 del d.P.R 7 gennaio 1956, n.164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.

3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni

vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.

7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n.104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n.41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n.118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con d.P.R n.384 del 1978 (ora d.P.R 24 luglio 1996, n.503 - n.d.r.), alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

omissis

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.503
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici
(G. U. 27 settembre 1996, n.227)

Epigrafe

Premessa

1. Definizioni ed oggetto.
2. Contrassegni.
3. Aree edificabili.
4. Spazi pedonali.
5. Marciapiedi.
6. Attraversamenti pedonali.
7. Scale e rampe.
8. Servizi igienici pubblici.
9. Arredo urbano.
10. Parcheggi.
11. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.
12. Contrassegno speciale.
13. Norme generali per gli edifici.
14. Modalità di misura.
15. Unità ambientali e loro componenti.
16. Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti.
17. Segnaletica.
18. Raccordi con la normativa antincendio.
19. Deroghe e soluzioni alternative.
20. Elaborati tecnici.
21. Verifiche.
22. Aggiornamento e modifica delle prescrizioni.
23. Edifici scolastici.
24. Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane.
25. Treni, stazioni, ferrovie.
26. Servizi di navigazione marittima: navi nazionali.
27. Servizi di navigazione interna.
28. Aerostazioni.
29. Servizi per viaggiatori.
30. Modalità e criteri di attuazione.
31. Impianti telefonici pubblici.
- 32.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art.87 della Costituzione;

Vista la legge 30 marzo 1971, n.118, recante conversione in legge del decreto-legge 0 gennaio 1971, n.5, ed in particolare l'art.27 concernente le barriere architettoniche e trasporti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384, recante regolamento di attuazione dell'art.27 della legge 30 marzo 1971, n.118;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;

Visto l'art.17 della legge 23 agosto 1988, n.400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, per la solidarietà sociale, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente regolamento:

Titolo I

Scopi e campo di applicazione

Articolo 1 - Definizioni ed oggetto

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche».

2. Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a

cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.

4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.

5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236.

7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 2 – Contrassegni

1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di «accessibilità» secondo il modello di cui all'allegato A.

2. È fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile ove prescritta.

3. Il sistema di chiamata di cui all'art.1 deve essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con il simbolo di «accessibilità condizionata» secondo il modello di cui all'allegato B.

4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C.

Titolo II

Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano

Articolo 3 - Aree edificabili

1. Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.

Articolo 4 - Spazi pedonali

1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria.

Articolo 5 – Marciapiedi

1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.

2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm. 3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.

Articolo 6 - Attraversamenti pedonali

1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità.

2. Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità poste su manto stradale al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità.

3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a ruote.

4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.

5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Articolo 7 - Scale e rampe

1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.

Articolo 8 - Servizi igienici pubblici

1. Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.

Articolo 9 - Arredo urbano

1. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all'art.4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236.

2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili. 3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote.

4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unità accessibile.

Articolo 10 – Parcheggi

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236.

2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

Articolo 11 - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili

1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art.12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico

servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.

2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.

3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall'art.3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (2), qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art.12.

5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.

6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura 79/a art.120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495.

Articolo 12 - Contrassegno speciale

1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (2), che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.

2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

TITOLO III

Struttura edilizia in generale

Articolo 13 - Norme generali per gli edifici

1. Le norme del presente regolamento sono riferite alle generalità dei tipi edilizi.

2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236.

3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio generale di accessibilità in relazione alla particolarità del tipo.

5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tale normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento.

6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'art.3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236, relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.

7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile.

Articolo 14 - Modalità di misura

1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n.236.

Articolo 15 - Unità ambientali e loro componenti

1. Per le unità ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n.236.

Articolo 16 - Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti

1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236.

Articolo 17 - Segnaletica

1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236.

Articolo 18 - Raccordi con la normativa antincendio

1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236.

Titolo IV Procedure

Articolo 19 - Deroghe e soluzioni alternative

1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.

3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art.1 della legge 29 giugno 1939, n.1497 (3), e all'art.2 della legge 1 giugno 1939, n.1089 (4), la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato, in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisorie ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.

4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all'art.22.

5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite all'art.7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236, purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art.4 dello stesso decreto.

Articolo 20 - Elaborati tecnici

1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.

3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui al comma 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

Articolo 21 – Verifiche

1. In attuazione dell'art.24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.

2. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale attestazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

Articolo 22 - Aggiornamento e modifica delle prescrizioni

1. Sono attribuiti alla commissione permanente istituita ai sensi dell'art.12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, nonché il parere per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche di cui all'art.13. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni alternative alla commissione la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regolamento.

TITOLO V

Edilizia scolastica

Articolo 23 - Edifici scolastici

1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.

2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art.10.

3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).

4. Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

Titolo VI

Servizi speciali di pubblica utilità

Articolo 24 - Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane

1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere riservati a persone con limitate capacità motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimità della porta di uscita.

2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l'accesso dalla porta di uscita.

3. All'interno di almeno un'autovettura del convoglio deve essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.

4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote.

5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana.

6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.

Articolo 25 - Treni, stazioni, ferrovie

1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari è consentito il superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m. 3,20. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purché accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'art.21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753 (6).

2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza, previsto dal comma 5 dell'art.1, deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate

dal personale ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.

3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione su linee principali.

4. L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle stazioni che nel proprio «orario ufficiale».

5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Il trasporto gratuito dell'eventuale sedia a ruote è consentito in relazione alle caratteristiche del materiale in composizione al treno.

6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dal dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale definisce d'intesa con quest'ultimo e tenute presenti le peculiarità dell'esercizio ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione, le relative modalità di finanziamento nonché i criteri di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente.

Articolo 26 - Servizi di navigazione marittima: navi nazionali

1. Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per persone con impedita capacità motoria o sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della sedia a ruote è richiesta una larghezza non inferiore a m 1,50.

2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.

3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacità motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco della persona con impedita capacità motoria o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonché la manovra di essa.

4. Il percorso di cui al comma 3, raccordato da rampe deve essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad 1,50 m. La zona di

ponte corrispondente deve essere rivestita con materiale antisdrucchiolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm 2,5.

5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art.15. Le rampe sostitutive degli ascensori non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art.7 del presente regolamento.

Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.

6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve essere tale da consentire, in caso di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucchiolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; locali igienici riservati alle stesse persone, rispondenti alle norme dell'art.15.

7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Articolo 27 - Servizi di navigazione interna

1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.

2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficoltà tecniche.

3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Articolo 28 – Aerostazioni

1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile è assicurato da elevatore a cabina chiusa.

2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 4, 10 e 11; le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15 e 17.

3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruota per garantire, per quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile.

Articolo 29 - Servizi per viaggiatori

1. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.

Articolo 30 - Modalità e criteri di attuazione

1. Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalità e i criteri di attuazione delle norme del presente regolamento relative al trasporto pubblico di persona.

Articolo 31 - Impianti telefonici pubblici

1. Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali sono adottati i seguenti criteri:

a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di provincia, deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente isolato sotto il profilo acustico. Negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:

1) il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm. 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m; eventuali altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui alla lettera a);

c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui alla lettera a); il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad un'altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti sono dislocati secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli comuni interessati.

Articolo 32

1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1978, n.384.

Legge 5 febbraio 1992, n.104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, art.23 (Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative), art.24 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche)

(G. U. 17 febbraio 1992, n.39, S.O)

Omissis

Articolo 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.

1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n.13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236.

5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n.217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

Articolo 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9

gennaio 1989, n.13 , e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n.118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384, alla citata legge n.13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n.1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n.13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisoriale, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni, sono allegata una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n.41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli

accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n.41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n.41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384.

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n.118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.384 del 1978, alla citata legge n.13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

[...]

**Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989
n.1669
Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n.13**

1 - Ambito di applicazione

1.1. La legge 9.1.1989, n.13 - così come modificata e integrata dalla L.27.2.1989, n.62, - reca "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", ed interviene, quindi, nel tessuto normativo preposto ad assicurare l'utilizzazione degli spazi edificati, e a quelli ad essi accessori, a una sempre più allargata fascia di individui, con particolare riguardo a chi, permanentemente o temporaneamente, soffre di una ridotta o impedita capacità motoria.

Opera pertanto, la legge 13/89, nel solco di altri interventi normativi, che a livello statale, si sono nel passato avuti nella materia che ci occupa; primo fra tutti la L.30.3.1971, n.118 (e il d.P.R. 27.4.1978, n.384 contenente il regolamento di attuazione ex art.27 della predetta L.118/1971) che affrontava il problema del superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e nel settore dei trasporti pubblici. Meritano inoltre di essere menzionate le circolari del Ministero dei LL.PP. 20.1.1967, n.425 e, soprattutto, 19.6.1968, n.4809 che possono essere considerati i primi approcci istituzionali al problema.

Per effetto di tali preesistenti normative la tematica del superamento delle barriere architettoniche era riferita essenzialmente agli edifici pubblici e a quelli privati aperti al pubblico (art.27 L.118/71) e, soltanto marginalmente, anche a quelli di edilizia residenziale pubblica (art.17 D.P.R. 384/1978).

Rimanevano pertanto quasi del tutto estranei alla considerazione del legislatore gli edifici ove, di norma, si svolge una considerevole e, sotto taluni aspetti, primaria sfera della vita di relazione delle persone: gli edifici privati e quelli destinati ad uso abitativo. A colmare tale lacuna è intervenuta la legge 13/89.

1.2. Per l'espressa disposizione contenuta nel titolo della legge e per quanto è previsto all'art.1, 1° comma, il campo di applicazione della normativa in disamina è, per l'appunto, riferita agli edifici privati di nuova costruzione; agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione; alla ristrutturazione degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata; agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

1.3. La legge 13/1989 può essere suddivisa in tre distinte parti, delle quali la prima è dedicata alle previsioni relative alla costruzione di nuovi edifici ed alla ristrutturazione di interi edifici (art.1); la seconda al tema delle innovazioni da attuare sugli edifici esistenti dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche (articoli 2-7); la terza, infine, è volta a regolare la materia concernente la

concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in favore di portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (articoli 8-12).

2 - Nuove costruzioni e ristrutturazioni

2.1. Per quanto riguarda la prima parte è importante sottolineare che, a decorrere dall'11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi dall'entrata in vigore delle legge previsti dall'art.1, comma 1), tutti i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici (siano essi, nel primo e nel secondo caso, destinati ad uso abitativo o ad uso non abitativo), compresi anche quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche contenute nel decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di cui al comma 2 dell'art.1.

Restano pertanto esclusi dalla portata della disposizione in argomento i soli edifici pubblici, per i quali continuano ad applicarsi le norme tecniche contenute nel d.P.R 384/1978.

Per quanto riguarda, in particolare, gli edifici privati aperti al pubblico (che pur erano stati oggetto di disciplina da parte del D.P.R da ultimo citato) questi devono essere ritenuti compresi nell'ambito di applicazione delle più recente L.13/1989.

Per ciò che concerne il contenuto dei termini accessibilità, adattabilità e visitabilità adottati al 2° comma per indicare i tre fondamentali livelli qualitativi di progettazione e di realizzazione degli spazi costruiti, si rimanda a quanto disposto nel decreto del Ministero Lavori Pubblici di cui allo stesso comma 2.

Il comma 3 contiene una serie di norme prestazionali dirette a stabilire i requisiti che la progettazione deve "comunque" prevedere: tali criteri debbono essere quindi intesi come "standard" minimi di progettazione, fermo restando le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità contenute nel decreto.

3 - Innovazioni

3.1. Le modifiche alle parti comuni di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio), tendenti al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, potranno essere adottate, secondo quanto prescrive l'art.2 comma 1, dall'assemblea condominiale secondo le modalità previste nell'art.1136, 2° e 3° comma, del codice civile.

La richiesta al condominio può essere fatta sia dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o potestà) che da ogni altro condomino.

È onere di chi ha interesse alla innovazione formulare al condominio relativa richiesta scritta: da tale momento infatti decorrono i tre mesi oltre i quali, nell'ipotesi di mancata pronunzia in ordine alla richiesta modifica, potrà essere esercitato il diritto di cui al comma 2.

La disposizione contenuta nell'art.2 deve ritenersi applicabile, oltre alle ipotesi in cui il portatore di handicap sia proprietario della porzione di immobile, anche all'ipotesi in cui lo detenga a titolo di locazione.

3.2. Il comma 2 dell'art.2 consente inoltre, nella ipotesi in cui il condominio non approvi la innovazione prospettata o non si pronunzi entro tre mesi dalla stessa richiesta di modifica, che il portatore di handicap, ovvero che ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del cod. civ., possa procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio, quali l'installazione di servoscala, o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili, e la modifica dell'ampiezza delle porte di accesso.

Il diritto potestativo di cui si è detto è esercitabile anche nei confronti dell'unico proprietario dell'immobile, sia esso soggetto privato o pubblico.

Al proprietario dell'immobile dovrà conseguentemente essere rivolta la richiesta di innovazione.

3.3. Potrà beneficiare delle disposizioni contenute nell'art.2 in esame colui il quale, affetto da obiettive menomazioni o per effetto di patologie invalidanti irreversibili (pneumopatie, disturbi cardiocircolatori, ecc.), non sia in grado di raggiungere la propria abitazione se non con l'aiuto di terze persone, a rischio della salute.

3.4. Il comma 3 dell'art.2, richiamandosi a specifiche norme del codice civile, detta infine disposizioni comportanti il divieto di eseguire innovazioni che possano recare pregiudizio all'immobile (art.1120, 2° comma, cod. civ.) e la possibilità da parte del condomino, che si sia dissociato dalla volontà di modificare le cose comuni con innovazioni suscettibili di utilizzazione separata (es. ascensore), di partecipare in un secondo momento ai vantaggi della innovazione, contribuendo, ai sensi dell'art.1121, 3° comma, cod. civ., alle spese di esecuzione e manutenzione dell'opera. La stessa facoltà, oltre al condomino, spetta ai suoi eredi o aventi causa.

In definitiva le opere oggetto delle deliberazioni di cui al comma 1 dell'art.2, finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, incontrano gli unici limiti nel pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, nell'alterazione del decoro architettonico o nella inservibilità all'uso o al godimento anche di un solo condomino di parti comuni (art.1120, 2° c., cod. civ.).

Le innovazioni invece eseguibili ai sensi del comma 2 dell'art.2, cioè quelle poste in essere dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o potestà), a proprie spese, nell'ipotesi di rifiuto o mancata risposta da parte del condominio, oltre ai limiti sopra menzionati (art.1120, 2° c., cod. civ.), possono riguardare tassativamente soltanto gli interventi specificati nel comma stesso, quali, a titolo esemplificativo, il servoscala, la piattaforma mobile, i sistemi di apertura automatica di porte o cancelli, le carrozelle elettriche montascale (ma non anche, quindi, l'ascensore).

3.5. Problemi particolari possono sorgere con riguardo all'ipotesi in cui il portatore di handicap abiti a titolo di proprietà o di locazione l'alloggio, e a seconda che le opere incidano sulle parti comuni o meno.

Se l'interessato è proprietario e le innovazioni riguardano parti comuni di un edificio condominiale è necessario munirsi dell'autorizzazione del condominio. Se l'assemblea approva, con le maggioranze previste, la modifica, la spesa sarà ripartita, secondo i criteri stabiliti nel codice civile, per quote millesimali (fermo restando la possibilità di ottenere il contributo di cui agli articoli 9 e segg.). Se invece l'assemblea non delibera l'innovazione (o comunque non si pronuncia entro tre mesi in merito ad essa), nell'ipotesi in cui le opere siano tra quelle comprese nell'elencazione formulata nel più volte citato comma 2 dell'art.2 e il portatore di handicap (o chi ne esercita la tutela o potestà) intenda avvalersi del diritto di farle eseguire ugualmente, le spese saranno a suo totale carico per l'espressa previsione contenuta nella medesima disposizione (sempre salvo il contributo di cui si è detto).

3.6. Se il portatore di handicap occupa l'immobile a titolo di locazione e le innovazioni debbono eseguirsi all'interno dell'alloggio, deve essere acquisito il consenso del locatore. Tale consenso costituisce altresì titolo per eventualmente ottenere, ai sensi dell'art.1592 c.c., la prescritta indennità per miglioramenti da parte del proprietario. Le spese per l'innovazione sono a carico del conduttore.

Qualora, fermo restando l'occupazione dell'alloggio a titolo di locazione, la modifica sia inerente alle parti di uso comune sarà necessaria l'autorizzazione del proprietario e le spese devono intendersi a carico del portatore di handicap. In mancanza di tale autorizzazione il portatore di handicap, sussistendo le ipotesi di cui all'art.2, comma 2 potrà a proprie spese procedere alla esecuzione dell'opera (ferma restando, nei tre casi da ultimo richiamati, la possibilità di ottenere il contributo a fondo perduto).

3.7. Nell'ottica di facilitare l'esecuzione delle opere volte al superamento delle barriere architettoniche l'art.3 introduce la possibilità di "derogare" (con il limite di cui al comma 2) alle norme sulle distanze precisate dai regolamenti edilizi, anche per quanto riguarda le innovazioni incidenti sugli spazi interni ai fabbricati quali cortili, chiostrine o spazi di uso comune.

3.8. Le opere dirette al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche da eseguirsi su immobili vincolati ai sensi delle leggi n.1089 e n.1497 del 1939 sono state oggetto di previsione da parte degli articoli 4 e 5 della legge.

In tali disposizioni sono state previste semplificazioni inerenti al rilascio di nullaosta o pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli.

In particolare, per gli immobili soggetti al vincolo storico-artistico di cui alla legge 1089, l'istanza di autorizzazione va inoltrata alla Sovrintendenza competente la quale dovrà pronunciarsi entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il predetto organo amministrativo potrà impartire apposite prescrizioni ritenute idonee alla soluzione del problema.

Trascorso inutilmente il predetto termine il silenzio avrà valore di assenso.

Per gli immobili soggetti al vincolo ambientale di cui alla legge 1497/1939 la domanda va presentata alla Regione (oppure all'ente da essa delegato), la quale dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data della presentazione.

Anche in questo caso l'autorità amministrativa potrà dettare prescrizioni tecniche. Anche in questo caso la mancata pronuncia entro il termine predetto vale come implicita autorizzazione. Contro il diniego motivato l'interessato può proporre ricorso entro il termine di 30 giorni al Ministero dei beni culturali e ambientali il quale avrà tempo 120 giorni per pronunciarsi in ordine alla richiesta. Il silenzio oltre il 120° giorno, avrà, questa volta, valore di rigetto del ricorso.

La compatibilità tra l'innovazione richiesta ed il vincolo storico-artistico od ambientale trova limite soltanto nel "serio pregiudizio" che verrebbe a prodursi a carico dell'immobile per effetto della esecuzione dell'opera.

È da sottolineare come l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione sia tenuto, ai sensi del comma 5 dell'art.4, non soltanto a motivare il diniego con riferimento alla specifica natura e serietà del pregiudizio, ma anche ad esaminare ed a pronunciarsi in merito alle soluzioni alternative eventualmente prospettate nella richiesta.

3.9 L'art.7 prevede in linea generale che l'esecuzione delle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche non sono soggette né a concessione né ad autorizzazione edilizia; se si tratta di opere interne va presentata una relazione a firma di un professionista abilitato ai sensi dell'art.26 della legge 47/1985; se invece le opere incidono sulla struttura esterna dell'immobile modificandone la sagoma occorre che le opere siano munite di autorizzazione edilizia.

4 - Il procedimento per la concessione dei contributi

4.1. Le domande di cui all'art.8 per la concessione di contributi per la realizzazione delle opere descritte nell'art.9 comma 1, concedibili ai sensi del comma 3 dello stesso articolo per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, vanno presentate in carta da bollo, non essendo previste esenzioni dalle vigenti norme sulla imposta di bollo.

4.2. Le domande devono essere presentate dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro I° del codice civile) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità. Nel caso di pluralità di handicappati fruitori la domanda può essere formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera può chiedersi un solo contributo, secondo quanto più ampiamente oltre si dirà (v. n.4.10).

Non sono invece legittimati alla presentazione della domanda altri soggetti, neanche quelli (quali il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio) che, affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto ai contributi ai sensi del comma 3° dell'art.9, come oltre specificato: se l'opera viene compiuta a spese di

soggetti diversi dal portatore di handicap la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione.

Ai sensi dell'art.11 la domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l'immobile e deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere, nonché la spesa prevista; non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, essendo sufficiente l'indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente (con l'avvertenza, però che una inesatta indicazione potrà andare a scapito del richiedente, come di seguito meglio precisato al punto 15).

Qualora l'immobile sia soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali richiamati dagli articoli 4 e 5, l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento.

Inoltre, qualora l'immobile sia soggetto alle previsioni di cui all'art.17 della legge 2 febbraio 1974, n.64 (recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche") il richiedente deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità, obbligo mantenuto fermo ai sensi del comma 2 dell'art.6.

4.3. Per ogni domanda può essere erogato un solo contributo: la domanda può riguardare, oltre ad una sola opera, un insieme di opere funzionalmente connesse, come meglio si chiarisce oltre.

La domanda deve indicare il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi nel soggetto onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera. Questi può pertanto coincidere con l'handicappato presentatore della domanda qualora egli stesso provveda a proprie spese, ma può essere un diverso soggetto (che deve sottoscrivere, come si è detto, la domanda, per conferma e adesione): fra questi, ad esempio, coloro i quali abbiano a carico l'handicappato ai sensi dell'art.12 d.P.R 22 dicembre 1986, n.917, il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede l'handicappato.

Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio nella domanda deve indicarsi il nominativo dell'amministratore.

4.4. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 1° marzo di ciascun anno: per il solo 1989 al 31 luglio.

4.5. La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate: i comuni nei quali le opere debbono essere eseguite possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione, anche mediante controlli a campione, da effettuarsi immediatamente dopo la presentazione della domanda.

Per le domande già presentate per l'anno 1989 il suddetto accertamento può essere effettuato dai comuni anche successivamente ma comunque entro il termine posto dalla legge per l'individuazione del fabbisogno complessivo.

Le domande già presentate per il corrente anno e non conformi alle prescrizioni della presente circolare, possono essere adeguate alle stesse su iniziativa del richiedente, o, in difetto, su invito del sindaco a cui sono state presentate.

Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento

amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.

4.6. Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.8.

Il certificato medico, in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto, da qualsiasi medico, e deve attestare l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.

Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente unità sanitaria locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art.10, deve allegare anche la relativa certificazione della U.S.L.(anche in fotocopia autenticata).

4.7. La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio deve specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, con indicazione del comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.

L'interessato deve inoltre dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve altresì dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi (v. punto n.12).

4.8. Affinché sorga il diritto ai contributi, ai sensi del comma 3 dell'art.9, l'opera deve essere volta al superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo a portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti: fra queste l'art.9 indica, a titolo esemplificativo, la cecità e le menomazioni relative alla deambulazione e alla mobilità.

Inoltre il portatore di handicap deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si interviene: non sorge pertanto il diritto al contributo qualora l'handicappato abbia nell'immobile dimora solo saltuaria o stagionale ovvero precaria.

4.9. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile.

4.10. Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento all'handicappato: può, ad esempio, concedersi per opera da realizzare all'interno dell'appartamento condotto in locazione ove l'handicappato dimora stabilmente.

Ogni contributo viene erogato in relazione alla singola opera o insieme di opere funzionalmente connesse.

Per opere funzionalmente connesse si intende una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (ad esempio portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).

Ciò implica le seguenti conseguenze.

Qualora di un'unica opera possano fruire più handicappati, viene concesso un solo contributo: viene quindi presentata una sola domanda, come già in precedenza chiarito (n.4.2).

Qualora varie barriere sussistano nello stesso immobile, ostacolando la stessa funzione, può formularsi un'unica domanda ed ottenere quindi un solo contributo, per il compimento delle varie opere funzionalmente connesse.

Se la varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), l'handicappato può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuna di esse.

4.11. L'entità del contributo concedibile va determinata ai sensi del disposto del comma 2 dell'art.9 sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate: il computo va effettuato, in relazione ai vari scaglioni di spesa previsti, nei modi che si illustrano.

Per costi entro i cinque milioni di lire il contributo è concesso in misura pari alla spesa.

Per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni il contributo è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta.

Il computo deve così eseguirsi: il contributo base di lire cinque milioni si detrae dalla cifra spesa; sulla differenza si calcola il venticinque per cento che si aggiunge al contributo base. Ad esempio per una spesa di lire quindici milioni si deve così procedere: contributo base: lire cinque milioni, detrazione della spesa di lire cinque milioni, con risultato di lire dieci milioni; computo del venticinque per cento su tale cifra residua, con risultato di lire due milioni e cinquecentomila che, aggiunto al contributo base di lire cinque milioni, consente l'erogazione del contributo totale di lire sette milioni e cinquecentomila.

Per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni si aumenta l'erogazione di un ulteriore cinque per cento. Pertanto devono sommarsi i cinque milioni del contributo di base, il venticinque per cento del costo ulteriore fino a lire venticinque milioni, cioè ulteriori lire cinque milioni, pari al venticinque per cento di venti milioni, costituenti la differenza tra la spesa massima dei primi due scaglioni (rispettivamente di cinque e venticinque milioni), nonché il cinque per cento della ulteriore spesa superiore ai venticinque milioni.

Ad esempio per una spesa di lire ottanta milioni il contributo sarà determinato come segue. Contributo base: lire cinque milioni; contributo del venticinque per cento della differenza tra lire cinque e venticinque milioni: lire cinque milioni; contributo del cinque per cento di lire cinquantacinque milioni, cioè della differenza

tra lire ottanta milioni e lire venticinque milioni: lire due milioni e settecentocinquantamila.

In totale, quindi, per una spesa di lire ottanta milioni può essere erogato un finanziamento di lire dodici milioni e settecentocinquantamila (somma fra le cifre parziali di lire cinque milioni, cinque milioni e due milioni e settecentocinquantamila).

4.12. Ai sensi del comma 1 dell'art.9 i contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap; tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

Pertanto il contributo è pari alla effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici.

Il contributo così computato deve essere erogato entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture, ai sensi del comma 5 dell'art.10.

4.13. Il procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del contributo così può riassumersi.

L'interessato presenta la domanda (con le indicazioni e le documentazioni descritte) entro il 1° marzo di ciascun anno (entro il 31 luglio per il 1989) al sindaco del comune in cui è sito l'immobile.

L'amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i descritti requisiti necessari per la concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune, computando in relazione all'importo complessivo dei contributi determinati in base ai criteri di cui al comma 2 dell'art.9; forma inoltre l'elenco delle domande, ordinate secondo i criteri di cui all'art.10, elenco che deve essere pubblicato mediante affissione presso la casa comunale.

4.14. Il sindaco comunica alla regione il fabbisogno così individuato, unitamente ad un elenco delle domande ammesse ed a copia delle stesse; la regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette al Ministro dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 dell'art.11, la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'art.10.

Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione al bisogno indicato dalle regioni.

Le regioni ripartiscono a loro volta le somme assegnate ai comuni richiedenti; per quanto riguarda i criteri di tale ripartizione, si rappresenta a titolo meramente

esemplificativo che può essere effettuata o in misura proporzionale ai vari fabbisogni ovvero, qualora l'eccessivo numero di domande rispetto alle disponibilità finanziarie possa implicare una frantumazione dei contributi in quote di valore insufficiente a coprire le singole richieste, privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono state presentate domande con diritto di precedenza.

4.15. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità come sopra attribuite, assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati la cui richiesta, tempestivamente formulata, sia stata a suo tempo ammessa ed inserita nell'elenco trasmesso alla regione.

4.16. Per l'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il comma 4 dell'art.10 detta due criteri (subordinati ed integrati) di precedenza da seguire nella ripartizione; primo criterio è quello della assoluta precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali; criterio subordinato è quello dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Pertanto, l'elenco delle domande deve formarsi dando precedenza agli handicappati aventi le caratteristiche testé rammentate, ordinate fra loro in base al subordinato criterio cronologico (che in tal caso integra il primo criterio); quindi devono porsi le altre domande, disposte in base all'ordine temporale di presentazione.

I contributi vengono concessi nell'ordine così formato.

4.17. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora).

Tali domande mantengono l'ordine cronologico di presentazione, fermo restando la precedenza delle domande degli handicappati riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalla competente U.S.L., anche se presentate nell'anno successivo.

Nell'ipotesi in cui la domanda sia rinviata per l'eventuale soddisfazione all'anno successivo e si verifichi nel frattempo un aumento dei costi per la realizzazione dell'opera, il richiedente può comunicare la variazione della spesa prevista: la domanda deve quindi intendersi formulata per il nuovo importo.

4.18. La concreta erogazione del contributo deve avvenire dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione dei lavori con trasmissione della fattura: entro 15 giorni il comune, accertato l'effettivo compimento dell'opera e la conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda, provvede all'erogazione, dandone comunicazione al richiedente ed all'avente diritto.

Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista, e sulla quale pertanto è stata

computata l'entità del contributo, il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa, sempre in applicazione dei criteri stabiliti dal comma 2 dell'art.9 (illustrati al punto 4.11).

Le somme residue non erogate in favore del richiedente a cui erano state concesse, vengono assegnate alle domande inevase, in ordine di graduatoria.

Qualora la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista, non può farsi luogo ad una erogazione superiore a quella assegnata.

4.19. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme in esame, si rileva che i contributi possono essere erogati per interventi in edifici privati, come emerge, fra l'altro, dalla stessa denominazione del Fondo speciale istituito presso il Ministero dei lavori pubblici.

Ciò premesso, si rileva come la legge 27 febbraio 1989, n.62, di modifica ed integrazione alla L.13/1989, abbia introdotto la possibilità di concedere contributi anche per opere da realizzare in edifici adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza agli handicappati.

Tale espressa previsione consente l'erogazione anche qualora l'edificio su cui si deve intervenire, ove abbia sede il centro o istituto, non sia privato.

Affinché sia concedibile il contributo occorrerà sempre che l'handicappato abbia dimora stabile, abituale ed effettiva nell'edificio e che non possa superare la barriera architettonica con strumenti, accorgimenti o soluzioni diversi. Ad esempio, qualora sia possibile assegnare all'handicappato residente in un istituto una stanza al piano terreno, evitando così l'ostacolo costituito da una rampa di scale, non potrà concedersi il contributo per un servoscala.

I contributi possono comunque essere concessi per consentire l'accesso o la visitabilità delle singole porzioni di immobile assegnate specificamente all'handicappato (stanza, appartamento ecc...), dei servizi igienici di uso individuale o collettivo e degli spazi di uso collettivo (quali sale da pranzo, gabinetti medici ecc...), esclusi i locali di servizio (quali depositi, cantine ecc...).

Il contributo, richiesto sempre dal portatore di handicap, viene concesso al soggetto onerato della spesa, quindi all'handicappato o al centro o istituto.

Il Ministro: FERRI

Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n.236

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche
(G.U. 23 giugno 1989, n.145 suppl.ord.)

Articolo 1 - Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:

- 1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
- 2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
- 3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
- 4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente decreto:

A) Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

B) Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.

C) Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento.

D) Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e-o fisicamente connesse tra loro.

E) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.

F) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.

G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento definita al titolo IV art.31 lettera d) della legge n.457 del 5 agosto 1978.

M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del presente decreto.

N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989, n.13 e successive modificazioni.

Articolo 3 - Criteri generali di progettazione

3.1 In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito.

L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.

La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita.

3. 2. L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali;

b) le parti comuni. Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori,

ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.

L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e-o porticati.

3. 3. Devono inoltre essere accessibili:

a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all'art.17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384 (ora D.P.R 24 luglio 1996, n.503 - n.d.r.);

b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;

c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.

3.4. Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:

a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili;

b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;

c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art.5, sono accessibili;

d) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;

e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico. Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;

f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità;

g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.

3.5. Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e-o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.

Articolo 4 - Criteri di progettazione per l'accessibilità

4.1. Unità ambientali e loro componenti.

4.1.1. Porte. Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.

Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.

Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.

Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della-e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali.

Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate. *(per le specifiche vedi 8.1.1).*

4.1.2. Pavimenti. I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdruciolevoli. Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.

Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, ecc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate. *(per le specifiche vedi 8.1.2).*

4.1.3. Infissi esterni. Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali. I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente

manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione. Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. *(per le specifiche vedi 8.1.3).*

4.1.4. Arredi fissi. La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve essere tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e l'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute. Dev'essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.

Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da permetterne un uso agevole anche a persona su sedia a ruote. Per assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie. In particolare:

- i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico devono essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i servizi;
- nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta ecc., occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote;
- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote;
- ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa con posti a sedere. *(Per le specifiche vedi 8.1.4).*

4.1.5. Terminali degli impianti. Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto. *(per le specifiche vedi 8.1.5).*

4.1.6. Servizi igienici. Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari. Deve essere garantito in particolare:

- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno. *(per le specifiche vedi 8.1.6).*

4.1.7. Cucine. Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione, devono essere preferibilmente disposti sulla stessa parete o su pareti contigue. Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto un vano vuoto per consentire un agevole accostamento anche da parte della persona su sedia a ruote. *(per le specifiche vedi 8.1.7).*

4.1.8. Balconi e terrazze. La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. È vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote. Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. *(per le specifiche vedi 8.1.8).*

4.1.9. Percorsi orizzontali. Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate. I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere superate mediante rampe. La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire il facile accesso alle unità ambientali da esso servite e in punti non eccessivamente distanti tra loro essere tale da consentire l'inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote.

Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala, rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali. *(per le specifiche vedi 8.1.9).*

4.1.10. Scale. Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.

Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità. I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucchiolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.

Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.

Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:

1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale;

- 2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
- 3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
- 4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;
- 5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
- 6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti. *(per le specifiche vedi 8.1.10).*

4.1.11. Rampe. La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. Valgono in generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale. *(per le specifiche vedi 8.1.10 e 8.1.11).*

4.1.12. Ascensore. L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote. Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.

I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La botoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un'altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti.

Nell'interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d'allarme, un segnale luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di allarme, una luce di emergenza.

Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre necessarie all'accesso.

Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo. Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme. *(per le specifiche vedi 8.1.12).*

4.1.13. Servoscala e piattaforma elevatrice. Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.

Fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13; devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento. A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando.

Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote. *(per le specifiche vedi 8.1.13).*

4.1.14. Autorimesse. Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con gli apparecchi di risalita idonei all'uso da parte della persona su sedia a ruote.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone disabili deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali. *(per le specifiche vedi 8.1.13).*

4.2. Spazi esterni

4.2.1. Percorsi. Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti.

I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.

Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.

Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporre rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone

carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti. *(per le specifiche vedi 8.2.1).*

4.2.2. Pavimentazione. La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucchiabile. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili. *(per le specifiche vedi 8.2.2).*

4.2.3. Parcheggi. Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento. Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14. *(per le specifiche vedi 8.2.3).*

4.3. Segnaletica

Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384 (ora d.P.R 24 luglio 1996, n.503 - n.d.r.).

I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili.

Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.

Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.

Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.

In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

4.4. Strutture sociali

Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il requisito di accessibilità.

Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio è accessibile alle persone su sedia a ruote.

Qualora nell'edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere previsti più nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a ruote devono essere incrementati in proporzione.

4.5. Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio

Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

4.6 Raccordi con la normativa antincendio

Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in «compartimenti antincendio» piuttosto che l'individuazione di «sistemi di via d'uscita» costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

La suddivisione in compartimenti, che costituiscono «luogo sicuro statico» così come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, recante «termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.339 del 12 dicembre 1983, deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi.

Articolo 5 - Criteri di progettazione per la visitabilità

5.1. Residenza

Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all'art.3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche.

In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1.

5.2. Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione

Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità

motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.

Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un «luogo sicuro statico». In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve inoltre:

- essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due;

- essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;

- essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.

Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote.

Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;

- deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico.

Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione, si devono rispettare quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

5.3. Strutture ricettive

Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico. Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.

In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.

La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un «luogo sicuro statico» o di una via di esodo accessibile.

Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.

Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

5.4. Luoghi per il culto

I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato tramite rampe. A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito specifico.

5.5. Altri luoghi aperti al pubblico

Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione. A tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito. Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile, devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile.

5.6. Arredi fissi

Per assicurare la visitabilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedita capacità motorie. A riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 4.1.4.

5.7. Visitabilità condizionata

Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità contenuti nel presente decreto, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in prossimità dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384 (ora d.P.R 24 luglio 1996, n.503)

Articolo 6 - Criteri di progettazione per la adattabilità.

6.1. Interventi di nuova edificazione

Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura portante, né la rete degli impianti comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative alla accessibilità.

La progettazione deve garantire l'obiettivo che precede con una particolare considerazione sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed ambienti

limitrofi, dei disimpegni e delle porte, sia della futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento. A tale proposito quando all'interno di unità immobiliari a più livelli, per particolari conformazioni della scala non è possibile ipotizzare l'inserimento di un servoscala con piattaforma, deve essere previsto uno spazio idoneo per l'inserimento di una piattaforma elevatrice.

6.2. Interventi di ristrutturazione

Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali.

L'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza.

Articolo 7

7.1. Le specificazioni contenute nel capo IV art.8 hanno valore prescrittivo, le soluzioni tecniche contenute all'art.9, anche se non basate su tali specificazioni, sono ritenute rispondenti ai criteri di progettazione e quindi accettabili in quanto sopperiscono alle riduzioni dimensionali con particolari soluzioni spaziali o tecnologiche.

7.2. Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione. In questo caso, la dichiarazione di cui all'art.1 comma 4 della legge n.13 del 9 gennaio 1989 deve essere accompagnata da una relazione, corredata dai grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

7.3. La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art.1 della legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall'Ufficio Tecnico o dal Tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti.

L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

7.4. Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

7. 5. Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art.1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.

Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico o del Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.

Articolo 8. Specifiche funzionali e dimensionali

8.0. Generalità

8.0.1. Modalità di misura.

Altezza parapetto. Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore, infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio.

Altezza corrimano. Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di calpestio.

Altezza parapetto o corrimano scale. Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.

Lunghezza di una rampa. Distanza misurata in orizzontale tra due zone in piano dislivellate e raccordate dalla rampa.

Luce netta porta o porta-finestra. Larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° se incernierata (larghezza utile di passaggio).

Altezza maniglia. Distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola, ovvero del lembo superiore del pomello, al piano di calpestio.

Altezze apparecchi di comando, interruttori, prese, pulsanti. Distanza misurata in verticale dall'asse del dispositivo di comando al piano di calpestio.

Altezza citofono. Distanza misurata in verticale dall'asse dell'elemento grigliato microfonico, ovvero dal lembo superiore della cornetta mobile, al piano di calpestio.

Altezza telefono a parete e cassetta per lettere. Distanza misurata in verticale sino al piano di calpestio dell'elemento da raggiungere, per consentirne l'utilizzo, posto più in alto.

8.0.2. Spazi di manovra con sedia a ruote. Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote, sono i seguenti: (Si omettono i disegni). Nei casi di adeguamento e per consentire la visitabilità degli alloggi, ove non sia possibile rispettare i dimensionamenti di cui sopra, sono ammissibili i seguenti spazi minimi di manovra (manovra combinata): (Si omettono i disegni).

8.1. Unità ambientali e loro componenti

8.1.1. Porte. La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.

Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati. L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm). Devono inoltre essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg. (Si omettono gli schemi grafici).

8.1.2. Pavimenti. Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm. Ove siano prescritte pavimentazioni antisdrucciolevoli, valgono le prescrizioni di cui al successivo punto 8.2.2.

8.1.3. Infissi esterni. L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm. Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.

8.1.4. Arredi fissi. Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere collocate ad una altezza superiore ai 140 cm. Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50 m, e lateralmente di almeno 1,20 m al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie. Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve essere consentita un'attesa sopportabile dalla generalità del pubblico, al fine di evitare l'insorgere di situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza. In tali luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possono disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate).

Quando, in funzione di particolari affluenze di pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone, queste devono essere di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 0,70 m. La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita deve essere interrotta ad una

distanza di 1,20 m dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete.

In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza superiore a 4,00 m. Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere una altezza al livello del corrimano di 0,90 m.

Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 m dal calpestio della zona riservata al pubblico.

Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m dal calpestio.

Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o all'esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote. A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5 per quanto applicabili.

8.1.5. Terminali degli impianti. Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm. (Si omette lo schema).

8.1.6. Servizi igienici. Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.

A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:

- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
 - i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio. Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;
 - la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.
- Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo II art.3

deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.

Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.

Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.

Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.

8.1.7. Cucine. Per garantire la manovra e l'uso agevole del lavello e dell'apparecchio di cottura, questi devono essere previsti con sottostante spazio libero per un'altezza minima di cm 70 dal calpestio. In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro.

8.1.8. Balconi e terrazze. Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.

8.1.9. Percorsi orizzontali e corridoi. I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (vedi punto 8.0.2 - Spazi di manovra). Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi. Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono essere adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui al punto 8.1.1; le dimensioni ivi previste devono considerarsi come minimi accettabili.

8.1.10. Scale. Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m ed avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala. I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62-64 cm.

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogradino inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.

In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogradino deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.

Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino.

Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90-1 m. Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad una altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.

Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m.

In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e l'altezza minima del parapetto.

8.1.11. Rampe. Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.

La larghezza minima di una rampa deve essere:

- di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.

Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte.

Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.

In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico. (Si omette il grafico).

8.1.12. Ascensore.

a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche: - cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;

- porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;

- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.

Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.

In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.

L'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima ± 2 cm. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.

La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1,10 e 1,40 m; per ascensori del tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno cm 35 dalla porta della cabina.

Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di h. 3.

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.

Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

8.1.13. Servoscala e piattaforme elevatrici.

Servoscala. Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida-e. I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
- b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
- c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;
- d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;

e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.

I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e, preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a m 4.

Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio, i servoscala devono consentire il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote: in tale caso, allorché la libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a m 2, è necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e quindi l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa.

In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento.

In ogni caso, i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche:

Dimensioni: per categoria a) pedana non inferiore a cm 35 x 35; per categoria b) e c) sedile non inferiore a cm 35 x 40, posto a cm 40 - 50 da sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a cm 30 x 20; per categoria d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiori; a cm 70 x 75 in luoghi aperti al pubblico.

Portata: per le categorie a), b) e c) non inferiore a kg 100 e non superiore a kg 200; per le categorie d) ed e) non inferiore a kg 150 in luoghi aperti al pubblico e 130 negli altri casi.

Velocità: massima velocità riferita a percorso rettilineo 10 cm-sec.

Comandi: sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita-discesa e chiamata-rimando posti ad un'altezza compresa tra cm 70 e cm 110. È consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti ad uso di un accompagnatore lungo il percorso.

Ancoraggi: gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile moltiplicato per 1,5.

Sicurezze elettriche: tensione massima di alimentazione V 220 monofase (preferibilmente V 24 cc.);

- tensione del circuito ausiliario: V 24;

- interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA);

- isolamenti in genere a norma CEI;

- messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di ristrutturazione è ammessa, in alternativa, l'adozione di doppi isolamenti.

Sicurezze dei comandi: devono essere del tipo «uomo presente» e protetti contro l'azionamento accidentale in modo meccanico oppure attraverso una determinata sequenza di comandi elettrici; devono essere integrati da interruttore a chiave estraibile e consentire la possibilità di fermare l'apparecchiatura in movimento da tutti i posti di comando;

- i pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando dalla posizione di comando sia possibile il controllo visivo di tutto il percorso del servoscala ovvero quando la marcia del servoscala avvenga in posizione di chiusura a piattaforma ribaltata.

Sicurezze meccaniche: devono essere garantite le seguenti caratteristiche:

a) coefficiente di sicurezza minimo: $K=2$ per parti meccaniche in genere ed in particolare:

- per traino a fune (sempre due indipendenti) $K=6$ cad.;
- per traino a catena (due indipendenti $K=6$ cad. ovvero una $K=10$);
- per traino pignone cremagliera o simili $K=2$;
- per traino ad aderenza $K=2$;

b) limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione prima che la velocità del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima ed essere tale da comandare l'arresto del motore principale consentendo l'arresto del mezzo mobile entro uno spazio di cm 5 misurato in verticale dal punto corrispondente all'entrata in funzione del limitatore;

c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di cm 8 misurati lungo la guida, dal momento della attivazione.

Sicurezza anticaduta: per i servoscala di tipo a), b), c) si devono prevedere barre o braccioli di protezione (almeno uno posto verso il basso) mentre per quelli di tipo d) ed e) oltre alle barre di cui sopra si devono prevedere bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al moto. Le barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto devono essere in posizione di contenimento della persona e-o della sedia a ruote. Nei servoscala di categoria d) ed e) l'accesso o l'uscita dalla piattaforma posta nella posizione più alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo abbassato.

Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non superiore al 15%.

Sicurezza di percorso: lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato dall'apparecchiatura in movimento e quello interessato dalla persona utilizzatrice, deve essere libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali porte, finestre, sportelli, intradosso, solai sovrastanti ecc. Nei casi ove non sia prevista la marcia in sede propria del servoscala, dovranno essere previste le seguenti sicurezze:

- sistema anticesoiamento nel moto verso l'alto da prevedere sul bordo superiore del corpo macchina e della piattaforma;
- sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta la parte al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del corpo macchina;
- sistema antiurto nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza del bordo inferiore del corpo macchina e della piattaforma.

Piattaforme elevatrici. Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a mL.4, con velocità non superiore a 0,1 m-s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala. Le

piattaforme ed il relativo vano corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi muniti di cancelletto.

La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.

La portata utile minima deve essere di kg 130.

Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m 0,80 x 1,20.

Se le piattaforme sono installate all'esterno gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.

8.1.14. Autorimesse.

Le autorimesse singole e collettive, ad eccezione di quelle degli edifici residenziali per i quali non è obbligatorio l'uso dell'ascensore e fatte salve le prescrizioni antincendio, devono essere servite da ascensori o altri mezzi di sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero essere raccordate alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante rampe di modesto sviluppo lineare ed aventi pendenza massima pari all'8%.

Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili.

Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica immediatamente accessibili di cui al precedente art.3 devono essere previsti posti auto con le caratteristiche di cui sopra in numero pari agli alloggi accessibili.

Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile in caso di emergenza raggiungere in breve tempo un «luogo sicuro statico», o una via di esodo accessibile.

Le rampe carrabili e-o pedonali devono essere dotate di corrimano.

8.2. Spazi esterni

8.2.1. Percorsi. Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare (per le dimensioni vedi punto 8.0.2 - Spazi di manovra). Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.

Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11.

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%.

La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.

In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.

Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm.

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.

Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

8.2.2. Pavimentazioni. Per pavimentazione antisdrucchiolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6-81, sia superiore ai seguenti valori:

- 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;

- 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera.

Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.

Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.

I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

8.2.3. Parcheggi. Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

Articolo 9 - Soluzioni tecniche conformi

9.1. Unità ambientali

9.1.1. Percorsi orizzontali. Schemi con luce netta della porta pari a 75 cm. Le soluzioni A1 - C1 - C3 - e C5 - sono ammissibili solo in caso di adeguamento.

A) Passaggio in vano porta su parete perpendicolare al verso di marcia della sedia a ruote.

A1 - necessità di indietreggiare durante l'apertura. Profondità libera necessaria cm 190. Larghezza dal corridoio cm 100.

A2 - Manovra semplice senza indietreggiare. Spazio laterale di rispetto di cm 45. Profondità libera necessaria cm 135.

A3 - Larghezza libera cm 100. Profondità libera necessaria cm 120.

B) Passaggio in vano porta posta su parete parallela al verso di marcia della sedia a ruote.

B1 - Larghezza del corridoio cm 100. Spazio necessario oltre la porta cm 20. Spazio per l'inizio manovra prima della porta cm 100. Apertura porta oltre i 90°. Idem per l'immissione opposta.

B2 - Larghezza del corridoio cm 100. Spazio necessario, oltre la porta, di cm 110 per poterla aprire: poi, retromarcia e accesso. Spazio necessario prima della porta quanto il suo ingombro. Idem per l'immissione opposta.

B3 - Larghezza del corridoio cm 100. Apertura porta 90°. Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio, cm 20. Spazio necessario, prima della porta, nel corridoio, cm 90 (per garantire ritorno).

B4 - Larghezza del corridoio cm 100. Apertura porta oltre i 90°. Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio, cm 10. Spazio necessario, oltre la porta, nel vano d'immissione, cm 20. Spazio necessario, prima della porta, nel corridoio, almeno cm 90 (per garantire ritorno).

C) Passaggi in disimpegni e attraverso porte poste in linea tra loro e su pareti perpendicolari al verso di marcia della sedia a ruote.

C1 - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta. Profondità necessaria, cm 190. Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm 120. Larghezza del disimpegno cm 100.

C2 - Manovra semplice, senza dover indietreggiare. Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45. Profondità necessaria, cm 180. Larghezza necessaria cm 135.

C3 - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta. Larghezza del disimpegno cm 100. Profondità necessaria cm 190.

C4 - Manovra semplice senza dover indietreggiare. Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45. Profondità necessaria cm 210.

C5 - idem come C1 e C3.

C6 - Manovra semplice senza dover indietreggiare. Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45.

Profondità necessaria cm 170. Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm 135.

D) Passaggi in disimpegni e attraverso porte ortogonali tra loro.

D1 - Larghezza del disimpegno cm 100. Spazio necessario oltre la porta cm 20. Spazio necessario tra le due porte cm 110.

D2 - Larghezza del disimpegno cm 100. Apertura porte prefissata a 90°. Profondità del disimpegno cm 140. (Si omettono i disegni)

Articolo 10 - Elaborati tecnici

10.1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità di cui al presente decreto. In particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento devono essere descritti tramite specifici elaborati grafici.

10.2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo, del grado di accessibilità delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento dell'edificio.

Articolo 11 - Verifiche

11.1. Il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai sensi dell'art.221 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della legge. (il primo comma dell'articolo 221 del r.d. n.1265 del 1934 è stato abrogato dall'articolo 5 del d.P.R n.425 del 1994, il procedimento per il rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità è ora disciplinato da quest'ultimo d.P.R)

11.2. A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

Articolo 12 - Aggiornamento e modifica delle prescrizioni

12.1. La soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, nonché l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, sono attribuite ad una Commissione permanente istituita con decreto interministeriale dei Ministri dei lavori pubblici e degli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro.

12.2. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni tecniche alternative a tale Commissione permanente la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per l'aggiornamento del presente decreto.

(Si omette l'allegato)

Legge 9 gennaio 1989, n.13
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati
(G.U. 26 gennaio 1989, n.21)

Articolo 1

I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

La progettazione deve comunque prevedere:

- accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari; almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
- l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

Articolo 2

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n.118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte

d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.

Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

Articolo 3

Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.

È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

Articolo 4

Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n.1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.

La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.

In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.

Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.

Articolo 5

Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n.1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.

Articolo 6

L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n.64. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n.64.

Articolo 7

L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n.47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n.457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 8

Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.

Articolo 9

Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici gi esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a

carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.

Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole, mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione, sono sostituite dalle parole, mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento. La presente disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1988.

Articolo 10

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.

I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.

Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

Articolo 11

Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1 marzo di ciascun anno.

Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio.

Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.

Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.

La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori

pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.

Articolo 12

Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento. Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Legge 28 febbraio 1986, n.41

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"

(Pubblicata nel Suppl.Ord. alla G. U. 28 febbraio 1986, n.49.)

(omissis)

Titolo XII

Disposizioni diverse

Articolo 32

(omissis)

20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.

21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.

23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota pari all'1 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384. Per gli anni successivi la quota percentuale è elevata al due per cento.

24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al capitolo n.8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1978, n.384. La quota predetta è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero con contestuale riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo n.8405.

25. Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato è destinata ad un programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo.

(omissis)

Costituzione della Repubblica (artt.2,3 e 32)

Articolo 2

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Articolo 3

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Articolo 32

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

.

Normativa Regione Lombardia

Sommario

- Delibera Giunta Regione Lombardia 20 giugno 1990, n.4/56052
Prima circolare regionale esplicativa della L.R. 6/89 con le sue connessioni con la legge 13/89 (B.U. Lombardia 8 settembre 1990, n.36, S.O.).
- Legge Regione Lombardia 20 febbraio 1989, n.6
Norme sull' eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione (B.U. Lombardia 22 febbraio 1989, n.8, I.S.O.).

Delibera giunta Regione Lombardia 20.06.1990, n.4/56052
Prima circolare regionale esplicativa della L.R. 6/89 con le sue
connessioni con la legge 13/89
(B.U. Lombardia 8 settembre 1990, n.36, S.O.)

Premessa

Occorre anzitutto chiarire e sottolineare quanto segue:

1) L'art.5 della legge determina il campo di applicazione ed il punto 2 di detto articolo elenca quali sono gli edifici, le aree, i mezzi di trasporto, le strutture, i segnali, oggetto della disciplina normativa.

Si precisa che la lettera b) del punto 2 comprende gli edifici ad uso residenziale abitativo e di conseguenza il titolo II avente per definizione "disposizioni in materia urbanistica e per l'edilizia residenziale pubblica" si riferisce, come specificato all'art.12, punto 1, alle nuove costruzioni e agli interventi sugli edifici esistenti, sia che i tratti di interventi di edilizia residenziale pubblica che di interventi di edilizia residenziale privata.

Il titolo II detta poi talune disposizioni, come, ad esempio, l'art.17, di esclusiva applicazione per gli interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

2) Si richiama l'attenzione di tutti i soggetti interessati sul disposto dell'art.14, punto 6, secondo il quale le disposizioni dell'allegato tecnico della legge regionale n.6/89 non si applicano agli edifici destinati ad abitazioni unifamiliari o con non più di 4 alloggi. Pertanto, non possono essere imposte a tali interventi le disposizioni dell'allegato tecnico.

3) Occorre che l'utilizzatore della legge ponga bene attenzione al fatto che a livello di legge nazionale si considerano soltanto le nuove edificazioni e le ristrutturazioni totali, mentre a livello regionale sono compresi anche gli altri interventi di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art.31 della legge 457/78, escludendosi soltanto l'ordinaria manutenzione.

Per quanto attiene gli interventi sull'esistente, però, la disciplina regionale non si applica totalmente come per gli interventi di nuova edificazione o di totale ristrutturazione e di conseguenza si dovrà rispettare il punto 5 dell'allegato tecnico della legge regionale.

4) La presente circolare intende dare i primi criteri e chiarimenti applicativi per l'ambito di più generale interesse quale è quello della edilizia. La Regione si riserva di emanare successive circolari per gli altri ambiti normativi della legge regionale 6/89 e di far seguire altresì, in tempi brevi, schede tecniche riassuntive delle disposizioni disciplinanti i singoli interventi.

Articolo 1 - Efficacia temporale delle norme

Le norme di cui all'art.1 della legge statale e del decreto ministeriale vigono per i progetti da esse contemplati presentati dopo l'11 agosto 1989.

Le norme della legge regionale vigono anche per i progetti presentati anteriormente alla data dell'entrata in vigore della legge regionale stessa, ma non ancora assentiti (ovvero non ancora approvati dalla commissione edilizia alla data del 10 marzo 1990) a tale data (purché non si sia formato il silenzio-assenso).

Più in particolare le norme di cui agli artt.13, 14 e 20 della legge regionale devono essere rispettate da tutti i progetti di intervento contemplati dalla legge regionale ed assentiti dopo il 10 marzo 1990, quale che sia la data di presentazione dell'istanza e salvi comunque gli effetti del silenzio-assenso eventualmente maturato prima di tale data in quanto l'art.12, 1°comma, specifica l'osservanza delle norme "per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni di edificazione".

Questo criterio non vale nel caso che prima del 10 marzo 1990 siano entrate in vigore le varianti delle discipline urbanistico-edilizie locali promosse ex art.12, 2°comma, della legge regionale, nel qual caso l'osservanza delle norme anti-barriere parte da tale anteriore momento (facendosi riferimento al momento delle determinazioni comunali sulle istanze pendenti, e salvi anche in questo caso gli effetti del silenzio-assenso maturato prima dell'entrata in vigore delle varianti).

Nell'uno come nell'altro caso dopo l'entrata in vigore delle discipline anti-barriere architettoniche il silenzio-assenso, ove ancora previsto dalla legislazione statale, si forma solo se le disposizioni anti-barriere architettoniche sono rispettate.

Articolo 2 - Rapporti fra disciplina statale e disciplina regionale

Le due normative presentano un contenuto solo parzialmente coincidente. Ne segue che per le parti in cui non v'è coincidenza non sorgono problemi e trova applicazione la sola disciplina, statale o regionale che sia, che risulta dettata (è il caso, ad esempio, della disciplina in materia di contributi ai privati, che risulta dettata solo dalla legge statale o dalle prescrizioni antibarriere da osservarsi in occasione di interventi sull'esistente non espressamente finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche e diversi dalla ristrutturazione integrale, che sono imposte dalla sola legge regionale).

Problemi derivanti dal concorso di discipline statale e regionale si possono invece avere (naturalmente purché si abbia la contemporanea vigenza ed operatività nel caso concreto di entrambe) allorché sia la legge statale che la legge regionale presentino un ambito di applicazione in tutto od in parte coincidente.

Tale coincidenza può verificarsi in quanto al tipo di intervento (è il caso della nuova costruzione e della ristrutturazione edilizia di interi edifici, interventi contemplati da entrambe le normative), sia quanto alla destinazione d'uso insediata o da insediare nell'edificio oggetto dell'intervento (per entrambe le leggi è rilevante qualsiasi funzione: non solo quella residenziale, ma anche quella produttiva, commerciale e terziaria; rileva altresì l'uso pubblico o collettivo, purché la proprietà sia privata. Se

invece la proprietà è pubblica, come si vedrà, la sovrapposizione si ha non solo con la legge statale ma anche con il d.P.R. 384/78, che del resto la legge regionale si limita a specificare ed integrare: art.6).

La legge 9 gennaio 1989, n.13 ha valore di legge di principio, mentre il d.m. ha valore di prescrizioni tecniche. La legge regionale n.9/89 applica le norme di principio statali disciplinando nella sua potestà normativa le prescrizioni tecniche che prevalgono quindi su quelle statali, ove vi sia intervento sugli stessi aspetti e completando la normativa statale sui punti mancanti, mentre possono esservi aspetti non disciplinati dalla normativa regionale che restano in tal caso disciplinati dalla normativa statale.

L'allegato della legge regionale stabilisce dei minimi, nulla esclude l'applicabilità di soluzioni più favorevoli: in particolare di quelle eventualmente reperibili nel decreto ministeriale ove nel caso concreto garantiscano un miglior perseguimento dell'interesse curato. L'art.20, ultimo comma, della legge regionale, prevede (sia pure con riferimento a talune ipotesi specifiche: ma sembra un principio che per la sua intrinseca ragionevolezza può assumere una portata generale) una derogabilità dalle norme tecniche regionali a favore di soluzioni equipollenti, e dunque, a maggior ragione, di soluzioni migliori e tali soluzioni possono essere quelle eventualmente reperibili nel decreto ministeriale.

Nelle parti più favorevoli le prescrizioni del decreto ministeriale, ove inferiori ai minimi prescritti dalla legge regionale, non sono di applicazione doverosa perché ciò determinerebbe, una sostanziale disapplicazione della legge che appare inammissibile perché:

- a) quelli regionali sono dei minimi al di sotto dei quali non si può andare;
- b) comunque tutte le previsioni del decreto ministeriale sono integralmente disponibili.

Resta invece fermo che sempre nei casi di concorrenza delle due discipline qualora certe specifiche tecniche riferite a talune ipotesi di intervento siano dettate solo dal decreto ministeriale queste trovano applicazione contestuale con le altre specifiche tecniche dell'allegato regionale riguardanti le stesse ipotesi.

È infine il caso di precisare, per quanto superfluo, che, salve le eccezioni di seguito specificate, le norme regionali (e quindi anche le considerazioni interpretative che seguono) valgono quale che sia la destinazione d'uso insediata o da insediare nell'edificio oggetto dell'intervento.

Sotto tale profilo va anche rilevato che nei casi in cui le norme e le prescrizioni tecniche attribuiscono rilevanza alla destinazione funzionale di cui all'art.5 della legge regionale n.6/89 ciascuna porzione (unità ambientale) di immobile soggiace alla disciplina prevista per la propria destinazione.

Articolo 3 - Rapporti della disciplina statale e regionale con gli strumenti urbanistici e i regolamenti locali

Dal momento della rispettiva entrata in vigore le norme statali e regionali prevalgono sulle contrastanti disposizioni contenute negli strumenti urbanistici e

nei regolamenti locali. Ciò non avviene nel caso di sussistenza del contrasto di cui all'art.12, terzo comma, legge regionale, che determina la prevalenza dal 10 marzo 1990 degli artt.13, 14, 19, 20 e 23 della legge regionale stessa e che in pratica ne posticipa l'efficacia al momento in cui entrino in vigore le varianti agli strumenti urbanistici ex art.12, secondo comma, legge regionale, o al più tardi al 10 marzo 1990.

È opportuno che i Comuni che non abbiano speciali esigenze o specifiche motivazioni per introdurre eventuali ulteriori prescrizioni per perseguire le finalità degli artt.1 e 2 della legge, si attengano alle prescrizioni di cui all'allegato regionale, particolarmente per quanto attiene misure e dimensioni.

L'applicazione delle norme statali e regionali, proprio in quanto prevalenti rispetto agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti locali non sono da considerarsi deroghe, con la preventiva procedura della deroga ai sensi dell'art.41-quater della legge 1150/42 integrata dalla legge 765/67 per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia.

La concessione o autorizzazione edilizia viene rilasciata in conformità alle norme prevalenti sopravvenute.

Restano in vigore le eventuali prescrizioni di strumenti urbanistici e regolamenti locali che già si siano adeguati ai sensi dell'art.12.2.

Articolo 4 - Variante in corso d'opera – Variante essenziale

Le varianti in corso d'opera relative a progetti di nuova edificazione o di intervento sull'esistente assentiti prima dell'entrata in vigore delle norme anti-barriera architettoniche seguono il regime normativo del progetto cui si riferiscono, salvo che il titolare della concessione o autorizzazione spontaneamente si adegui, ove possibile, alle prescrizioni delle norme anti-barriera.

Nel caso di varianti essenziali, quali definite dall'art.8 della legge 47/85, si applicano le norme anti-barriera architettoniche.

Articolo 5 - Oneri di urbanizzazione

L'obbligo di destinazione di cui all'art.15 della legge regionale concerne tutte le somme corrisposte a titolo di oneri di urbanizzazione dopo l'entrata in vigore della legge regionale (la nozione di oneri di urbanizzazione è quella di cui all'art.5 della legge 10/1977).

L'obbligo di destinazione verrà meno per ciascun Comune allorché si sarà realizzato l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche e localizzative concernenti edifici ed impianti esistenti di competenza.

In tal senso il Comune dovrà assumere specifico provvedimento deliberativo, supportato da idonea documentazione tecnica.

Articolo 6 - Costruzione di nuovi edifici, ristrutturazione di interi edifici

Le specificazioni e le soluzioni del decreto ministeriale si applicano solo alle fattispecie per le quali nulla dispone l'allegato tecnico della legge regionale. Il primo comma dell'art.14, legge regionale, non riduce la portata del primo comma del precedente art.13: negli interventi in oggetto, ove riguardanti edifici ad uso residenziale abitativo, va garantita cioè anche l'accessibilità, quale definita dall'art.2, punto G, del decreto ministeriale.

Articolo 7 - Interventi sull'esistente non espressamente diretti ad eliminare barriere architettoniche

Gli interventi di manutenzione straordinaria (nei limiti di cui all'art.13, secondo comma, legge regionale), restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione parziale ancorché oggetto della procedura ex art.26 legge 47/85, sono disciplinati dall'allegato della legge regionale, in quanto le specificazioni e le soluzioni tecniche del decreto ministeriale sono rivolte agli interventi di nuova edificazione o ristrutturazione totale.

Resta però fatta salva la mutuabilità di disposizioni del decreto ministeriale, ove la parte ritenga, e dimostri, che le prescrizioni del detto decreto applicate agli interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione parziale, diano risultati migliori.

Il tenore letterale dell'art.13, comma secondo, impone le prescrizioni di cui ai numeri 2, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7 dell'allegato agli interventi di manutenzione straordinaria che "riguardino specificatamente le parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse", ossia quegli interventi oggetto dei richiamati punti dell'allegato. Ad esempio, nel caso di interventi interni per unità ad uso residenziale abitativo non si applicano le prescrizioni "locali igienici", mentre per gli interventi di cui all'art.14 si applicherà il principio della adattabilità.

Resta comunque fermo il disposto dell'art.20.

Articoli 8 - Interventi sull'esistente espressamente diretti ad eliminare barriere architettoniche

La legge regionale si applica anche agli interventi oggetto degli artt.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della legge statale, interventi comprendenti opere dirette ad eliminare barriere architettoniche in correlazione ad attuali bisogni di un soggetto disabile immediatamente beneficiario.

L'applicazione della legge regionale non può peraltro in nessun caso restringere la portata dei citati articoli della legge statale.

Gli interventi in questione devono in ogni caso conformarsi alle specificazioni e alle soluzioni tecniche dell'allegato della legge regionale.

Articolo 9 - Esenzioni ai sensi dell'art.7, legge statale

Per gli interventi non soggetti a concessione od autorizzazione per effetto dell'art.7, legge statale, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dall'art.26, legge 47/1985, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.

Articolo 10 - Deroghe alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi

L'art.3 legge statale prevede che le opere da esso contemplate possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi. La deroga è estesa anche alle distanze previste per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati: poiché nella maggior parte dei regolamenti edilizi sono usati promiscuamente i termini "chiostrina", "chiostrino", "cavedio", "pozzo di luce", "spazio interno", la norma va letta in questa parte, nel senso lessicalmente promiscuo invalso nella prassi regolamentare.

La possibilità di deroga configura un vero e proprio diritto potestativo esercitabile prescindendo sia dal recepimento nei regolamenti edilizi che dall'assenso delle proprietà finitime. Poiché tuttavia l'art.12 della legge regionale prevede l'adeguamento dei regolamenti edilizi alle disposizioni della legge regionale con l'introduzione anche di eventuali prescrizioni volte a perseguire la finalità di cui agli artt.1 e 2, è opportuno che i consigli comunali provvedano in quell'occasione a disciplinare anche la derogabilità delle norme sulle distanze.

Articolo 11 - Concessioni ed autorizzazioni in deroga agli strumenti urbanistici vigenti

La deroga può essere invocata per l'esecuzione di tutti gli interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente, con la sola eccezione delle opere di manutenzione ordinaria e delle opere interne, in quanto ritenute tecnicamente non suscettive di confliggere con standards, limiti e vincoli. Essa non può, invece, essere invocata per l'esecuzione di nuove costruzioni nè per gli interventi di demolizione e ricostruzione, nè per gli interventi di ristrutturazione urbanistica.

Per "strumenti urbanistici" dev'essere inteso i piani regolatori generali, i programmi di fabbricazione, nonché tutti gli altri strumenti urbanistici, anche di attuazione, che comunque pongano autonomamente standards, limiti o vincoli.

Il procedimento per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni in deroga di cui all'art.19 della legge regionale è disciplinato, ai sensi dell'art.41-quater della legge 1150/1942 cui l'art.19 rinvia, dall'art.3 della legge 1357/1955.

Il rinvio al citato art.41-quater non deve indurre a credere che l'applicazione dell'art.19 della legge regionale presupponga la natura pubblicistica o finalità di interesse generale degli edifici e degli impianti: giuste le finalità della legge regionale, la deroga di cui all'art.19 può aversi indipendentemente dalla natura pubblicistica o dalle finalità di interesse generale dell'immobile.

Poiché l'art.12 della legge regionale prevede l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni della legge regionale con l'introduzione anche di eventuali ulteriori prescrizioni volte a perseguire le finalità di cui agli artt.1 e 2, è opportuno che i consigli comunali provvedano in quell'occasione da un lato a ridurre il più possibile le ipotesi di impossibilità ad intervenire di cui all'art.19, e dall'altro a porre norme atte a conciliare al meglio la possibilità di deroga di cui all'art.19 con tutti gli interessi pubblici in gioco.

È da chiarire che la deroga non equivale a variante dello strumento urbanistico.

Articolo 12 - Concessioni ed autorizzazioni in deroga alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato regionale

Le deroghe di cui all'art.20 della legge regionale non hanno natura urbanistica e perciò non si applica il procedimento di cui all'art.41-quater della legge 1150/42. Resta ferma comunque l'applicazione delle norme e prescrizioni statali, anch'esse derogabili nei termini di cui all'art.7, punto 4, del decreto ministeriale.

Il progettista ha l'onere di documentare, nei limiti peraltro del segreto industriale, la sussistenza delle ragioni produttive che impediscono l'integrale osservanza delle prescrizioni tecniche della legge regionale.

Nel caso di prescrizioni tecniche alternative, da apporre in calce alla concessione edilizia, esse dovranno essere indicate come "modalità esecutive" che il sindaco ha facoltà di imporre, ai sensi dell'art.31, dodicesimo comma, della legge 1150/42.

Art.13 - Concessioni ed autorizzazioni in deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione dell'allegato in presenza di vincoli ambientali e culturali

Nell'eventualità che l'esecuzione di opere volte alla eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative, in quanto progettate in conformità alle prescrizioni tecniche dell'allegato, ponga a repentaglio il patrimonio ambientale o culturale, il legislatore ha concesso che possa prescindere più o meno intensamente, dall'integrale osservanza della normazione tecnica allegata alla legge regionale.

Le deroghe, in presenza di vincoli ambientali e culturali, che non consentano interventi edilizi coerenti con le finalità della legge, saranno conseguenti e coerenti con la valutazione espressa dall'autorità competente alla gestione del vincolo e tutela del bene vincolato.

Articolo 14 - Concessioni ed autorizzazioni in deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione dell'allegato per "impossibilità tecnica"

Si tratta dell'eventualità che possa riscontrarsi, in talune situazioni-limite, un'impossibilità tecnica, di ordine impiantistico o strutturale, ad eseguire opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo che rispettino integralmente le norme tecniche dell'allegato alla legge regionale.

Le deroghe per impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed impiantistici degli immobili saranno di norma parziali.

L'impossibilità tecnica può manifestarsi (disgiuntamente) come strutturale od impiantistica e si manifesterà (congiuntamente) come tecnico-economica dal momento che non è realistico ipotizzare, nell'attuale frangente tecnologico, un'impossibilità solo tecnica che abbia il requisito dell'assolutezza, ma d'altra parte non si possono imporre soluzioni che esulino dalla ragionevolezza economica.

Articolo 15 - Interventi aventi ad oggetto edifici produttivi

L'art.20, secondo comma, della legge regionale stabilisce che le opere di cui all'art.13, e cioè le nuove costruzioni e gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, riguardanti ambienti di lavoro destinati alla produzione possono motivatamente venire assentite in deroga alle norme tecniche di attuazione della legge regionale.

Come si è rilevato al punto 2, per tali interventi potrebbe aversi in concreto, in relazione alla tipologia dell'intervento, una concorrenza delle discipline tecniche statale e regionale. La normativa da applicare in concreto va pertanto individuata volta per volta alla stregua dei criteri già illustrati, (vedi punto 2).

Qui occorre aggiungere che per gli interventi in parola l'art.20, legge regionale, consente di derogare alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato (salvo che a quelle di cui al n.6.6, che sono espressamente dichiarate inderogabili) limitatamente a quei singoli "ambienti di lavoro" destinati alla produzione nei quali, per le specifiche lavorazioni svolte e/o per i tipi di macchinari utilizzati; sia da escludere la presenza di un disabile e quindi di un soggetto fruitore di un ambiente privo di barriere architettoniche.

Tale previsione di deroga vale per i soli "ambienti di lavoro destinati alla produzione" e non vale perciò per gli insediamenti industriali complessivamente intesi, nei quali infatti potrebbero aversi anche ambienti di lavoro in cui un disabile potrebbe dover lavorare, e neppure per gli uffici o magazzini di pertinenza, che non sono "destinati alla produzione".

Ai fini della deroga in parola si prescinde dalla soggezione o meno dell'impresa alle norme sul collocamento obbligatorio, che è il criterio utilizzato dalla normativa statale per circoscrivere l'ambito di applicazione delle norme anti-barriere architettoniche negli edifici produttivi.

È superfluo precisare che nel caso in cui per uno o più ambienti di lavoro specificati venga accordata la deroga alle disposizioni dell'allegato non viene comunque meno l'applicabilità per i medesimi ambienti del d.m. Il.pp. 236/89: trovano cioè applicazione nei limiti e nei termini in cui esse siano applicabili al caso concreto, le norme ministeriali in materia di accessibilità (3.3.c. e 4.5.), visitabilità (3.4.f.) ed adattabilità (3.4.f.) degli edifici produttivi.

Si specifica da ultimo che la circolare del settore sanità e igiene in data 14 dicembre 1989, nelle parti in cui prevede certificazioni di conformità dell'ufficio tecnico comunale o del tecnico incaricato, è da intendersi abrogata. Si ritiene,

infatti, che gli scopi voluti dalla legge possano ugualmente ma più speditamente venire perseguiti disponendo l'opposto principio secondo cui i tecnici comunali eccepiscono formalmente le divergenze da essi ravvisate tra le opere della cui assentibilità si tratta e la speciale legislazione di settore.

Articolo 16 - Interventi aventi ad oggetto edifici privati ad uso pubblico o collettivo

Tali interventi rientrano nell'ambito di applicazione al contempo della legge statale 13/89, del d.P.R.384/78 e della legge regionale.

Ai fini applicativi valgono i criteri di individuazione della disciplina già illustrati, tenendo solo presente che per gli edifici in oggetto la disciplina statale cui fare riferimento ai fini integrativi della disciplina regionale è quella risultante dall'integrazione del d.P.R. 384/78 con il decreto ministeriale.

Articolo 17 - Edifici pubblici

Agli interventi di nuova costruzione e sull'esistente di cui all'art.13, commi primo e secondo, legge regionale, aventi ad oggetto edilizia pubblica residenziale e non, si applicano le norme e le prescrizioni tecniche del d.P.R. 384/78 come modificate dal decreto ministeriale, il tutto integrato e specificato dal decreto ministeriale per le soluzioni o specificazioni eventualmente prive di riscontro nella normativa tecnica statale.

Articolo 18 - Barriere architettoniche e mutamenti di destinazione d'uso

Qualunque intervento che anche senza l'esecuzione di opere edilizie modifichi la destinazione d'uso di un immobile (o di una porzione di immobile) dando luogo ad un utilizzo di carattere collettivo è soggetto alle prescrizioni dettate dall'allegato della legge regionale per gli edifici destinati ad uso collettivo. La verifica del rispetto di tali prescrizioni dovrà avvenire in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione o comunque in sede di rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità. Per destinazioni private di uso collettivo si intendono gli edifici e le attrezzature di proprietà o gestione privata ma di uso o di interesse pubblico, intendendosi per interesse pubblico, le funzioni a cui l'art.22, lettera b), della legge regionale 51/75, attribuisce carattere di standard.

Tale principio, contemplato dalla legge con riferimento alla sola fattispecie di mutamento funzionale menzionata, deve ritenersi applicabile per analogia, alla stregua delle previsioni di cui agli artt.1 e 2 della legge regionale anche in ogni altra ipotesi di variazione di destinazione d'uso.

Il problema sorge per la modifica di destinazione d'uso senza esecuzione di opere, considerato come non suscettibile di alcuna sanzione, salvo l'ipotesi dell'art.20, lettera a), legge 47/85.

Si deve concludere che, chi destina l'immobile o una porzione di immobile, senza esecuzione di opere edilizie, ad uso di carattere collettivo, deve recepire le

prescrizioni dell'allegato alla legge regionale, altrimenti incorre nella violazione di cui all'art.20, lettera a), legge 47/85.

Articolo 19 - Sanzioni (art.24 legge regionale)

Il rinvio all'art.8, primo comma, lettera c), legge 47/1985 va inteso nel senso che affinché agli effetti sanzionatori si abbia variazione essenziale occorre congiuntamente:

- a) che sia stata rilasciata concessione edilizia (una mera autorizzazione non basterebbe);
- b) che tale concessione fosse conforme alle disposizioni anti-barriere architettoniche di cui all'allegato;
- c) che in sede di esecuzione dei lavori sia stato omesso il rispetto di tutte o di alcune delle norme anti-barriere previste dalla legge regionale e trasfuse nella concessione rilasciata;
- d) che soprattutto, ad evitare conseguenze aberranti sul piano sanzionatorio (che esporrebbero la norma a dubbi di costituzionalità), tale mancato rispetto abbia determinato una modifica dei "parametri urbanisticoedilizi del progetto approvato" che possa definirsi, come vuole l'art.8 richiamato, "sostanziale". In altri termini si impone una interpretazione restrittiva, nel senso che non ogni inosservanza della legge regionale configura la fattispecie illecita richiamata;
- e) che in sede di verifica delle opere si debba usare il criterio della distinzione tra omissioni o varianti di rilevante entità, tali cioè da pregiudicare i requisiti di adattabilità, visitabilità e accessibilità richiesti dalla legge, rispetto a semplici inosservanze, che non pregiudichino lo scopo voluto dalla legge. Nel caso di lieve difformità potrà, al più, darsi luogo alla sanzione di cui all'art.20, lettera a), della legge 47/85 per inosservanza di prescrizioni regolamentari, prescrizioni edilizie, ecc.

Una breve sintesi della presente circolare cerca di facilitare il compito del lettore, come riassunto di buona parte dei concetti espressi, senza alcuna pretesa di valore assoluto. La sintesi non modifica e non integra la circolare, che va quindi letta ed applicata nel suo contesto.

Sintesi dei concetti

I) La l.r. 6/89 si applica dal 10 marzo 1990 ai progetti presentati da tale data in poi (ivi compresi quelli oggetto di procedura ex art.26 legge 47/85) ed a quelli presentati anteriormente al 10 marzo 1990 che a tale data non abbiano avuto assentimento (inteso come tale almeno il parere favorevole della commissione edilizia) o per i quali non sia già maturato il silenzio-assenso.

II) Qualora il Comune abbia, ai sensi dell'art.12 della legge, adeguato le proprie norme urbanistiche e regolamentari al disposto della legge regionale prima del 10

marzo 1990, a tale anteriore data deve essere fatto riferimento per la applicazione temporale della norma, secondo quanto sopra precisato.

III) Ove la legge regionale e la legge statale disciplinino ipotesi non coincidenti, ad ogni ipotesi si applica la legge che la riguarda.

IV) La legge statale ha valore di legge di principio e non può essere abrogata o modificata dalla legge regionale. Il d.m. statale vale come prescrizioni tecniche che possono essere modificate o sostituite dalla norma regionale.

V) L'allegato alla legge regionale prevede dei minimi che possono essere sostituiti con prescrizioni del d.m. statale, ove meglio raggiungono lo scopo voluto dal legislatore. Al contrario non si possono applicare le prescrizioni del d.m. statale per ipotesi disciplinate anche dalla legge regionale, ove le prescrizioni non raggiungano i minimi voluti dall'allegato alla legge regionale.

VI) Può esservi concorrente applicazione delle prescrizioni statali e di quelle regionali nel caso che per la stessa ipotesi di intervento ciascuno dei due strumenti normativi preveda specifiche tecniche diverse.

VII) Nel caso di diverse destinazioni funzionali all'interno dello stesso immobile, ciascuna porzione intesa come unità ambientale sottostà alla normativa specifica della funzione prevista.

VIII) Dal 10 marzo 1990 le prescrizioni della legge regionale prevalgono sugli strumenti urbanistici e sui regolamenti comunali. Per evitare integrazioni o modifiche disomogenee, si consiglia i Comuni che già non abbiano deliberato prima del 10 marzo 1990, di non dar luogo salvo particolari esigenze a modifiche, a partire dal 10 marzo 1990, per verificare gli effetti applicativi della norma e per permettere alla Regione eventuali modifiche con carattere di uniformità.

IX) La procedura di deroga di cui all'art.20 della legge regionale non richiede l'iter previsto dall'art.41-quater della legge 1150/42, integrata dalla legge 765/67, mentre detto iter si richiede per la procedura di deroga prevista dall'art.19 della legge regionale.

X) Le varianti seguono il regime temporale della concessione o autorizzazione cui ineriscono. Nel caso di varianti sostanziali, tali da configurare nuova concessione o autorizzazione, si applicano le norme entrate in vigore il 10 marzo 1990, ove la variante sia rilasciata dopo tale data.

XI) Le specificazioni e le soluzioni tecniche del d.m. riguardano solo gli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione totale. Quelle dell'allegato alla legge regionale riguardano anche gli altri interventi. La parte interessata, ove dimostri che le soluzioni tecniche del d.m. applicate agli interventi, portino a risultati migliori di quelli regionali sempre rispettati i minimi regionali può utilizzare le soluzioni ministeriali.

XII) Occorre che l'utente della normativa regionale ponga corretta attenzione al disposto dell'art.13, comma secondo, in relazione alle prescrizioni dell'allegato tecnico regionale da applicare ed al disposto dell'art.20.

XIII) Nel caso di interventi diretti alla eliminazione di barriere architettoniche a favore di disabile, diretto beneficiario, si applicano gli artt.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della legge nazionale e le prescrizioni tecniche, non contrastanti, dell'allegato regionale.

XIV) La procedura di deroga agli strumenti urbanistici vigenti si attua per gli interventi sull'esistente, con le modalità e gli effetti di cui all'art.41-quater legge 1150/42 ed è applicabile agli edifici esistenti indipendentemente dalla loro natura e funzione.

XV) La deroga alle prescrizioni tecniche dell'allegato regionale è basata sulla documentazione resa dalla parte interessata e non richiede la procedura di cui all'art.41-quater della legge 1150/42. Ove sussistano vincoli, ai sensi della legge 1497/39 e sua estensione in base alla legge 431/85, o ai sensi della legge 1089/39, la deroga dovrà essere motivata dall'autorità competente alla gestione del vincolo.

XVI) Per gli ambienti di lavoro destinati alla produzione, le deroghe alle norme tecniche di attuazione della legge regionale possono essere concesse per tutti gli interventi di cui all'art.13 della legge e cioè anche per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione. La deroga eventuale non fa però venir meno l'applicabilità del d.m. 236/89.

XVII) Per gli interventi su edifici privati ad uso pubblico e collettivo, così come agli edifici pubblici, si applica il disposto del d.P.R 384/78 integrato con il d.m. 236/89.

XVIII) Nel caso di modifica di destinazione d'uso, senza esecuzione di opere, che porti ad un utilizzo di carattere collettivo, si dovranno osservare le prescrizioni dettate dall'allegato della legge regionale per gli edifici destinati ad uso collettivo. Il mancato rispetto di detta norma si rifletterà sul rilascio o meno della autorizzazione alla abitabilità o agibilità del fabbricato (c.d. licenza d'uso) e comporterà la applicabilità della sanzione di cui all'art.20, lettera a), della legge 47/85, di competenza del pretore. Dovrà perciò essere fatta segnalazione alla procura presso la pretura.

XIX) Le sanzioni di cui all'art.24 della legge devono essere applicate con ragionevolezza nella corretta interpretazione della norma.

Legge Regione Lombardia 20.02.1989, n.6
Norme sull' eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione.
(B.U. Lombardia 22 febbraio 1989, n.8, I S.O.)

Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità

1. La presente Legge detta norme e dispone interventi graduali diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell'ambiente costruito da parte di tutti i cittadini, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.

Articolo 2 - Obiettivi

1. Obiettivo della presente Legge è l'adeguamento dell'ambiente costruito al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee.

Articolo 3 - Definizione di barriera architettonica e localizzativa

1. Ai fini della presente Legge per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.

2. Ai fini della presente Legge per barriera localizzativa s'intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connessi alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.

Articolo 4 - Progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie.
Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto

1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone di cui ai successivi articoli,

devono perseguire la compatibilità dell'ambiente costruito con la variabilità delle esigenze dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali e di controllo rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse.

2. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, la progettazione e le modalità di esecuzione delle opere edilizie, nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico di persone, debbono essere preordinate specificatamente alla realizzazione della compatibilità dell'ambiente costruito e consentire l'installazione di manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare detta compatibilità rispetto alle diverse esigenze degli utenti.

Articolo 5 - Campo di applicazione

1. Le norme della presente Legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.

2. In particolare, la disciplina normativa riguarda:

a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità;

b) gli edifici di uso residenziale abitativo;

c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;

d) le aree ed i percorsi pedonali urbani, nonché i parcheggi;

e) i mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro, fune, nonché i mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;

f) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;

g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;

h) i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti.

Articolo 6 - Prescrizioni tecniche di attuazione

1. Al fine di specificare ed integrare le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384 (ora del d.P.R. 24 luglio 1996, n.503), l'allegato, che fa parte integrante della presente Legge, prevede le prescrizioni tecniche di attuazione da osservarsi nella progettazione, nell'esecuzione e nel controllo degli ambienti, degli edifici e delle strutture comprese nel campo di applicazione di cui al precedente art.5.

Articolo 7 - Organismo tecnico-scientifico

1. Per rispondere alle esigenze di adattabilità dell'ambiente, gli aggiornamenti, le modifiche o le integrazioni dell'allegato sono deliberate dalla Regione

avvalendosi anche delle proposte di un organismo tecnico-scientifico permanente, nominato entro due mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e composto da:

- a) 1 funzionario del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia residenziale;
- b) 1 funzionario del Settore Assistenza e Sicurezza sociale;
- c) 1 funzionario del Coordinamento per il territorio;
- d) 1 funzionario del Settore Trasporti e mobilità;
- e) 1 funzionario Settore Sanità e Igiene;
- f) 3 esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche.

2. L'organismo tecnico-scientifico di cui al comma precedente ha sede presso il Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della Giunta Regionale.

3. Le funzioni di coordinatore dell'organismo sono svolte dal funzionario di cui alla lettera a) del precedente comma.

4. L'organismo tecnico-scientifico osserva e valuta i risultati derivanti dall'applicazione della presente Legge, formula proposte e svolge funzioni consultive in ordine agli interventi amministrativi e legislativi della Regione nella materia disciplinata della Legge stessa, ai fini dell'attività di orientamento e d'indirizzo della Regione nei confronti dei Comuni e degli altri enti locali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

5. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'organismo si avvale della collaborazione del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, nonché, ove necessario, di altri servizi della Giunta Regionale interessati all'applicazione della presente Legge.

Articolo 8 - Censimento degli immobili ed edifici pubblici

1. La Regione promuove il censimento degli immobili ed edifici pubblici interessati da interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche e localizzative.

2. Il censimento di cui al comma precedente è delegato ai Comuni, sulla base delle modalità di rilevazione approvate dalla Giunta Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge; il censimento, oltre alle proprietà del Comune, riguarda gli immobili di proprietà della Regione, delle Province e di altri enti locali.

3. Ai fini del censimento degli immobili di proprietà dello Stato e delle Amministrazioni autonome, la Giunta Regionale promuove le necessarie intese con gli enti proprietari degli immobili stessi.

4. I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.32, ventunesimo e ventiduesimo comma, della Legge 28 febbraio 1986, n.41.

Articolo 9 - Atti di programmazione regionale e interventi legislativi

1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali, anche di carattere informativo e di aggiornamento, la Regione tiene conto – con particolare riferimento ai contenuti programmatici e agli aspetti finanziari – dell'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche e localizzative in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di persone di sua competenza.

2. La Regione dispone, nelle materie di propria competenza, la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per l'adeguamento in conformità alle disposizioni della presente Legge degli spazi, degli edifici, delle strutture esterne e di servizio, dei luoghi di lavoro, nonché dei mezzi di trasporto pubblico di persone e delle relative strutture fisse.

3. La programmazione, i tempi e le procedure di concessione dei contributi e di attuazione degli interventi nonché l'entità delle risorse finanziarie regionali, sono disposti con successivi provvedimenti legislativi, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

Articolo 10 - Atti di programmazione comunale e provinciale

1. Le Leggi di cui al terzo comma del precedente art.9 dovranno prevedere che i Comuni singoli o associati e le Province predispongano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle Leggi stesse, piani biennali di intervento, tenuto conto dei piani predisposti ai sensi dell'art.32, ventunesimo comma, della Legge 28 febbraio 1986, n.41, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative per le strutture e costruzioni di rispettiva competenza, con l'indicazione degli interventi prioritari.

Articolo 11 - Revoca di contributi

1. I contributi regionali concessi per la realizzazione, la ristrutturazione o il recupero di costruzioni, opere o strutture di cui al precedente art.5, sono revocati dalla Regione o dagli enti locali delegati, qualora la realizzazione degli interventi sia difforme dalle disposizioni della presente Legge o dell'allegato, ovvero dal progetto approvato.

2. I contributi revocati ai sensi del precedente primo comma sono acquisiti al bilancio regionale.

Titolo II

Disposizioni in materia urbanistica e per l'edilizia residenziale pubblica

Articolo 12 - Disposizioni generali

1. Il presente titolo detta norme in materia urbanistica da osservarsi per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative alle nuove costruzioni ed agli interventi sugli edifici esistenti come definiti dall'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n.457.

2. I Comuni adeguano alle disposizioni della presente Legge i loro strumenti urbanistici, generali ed attuativi, nonché i regolamenti edilizi e di igiene, introducendo eventuali ulteriori prescrizioni volte a perseguire le finalità definite dagli artt.1 e 2 della presente Legge.

3. Le disposizioni di cui agli artt.13, 14, 19, 20 e 23, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, prevarranno, comunque, sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali che si pongono con esse in contrasto.

Articolo 13 - Autorizzazioni e concessioni a edificare

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art.12 e dai successivi artt. 14 e 20, le prescrizioni dell'allegato si applicano ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per le costruzioni nuove, nonché per le costruzioni esistenti relativamente ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica come definiti dall'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n.457.

2. Le prescrizioni di cui ai nn.2, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 7. dell'allegato si applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative ad interventi di manutenzione straordinaria che riguardino specificatamente le parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse, salvo quanto previsto dal successivo art.20.

3. Ai fini dell'attuazione della presente Legge, i Comuni favoriscono la partecipazione di esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche nella commissione edilizia scelti, di norma, nell'ambito di una terna di nominativi designati dalle associazioni dei disabili.

Articolo 14 - Alloggi di edilizia residenziale abitativa

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per nuovi edifici ad uso residenziale abitativo e per ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, deve essere garantita la visitabilità e l'adattabilità degli alloggi come definite dai successivi commi.

2. Per visitabilità di un alloggio si intende la sua condizione di permettere a persone di ridotta capacità motoria, di accedere alla zona giorno ed ad un servizio

igienico dell'alloggio stesso, garantendo le prestazioni minime indicate al n.6.1.1. dell'allegato.

3. Per adattabilità di un alloggio si intende la sua condizione di poter essere modificato, a costi limitati, allo scopo di permettere ad un disabile circolante con carrozzina di viverci ed esercitarvi tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; a tal fine l'esecuzione dei lavori di modifica non deve modificare né la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici, garantendo le prestazioni minime indicate al n.6.1.2 dell'allegato.

4. L'adattabilità dell'alloggio deve essere dimostrata, in sede di presentazione del progetto per la concessione edilizia, allegando disegni supplementari che affianchino alle soluzioni-tipo proposte per gli alloggi della costruzione e le soluzioni di variante degli alloggi stessi alle esigenze dei disabili, e pertanto rispondenti alle prestazioni minime di cui al comma precedente.

5. L'adattabilità e la visitabilità degli alloggi devono essere garantite anche ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per ristrutturazioni edilizie di interi edifici o di parti significative degli stessi, secondo le modalità di cui al precedente quarto comma e salvo quanto previsto dal successivo art.20.

6. Le disposizioni dell'allegato non si applicano agli edifici destinati ad abitazioni unifamiliari o con non più di quattro alloggi.

Articolo 15 - Oneri di urbanizzazione

1. I Comuni destinano una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza.

Articolo 16 - Modifiche alla L.R. 5 dicembre 1983, n.91

1. Alla fine del settimo comma dell'art. 3 della L.R. 5 dicembre 1983, n.91, "Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è aggiunto "...con particolare riferimento ai nuclei famigliari di cui facciano parte soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche".

2. All'inizio del testo dell'ottavo comma dell'art.3 della L.R. 5 dicembre 1983 n.91, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dal comma precedente".

3. Alla fine dell'ottavo comma dell'art.3 della Legge Regionale 5 dicembre 1983 n.91 è aggiunto: "gli alloggi di nuova edificazione, se assegnati a persone con gravi difficoltà motorie, sensoriali o psichiche, devono essere idonei a garantire le prestazioni di cui al punto 6.1.2 dell'allegato alla presente Legge; essi inoltre dovranno essere variamente distribuiti all'interno degli immobili, in modo da garantire la fruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.

Articolo 17 - Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica

1. Nel caso di ristrutturazione edilizia e di restauro o risanamento conservativo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'ente gestore provvede a realizzare una quota non inferiore ad 1 alloggio ogni 40 o frazione di 40 con caratteristiche conformi alle prescrizioni dell'allegato, ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.

2. Gli alloggi di cui al comma precedente dovranno essere variamente distribuiti all'interno degli immobili, in modo da garantirne la fruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.

3. Salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo art.18, l'ente gestore, su richiesta dell'assegnatario, provvede a proprie spese alle modifiche dell'alloggio secondo le prescrizioni dell'allegato per rispondere alle esigenze dell'assegnatario stesso o di componente del suo nucleo familiare affetti da gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.

Articolo 18 - Indagine conoscitiva e mobilità degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono predisporre entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge un'indagine conoscitiva che, interpellando i locatari, sia volta a rilevare i bisogni di ristrutturazione degli alloggi ai fini dell'abolizione delle barriere architettoniche; i dati rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati.

2. Entro l'anno successivo gli enti gestori devono altresì individuare le priorità di esecuzione ed elaborare un programma di intervento esecutivo.

3. In caso di impossibilità di modifiche congrue alle necessità del richiedente, gli enti gestori devono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio con alloggio anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile, o concordare l'assegnazione di un nuovo alloggio idoneo.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono a carico dei relativi enti gestori di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 19 - Concessioni ed autorizzazioni in deroga agli strumenti urbanistici vigenti

1. Ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, le concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative ad interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n.457, possono essere eccezionalmente e motivatamente rilasciate, ai sensi dell'art.41 - quater della Legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni, in deroga agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. La deroga è concessa, su richiesta motivata e documentata a firma dell'estensore del progetto, esclusivamente per garantire la fruibilità e l'accessibilità di quelle strutture o di quegli spazi interessati dall'intervento per i quali non sia possibile intervenire secondo le prescrizioni della presente Legge a causa dei vincoli e delle limitazioni di cui al comma precedente.

Articolo 20 - Concessioni ed autorizzazioni in deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione

1. Le concessioni di edificazione per restauro, risanamento conservativo e le autorizzazioni per manutenzione straordinaria possono essere motivatamente rilasciate in deroga a quanto previsto dall'allegato, nel caso di:

a) esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela dei beni ambientali artistici, archeologici, storici e culturali, che non consentano interventi edilizi coerenti con la finalità della presente Legge;

b) impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto dell'intervento.

2. Ferma restando l'applicazione di quanto previsto al n.6.6 dell'allegato, le autorizzazioni e le concessioni di edificazione di cui al precedente art.13 riguardanti ambienti di lavoro destinati alla produzione, possono essere motivatamente rilasciate in deroga alle prescrizioni dell'allegato, nel caso di:

a) impossibilità di inserimento nella specifica lavorazione di portatori di handicap di tipo tale da essere di pregiudizio alla sicurezza propria o dei colleghi o degli impianti;

b) presenza di sistemi produttivi con utilizzo di macchinari non adattabili alle esigenze di personale portatore di handicap.

3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni e concessioni di cui ai commi precedenti l'estensore del progetto è tenuto a motivare, documentare e sottoscrivere sotto la propria responsabilità quanto ivi previsto; il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessione possono comunque essere subordinati all'adozione di soluzioni tecniche alternative alle prescrizioni dell'allegato, idonee a garantire l'uso dell'immobile secondo le finalità della presente Legge.

Articolo 21 - Variazione della destinazione d'uso degli immobili

1. Ove il Sindaco intenda assentire, ricorrendone i presupposti di compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, la modifica di destinazione d'uso di immobili finalizzata ad un utilizzo di carattere collettivo, il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione quali di volta in volta richieste dalla normativa vigente - è subordinato all'accertamento del possesso da parte dell'immobile delle caratteristiche previste dall'allegato della presente Legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.

Articolo 22 - Consulenza regionale agli enti locali

1. Al fine di agevolare l'attuazione della presente Legge, le strutture organizzative centrali e periferiche della Giunta Regionale forniscono agli enti locali la consulenza in ordine a questioni tecniche ed amministrative inerenti all'esercizio delle funzioni di loro competenza.

2. L'attività di consulenza è svolta dal Servizio Tecnico Lavori Pubblici e dai servizi provinciali del genio civile mediante personale specificatamente qualificato e, per gli aspetti amministrativi, ove necessario, in collaborazione con i servizi di coordinamento del territorio di cui all'allegato, parte terza, lett. b), della L.R. 1 agosto 1979, n.42.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi precedenti l'allegato, parte quarta, della L.R. 1 agosto 1979, n.42 è modificato come segue:

a) al n.59, Servizio Tecnico Lavori Pubblici, dopo il quarto alinea, è aggiunto il seguente: “- assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali nella progettazione e nella realizzazione di opere pubbliche di particolare complessità nonché per l'esercizio delle funzioni di loro competenza ai fini dell'attuazione della normativa inerente all'abolizione delle barriere architettoniche”;

b) ai nn.64 – 72, Servizi provinciali del genio civile, dopo il sesto alinea, è aggiunto il seguente: “- assistenza tecnica agli enti locali nella progettazione e nella realizzazione di opere pubbliche di loro competenza ai fini dell'attuazione della normativa inerente all'abolizione delle barriere architettoniche”.

Articolo 24 - Sanzioni

1. L'inosservanza delle norme della presente Legge da parte del titolare della concessione edilizia, del committente, del direttore dei lavori, costituisce variazione essenziale di cui all'art.8, primo comma, lettera c) della Legge 28 febbraio 1985 n.47, cui consegue l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Titolo III

Trasporti

Articolo 25 - Disposizioni generali

1. Ferma restando l'osservanza delle norme dettate dalla presente Legge in materia urbanistica, le prescrizioni di cui ai nn.3 e 4 dell'allegato si applicano alle stazioni, alle strutture fisse ed ai mezzi del servizio di trasporto pubblico di persone di competenza regionale secondo le previsioni dei successivi articoli.

Articolo 26 - Interventi sul parco rotabile

1. La Regione persegue l'obiettivo della progressiva immissione nel servizio di trasporto di superficie, nella misura media annua del 5% della dotazione del parco rotabile, di mezzi dotati di caratteristiche che garantiscano le prestazioni di cui ai nn.3.2.2., 3.2.3. e 4 dell'allegato, nonché conformi alle normative statali vigenti ai fini dell'omologazione da parte delle amministrazioni competenti.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma precedente, i piani pluriennali di investimento di cui alla legge regionale 2 gennaio 1982, n.1 e successive modificazioni, prevedono la destinazione di risorse finanziarie adeguate per il progressivo adeguamento del parco rotabile, da determinarsi in ciascun piano con riferimento allo sviluppo tecnico-produttivo nel settore.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi precedenti, la Giunta Regionale, con la collaborazione delle associazioni dei gestori dei servizi, porta a conoscenza dei produttori dei mezzi di trasporto e di loro componenti le esigenze dei propri utenti, affinché detti produttori adottino idonee iniziative per lo sviluppo tecnico-produttivo per la realizzazione di mezzi dotati dei sistemi di cui al precedente primo comma.

4. I finanziamenti della Regione per l'attuazione degli scopi di cui al presente articolo e di cui al successivo art.28 sono comunque concessi nell'ambito delle relative effettive disponibilità finanziarie previste nei bilanci annuali dei singoli esercizi finanziari.

Articolo 27 - Servizio di trasporto sotterraneo metropolitano

1. La concessione di contributi regionali per l'acquisto o il rinnovo dei mezzi di trasporto sotterraneo metropolitano è subordinato al possesso da parte degli stessi delle caratteristiche di cui ai nn.3.1.2/c e 3.1.2/d dell'allegato.

2. Il 2% delle risorse regionali relative alla concessione di contributi in conto capitale a norma del Titolo III della L.R. 2 gennaio 1982, n. 1 e successive modificazioni, deve essere destinato ad interventi per l'adeguamento delle stazioni metropolitane esistenti alle prescrizioni di cui ai nn. 3.1.1 e 3.1.2 dell'allegato.

Articolo 28 - Abolizione delle barriere localizzative

1. Entro il termine di cui al successivo art.29 il servizio di trasporto pubblico locale di persone deve essere dotato di sistemi tecnici di cui ai nn.3.3 e 4.4 dell'allegato, idonei a consentire la fruizione del servizio stesso da parte dei viaggiatori con difficoltà dell'udito e della vista.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale, al fine di uniformare gli interventi, dispone le prescrizioni tecniche per l'adozione sui mezzi di trasporto, nonché nelle stazioni della metropolitana e di superficie, dei sistemi tecnici di cui al comma precedente.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente primo comma, i piani pluriennali d'investimento di cui alla legge regionale 2 gennaio 1982, n.1 e successive modificazioni, destinano specifiche risorse finanziarie, rispettivamente, per gli interventi sui mezzi di trasporto e nelle stazioni della metropolitana e di superficie.

4. Decorsi sei mesi dalla data d'esecutività della deliberazione di cui al precedente secondo comma, non possono essere immessi nel servizio di trasporto pubblico locale di persone nuovi mezzi di trasporto sprovvisti dei sistemi tecnici previsti dal presente articolo.

Articolo 29 - Contributi regionali

1. Gli stanziamenti previsti per tecnologie di controllo nel piano triennale 1986/1988 per investimenti di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 25 luglio 1986, n.IV/403 in applicazione della Legge 10 aprile 1981, n.151, potranno essere utilizzati anche per la concessione di contributi per le finalità di cui al precedente art.28.

2. Il termine per la presentazione delle domande da parte degli enti ed imprese di trasporto per ottenere i contributi di cui al precedente primo comma, scade al 120° giorno dalla data di esecutività delle prescrizioni tecniche di cui al secondo comma del precedente art.28.

Articolo 30 - Concessioni

1. Decorsi tre anni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al secondo comma del precedente art.28, non possono essere affidate nuove concessioni per servizi di trasporto pubblico locale di persone, né essere rinnovate quelle in atto, ad aziende od imprese che non abbiano dotato il parco rotabile dei sistemi tecnici di cui al suddetto art.28.

Articolo 31 - Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza

1. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di piazza devono prevedere che i nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

2. I Comuni provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore della presente Legge.

Titolo IV

Interventi informativi, simbolo di accessibilità, norme transitorie e finali

Articolo 32 - Interventi informativi, educativi e di aggiornamento

1. La Regione per il perseguimento degli obiettivi della presente Legge, assume le iniziative e promuove gli interventi di cui ai successivi commi, al fine di:

- a) informare circa la compatibilità dell'ambiente costruito con la variabile delle esigenze relative a situazioni temporaneamente o permanentemente invalidanti;
- b) far conoscere le disposizioni legislative e normative nazionali e estere, con particolare riferimento alla presente Legge Regionale;
- c) diffondere la conoscenza delle soluzioni tecniche e dei materiali rispondenti alla compatibilità d'uso dell'ambiente da parte dei cittadini;
- d) sollecitare l'adeguamento e l'integrazione dei programmi dei vari corsi di studio e della letteratura tecnica in relazione ai contenuti e allo spirito della Legge.

2. Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite mediante:

a) iniziative di informazione, aggiornamento e ricerca indirizzata agli studenti ed ai docenti delle scuole e di corsi di ogni ordine e grado, ivi compresa l'Università;

b) interventi di aggiornamento per il personale regionale e degli enti locali, nonché per i tecnici interessati dall'applicazione della presente Legge.

3. Le iniziative e gli interventi di cui al comma precedente, sono attuate dalla Regione di intesa con le altre pubbliche amministrazioni interessate, e in collaborazione con enti pubblici e privati.

4. La Regione promuove altresì iniziative di ricerca per nuove proposte legislative e normative, per nuove proposte tecnico-costruttive e per nuovi ausili, anche tramite l'indizione di concorsi e la concessione di borse di studio.

Articolo 33 - Simbolo di accessibilità

1. Gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto e gli edifici pubblici e di uso pubblico, in quanto adeguati alle norme della presente Legge, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del d.P.R. 27 aprile 1978, n.384 (ora del d.P.R. 24 luglio 1996, n.503) in relazione ai servizi e alle attrezzature accessibili e l'indicazione del percorso per accedervi.

Articolo 34 - Interventi regionali per la redazione dei piani comunali

1. Al fine di incentivare l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall'art.32, comma ventunesimo, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di Comuni per il sostegno degli oneri relativi alla acquisizione di consulenze tecnico-amministrative.

2. I contributi di cui al precedente primo comma possono essere concessi ai Comuni che, per ragioni connesse ad obiettive difficoltà operative, non abbiano provveduto ad intraprendere il censimento degli edifici pubblici e di uso pubblico e, conseguentemente, ad elaborare i piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

3. La misura massima dei contributi previsti dalla presente Legge è determinata in L. 2.000.000 e la loro concessione è disposta con priorità a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Articolo 34-bis - Interventi della regione (così sostituito dall'art.1 della legge regionale n.17 del 1995)

1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, promuove e realizza, d'intesa con gli enti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi pubblici individuati dalla stessa Giunta regionale, con priorità per gli edifici destinati a sedi municipali ed attività scolastiche; promuove inoltre, previa intesa con i soggetti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi privati di uso pubblico, compresi gli edifici individuati dalla legge regionale 9 maggio 1992, n.20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi). (comma così sostituito dall'art.3, comma 4, della legge regionale n.6 del 2001)

2. Gli interventi di cui al precedente primo comma sono progettati, affidati e diretti dal Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Residenziale della giunta regionale, che può avvalersi della consulenza degli esperti indicati nella lettera f), primo comma, del precedente art.7.

3. Ulteriori interventi possono essere del pari realizzati dalla regione previa presentazione dei relativi progetti da parte degli enti pubblici interessati e previa selezione secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale con la consulenza degli esperti indicati nella lett. f), primo comma, del precedente art.7, dando priorità ai progetti esecutivi.

4. Nel caso di cui al precedente terzo comma la giunta regionale, d'intesa con l'ente interessato, si avvale delle strutture tecnico- amministrative dell'ente stesso per quanto riguarda l'espletamento delle procedure d'appalto e la direzione lavori, intendendosi a carico diretto della regione le spese per le sole opere da eseguire entro gli importi previsti nel progetto selezionato, con l'esclusione di quelle relative alla progettazione e direzione lavori.

5. A tal fine l'ente interessato trasmette alla giunta regionale, Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Residenziale, gli esiti della gara d'appalto per l'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti dell'aggiudicatario.

Articolo 34-ter - Integrazione dei contributi di cui alla legge 13 gennaio 1989, n.13 del 1989 (aggiunto dall'art.3, comma 4, della legge regionale n.6 del 2001)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge n.13 del 1989, la Giunta regionale integra i contributi destinati ai soggetti aventi diritto per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche e localizzative in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza.

2. Hanno diritto ai contributi:

- a) i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, ovvero relative alla deambulazione e alla mobilità;
- b) coloro che abbiano in carico i soggetti di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. 22 dicembre 1987, n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi);
- c) i condòmini degli edifici in cui risiedono i soggetti di cui alla lettera a) che hanno contribuito alla realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si osservano le procedure stabilite dalla legge n.13 del 1989.

4. Quando i soggetti di cui ai commi 1 e 2 rinunciano al contributo loro spettante o decadono dalle condizioni per il suo ottenimento, il contributo stesso viene restituito dall'amministrazione comunale competente alla Tesoreria regionale. La restituzione avviene entro 60 giorni dal verificarsi della condizione che ha determinato la rinuncia o la decadenza, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi moratori. Le somme corrispondenti a tali contributi vengono riassegnate dalla Giunta regionale ai soggetti di cui alla presente legge, in base a quanto disposto dalla legge n.13 del 1989.

Articolo 35 - Norma Finanziaria

1. Per le finalità di cui al precedente art.34 è autorizzata per il 1989 la concessione di contributi ordinari di L. 900 milioni.

2. Agli oneri finanziari di L. 900 milioni derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente primo comma si provvede mediante la riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.7.2.2056 " Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati destinati alle spese correnti per l'adempimento di funzioni normali per attività socio-assistenziali. Finanziamento con mezzi statali" iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai precedenti art. 7 e 23 si provvede mediante impiego delle somme stanziare al capitolo 1.1.2.3.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989 e successivi.

4. All'autorizzazione della spesa per l'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 32 si provvederà con successivo atto legislativo.

5. In relazione a quanto disposto dal precedente art.11 e dal precedente primo comma, al bilancio per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

A. Stato di previsione delle entrate

Al titolo 3, categoria 4, è istituito per memoria il capitolo 3.4.2531 "Recupero dei contributi concessi e revocati per la realizzazione, la ristrutturazione ed il recupero di costruzioni, di opere e di strutture per l'eliminazione delle barriere architettoniche"

B. Stato di previsione delle spese

Alla parte 1, ambito 2, settore 2, finalità 6, attività 2, è istituito il capitolo 1.2.2.7.2.2532 "contributi ordinari ai Comuni per il sostegno degli oneri relativi all'acquisizione di consulenze tecnico-amministrative per l'elaborazione di piani per l'eliminazione di barriere architettoniche" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 900 milioni.

Articolo 36 - Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art.12, secondo comma, dall'entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le disposizioni in contrasto con la Legge stessa.

Allegato

Prescrizioni tecniche di attuazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. Contenuto dell'allegato

Il presente allegato contiene le prescrizioni tecniche da osservarsi:

- a) per la progettazione e la realizzazione di nuovi edifici, ambienti e strutture individuati dall'art.5 della Legge, nonché degli interventi su quelli esistenti;
- b) per i servizi di trasporto di persone di competenza regionale, secondo quanto previsto dal titolo III della Legge.

2. Mobilità e sosta urbana

2.1 Aree e percorsi pedonali

Sono aree e percorsi riservati ad uso dei pedoni all'interno della viabilità veicolare eventualmente anche mediante incroci a più livelli con sottopassi o sovrappassi; possono essere su marciapiede, in porticati, in zone verdi e/o in attraversamenti stradali zebrati.

Le barriere architettoniche dovute a sottopassi dovranno essere eliminate salvo non vi siano facili percorsi pedonali alternativi.

I percorsi pedonali devono essere prolungati, con le medesime caratteristiche tecniche, fino all'accesso delle costruzioni, all'interno delle relative aree di pertinenza, di cui all'art.5 della Legge.

2.1.1 Percorsi pedonali

Larghezza minima m. 1.50 con tratti, nei luoghi di maggior traffico, aventi almeno una larghezza di m. 1,80.

In presenza di passaggi obbligati o per restrizioni dei percorsi a causa di lavori in corso, la larghezza potrà essere, per brevi tratti, ridotta a m. 0.90.

La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.

La differenza di quota senza ricorso a rampe non dovrà superare i cm. 2,5 e dovrà essere arrotondata o smussata.

2.1.2 Rampe

La pendenza di eventuali rampe di collegamento fra piani orizzontali diversi, varia in funzione della lunghezza delle rampe stesse, e precisamente:

- per rampe fino a m. 0.50 la pendenza massima ammessa è del 12%;
- per rampe fino a m. 2.00 la pendenza massima ammessa è dell'8%;
- per rampe fino a m. 5.00 la pendenza massima ammessa è del 7%;
- oltre i m. 5.00 la pendenza massima ammessa è del 5%.

Qualora a lato della rampa si presenti un dislivello superiore a cm. 20, la rampa dovrà avere un cordolo di almeno 5 cm. di altezza.

2.1.3 Attraversamenti stradali

Stesse caratteristiche dei percorsi pedonali su marciapiede.

Per attraversamenti di strade con grande traffico o comunque con più di due corsie per senso di marcia, è opportuno predisporre isole salvagente di almeno m. 1.50 di larghezza che dovranno essere interrotte in corrispondenza alle strisce zebra.

Attraversamenti semaforizzati: è opportuno che siano dotati di segnalazioni acustiche.

2.1.4 Pavimentazioni

La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali deve essere in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo (esclusa ad esempio, ghiaia e/o rizzata).

Completamento eventuale con materiali, colorazioni o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per i non vedenti.

Non sono ammesse fessure, in griglie od altri manufatti, con larghezza o diametro superiore a cm. 2.

2.2 Parcheggi

Nelle aree di sosta a parcheggio, pubblico e privato, deve essere riservato almeno un parcheggio in aderenza alle aree pedonali, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi.

Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati ai non deambulanti almeno un posto ogni cinquanta posti macchina o frazione.

Se il parcheggio si trova ad un piano diverso da quello del marciapiede, il collegamento con lo stesso dovrà avvenire con un sistema di ascensori o di rampe

aventi le stesse caratteristiche previste dalle presenti norme per gli impianti analoghi.

I parcheggi per i disabili devono garantire le seguenti prestazioni minime:

- l'area propria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo, deve essere affiancata da uno spazio zebrato con una larghezza minima tale da consentire la rotazione di una carrozzina e, comunque, non inferiore a m. 1,50;
- lo spazio di rotazione, complanare all'area di parcheggio, deve essere sempre raccordata ai percorsi pedonali;
- le aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali;
- la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata con segnalazioni su pavimentazione e su palo.

3. Trasporti urbani

Al fine di pervenire ad un effettivo abbattimento delle barriere architettoniche occorre considerare le varie fasi del trasporto e precisamente:

- il percorso di avvicinamento al veicolo;
- l'accesso al veicolo;
- la riservazione di posti idonei allo stazionamento sul veicolo.

Alcune di tali fasi presentano caratteristiche diverse nei vari tipi di trasporto, che si possono, a tal fine, raggruppare in: - servizi di metropolitana; - servizi di superficie (tram - autobus - filobus).

3.1 Servizi di metropolitana (omissis)

3.2 Servizi di superficie: Tram - Autobus - filobus

3.2.1 Percorso di avvicinamento

Il percorso di avvicinamento dai veicoli può far capo a un marciapiede, quando la fermata è prevista in prossimità di esso o ad un salvagente, quando il veicolo si ferma in mezzo alla strada. Nel caso in cui il veicolo si fermi in mezzo alla strada, il percorso fra marciapiede, attraversamento stradale e salvagente, deve avere le stesse caratteristiche di un percorso pedonale.

3.2.2 Accesso al veicolo

L'accesso al veicolo da parte dei passeggeri con ridotte o impedito capacità fisiche dovrà essere facilitato dalla larghezza delle porte e dall'essere il pianale del veicolo il più basso possibile, compatibilmente con le esigenze costruttive e le tecnologie che i costruttori potranno mettere in atto.

Eventuali pedane elevatrici devono avere le dimensioni tali da garantire l'uso da parte di persone in carrozzella.

3.2.3 Stazionamento in vettura

All'interno dei veicoli devono essere riservati almeno tre posti per persone a ridotte o impedito capacità fisiche, di cui uno con aggancio automatico della carrozzina per i non deambulanti.

3.3 Informazioni agli utenti

Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, nonché le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura.

I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitino l'utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà dell'udito e della vista ed, in particolare, dotati di apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate di arrivo.

4. Trasporti extraurbani

4.1 Ferrovie ed autolinee

Sui mezzi di trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di competenza regionale, devono essere riservati per i passeggeri con ridotte capacità fisiche almeno tre posti in prossimità delle porte di uscita segnalate.

Per rendere possibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto anche a persone su carrozzina, uno dei tre posti riservati alle persone con difficoltà deambulatoria, deve essere adeguatamente attrezzato con gli opportuni ancoraggi di aggancio automatico della carrozzina.

L'accesso alle vetture deve essere facilitato dalla larghezza delle portiere e dal pianale dei veicoli il più basso possibile compatibilmente con le esigenze costruttive e le tecnologie che i costruttori potranno mettere in atto.

L'accesso dei passeggeri con ridotte capacità motorie deve essere agevolato mediante rampe e/o pedane elevatrici ovvero l'innalzamento delle banchine.

4.2 Trasporti speciali: Ferrovie a cremagliera - Funivie - Funicolari

Nei trasporti speciali per la mobilità di persone, quali ferrovia a cremagliera, funivie e funicolari, dovranno essere messi in atto, compatibilmente con le esigenze costruttive e tecnico funzionali, tutti gli accorgimenti per facilitare l'uso degli impianti stessi anche a passeggeri con ridotte o impedito capacità fisiche.

4.3 Navigazione interna

Le passerelle e gli accessi alle navi devono avere dimensioni idonee al passaggio delle carrozzelle ed avere pendenze non superiori all'8% salvo non vengano adottati speciali accorgimenti per garantire l'accesso ai passeggeri con ridotte o impedito capacità fisiche.

I servizi per i viaggiatori, all'interno delle navi, dovranno essere resi accessibili anche agli invalidi.

4.4 Informazioni agli utenti

Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, nonché le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura.

I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitino l'utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà dell'udito e della vista ed, in particolare, dotati di apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate di arrivo.

5. Costruzioni generali: prescrizioni generali

Al fine di agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti comuni devono essere rispettate le seguenti norme nelle costruzioni e strutture indicate dall'art.5 della Legge, alle lettere:

- a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
- b) gli edifici di uso residenziale abitativo;
- c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;
- f) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;
- g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni.

5.1 Accessi

Per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie è necessario prevedere spazi, varchi e/o porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe e nel rispetto delle seguenti prestazioni minime:

- gli accessi devono avere una luce netta minima di m. 1.50;
- zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano, estendersi per ciascuna zona per una profondità non inferiore a m. 1.50 ed essere protette dagli agenti atmosferici;
- il piano dei collegamenti verticali deve essere allo stesso livello dell'accesso;
- eventuali differenze di quota non devono superare i cm. 2.50 ed essere sempre arrotondati in caso contrario devono essere raccordati con rampe conformi a quanto previsto dal presente allegato.

5.2 Percorsi interni orizzontali: Piattaforme di distribuzione - Corridoi - Passaggi

Lo spostamento all'interno della costruzione dai percorsi orizzontali a quelli verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali, dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo con percorsi orizzontali.

Piattaforme, corridoi e passaggi devono garantire le seguenti prestazioni minime:

- il lato minore delle piattaforme di distribuzione e la larghezza minima dei corridoi e/o passaggi deve sempre consentire spazi di manovra e di rotazione di una carrozzina e comunque non essere mai inferiore a m. 1.50;
- la rampa scala in discesa deve essere disposta in modo da evitare la possibilità di essere imboccata incidentalmente uscendo dagli ascensori;
- ogni piattaforma di distribuzione dell'edilizia pubblica deve essere dotata di tabella dei percorsi degli ambienti da essa raggiungibili.

5.3 Percorsi interni verticali: Scale - Rampe - Ascensori - Impianti Speciali

5.3.1 Scale

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo e se questo non è possibile si deve mediare con ripiani o rampe di adeguato sviluppo.

La pendenza deve essere costante e le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini.

La larghezza delle scale deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo il suo asse longitudinale.

I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucchiolevole minima di cm. 30 ed una alzata massima di cm. 16, a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo continuo a spigoli arrotondati.

Le scale devono essere dotate di corrimano posto ad una altezza di m. 0.90. Il corrimano appoggiato al parapetto deve essere senza soluzione di continuità passando da una rampa alla successiva; per le rampe di larghezza superiore a m. 1.80 ci deve essere un corrimano sui due lati; il corrimano appoggiato alle pareti deve essere prolungato di m. 0.30 oltre il primo e l'ultimo gradino. In caso di utenza predominante di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata all'età degli utenti.

Eventuali difese verso il vuoto devono essere attuate mediante parapetti con una altezza minima pari a m. 1.00.

5.3.2 Rampe

L'integrazione dei collegamenti verticali interni può essere attuata con eventuali rampe e/o ripiani. Rampe e ripiani interni devono rispettare le caratteristiche richieste per le rampe facenti parte di percorsi pedonali esterni.

Ogni m. 10 di lunghezza od in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima pari a m. 1.50 al netto dell'ingombro di apertura di eventuali porte.

Deve essere dotata di corrimano a m. 0.90 di altezza e di cordoni laterali di protezione.

5.3.3 Ascensori

Per garantire il servizio a tutti i locali, il numero e le caratteristiche degli ascensori dovranno essere proporzionati alle destinazioni dell'edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero delle fermate.

Le indicazioni ai piani ed all'interno dell'ascensore dovranno essere percettibili con suono e tattilmente sulle botoniere interne ed esterne.; nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme deve essere posto un citofono; botoniere, campanello d'allarme e citofono dovranno essere posti ad una altezza compresa fra i m. 0.80 ed i m. 1.20.

In tutti gli edifici, di cui alle lett. a), c), f), g) dell'art.5 della Legge con più di un piano fuori terra deve essere previsto almeno un ascensore con le seguenti dimensioni e caratteristiche:

- una lunghezza di m. 1.50 ed una larghezza di m. 1.37; - avere una porta a scorrimento laterale con una luce netta di almeno cm. 90.

Negli edifici di edilizia residenziale abitativa con più di tre piani fuori terra l'accesso agli alloggi deve essere garantito da almeno un ascensore con le seguenti dimensioni minime:

- lunghezza m. 1.30 e larghezza m. 0.90;

- porta a scorrimento laterale, sul lato più corto, con una luce netta di m. 0.85.

5.3.4 Pedane elevatrici - piattaforme mobili

Negli interventi su edifici esistenti con meno di tre piani fuori terra sono consentiti, in via subordinata ad ascensori e rampe, impianti alternativi servo-assistiti per il trasporto verticale di persone quali, ad esempio, pedane e piattaforme mobili.

Tali impianti speciali dovranno avere spazi di accesso e dimensioni tali da garantire l'utilizzo da parte di persone in carrozzella e, se esterni, dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici.

5.4 Locali igienici

In tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle ad uso residenziale abitativo, al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedito capacità fisiche, almeno un locale igienico deve essere accessibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe, e garantire le seguenti prestazioni minime:

- porte apribili verso l'esterno o scorrevoli e spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a m. 1.35 x 1.50 tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte;
- spazio per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto, se presente, alla doccia od alla eventuale vasca da bagno;
- dotazione degli opportuni corrimani orizzontali e verticali realizzati con tubo di acciaio e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza del gabinetto.

5.5 Pavimenti

I pavimenti all'interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante un'adeguata variazione nel materiale e nel colore ed, in particolare, devono garantire le seguenti caratteristiche prestazionali:

- essere antisdruciolevoli e pertanto realizzati con idonei materiali che ne garantiscano anche la perfetta planarità e continuità;
- non presentare variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati o guide in risalto.

5.6 Infissi: Porte - Finestre - Parapetti

Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità fisiche; devono avere dimensioni tali da permettere il facile passaggio anche di persone su carrozzina - tenendo conto a tal fine che le dimensioni medie di una carrozzina sono cm. 75 di larghezza e cm. 110 di lunghezza -; devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di rottura.

Nei locali nei quali normalmente si verifica la permanenza di persone, devono essere adottati:

- sistemi di apertura e di chiusura di infissi che prendano in considerazione tutte le soluzioni che, posti ad altezza di m. 0.90 nelle porte e di m. 1.20 nelle finestre, ne facilitino la percezione, le manovre di apertura e chiusura da parte dei soggetti con ridotte o impedito capacità fisiche e che non siano di impedimento al passaggio; è da preferire l'uso di maniglie a leva;

- modalità esecutive per finestre e parapetti di balconi tali da consentire la visuale tra interno ed esterno anche ai non deambulanti in carrozzina.

5.7 Attrezzature di uso comune: Apparecchi elettrici - Cassette per la corrispondenza

Gli apparecchi elettrici manovrabili da parte della generalità delle persone, come gli apparecchi di comando, i citofoni, gli interruttori ed i campanelli di allarme, devono essere posti, preferibilmente ad una altezza di m. 1.20 dal pavimento.

Le prese di corrente dovranno essere poste ad un'altezza minima di m. 0.45.

Piastre e pulsanti devono risultare facilmente individuabili e visibili anche nel caso di illuminazione nulla.

Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti nei vari ambienti in posizione tale da consentire l'immediata percezione visiva ed acustica.

In tutti gli edifici che comportano la presenza di cassette per la raccolta della corrispondenza, è necessario prevederne almeno una di cui l'accessorio più alto si trovi tra i m. 0.90 ed i m. 1.20 di altezza.

6. Costruzioni edilizie: prescrizioni specifiche

6.1 Edilizia abitativa: Alloggio

Gli alloggi degli edifici di uso residenziale abitativo, di cui all'art.5, lett. b) della Legge, devono sempre garantire la visitabilità e l'adattabilità, secondo le disposizioni di cui all'art.14 della Legge.

6.1.1 Visitabilità

Per garantire la visitabilità di un alloggio alle persone disabili è necessario siano rispettate le seguenti minime prestazioni:

- le porte di ingresso alle unità abitative devono permettere il passaggio di una carrozzina e comunque avere una larghezza non inferiore a m. 0.90;

- le porte interne di accesso alla zona a giorno e ad un servizio igienico devono avere una dimensione non inferiore a m. 0.80.

6.1.2 Adattabilità

Gli alloggi si dicono adattabili quando, tramite l'esecuzione di lavori che non modificano né la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici, possono essere resi idonei alle necessità delle persone disabili garantendo le seguenti minime prestazioni:

- corridoi: larghezza non inferiore a m. 1.20 in caso di corridoi lungo i quali si aprono porte ed in corrispondenza ad un angolo retto del corridoio stesso;

- cucina: larghezza di passaggio interno di m. 1.50 oppure spazio libero interno di almeno m. 1.35 x 1.50 tra i mobili, le apparecchiature e l'ingombro di apertura delle porte;

- bagno: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a m. 1.35 x 1.50 tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte; porte apribili preferibilmente verso l'esterno o scorrevoli; spazio per l'accostamento laterale della carrozzina alla vasca da bagno ed alla tazza del gabinetto;
- camera: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di m. 0.90 sui due lati di un letto a due piazze ed almeno ad un lato di un letto ad una piazza e di m. 1.10 ai piedi del letto stesso.

6.2 Edilizia sociale

Gli edifici e/o gli ambienti destinati a strutture sociali quali, ad esempio, strutture scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive, dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di utenti a ridotte o impedito capacità fisiche.

L'arredamento e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle rispettive specifiche attività dovranno avere caratteristiche prestazionali per ogni caso di invalidità.

Per gli alloggi pubblici destinati a comunità devono essere osservati anche gli standard previsti dalle normative e dai piani regionali di settore.

6.3 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nei luoghi per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedito capacità fisiche e tale zona deve garantire le seguenti prestazioni minime:

- essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;
- essere dotata di stalli liberi riservati per le persone utilizzando sedie a rotelle in un numero pari ad un posto per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti;
- gli stalli liberi riservati alle persone con difficoltà di deambulazione devono essere di facile accesso, ricavati tra le file dei posti e lo stallo, su pavimento orizzontale, deve avere dimensioni da garantire la manovra e lo stanziamento di una carrozzina;
- nelle nuove costruzioni e, ove possibile, negli interventi successivi, deve essere prevista, se realizzati, l'accessibilità al palco e l'adeguamento di almeno un camerino spogliatoio anche per persone in carrozzina.

6.4 Locali pubblici

All'interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi dovranno garantire la possibilità di utilizzo e movimento anche a persone in carrozzina ed in particolare dovranno essere garantite le seguenti prestazioni minime:

- all'interno di banche, uffici amministrativi, supermercati ecc. i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni dal pubblico dovranno essere predisposti in modo che almeno una parte di essi siano accostabili da una carrozzina e permettano al disabile di espletare tutti i servizi;

- nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta, ecc., occorre che questi siano dimensionati in modo da garantire il passaggio di una carrozzina;
- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporalizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su carrozzina.

6.5 Stazioni

Per i trasporti pubblici di persone di competenza regionale deve sempre essere assicurata la possibilità, alle persone con difficoltà di deambulazione, di accedere in piano alle stazioni e/o ai mezzi di trasporto ricorrendo, se necessario, a rialzo di marciapiedi, passerelle, rampe fisse o mobili od altri idonei mezzi di elevazione per lo spostamento verticale di persone.

Le stazioni devono essere dotate di mezzi audiovisivi che facilitino l'utilizzo dei mezzi di trasporto anche da parte di utenti con difficoltà dell'udito e della vista.

Nelle stazioni tutti i servizi per i viaggiatori dovranno essere resi accessibili anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità fisiche.

6.6 Mense e servizi dei luoghi di lavoro pubblici e privati

Mense, spogliatoi e gli altri servizi dei luoghi di lavoro dovranno essere resi accessibili anche agli addetti con ridotte o impedito capacità fisiche.

7. Attrezzature pubbliche

Al fine di consentire che le attrezzature pubbliche quali telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite automatiche, sportelli bancomat, ecc., possano essere utilizzate anche da persone a ridotta o impedita capacità fisica, dovranno essere adottati i seguenti criteri:

- gli impianti dovranno essere dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli Comuni e comunque in modo razionale sul territorio al fine di non lasciare zone sprovviste;
- nei posti pubblici almeno uno di ciascuno degli apparecchi presenti deve essere posto in modo raggiungibile tramite percorso orizzontale ed in modo che gli accessori necessari per l'utilizzo dell'apparecchio si trovino ad una altezza compresa fra m. 0.80 ed m. 1.20.

Selezione giurisprudenziale

Sommario

- Corte costituzionale/Sentenza 10 maggio 1999 n.167
- Corte costituzionale/Ordinanza 21 luglio 2000 n.328
- Corte costituzionale/Ordinanza 25 novembre 2004 n.362
- Corte costituzionale/Ordinanza 17 marzo 2006
- Corte di cassazione / Sentenza 1 giugno 2007 n.12847
- Consiglio di Stato/Sezione VI/Sentenza 16 gennaio 2007 n.969
- Consiglio di Stato/Sezione VI/Sentenza 11 maggio 2005 n.2388
- Tar Venezia/Sentenza 3 aprile 2007 n.1122
- Tar Torino/Sentenza 8 marzo 2006 n.1176
- Tar Napoli/Sentenza 15 gennaio 2004 n.127
- Tar Genova/Sentenza 22 gennaio 2003 n.113.

Corte costituzionale

Sentenza 10 maggio 1999 n.167

1.- Nel corso di un procedimento ex art.700 del codice di procedura civile promosso da un portatore di handicap invalido civile al 100%, proprietario di un appartamento in condominio, al fine di ottenere l'autorizzazione ad esercitare, in via d'urgenza, il passaggio sino alla via pubblica su un orto confinante con lo stabile condominiale, il pretore di La Spezia ha sollevato - sospendendo il procedimento cautelare - questione di legittimità costituzionale dell'art.1052, secondo comma, del codice civile, in riferimento agli artt.2, 3, secondo comma, 32 e 42, secondo comma, della Costituzione, "nella parte in cui non consente di costituire la servitù di cui al primo comma in favore di edifici di civile abitazione, al fine di garantire un adeguato accesso alla via pubblica per mutilati ed invalidi con difficoltà di deambulazione".

Deduce il giudice rimettente - quanto alla rilevanza della questione - che il ricorrente agisce in via d'urgenza, quale proprietario di un appartamento facente parte di un condominio avente accesso alla via pubblica solamente attraverso una scalinata di settantacinque gradini, al fine di ottenere l'anticipazione degli effetti di una sentenza costitutiva di servitù coattiva di passaggio su di un orto di proprietà di taluni condomini dell'edificio stesso, posto sul retro dello stabile, attraverso il quale sarebbe possibile raggiungere agevolmente la via pubblica con percorso in piano. Ritiene il rimettente che la proposta domanda cautelare sia ammissibile e che sussista, nella fattispecie, il presupposto del pericolo nel ritardo, in quanto la tutela invocata dal ricorrente è strettamente connessa al suo interesse ad una accettabile vita di relazione, nelle more pregiudicato, stante la sua condizione di invalido totale, dalla situazione di difficoltoso accesso alla via pubblica, non adeguabile se non con eccessivo dispendio e disagio.

Osserva tuttavia lo stesso rimettente che, poiché il fondo a favore del quale dovrebbe chiedersi nel giudizio di merito la costituzione di servitù non è intercluso, la norma da prendere in considerazione ai fini della valutazione del fumus boni iuris risulta quella di cui all'art.1052 cod. civ. (Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso), secondo la quale la servitù di passaggio a favore di un fondo avente un accesso alla via pubblica che sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo stesso e non sia ampliabile può essere concessa dall'autorità giudiziaria "solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria". Ne dovrebbe dunque conseguire il rigetto della domanda cautelare, non ricorrendo nella fattispecie le esigenze di tipo produttivo considerate in via esclusiva dalla norma.

Ritiene tuttavia il giudice a quo che la norma stessa, per la parte in cui consente appunto la costituzione della servitù solo in vista delle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e non anche in considerazione delle esigenze di vita di mutilati ed invalidi con difficoltà di deambulazione, sia in contrasto con gli artt.2, 3, secondo comma, 32 e 42, secondo comma, della Costituzione.

L'interesse del disabile ad ottenere un passaggio sul fondo altrui al fine di accedere agevolmente alla via pubblica sarebbe infatti ricollegabile al diritto inviolabile ad una normale vita di relazione, tutelato dall'art.2 Cost., ed al diritto alla salute - inteso come interesse del singolo e della collettività alla eliminazione delle discriminazioni dipendenti dalle situazioni invalidanti - tutelato dall'art.32 della Costituzione il diritto di proprietà, ai sensi dell'art.42, secondo comma, Cost., può d'altro canto subire limitazioni al fine di assicurarne la funzione sociale e ciò giustificerebbe la sua sottomissione ai doveri di solidarietà enunciati dall'art.2 Cost., anche in relazione all'esistenza di un principio inteso a consentire l'adeguato svolgimento della personalità rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al superamento di situazioni di disuguaglianza (art.3, secondo comma, Cost.).

La vigente legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche offrirebbe poi - ad avviso del rimettente - ulteriori elementi a sostegno del dubbio di legittimità, sia perché essa ha già introdotto limitazioni speciali al diritto di proprietà al fine di garantire l'accessibilità dei disabili agli edifici (quali le deroghe al regime ordinario delle distanze ed a quello delle delibere condominiali) sia soprattutto in quanto l'intero impianto normativo dimostra che l'accessibilità a fini abitativi costituisce non solo un interesse del disabile ma un'utilità ed un carattere intrinseco dell'immobile, non diversamente dalle possibilità di sfruttamento agricolo ed industriale considerate dall'art.1052 del codice civile.

L'esistenza di una normativa intesa a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche non escluderebbe, d'altro canto, l'interesse alla costituzione della servitù coattiva di passaggio in tutti quei casi in cui - come nella fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo - il passaggio esistente non possa adeguarsi se non con dispendio o disagio eccessivo o comunque notevolmente superiore al pregiudizio che, con l'imposizione della servitù, verrebbe arrecato al fondo limitrofo.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione.

Secondo quanto dedotto dall'Avvocatura la norma denunciata sarebbe inapplicabile alla fattispecie oggetto del giudizio, sia perché diretta a regolamentare (secondo la tradizione romanistica delle servitù prediali) situazioni inerenti alla qualitas dei fondi più che alle contingenti e soggettive esigenze dei proprietari, sia soprattutto perché dal suo ambito di applicazione risultano escluse, in base al disposto dell'art.1051, ultimo comma, espressamente richiamato dall'art.1052, primo comma, "le case, i cortili, i giardini e le aie" e tale esclusione dovrebbe estendersi, sempre ad avviso dell'Avvocatura, anche agli orti.

Considerato in diritto

1. - Il pretore di La Spezia dubita della legittimità costituzionale dell'art.1052, secondo comma, del codice civile, in riferimento agli artt.2, 3, secondo comma, 32 e 42, secondo comma, della Costituzione, "nella parte in cui non consente di costituire la servitù di cui al primo comma in favore di edifici di civile abitazione, al fine di garantire un adeguato accesso alla via pubblica per mutilati ed invalidi con difficoltà di deambulazione".

La norma denunciata contrasterebbe infatti, ad avviso del rimettente, con il principio di eguaglianza in senso sostanziale e sarebbe altresì lesiva, nei confronti dei portatori di handicap sia del diritto inviolabile ad una normale vita di relazione, sia del diritto alla salute, inteso come interesse del singolo e della collettività alla eliminazione delle discriminazioni dipendenti dalle situazioni invalidanti. Essa inoltre, consentendo la costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso solo per finalità produttive e non anche in relazione alle esigenze di vita degli invalidi, si porrebbe in contrasto con la funzione sociale del diritto di proprietà.

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di irrilevanza e, quindi, di inammissibilità della questione sollevata dall'Avvocatura generale in base all'assunto che l'orto, su cui dovrebbe nella specie costituirsi la servitù coattiva di passaggio, sarebbe, come le "case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti", un bene esente da siffatta servitù ai sensi dell'ultimo comma dell'art.1051 cod. civ.

Contrariamente a quanto ritenuto dall'Avvocatura, l'esenzione stabilita da tale norma, essendo intesa ad evitare l'eccessiva operosità che, avuto riguardo alla destinazione abitativa degli immobili, deriverebbe dall'imposizione del passaggio a carico di essi, va, infatti, rigorosamente circoscritta alle case e a quegli immobili, come appunto i cortili, i giardini e le aie, che alle case sono legati da un vincolo pertinenziale. Mentre del tutto estranei allo scopo ed alla previsione della norma devono considerarsi gli orti, intendendosi per tali, secondo il significato comune del termine, quei fondi agricoli, di modeste dimensioni, destinati a soddisfare le esigenze alimentari del coltivatore e dei suoi familiari e privi, in relazione alla loro vocazione tipicamente agricola, del carattere di accessorietà alla casa di abitazione.

La qualificazione in concreto del fondo come orto nel senso precisato, piuttosto che come giardino o aia, costituisce poi questione di fatto rimessa alla esclusiva valutazione del giudice a quo. Sicché, anche sotto tale aspetto, l'eccezione d'inammissibilità della questione risulta priva di fondamento.

3. - Nel merito, la questione è fondata.

4. - L'art.1052 cod. civ. disciplina l'ipotesi di costituzione di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, che cioè abbia un proprio accesso alla via pubblica, tuttavia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non ampliabile.

Va premesso che l'"ampliabilità" di cui alla citata disposizione deve essere intesa, secondo la giurisprudenza di legittimità, non in senso letterale, cioè con riferimento alla sola larghezza del passaggio, ma nel più ampio e generico significato di riducibilità a sufficienza e adeguatezza. L'accesso alla pubblica via va, d'altro canto, considerato non ampliabile non soltanto quando il suo adeguamento sia materialmente impossibile, ma anche quando risulti eccessivamente oneroso o difficoltoso, secondo la disposizione di cui al primo comma dell'art.1051 cod. civ., ritenuta dalla giurisprudenza applicabile alla fattispecie disciplinata dall'art.1052 in virtù dell'espresso richiamo contenuto in quest'ultima norma e della evidente identità di situazione e di ratio giustificatrice.

La concessione del passaggio coattivo è subordinata, dalla norma denunciata, non solo alla inadeguatezza dell'accesso alla via pubblica e alla sua non ampliabilità, ma anche alla sussistenza di una ulteriore condizione, rappresentata dalla circostanza che la domanda risponda "alle esigenze della agricoltura o dell'industria".

Con tale disposizione - ignota al codice civile previgente - il legislatore, per il caso di fondo non intercluso, ha inteso ricollegare la costituzione della servitù coattiva di passaggio non soltanto alle necessità del fondo (come nel caso di costituzione di servitù a favore di fondo intercluso), ma anche alla sussistenza in concreto di un interesse generale, all'epoca identificato nelle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Mentre estranee alla previsione della norma e prive, pertanto, di ogni rilievo ai fini della costituzione del passaggio coattivo risultano le esigenze abitative, pur se riferibili a quegli interessi fondamentali della persona la cui tutela è indefettibile.

Ed è in relazione a quest'ultimo aspetto che la norma si pone, come si vedrà, in contrasto con i principi costituzionali evocati dal rimettente.

5. - Va in proposito ricordato che la più recente legislazione relativa ai portatori di handicap - in particolare la legge 9 gennaio 1989, n.13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e la legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) - non si è limitata ad innalzare il livello di tutela in favore di tali soggetti, ma ha segnato, come la dottrina non ha mancato di sottolineare, un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidità, considerati ora quali problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall'intera collettività. Di tale mutamento di prospettiva è segno evidente l'introduzione di disposizioni generali per la costruzione degli edifici privati e per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese alla eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone handicappate.

Risulta, allora, chiaro come la tutela di queste ultime sia potuta divenire uno dei motivi di fondo della vigente legislazione abitativa attraverso anche (ma non esclusivamente) la fissazione delle caratteristiche necessarie all'edificio abitativo considerato nella sua oggettività ed astraendo dalla condizione personale del singolo utilizzatore.

Così, l'accessibilità - che l'art.2 del d.m. 14 giugno 1989, n.236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche), definisce come "la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia" - è divenuta una *qualitas* essenziale, degli edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile abitazione, quale conseguenza dell'affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici.

Per quanto riguarda poi gli edifici privati già esistenti, vengono in considerazione, come espressione dello stesso indirizzo legislativo, gli interventi previsti dall'art.2 della citata legge n.13 del 1989, in virtù dei quali è possibile apportare all'immobile condominiale, a spese dell'interessato ed anche in deroga alle norme sul condominio negli edifici, le modifiche necessarie per renderlo più comodamente accessibile.

È peraltro evidente come la citata normativa possa in concreto risultare del tutto insufficiente rispetto al fine perseguito, ove le innovazioni necessarie alla piena accessibilità dell'immobile risultino in concreto impossibili o, come nella specie, eccessivamente onerose o comunque di difficile realizzazione.

Ed è appunto in relazione a tali ipotesi che la non inclusione della accessibilità dell'immobile tra le esigenze che, ai sensi dell'art.1052, secondo comma, cod. civ., possono legittimare la costituzione della servitù coattiva di passaggio, risulta lesiva di quei principi costituzionali che, come si è accennato, l'accessibilità dell'abitazione è intesa a realizzare.

6. - Più specificamente, la impossibilità di accedere alla pubblica via, attraverso un passaggio coattivo sul fondo altrui, si traduce nella lesione del diritto del portatore di handicap ad una normale vita di relazione, che trova espressione e tutela in una molteplicità di precetti costituzionali: evidente essendo che l'assenza di una vita di relazione, dovuta alla mancanza di accessibilità abitativa, non può non determinare quella disuguaglianza di fatto impeditiva dello sviluppo della persona che il legislatore deve, invece, rimuovere.

L'omessa previsione della esigenza di accessibilità, nel senso già precisato, della casa di abitazione, accanto a quelle, produttivistiche, dell'agricoltura e dell'industria rende, pertanto, la norma denunciata in contrasto sia con l'art.3 sia con l'art.2 della Costituzione, ledendo più in generale il principio personalista che ispira la Carta

costituzionale e che pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana.

7. - Sotto un diverso aspetto, poi, questa Corte ha già avuto modo di affermare come debba ritenersi ormai superata la concezione di una radicale irrecuperabilità dei portatori di handicap e come la socializzazione debba essere considerata un elemento essenziale per la salute di tali soggetti sì da assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle pratiche di cura e riabilitazione (sentenza n.215 del 1987).

S'intende allora come la norma denunciata, impedendo od ostacolando la accessibilità dell'immobile abitativo e, quale riflesso necessario, la socializzazione degli handicappati comporti anche una lesione del fondamentale diritto di costoro alla salute intesa quest'ultima nel significato, proprio dell'art.32 della Costituzione, comprensivo anche della salute psichica la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica.

8. - Avverso l'affermata incostituzionalità della norma denunciata, non vale opporre, come fa l'Avvocatura, che l'accessibilità propria degli edifici abitativi farebbe riferimento alla persona dei proprietari più che ad una qualitas dei fondi, cosicché difetterebbe, nella specie, il carattere della predialità, proprio delle servitù. Si è già visto, infatti, che la legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche ha configurato la possibilità di agevole accesso agli immobili, anche da parte di persone con ridotta capacità motoria, come requisito oggettivo quanto essenziale degli edifici privati di nuova costruzione, a prescindere dalla loro concreta appartenenza a soggetti portatori di handicap. Mentre dottrina e giurisprudenza hanno, per altro verso, chiarito come la predialità non sia certo incompatibile con una nozione di utilitas che abbia riguardo - specie per gli edifici di civile abitazione - alle condizioni di vita dell'uomo in un determinato contesto storico e sociale, purché detta utilitas sia inerente al bene così da potersi trasmettere ad ogni successivo proprietario del fondo dominante.

Né, d'altronde, la previsione della servitù in parola può trovare ostacolo nella garanzia accordata al diritto di proprietà dall'art.42 della Costituzione. Come osservato dal rimettente, infatti, il peso che in tal modo si viene ad imporre sul fondo altrui può senz'altro ricomprendersi tra quei limiti della proprietà privata determinati dalla legge, ai sensi della citata norma costituzionale, allo scopo di assicurarne la funzione sociale.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.1052, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo.

Corte costituzionale
Ordinanza 21 luglio 2000 n.328

Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto una opposizione avverso un verbale di contestazione di una infrazione stradale, il Pretore di Forlì, con ordinanza emessa il 1° giugno 1999, ha sollevato, in riferimento all'art.3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.11 del d.P.R 24 luglio 1996, n.503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada) nella parte in cui, regolamentando la circolazione e la sosta dei veicoli di persone disabili, escludono dal beneficio della sosta senza limiti di tempo i veicoli addetti al trasporto di cortesia di tali persone;

che, ad avviso del rimettente, le norme impugnate mentre riconoscerebbero la possibilità della sosta senza limiti di tempo solo per i veicoli addetti allo «specifico servizio» dei disabili escluderebbero implicitamente da tale beneficio i veicoli destinati al trasporto di cortesia degli stessi e cioè al trasporto «dato per amicizia o comunque per gentilezza o disponibilità, espressione del tutto normale e fisiologica delle relazioni sociali»;

che, sempre ad avviso del rimettente, il complesso delle norme impugnate, nel consentire «alle persone disabili la sosta oltre tempi e modi prestabiliti, in considerazione della loro difficoltà o impossibilità di deambulazione», le costringerebbe in effetti «a munirsi comunque e sempre di veicoli al loro specifico servizio» ed imporrebbe, pertanto, «una organizzazione di mezzi che, oggettivamente, realizzerebbe una situazione discriminante»; con conseguente violazione dell'art.3 Cost. sia sotto il profilo del principio di eguaglianza che sotto quello della necessità della rimozione degli ostacoli sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione;

che, in particolare, secondo l'Avvocatura, la disciplina contenuta nelle disposizioni censurate risponderebbe compiutamente alle esigenze di socializzazione delle persone disabili, dovendosi pur sempre rapportare e

bilanciare tali esigenze con altri interessi di carattere pubblico; sicché, secondo l'Avvocatura, la definizione dei veicoli al servizio delle persone disabili, contenuta nell'art.11 del d.P.R n.503 del 1996 (cui fa rinvio l'art.188 del codice della strada), e la implicita esclusione del trasporto di cortesia dalla sosta senza limiti temporali in aree di parcheggio a tempo, assicurerebbero l'effettivo godimento di tale beneficio da parte delle persone disabili, consentendo, al tempo stesso, il necessario controllo da parte delle autorità preposte anche mediante il rilascio di una preventiva autorizzazione in relazione a veicoli in proprietà, in possesso o in detenzione qualificata del disabile.

Considerato che il rimettente impugna distintamente l'art.11 del d.P.R n.503 del 1996 e l'art.188 del codice della strada;

che, quanto alla prima norma, la sua natura regolamentare ne comporta la sottrazione al sindacato di legittimità costituzionale e, conseguentemente, la manifesta inammissibilità della questione riguardo ad essa sollevata;

che, quanto all'art.188 del codice della strada, la norma deve essere correttamente interpretata senza fermarsi al significato letterale delle parole, avendo riguardo allo scopo che intende perseguire ed alla connessione con le altre norme che disciplinano la stessa materia;

che, sotto il primo aspetto, è indubbio che la norma impugnata intenda attribuire ai disabili un particolare beneficio di carattere personale che, perciò stesso, prescinde dal titolo in base al quale viene effettuato il trasporto degli stessi;

che tale carattere essenzialmente personale del beneficio de quo è inequivocamente attestato dall'art.381, secondo comma, del d.P.R 16 dicembre 1992, n.495 (come modificato dall'art.217 del d.P.R 16 settembre 1996, n.610) il quale dispone che il «contrassegno invalidi» da rilasciare alle persone handicappate con capacità di deambulazione ridotta «è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale»;

che, conseguentemente, il testuale riferimento ai veicoli al servizio delle persone disabili, contenuto nell'art.188 del codice della strada, non può essere interpretato nel senso della implicita esclusione del trasporto di cortesia dal beneficio della sosta senza limiti temporali, in aree di parcheggio a tempo, ma nel ben diverso senso che il beneficio è limitato a quei veicoli che effettivamente trasportano la persona disabile e sono, quindi, in tal senso, al servizio della stessa;

che, pertanto, l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente comporta la manifesta infondatezza della questione su tale base sollevata.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.11 del d.P.R 24 luglio 1996, n.503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), sollevata, in riferimento all'art.3 della Costituzione, dal Pretore di Forlì con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art.3 della Costituzione, dal medesimo Pretore con l'ordinanza in epigrafe.

Corte costituzionale

Ordinanza 25 novembre 2004 n.362

Ritenuto che, con ordinanza del 14 ottobre 2003, il Giudice di pace di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt.3, commi primo e secondo, e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt.11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e dell'art.381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nella parte in cui individuano «quali soli soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e fermata negli appositi spazi e parcheggi delimitati sulle strade comunali, gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche soggetti parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, ma, a differenza degli altri, ambulanti»;

che il combinato disposto delle norme sopra citate presenterebbe – secondo il rimettente – una «grave incongruità logica» e determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le due individuate categorie di invalidi civili, con conseguente lesione dei principi di eguaglianza formale e sostanziale e del diritto alla salute;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di non fondatezza della questione;

che la difesa pubblica osserva, innanzitutto, che la norma di cui all'art.158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n.285 del 1992 punisce la sosta in aree riservate a determinati soggetti e nulla dispone in ordine alla individuazione di tali soggetti, cosicché la questione, come proposta, sarebbe sicuramente irrilevante;

che le norme regolamentari richiamate sarebbero d'altra parte insuscettibili di sindacato di costituzionalità;

che, nel merito, la questione sarebbe comunque priva di fondamento, apparendo del tutto ragionevole che, in tema di circolazione di persone e cose, sia preso in particolare considerazione quell'aspetto dell'invalidità rappresentato dalla non deambulazione.

Considerato che il Giudice di pace di Verona, nel sollevare la indicata questione di legittimità costituzionale, omette di fornire qualsivoglia elemento descrittivo in ordine alla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, difettando nell'ordinanza persino l'indicazione dell'oggetto del procedimento a quo;

che tale circostanza, impedendo in radice a questa Corte la possibilità di esercitare il doveroso controllo sulla rilevanza della questione prospettata, di per sé determina, a prescindere da ogni altra considerazione, la manifesta inammissibilità della questione stessa.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt.11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e dell'art.381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt.3, commi primo e secondo, e 32 della Costituzione, dal Giudice di pace di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Corte costituzionale Ordinanza 17 marzo 2006

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt.11 e 12 del d.P.R 24 luglio 1996, n.503 (Regolamento recante

norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e in relazione all'art.381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 4 aprile 2005 dal Giudice di pace di Verona, nel procedimento civile vertente tra S. A. e il Comune di Verona iscritta al n.427 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.37, prima serie speciale, dell'anno 2005.

Ritenuto che il Giudice di pace di Verona, con ordinanza emessa il 4 aprile 2005, ha sollevato, in riferimento all'art.3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt.11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n.503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e in relazione all'art.381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nella parte in cui tali norme individuano, quali unici soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e ai parcheggi delimitati sulle strade comunali, gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche altri invalidi civili parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, che a causa di ciò, si trovano ad essere impossibilitati o seriamente ostacolati, seppur deambulanti, ad esplicare liberamente la propria libertà di locomozione;

che il giudizio a quo ha ad oggetto l'opposizione al verbale di accertamento emesso dal Comune di Verona nei confronti di S. A. e relativo alla violazione dell'art.158, comma 2, lettera g), del codice della strada, poiché la ricorrente - invalida civile per una paralisi del plesso brachiale al braccio destro - aveva sostato con la propria autovettura in uno spazio riservato agli invalidi, avendo omesso di esporre l'apposito contrassegno;

che, a parere del rimettente, le norme sospettate di incostituzionalità pongono in essere una ingiustificata disparità di trattamento fra invalidi civili non deambulanti e invalidi civili che «seppur in grado di deambulare, parimenti soffrono a causa della loro patologia invalidante gravi limitazioni alla facoltà di deambulazione o comunque alla libertà di locomozione, quale più ampia libertà di movimento corporeo»;

che, in particolare, le difficoltà che incontrano gli invalidi non deambulanti e la conseguente necessità di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla loro libertà di locomozione, si rinvengono anche in capo agli altri invalidi che, seppur deambulanti, possono, come nel caso oggetto del giudizio a quo, a causa della loro patologia invalidante, trovarsi in situazioni di impossibilità o di seria difficoltà a recarsi o nell'accedere in determinati luoghi;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza della questione;

che, secondo l'Avvocatura, l'art.158 del codice della strada si limita ad indicare i luoghi dove è vietato fermarsi e sostare, prevedendo, al comma 2, lettera g), tale divieto negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art.188, che a sua volta, al comma 2, attribuisce a tali soggetti la possibilità di usufruire di apposite strutture, tra le quali quelle relative alla sosta dei veicoli al loro servizio, a seguito di autorizzazione rilasciata «dal sindaco del comune di residenza nei casi e con i limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate»;

che, quanto alle norme regolamentari, evocate in combinato disposto da parte del rimettente, vale il principio della loro insindacabilità da parte della Corte costituzionale;

che, così ricostruito il quadro normativo oggetto di censura, la parte pubblica ritiene la questione prospettata dal rimettente inammissibile, non essendo comprensibile come da una disposizione che punisce la sosta in aree riservate a particolari soggetti si possa risalire alla questione relativa alla utilizzazione di tali aree, essendo, fra l'altro, i criteri per l'individuazione dei soggetti a ciò legittimati rimessi ad una disciplina di fonte regolamentare e, come tale, sindacabile nei modi ordinari davanti all'Autorità giudiziaria;

che, nel merito, la questione sarebbe infondata, poiché la disciplina impugnata appare ragionevole laddove, regolando la materia della circolazione stradale, prende in considerazione l'invalidità sotto l'aspetto della capacità di deambulazione e dell'incidenza che la situazione invalidante ha su tale capacità.

Considerato che il Giudice di pace di Verona dubita, in riferimento all'art.3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art.158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt.11 e 12 del d.P.R 24 luglio 1996, n.503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e in relazione all'art.381 del d.P.R 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nella parte in cui tali norme individuano, quali soli soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e parcheggi delimitati sulle strade comunali, gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche altri invalidi civili parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, che a causa di ciò, si trovano ad essere impossibilitati o seriamente ostacolati, seppur deambulanti, ad esplicitare liberamente la propria libertà di locomozione;

che, pertanto, il dubbio di legittimità costituzionale si incentra sulla asserita irragionevolezza delle norme impugnate che distinguerebbero tra invalidi civili deambulanti e non deambulanti, riservando solo a quest'ultimi la tutela da esse prevista;

che, a prescindere dalla natura regolamentare di alcune delle norme impugnate, come tali non assoggettabili al giudizio di legittimità costituzionale la questione sollevata risulta priva del requisito della rilevanza, in quanto, essendo il rimettente chiamato a decidere sull'opposizione al verbale di accertamento relativo alla mancata esposizione, da parte della ricorrente, del contrassegno previsto per la sosta e il parcheggio negli spazi riservati alle persone invalide, la questione attinente all'individuazione dei soggetti legittimati o meno a sostare nei suddetti spazi risulta estranea al citato giudizio a quo;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt.11 e 12 del d.P.R 24 luglio 1996, n.503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e in relazione all'art.381 del d.P.R 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art.3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Corte di Cassazione Sezione II Sentenza del 1 giugno 2007, n.12847

Da. An.e Da. Ni. con atto di citazione dell'11 novembre 1992, premesso di essere proprietarie la prima di un magazzino e di un appartamento al secondo piano e la seconda di un appartamento al secondo piano in (OMESSO), convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Imperia detto condominio, esponendo che con delibera 16 ottobre 1992 con 580 voti favorevoli, 350 contrari e 65 assenti, l'assemblea condominiale aveva deliberato di installare un ascensore

nel vano scale con riduzione della larghezza delle scale e conseguentemente dei gradini da mL.1,20 a mi 0,80.

Chiedevano fosse dichiarata la nullità o pronunziato l'annullamento della delibera.

Il condominio, costituitosi, opponeva che nello stabile abitavano due persone affette da patologie invalidanti, che la delibera era stata approvata con la maggioranza prevista dalla Legge 9 gennaio 1989, n.13, articolo 2, che la riduzione della larghezza prevista in cm 32 interessava esclusivamente una parte della misura delle rampe.

Interveniva volontariamente Co. Fr. che faceva propria la domanda delle Da. .

Con altra citazione 23 marzo 1992 le Da. convenivano il condominio davanti allo stesso Tribunale esponendo che l'assemblea del 23 febbraio 1995, con la presenza di soli 6 condomini e con 565 millesimi aveva approvato il progetto per l'installazione e la costruzione dell'ascensore; che, trattandosi di innovazione, era necessaria la maggioranza dell'articolo 1136 c.c., comma 5, che l'installazione violava il Decreto Ministeriale n.263 del 1989.

Altra citazione veniva notificata dal Co.

Riunite le tre cause (ed abbandonata dal condominio la riconvenzionale), il tribunale disponeva c.t.u. e con sentenza n.54/99 respingeva le domande delle Da. e del Co. , che condannava alle spese di c.t.u, mentre compensava le altre.

Le Da. proponevano appello con atto notificato al solo condominio, che resisteva eccependo l'inammissibilità dell'appello per indeterminatezza e con appello incidentale si doleva della compensazione delle spese.

Con sentenza 27 agosto 2002 la Corte di appello di Genova dichiarava la nullità della Delib. assembleare 16 ottobre 1992, e Delib. assembleare 23 febbraio 1995 e condannava il condominio alle spese.

Osservava la Corte che la riduzione a m. 0,85 della larghezza delle rampe comportava una grave menomazione e che il Decreto Ministeriale n.236 del 1989 in tema di superamento di barriere architettoniche stabilisce che, negli edifici di nuova costruzione, la larghezza minima deve essere di m. 1,20 ed infine che le dimensioni del progettato ascensore erano minori di quelle stabilite per l'adeguamento di edifici preesistenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo si denuncia omessa e contraddittoria motivazione per mancato esame del doc. 11 del fascicolo del condominio di primo grado, relazione ing. Ne. e della c.t.u in primo grado, elaborato dell'ing. Co.

Nel doc.11 si legge che la riduzione della larghezza delle rampe permetterà l'agibilità delle stesse da parte degli utenti anche nell'eventualità di trasporto con attrezzature di soccorso e nella c.t.u. è stato escluso che altri progetti alternativi di realizzazione dell'ascensore siano fattibili.

La censura è infondata, risultando dalla sentenza che i documenti sono stati esaminati e disattesi.

Non occorre al riguardo una specifica confutazione, essendo la consulenza di parte una semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, il quale esprima un convincimento contrario, non è tenuto ad analizzarne e confutarne il contenuto (Cass 18 aprile 2001 n.5687).

La Corte di appello ha espresso un giudizio di merito incensurabile. La Legge 9 gennaio 1989, n.13, articolo 2 prevede le innovazioni preordinate a superare le barriere architettoniche con le maggioranze indicate nell'articolo 1136 c.c., commi 2 e 3, in deroga all'articolo 1120 c.c., comma 1, fermo restando il disposto dell'articolo 1120 comma 2, il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell'utilità secondo l'originaria costituzione della comunione. (Cass. 25 giugno 1994 n.6109, 29 aprile 1994 n.4152).

Questa Corte non ignora il diverso orientamento di Cass. 4 luglio 2001 n.9033, secondo cui il pregiudizio per alcuni condomini della originaria possibilità di utilizzazione delle scale possa essere compensato dal migliore godimento, anche se di diverso contenuto, offerto dall'innovazione, ma ritiene trattarsi di una valutazione fatta in un caso concreto non applicabile alla fattispecie nella quale la Corte ha rilevato che la riduzione della rampa a m 0,85 comporta una grave menomazione, rendendo disagiata il contemporaneo passaggio di due persone e problematico il trasporto di oggetti e di grosse dimensioni.

Trattasi di valutazione di fatto, logica ed incensurabile.

Col secondo motivo si deduce violazione del Decreto Ministeriale n.236 del 1989, articolo 8.

Il complesso delle norme tecniche ministeriali attiene ai rapporti tra cittadino e p.a. e non ai rapporti privati. Tali norme si applicano alle nuove costruzioni.

La sentenza, come ricordato, richiama l'articolo 1120 c.c., comma 2 la cui applicazione è fatta salva dalla Legge n.13 del 1989, che stabilisce che sono vietate le innovazioni che rendono inservibili le parti comuni.

Essendo questa la "ratio decidendi", il riferimento alla norma regolamentare è solo rafforzativo del convincimento relativo alla violazione dell'articolo 1120 c.c., comma 2 con la conseguenza che anche la seconda censura è infondata.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.

Consiglio di Stato
Sezione VI / Sentenza 16 gennaio 2007 n.969

Nel caso in esame, la ricorrente e attuale appellante, sia con il ricorso introduttivo in primo grado, sia con l'atto di appello, ha fatto valere un diritto al risarcimento del danno connesso ad un infortunio avvenuto durante il passaggio per una rampa inclinata di accesso ad un edificio dell'Università di cui la medesima danneggiata era dipendente al tempo dei fatti oggetto di causa, quantificando voci di danno che hanno, eccezion fatta per le spese mediche documentate, carattere non patrimoniale, (non involgendo la diminuzione della capacità lavorativa, ma attingendo al danno biologico, anche quanto all'inabilità temporanea e al danno esistenziale, nonché al danno morale ex art.2059), dopo aver comunque chiesto ed ottenuto l'equo indennizzo (v.decreto rettoriale del 4 settembre 1995).

In riferimento alla causa petendi così tratteggiata, deve ritenersi che, avuto riguardo al ricorso introduttivo, come sviluppato altresì in sede di appello, la ricorrente abbia introdotto, in relazione al medesimo fatto, un cumulo di domande aventi ad oggetto un'azione di responsabilità dedotta sia sotto il profilo contrattuale che extracontrattuale.

Ed infatti, nel sistema della tutela risarcitoria di diritto civile, il nesso causale del danno con l'attività svolta dal lavoratore consente di ipotizzare, per un fatto che, (come nel caso), violi contemporaneamente sia diritti che spettano alla persona in base al precetto generale del *neminem laedere*, sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale, il concorso dell'azione extracontrattuale di responsabilità ex art.2043c.c., (spettante alla cognizione del giudice ordinario nel caso di infortunio occorso a pubblico dipendente), e di quella contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro, anche pubblico, dall'art.2087 c.c.

Con riferimento a quest'ultimo tipo di responsabilità, e quindi a quello che può essere definito il primo capo di domanda proposto dall'attuale appellante, va condiviso quanto statuito dal primo giudice, per cui ove operi l'assicurazione obbligatoria del datore presso l'INAIL –come avviene pacificamente nella fattispecie in esame – permane la responsabilità del datore di lavoro solo se l'infortunio sia da ascrivere ad un fatto-reato del datore di lavoro o di un suo preposto, cioè ad un fatto comportante la sua responsabilità extra-contrattuale ex artt.2043 cc. e 185, secondo comma, c.p. (v. Cassa.civ.,sezioni unite, dec. 25.5.1999 n.291), laddove nulla in tal senso rinvenibile in ricorso e nelle successive memorie delle parti, oltre che nella documentazione esistente in atti.

Con l'atto di appello, come accennato in precedenza, per la verità, la ricorrente adduce la persistenza del proprio diritto al risarcimento proprio con riferimento al

danno biologico e al danno morale ex art.2059 c.c., adducendo, appunto, che l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile opera soltanto nell'ambito della copertura assicurativa e non comprende il danno biologico, che non ha carattere patrimoniale, nelle sue varie proiezioni, e il danno morale.

Tale qualificante presupposto dell'azione esercitata, nella prospettazione fornita dall'appello in esame, può certo dar luogo ad una contestazione inerente ad ulteriori obblighi risarcitori del datore di lavoro, ma non li rende correttamente riconducibili all'azione contrattuale di cui all'art.2087 c.c., quanto piuttosto all'azione extracontrattuale ex art.2043 c.c., come sopra accennato.

Come già premesso, la responsabilità contrattuale dell'imprenditore derivante dal mancato adempimento dell'obbligo, stabilito dall'art.2087 c.c., di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, può concorrere con la responsabilità extracontrattuale dello stesso datore di lavoro, che sussiste qualora dalla medesima violazione sia derivata anche la lesione dei diritti che spettano alla persona del lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro. In tali ipotesi, il danneggiato ha a disposizione due distinte azioni, tra cui, quella extracontrattuale, pone carico del danneggiato stesso la prova della colpa o del dolo dell'autore della condotta lesiva ed estende il diritto al risarcimento anche ai danni non patrimoniali, in particolare ai danni morali nel caso in cui detta condotta integri gli estremi di un reato.

Proprio a tutti questi elementi caratterizzanti l'azione extracontrattuale fa riferimento la prospettazione dell'appellante, laddove, sul piano della responsabilità contrattuale, avente riguardo al danno patrimoniale costituito dalla diminuzione della capacità lavorativa e di guadagno, non muove sostanziali contestazioni alle specifiche affermazioni della sentenza di primo grado.

In particolare, la ricorrente assume anche una lesione al diritto all'integrità fisica connesso al danno biologico, spettategli, senza dubbio, indipendentemente dal rapporto di lavoro (quantomeno per la legislazione vigente al momento dei fatti in causa), argomenta al fine di comprovare la colpa dell'Amministrazione resistente, - laddove, com'è noto, la responsabilità contrattuale è fondata sulla presunzione di colpa stabilita dall'art.1218 c.c. e consente solo una prova liberatoria nei termini indicati dallo stesso art.2087 c.c.-, ed infine, allega che nella condotta dell'Amministrazione stessa sia ravvisabile una fattispecie di reato, e ciò al fine di estendere il diritto al risarcimento anche al danno morale.

L'azione esercitata nel caso in esame va dunque qualificata in parte qua, come extracontrattuale, come tale rientrante nella cognizione del giudice ordinario, ed estranea alla giurisdizione esclusiva in materia di rapporto di pubblico impiego.

Sotto altro profilo, connesso agli elementi qualificanti dell'azione su evidenziati, va altresì richiamata, la giurisprudenza delle S.S.U.U. della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza del 2 luglio 2004, n.12137, per la quale la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel caso di controversia avente per oggetto una questione relativa al periodo di lavoro antecedente al 30 giugno 1998, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Al fine di tale accertamento, secondo la Suprema Corte, non possono invocarsi come indizi decisivi della natura contrattuale dell'azione né la semplice prospettazione della inosservanza dell'art.2087 c.c., né la lamentata violazione di più specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, allorché il richiamo all'uno o alle altre sia compiuto in funzione esclusivamente strumentale alla dimostrazione dell'elemento psicologico del reato di lesioni colpose e/o della configurabilità dell'illecito.

L'irrelevanza del richiamo di siffatta normativa dipende infatti da tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, ossia da una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso. La natura contrattuale non può essere posta in dubbio solo laddove la condotta dell'amministrazione si presenti con caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica dei soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego, poiché l'ingiustizia del danno non è altrimenti configurabile che come conseguenza delle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto di lavoro si articola e si svolge.

La estraneità della domanda in esame al test di rilevanza in termini di azione contrattuale così elaborato dalla Suprema Corte è nel caso particolarmente evidente.

Ed infatti l'accesso ad un edificio pubblico è per definizione consentito, in linea di principio, alla generalità degli utenti a cui l'ente pubblico detentore, nel caso un'Università, rende il proprio servizio; si presume, infatti, che possano accedere agli edifici universitari un numero indefinito di persone, salva la predisposizione di un sistema di controllo che verifichi il possesso di determinati requisiti (ad esempio; la qualità di studente o di familiare di appartenenti al personale docente o non docente). Ma anche in quest'ultimo caso, l'accesso è del pari normalmente consentito a soggetti che non intrattengono con l'ente un rapporto di pubblico

impiego, e rispetto ai quali, comunque, gli obblighi di salvaguardia delle condizioni di sicurezza dell'accesso si attecchiano in modo del tutto coincidente con quello riguardante il personale dipendente.

A conferma di ciò le disposizioni invocate dall'appellante e originaria ricorrente, quali individuate peraltro dalla CTU disposta in prime cure, riguardano obblighi di salvaguardia fondati non sulla qualità di datore di lavoro dell'amministrazione convenuta, bensì attinenti a prescrizioni poste a tutela generale della sicurezza a carico dei proprietari e detentori degli edifici, pubblici ed anche privati (Circolare del Ministero dei lavori pubblici 19 giugno 1968, n.4809. "norme per assicurare l'utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale", punto 2.2.3.(Rampe:generalità), DPR 27 aprile 1978, n.384, "regolamento di attuazione dell'art.27 della l.30 marzo 1971, n.118, a favore di mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici", abrogato dal DPR 502/1996, in data successiva all'infortunio, artt.1 e 10, DM 14 giugno 1989, n.236, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", art.4.1.2. e 8.1.2., che prescrivono pavimenti non sdruciolevoli e complanari, con dislivelli eventuali inferiori a 2,5 cm, normativa richiamata anche dal DPR 24 luglio 1996, n.503).

Tutte dette norme, infatti, impongono all'amministrazione in possesso dell'immobile l'adozione di misure di sicurezza, (per quanto qui in rilievo, anche in tema di passaggi su rampe e scale in genere), che non distinguono la qualità di pubblico dipendente, o di utente, o comunque di soggetto interessato al passaggio, dei beneficiari e che non sono poste quindi in relazione alla corrispondente qualità di datore di lavoro dell'amministrazione (in tal senso cfr; anche SS.UU.n.9835 del 2001).

Si riscontra dunque proprio la condizione di radicamento della giurisdizione ordinaria indicata dalla Suprema Corte, nel senso che il richiamo all'art.2087 c.c. nonché alle disposizioni degli artt.4, 8 e 374 del DPR 27 aprile 1955, n.547, non definisce, di per sé, come contrattuale la natura giuridica della condotta lesiva tenuta in ipotesi dall'amministrazione, ma risulta strumentale alla dimostrazione dell'elemento psicologico del reato di lesioni e/o della configurabilità dell'illecito. Per contro, l'elemento materiale di detto illecito ha un'idoneità lesiva che può esplicarsi, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei dipendenti dell'amministrazione, senza che sia prospettabile in via principale l'ingiustizia del danno come conseguenza della violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto di impiego si esplica, e rimanendo lo stesso, appunto, mera occasione dell'evento dannoso.

Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul capo di domanda inerente la eventuale responsabilità extracontrattuale laddove la sentenza di primo grado va confermata nella parte in cui respinge ulteriori pretese avanzate a titolo di responsabilità contrattuale.

La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo alla domanda proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale. Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Consiglio di Stato

Sezione / Sentenza 11 maggio 2005 n.2388

1. Con l'impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto dalla società SPES Costruzioni s.r.l. avverso il decreto, in data 14.2.2003, con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Napoli e Provincia, ha annullato l'autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune di Napoli, in data 17.12.2002, per la realizzazione di un parcheggio interrato pertinenziale in un'area sita in Napoli, via Stazio, angolo via Orazio, nonché avverso il conseguente decreto dirigenziale n.229 del 24.3.2003 del servizio Edilizia Privata del Comune di Napoli di diniego di autorizzazione edilizia.

La società appellante contesta tale decisione, riproponendo alcune censure relative sia al merito del provvedimento adottato dalla Soprintendenza, sia al procedimento seguito.

Sotto quest'ultimo profilo, Il Tar ha respinto la censura relativa alla violazione dell'art.7 della legge n.241 del 1990 a causa della mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di annullamento, rilevando che "dopo l'entrata in vigore del D.M. 19 giugno 2002, n.165, che ha modificato l'art.4 del regolamento recante la disciplina dei procedimenti di pertinenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, approvato con il D.M. 13 giugno 1994 n.495, si deve definitivamente ritenere che il provvedimento che dispone l'annullamento di un nulla osta

paesaggistico per la realizzazione di una costruzione edilizia in una zona vincolata non debba essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'amministrazione statale".

La società ricorrente contesta tale punto della sentenza, limitandosi a dedurre che la norma regolamentare (art.2 citato D.M.) fa salva la possibilità per il privato di presentare memorie e documenti, presupponendo quindi la necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica.

Il motivo è infondato.

La ricorrente fonda, infatti, la sua censura unicamente sulla asserita sussistenza dell'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento di annullamento di autorizzazione paesaggistica anche in base al D.M. n.495/1994 e successive modifiche, sostenendo che la prevista possibilità di presentare memorie presupporrebbe tale obbligo.

In realtà, la ricorrente erra nel richiamare l'art.2 del citato D.M. e non si avvede che in base all'art.4, comma 1 bis, aggiunto dall'art.2, D.M. 19 giugno 2002, n.165, la comunicazione dell'inizio del procedimento non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte, ed in particolare, per quelli disciplinati da una serie di articoli del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, tra cui l'art.151 che prevede anche il potere ministeriale di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche.

Il fatto che lo stesso comma 1 bis faccia a salva la possibilità per l'istante di presentare memorie o documenti non comporta alcuna deroga alla espressa affermazione dell'insussistenza dell'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento.

Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, in base al D. M. n.495/94, come modificato dal D.M. 19 giugno 2002, n.165, non sussiste l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche.

Essendosi la ricorrente limitata a contestare la statuizione del Tar nel senso sopra esaminato, non può essere in questa sede posta la questione della legittimità della norma regolamentare introdotta nel 2002 dal Ministero, trattandosi di un punto che esula dall'oggetto del motivo di ricorso.

Infatti, pur potendo il giudice amministrativo disapplicare la norma regolamentare che si ponga in contrasto con la legge, tale disapplicazione è possibile se compatibile con il principio della domanda (cfr., Cons. Stato, VI, n.6657/2002).

Nel caso in esame, a fronte di una decisione del Tar che riteneva insussistente l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento sulla base della richiamata norma regolamentare, la ricorrente si è limitata nel ricorso in appello a sostenere che sulla base di tale norma la comunicazione di avvio deve essere inviata, senza contestare in alcun modo la legittimità della norma regolamentare.

L'infondatezza dell'interpretazione della norma regolamentare sostenuta dalla ricorrente conduce quindi a respingere la censura, senza esaminare la questione della legittimità dell'atto di normazione secondaria, perché non devoluta a questo giudice con il ricorso della parte.

2. Con ulteriore censura la ricorrente sostiene che erroneamente la Soprintendenza ha rilevato il contrasto con il PTP in quanto né le coperture dei corpi scala del parcheggio, né l'ascensore a vista configurano la creazione di nuovi volumi ovvero l'incremento di quelli esistenti. Anzi la realizzazione dell'ascensore deve, in particolare, ritenersi consentita dall'art.9, lettera e) del P.T.P. costituendo un intervento volto al superamento delle barriere architettoniche.

Anche tale motivo è privo di fondamento.

Il progetto presentato dalla ricorrente prevede la realizzazione di un parcheggio interrato per un totale di n.80 posti auto, con struttura in cemento armato su tre livelli ed accesso da rampa carrabile, la realizzazione di due scale e di due ascensori, con relativi torrioni di sbarco, e la sistemazione del soprasuolo con la piantumazione di essenze arboree e la realizzazione di aiuole, percorsi pedonali ed aree pavimentate.

Secondo la Soprintendenza, le coperture dei gruppi scale sostenute da pilastri e l'ascensore a vista non sono compatibili con la normativa del P.T.P. dell'area di Posillipo in quanto si configurano come volumi, non consentiti dal piano.

In effetti, il P.T.P. dell'area di Posillipo, approvato con D.M. 14 dicembre 1995 (in G.U. n.47 del 26.2.1996), sottopone a disposizioni di tutela particolarmente rigorose una delle aree di maggiore rilevanza, sotto il profilo naturalistico, ambientale e paesistico della città di Napoli.

Secondo le disposizioni contenute nel P.T.P., anche nelle aree R.U.A., di Recupero urbanistico edilizio e di Restauro paesistico-ambientale, in cui è collocata l'area in questione, sono consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di bonifica e ripristino ambientale del sistema vegetale, previsti in generale dall'art.9, solo interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale, per la ricostituzione del verde, per la riqualificazione di strade, piazze e marciapiedi nonché interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino incrementi dei volumi edilizi esistenti e nei limiti dettati dal precedente art.7 (art.12).

In tale zona risulta comunque vietato <<qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti... gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree... la coltivazione delle cave...l'ampliamento delle grotte e delle cavità esistenti>> (art.12, comma 3).

Come rilevato dal Tar, l'indicata normativa, nell'ammettere alcuni limitatissimi interventi nella zona in questione, non consente invece, in modo rigoroso, la possibile realizzazione di nuovi volumi o, comunque, di nuove opere edilizie, tra cui rientrano quelle opere (copertura delle scale esterne, realizzazione di ascensori esterni a vista) che si configurano come volumi rilevanti ai fini paesaggistici.

Né è possibile sostenere, come fa la ricorrente, che tali opere determinano solo volumi tecnici, che non si pongono quindi in contrasto con il PTP.

Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude infatti qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume (cfr.,

Cons. Stato, IV, n.102/1997, in cui proprio in una fattispecie simile alla presente è stato ritenuto che costituisce opera valutabile anche come aumento di volume la realizzazione di un garage interrato con accesso all'esterno tramite rampa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico).

Ogni tipo di volume determina una alterazione dello stato dei luoghi; proprio quello che nel caso di specie le norme di tutela vogliono impedire.

Pertanto, la realizzazione di un ascensore, con relativo torrino, e la copertura con una struttura di un vano scale devono essere considerati nuovi volumi ai fini paesaggistici e come tali si pongono in contrasto con quelle disposizioni del PTP volte ad impedire la realizzazione di nuove strutture stabili che comunque risultano rilevanti ai fini paesaggistici.

Il divieto di creazione di nuovi volumi non può ritenersi non operante nel caso in esame in virtù dell'articolo 9, lett. e), del P.T.P. che consentirebbe la realizzazione dell'ascensore in quanto intervento volto al superamento delle barriere architettoniche, considerato che la norma prevede la possibile realizzazione di interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche esclusivamente <<per gli edifici a destinazione pubblica e turistico-ricettiva esistenti>> e, quindi certamente non può ritenersi applicabile per un caso, come quello in esame, riguardante la realizzazione di una nuova struttura.

3. Le precedenti considerazioni hanno dimostrato che correttamente la Soprintendenza ha annullato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Napoli in favore della ricorrente per la realizzazione del parcheggio interrato, rilevando quale motivo di illegittimità il contrasto con le disposizioni del P.T.P. dell'area di Posillipo.

Deve ritenersi che tale profilo di illegittimità sia sufficiente ai fini del disposto annullamento e che, pertanto, anche le ulteriori censure proposte siano infondate per le seguenti ragioni:

a) il contrasto con il PTP costituisce vizio di legittimità dell'autorizzazione annullata, a dimostrazione che la Soprintendenza non ha esercitato un, non consentito, controllo di merito;

b) il contrasto con il PTP è stato indicato nell'impugnato provvedimento, che non risulta così essere affetto da carenza di motivazione;

c) il contrasto con il PTP, infine, non si fonda su alcun erroneo apprezzamento di fatto ma sul riscontro della creazione di nuovi volumi non consentiti rispetto al quale non assumono rilevanza né il fatto che l'area in questione si presenta incolta ed abbandonata con un'ampia zona priva di qualsiasi vegetazione e con la presenza lungo i margini di vegetazione spontanea ed infestante, né lo spessore del terreno vegetale previsto a copertura della struttura che invece può consentire l'inserimento e lo sviluppo di piante di alto fusto (il contrasto con il PTP impedisce la realizzazione dell'attuale progetto ed in sede di esame di un eventuale nuovo progetto, che la stessa Soprintendenza ha affermato di poter riconsiderare, potranno essere meglio valutati anche tali elementi).

4. In conclusione, l'appello deve essere respinto.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, riformando sul punto l'impugnata sentenza..

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, in parziale riforma dell'impugnata sentenza.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Tar Venezia
Sentenza 3 aprile 2007 n.1122

Considerato che, quanto all'ambito soggettivo di applicazione della legge speciale, n.13/1989, è stato riconosciuto che tra i soggetti tutelati rientrano, oltre ai portatori di handicap, anche gli invalidi civili (Trib. Firenze 19.5.1992, n.849), nonché gli ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età (Trib. Napoli 14.3.1994, n.2606; conf. Pretura Roma 15.5.1996);

che, invero, la finalità della legge è quella di assicurare l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, con ciò prescindendosi dall'esistenza di un diritto reale o personale di godimento da parte di un soggetto minorato, essendo unicamente rilevante l'obiettivo attitudine dell'edificio, anche privato, ad essere fruito da parte di qualsiasi soggetto;

che, conformemente alla finalità così individuata, è stato chiarito dalla giurisprudenza di merito che non è necessaria la presenza di un handicappato nel condominio ai fini dell'applicazione dei cosiddetti incentivi reali al superamento delle barriere architettoniche (artt.2-7 della L.n.13/89), in quanto ciò che rileva è garantire l'effettivo svolgimento della vita di relazione da parte del soggetto minorato anche al di fuori della sua abitazione;

che a diverse conclusioni deve giungersi con riguardo alla parte dedicata agli incentivi economici (artt.8-12), che invece richiedono l'effettiva residenza del minorato nell'edificio;

ciò premesso, il ricorso risulta fondato con riguardo, in via assorbente, al primo motivo di doglianza, con il quale è stato dedotto il vizio di difetto di motivazione;

invero, in base alle disposizioni applicabili nel caso di specie (L.n.13/89, art.4, IV e V comma) è possibile opporre il diniego alla realizzazione di interventi destinati ad eliminare o superare le barriere architettoniche anche su beni soggetti a tutela "solo nei casi in cui non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio per il bene tutelato", con conseguente obbligo per l'amministrazione, in caso di pronuncia negativa, di esternare la natura e la gravità del pregiudizio rilevato "...in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato";

atteso che la norma così richiamata trova applicazione anche nel caso in esame, ove, pur essendo stato assentito l'intervento, è stata apposta la prescrizione relativa all'installazione del servoscala a partire dalla seconda rampa

dello scalone, senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pregiudizio derivanti dalla realizzazione dell'intervento (così come richiesto, con interessamento anche della parte esclusa) rispetto all'immobile tutelato ex L.n.1089/39;

ritenuto, quindi, che l'amministrazione ha assunto il provvedimento impugnato, corredato della contestata prescrizione, senza esternare le ragioni che, in rapporto al bene tutelato, ostavano all'installazione del servoscala a partire dalla prima rampa di scale;

il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Tar Torino

Sentenza 8 marzo 2006 n.1176

1) Considerata la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza degli elementi di prova in atti, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio in sede di esame dell'istanza cautelare, con sentenza in forma semplificata, come previsto dall'articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Non vi è luogo, pertanto, ad esaminare l'istanza cautelare proposta in via incidentale dai ricorrenti.

2) Il provvedimento impugnato, con il quale è stata respinta l'istanza di rilascio del permesso di costruire per il recupero a fini abitativi del sottotetto di proprietà dei ricorrenti, è motivato per relationem al parere espresso dalla Commissione edilizia comunale, già comunicato ai richiedenti con precedente nota.

La Commissione fondava il parere contrario su un duplice ordine di argomentazioni:

- in primo luogo, l'applicazione della normativa regionale sul ricupero dei sottotetti presupporrebbe, nel caso in cui vengano create nuove e autonome unità immobiliari, il rispetto delle prescrizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, poiché la persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale deve "essere messa prioritariamente nella condizione di poter raggiungere l'unità immobiliare";

- nel caso di specie, non verrebbe comunque rispettato il disposto dell'art.3.2 del D.M. 14 giugno 1989, n.236 che prevede l'installazione dell'ascensore in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare sia posto oltre il terzo livello dell'edificio.

3) Con il primo motivo di gravame, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art.3, comma 3, della legge reg. Piemonte 6 agosto 1998, n.21, recante norme per il ricupero a fini abitativi di sottotetti, che testualmente dispone: "Le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n.13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio".

Lo scrutinio del motivo di gravame presuppone, pertanto, che siano esattamente definite le nozioni di "visitabilità" e "adattabilità" alle quali fa riferimento la legge.

3.1) Deve farsi riferimento, a tale riguardo, al D.M. 14 giugno 1989, n.236, recante prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. L'art.2 del decreto contiene le seguenti definizioni:

- "per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia" (comma 1, lett. G);

- "per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta" (comma 1, lett. H);

- "per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale" (comma 1, lett. I).

3.2) Precisa il successivo art.3, comma 1, del D.M. n.236/1989 che i concetti sopra descritti devono considerarsi "tre livelli di qualità dello spazio costruito".

Più precisamente, “l’accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione dell’immediato”.

“La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale”.

“La adattabilità”, infine, “rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è, pertanto, un’accessibilità differita”.

4) Tanto precisato, è agevole interpretare il già citato comma 3 dell’art.3 della legge reg. Piemonte n.21/1998.

La disposizione in parola, che limita l’applicazione delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell’alloggio, consente il ricupero di sottotetti a fini abitativi anche nei casi in cui non sussistano condizioni di accessibilità dell’intero edificio, purché tali condizioni siano garantite limitatamente all’autonoma unità immobiliare risultante dall’intervento di ricupero.

5) La Commissione edilizia del Comune di la Loggia, pertanto, applica erroneamente il più volte citato art.3, comma 3, della legge reg. Piemonte n.21/1998, laddove ritiene che la condizione di visitabilità dell’alloggio richiesta dalla legge regionale presupponga, in ogni caso, la possibilità di agevole accesso all’unità immobiliare.

Tale interpretazione, però, confonde i requisiti di accessibilità dell’edificio con quelli di visitabilità dell’alloggio, posto che quest’ultima condizione, in forza delle disposizioni sopra richiamate, esprime un livello meno elevato di fruibilità dello spazio costruito.

Ne consegue l’illegittimità, sotto questo profilo, del provvedimento di diniego.

6) Il provvedimento di rigetto in esame costituisce, però, decisione a motivazione plurima, di talché è necessario soffermarsi anche sull’altro motivo a fondamento del parere contrario della Commissione edilizia, consistente nell’asserito contrasto dell’intervento con il disposto dell’art.3.2 del D.M. n.236/1989.

6.1) Questo il testo della disposizione richiamata: “Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. L’ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati”.

Essendo incontestato che il sottotetto in questione è posto oltre il terzo livello, la Commissione edilizia ha ritenuto che dovesse trovare applicazione la seconda

parte della disposizione che prescrive inderogabilmente l'installazione dell'ascensore.

6.2) L'interpretazione accennata, però, è erronea in quanto non tiene conto del contesto in cui è inserita la disposizione de qua.

L'art.3.2 del D.M. n.236/1989, infatti, definisce le condizioni richieste per garantire il livello di accessibilità degli edifici e non riguarda le condizioni di visitabilità e adattabilità.

Come già sottolineato, nel caso di ricupero a fini abitativi di sottotetti, in forza della deroga prevista dal legislatore regionale, è consentito prescindere dal rispetto del suddetto livello di accessibilità, purché siano garantite le condizioni di visitabilità e adattabilità dell'unità immobiliare risultante dall'intervento di ricupero.

Nessuna disposizione relativa alla visitabilità e adattabilità dell'alloggio richiede, contrariamente a quanto richiesto in materia di accessibilità dell'edificio, l'installazione dell'ascensore.

In conclusione, l'interpretazione sistematica della disposizione richiamata dalla Commissione edilizia consente di escludere con certezza la necessità, nel caso di specie, di prevedere l'installazione dell'ascensore nell'edificio interessato dall'intervento di ricupero.

6.3) Anche il secondo motivo di diniego, pertanto, è illegittimo.

7) In conclusione, il primo motivo di ricorso è fondato e, con assorbimento degli altri motivi, deve essere disposto l'accoglimento del gravame.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez.I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.

Tar Napoli

Sentenza 15 gennaio 2004 n.127

1.- Con l'impugnato provvedimento il Comune ha fatto obbligo alla ricorrente di adeguare, entro 90 giorni, la sala cinematografica "Delle Vittorie" alle norme di cui alla legge n.104/92, al fine di consentire ai portatori di handicaps di accedere alla sala stessa, atteso che l'abbattimento delle barriere architettoniche è requisito

indispensabile per pubblici locali; abbattimento che è reso obbligatorio dalla citata legge.

2.- Sostiene la ricorrente, con il primo motivo di gravame, che non sarebbe obbligata <ex lege> all'adeguamento della struttura alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, dal momento che essa, poiché l'obbligo di costruire nel rispetto dei criteri fissati per l'abbattimento di dette barriere nascerebbe per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni (legge 9.1.1989, n.13) e per tutte le opere edilizie (legge 5.2.1992, n.104), non ha eseguito alcun intervento edilizio, né liberamente voluto, né imposto ovvero conseguente a prescrizioni delle Commissioni Prefettizie di vigilanza o dei Vigili del Fuoco, che abbia inciso sulla struttura o sulle singole parti dell'immobile, avendo effettuato solo interventi di mera manutenzione ordinaria e di adeguamento degli impianti elettrici alla normativa vigente.

D'altro canto, sempre secondo la ricorrente, la legge 104 del 1992 introdurrebbe due elementi di novità rispetto alla legge n.13 del 1989: il primo sarebbe rappresentato dall'ambito più ristretto di applicazione in quanto riguarderebbe, oltre gli edifici pubblici, non già tutti gli edifici privati, ma soltanto gli edifici privati aperti al pubblico; il secondo sarebbe rappresentato dall'estensione dell'applicazione della normativa antibarriere a tutte le opere edilizie, intese, queste ultime, oltre che gli interventi di ristrutturazione, anche quelli di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, escluse quelle di manutenzione ordinaria di cui all'art.31, lett. A), della legge n.457 del 1978, dovendo comunque trattarsi di opere edilizie interessanti specificamente singole parti dell'immobile aventi in via diretta un proprio carattere limitativo dell'accessibilità e visibilità.

3.- Per risolvere la prospettata questione, giova ricordare che la richiamata legge 9.1.1989, n.13 ha dettato ulteriori disposizioni in favore dei portatori di handicap, per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, prevedendo, in particolare, all'art.9, primo comma, che per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di dette barriere in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza a soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2.

L'art.24 della legge 5.2.1992, n.104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, stabilisce che tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9.1.1989, n.13 e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30.3.1971, n.118 e successive modificazioni, al regolamento approvato con DPR 27.4.1978, n.384, alla citata legge n.13 del 1989, e successive modificazioni e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14.6.1989, n.236.

Va ricordato, infine, che con DPR 24.7.1996, n.503 è stato emanato il regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Significativo è il terzo comma dell'art.1 di tale decreto, il quale sancisce che le norme in parola si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Tali norme si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso, nonché agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità.

Ancora più significativo è il quarto comma dello stesso articolo, laddove si stabilisce che agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel regolamento.

4.- Ora, dal contenuto della normativa sopra riportata risulta evidente come l'obbligo per l'eliminazione delle barriere architettoniche concerne non soltanto gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e gli edifici e spazi pubblici, di nuova costruzione, ovvero quelli già esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione o a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso, agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico e ai servizi speciali di pubblica utilità, ma anche gli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, i quali devono apportare tutti gli accorgimenti necessari per migliorarne la fruibilità da parte dei portatori di handicaps.

Pertanto, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, l'obbligo di adeguare i complessi immobiliari indipendentemente dall'effettuazione di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria degli stessi sussiste anche in relazione agli edifici e spazi pubblici esistenti.

5.- Che una sala cinematografica possa essere considerata come edificio o spazio pubblico o, quanto meno, come edificio destinato ad uso pubblico oppure come edificio aperto al pubblico (struttura, quest'ultima, cui ai sensi del sesto comma del citato art.1 del DPR n.503 del 1996 si applica il citato decreto del Ministro dei lavori pubblici n.236 del 1989), è indubbio.

Ciò è avvalorato dal fatto che la giurisprudenza, ancorché riferita a sala cinematografica di nuova costruzione, ha sancito che risponde del reato di cui agli artt.20 e 24 della legge 5.2.1992, n.104, l'architetto che, nella propria qualità di progettista, collaudatore e direttore dei lavori finalizzati alla realizzazione di due sale cinematografiche, non osservi le disposizioni dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche, modificando ingiustamente l'iniziale progetto che

prevedeva la costruzione di un'ascensore atto a consentire ai portatori di handicap l'accesso alla sala cinematografica posta al piano superiore.

6.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce l'incompetenza del responsabile del Servizio Attività Produttive ad adottare l'atto, anziché dal dirigente del servizio stesso.

La censura è priva di pregio.

Invero, va osservato che essendo il Comune di Forio privo di personale con qualifica dirigenziale (giusta quanto riferito dalla difesa del Comune nella memoria difensiva, non contraddetta dalla ricorrente), il responsabile del servizio suddetto era perciò competente ad adottare il provvedimento impugnato.

La ricorrente sostiene altresì che sarebbe stato omesso l'avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.7 della legge n.241 del 1990.

Anche tale censura è priva di fondamento, atteso che atto di diffida al rispetto di un legge che non ammette alcuna attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, per cui nella specie non occorre la comunicazione di cui alla citata norma.

7.- Destituita è la censura di cui al punto 3) del ricorso, laddove si deduce che il provvedimento sarebbe carente di motivazione.

Invero, la motivazione posta a base del provvedimento impugnato, ancorché succinta, è sufficiente a dimostrare l'iter logico seguito nella determinazione del Comune.

8.- Con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente osserva che manca nella specie l'indicazione del responsabile del procedimento.

Anche tale censura non merita accoglimento, in quanto per essa valgono le stesse osservazioni rilevate sopra, in relazione alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, che come si è detto nel caso di specie non occorre.

9.- Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso va respinto.

Ricorrono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III, respinge il ricorso in epigrafe.

Tar Genova
Sentenza 22 gennaio 2003 n.113

1. Come risulta dall'atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento di consenso implicito all'esecuzione di lavori di risanamento conservativo all'interno dell'Istituto D. Chiossone che, a loro dire, si sarebbe formato sulla denuncia di inizio attività presentata in data 4.8.1997 ai sensi della L.662/1996, a seguito del silenzio tenuto sulla stessa da parte dell'amministrazione comunale nei successivi venti giorni. Tale impugnativa, peraltro, viene ritenuta inammissibile da parte dell'Istituto controinteressato in quanto, a suo dire, nel caso di specie il silenzio tenuto dall'amministrazione comunale, non assumerebbe alcuna valenza provvedimentale direttamente ed autonomamente impugnabile con una specifica azione di annullamento.

2. Tanto premesso, la questione sottoposta in via pregiudiziale all'esame del Collegio, si sostanzia nello stabilire quale sia l'esatta natura giuridica del silenzio eventualmente mantenuto dall'amministrazione nei venti giorni successivi alla presentazione di una denuncia di inizio attività, nello specifico modulo delineato in materia edilizia dalla L.662/1996.

A tal fine occorre tratteggiare, pur se in modo succinto, le caratteristiche salienti del nuovo istituto, perché solo a seguito di una ricostruzione sistematica dello stesso, è possibile giungere alla corretta soluzione della problematica evidenziata.

3. Come è noto, la denuncia di inizio attività, sostitutiva dell'atto di consenso della pubblica amministrazione, ha fatto la sua comparsa nell'ordinamento con la legge n.241 del 1990.

Nell'ambito della semplificazione dell'attività amministrativa, infatti, l'art.19 dispone, nella sua attuale formulazione, che in tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad un atto di consenso comunque denominato il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, questo "si intende sostituito" da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato.

Il medesimo articolo aggiunge poi che, in tali casi, spetta all'amministrazione competente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

La finalità perseguita dalla norma, come precisato dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato in sede di parere reso sul disegno di legge, è stata quella di "liberalizzare" certe attività private la cui esplicazione risultava condizionata al previo conseguimento del titolo abilitativo (cfr. parere del 19 febbraio 1987 n.7).

In talune ipotesi, infatti, le abilitazioni richieste dalla normativa vigente erano chiamate solo a verificare –senza spazi di discrezionalità o con discrezionalità di

tasso ridottissimo – la conformità dell'attività che il privato si proponeva di svolgere, alle prescrizioni della sovraordinata normativa.

Con la conseguenza della convertibilità, senza seri pregiudizi per l'interesse pubblico, della disciplina previgente in un assetto alternativo nel quale l'ordinamento rinuncia ai previ controlli delle amministrazioni, sostituendo ad essi solo interventi amministrativi rivolti a riscontrare (senza margini di discrezionalità) se l'attività svolta dal privato sia conforme alla normativa sovraordinata e se chi la ha realizzata sia in possesso dei requisiti prescritti.

Al riguardo, peraltro, occorre subito precisare che la "liberalizzazione" disposta dall'art.19 in esame non va affatto intesa quale scomparsa di ogni previsione normativa concernente quelle date attività.

Il fenomeno liberalizzante, infatti, si sostanzia nell'affermazione di una libertà di svolgimento e non in un processo di sottrazione dell'attività privata dal regime amministrativo.

Le attività considerate dall'art.19, pertanto, rimangono sottoposte alla disciplina generale dettata dalle norme che identificano i requisiti ed i presupposti che devono ricorrere per il loro lecito esercizio.

La disposta liberalizzazione, invero, segna il venir meno solo di alcune condizioni di ordine amministrativo: quelle inerenti alla sussistenza di un titolo provvedimentale di legittimazione, con la conseguenza che lo svolgimento dell'attività da parte del privato non è mediata da titoli ulteriori rispetto alla legge.

In altri termini, la liberalizzazione designa la libertà di accesso ad un'attività senza l'intermediazione di uno specifico provvedimento amministrativo quale titolo di legittimazione, ferma restando la permanenza della disciplina amministrativa di quella attività così per come fissata a livello normativo.

4. Tanto premesso, al fine di una corretta ricostruzione della fattispecie occorre evidenziare al suo interno, e mantenere distinta, la "dimensione strutturale" concernente il contenuto dei rispettivi poteri (pubblico-privato), dalla "dimensione funzionale" attinente alla dinamica propria della relazione che si instaura tra questi. Così, sotto il primo profilo, va registrata l'assenza di un potere dell'amministrazione di identificare il regime puntuale e concreto della posizione soggettiva del privato, in quanto questa è interamente definita dalla legge.

Il fondamento giuridico dell'attività privata, infatti, si radica direttamente nella sfera normativa e non nell'intervento dell'amministrazione.

In altri termini, diversamente dal modello autorizzatorio, nell'art.19 in esame il precetto legislativo produce effetti direttamente sul piano della qualificazione delle posizioni soggettive, attribuendo al privato una posizione caratterizzata da originarietà (proprio in quanto essa trova la propria fonte direttamente nella legge), a fronte della quale difetta un potere amministrativo in grado di incidere in senso costitutivo-accrescitivo.

Ed è proprio in ragione dei caratteri di originarietà ed autonomia della posizione soggettiva del privato, e dell'assenza di qualsivoglia potere autorizzatorio, che alla stessa deve essere riconosciuta natura e consistenza di diritto soggettivo.

Nel modello dell'art.19, pertanto, la legge da una parte conferisce al privato la titolarità di un diritto soggettivo che lo legittima ad intraprendere autonomamente l'attività senza l'intermediazione di titoli ulteriori, mentre dall'altra attribuisce all'amministrazione un potere di verifica circa la sussistenza dei prescritti requisiti e presupposti normativi (da esercitare a seguito della presentazione della denuncia), che la legittima ad intervenire, eventualmente, in chiave repressiva o secondo i casi inibitoria.

Così il diritto del privato non si risolve unicamente in facoltà attive, ma viene viceversa conformato dalla legge in modo "relazionale", nel senso che il suo esercizio è subordinato ad un "contatto necessario" con la pubblica amministrazione, da attivare attraverso la presentazione della denuncia di inizio attività.

Conclusivamente, è da ritenere che l'art.19 abbia prodotto un effetto "liberalizzante" nel senso di consentire l'intrapresa dell'attività senza l'intermediazione di qualsivoglia potere di tipo autorizzatorio-costitutivo, senza con ciò sottrarre l'attività stessa dal regime amministrativo, e dal conseguente necessario contatto con la P.A. cui compete un potere di verifica circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti normativi, ed eventualmente sanzionatorio o secondo i casi inibitorio.

5. Le considerazioni sopra svolte, peraltro, ben possono essere riferite al modello di denuncia in materia edilizia così per come disciplinato dalla L.662 del 1996, oggetto dell'odierno gravame.

Anche in questo caso, infatti, la norma da un lato attribuisce al proprietario un diritto soggettivo che lo abilita ad intraprendere liberamente talune attività edilizie considerate "minori" per il loro modesto impatto territoriale, senza l'intermediazione di titoli ulteriori, mentre dall'altro lato attribuisce all'amministrazione un potere di verifica circa la sussistenza dei prescritti requisiti e presupposti normativi, che la legittima ad intervenire, eventualmente, inibendo l'intrapresa delle attività medesime.

Così, con l'estensione del nuovo istituto alla materia edilizia, viene ad essere eliminato per tali attività il potere autorizzatorio-costitutivo dell'amministrazione sullo "ius aedificandi", con conseguente ampliamento del contenuto del diritto di proprietà, che viene ad arricchirsi della facoltà di attuare le attività medesime senza alcun condizionamento amministrativo.

Facoltà peraltro, giova evidenziarlo, il cui esercizio non si attua unicamente entro la sfera soggettiva del proprietario, essendo viceversa subordinato ad un contatto necessario con la pubblica amministrazione.

Anche l'attività edilizia, infatti, non è sottratta dal regime amministrativo (atteso il suo evidente rilievo ordinamentale), e come tale rimane sottoposta alla disciplina generale dettata dalle norme che fissano i requisiti ed i presupposti che devono ricorrere per il suo lecito esercizio, e conseguentemente al potere di verifica della pubblica amministrazione, che nella specifica materia è attuato in via preventiva, ed a fini esclusivamente inibitori.

Ed è quest'ultima circostanza, peraltro, che caratterizza la denuncia di inizio attività in materia edilizia, rispetto al generale modello di cui all'art.19 della L.241 del 1990. L'art.4 della L.493/1993, così come sostituito dall'art.2 della L.662/96, dispone infatti al comma undicesimo che l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività "venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori", precisando al comma quindicesimo che il sindaco "ove entro il termine indicato...sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni...".

In materia edilizia, pertanto, l'attività può essere intrapresa da parte dell'interessato solo dopo il trascorso di venti giorni dalla data di presentazione della relativa denuncia, ed il potere di verifica assegnato alla pubblica amministrazione deve da questa essere esercitato entro tale termine, al solo fine di inibire l'effettuazione delle previste trasformazioni.

Così, la fattispecie prefigurata dalla L.662/96 viene a discostarsi dal modello generale sia sotto il profilo strutturale che sotto il profilo funzionale.

Strutturale, in quanto il diritto del denunciante è differito nella sua concreta attuazione di venti giorni rispetto alla data di presentazione della denuncia, ed il corrispondente potere di controllo della P.A. è esercitato a fini esclusivamente inibitori, esulando da questo qualsivoglia potestà repressiva o sanzionatoria avente ad oggetto l'attività edificatoria come tale.

Funzionale, in quanto nella dinamica relazionale che si instaura tra la posizione soggettiva del privato ed il potere della P.A., quest'ultimo interviene in via preventiva, e quindi non su un'attività edilizia già in essere, ma su un progetto di attività da porre in essere.

E ciò, del resto, è agevolmente comprensibile ove si consideri che l'attività edificatoria produce effetti tendenzialmente permanenti e difficilmente reversibili, di guisa che il controllo successivo alla intrapresa della attività secondo il generale modello dell'art.19 della L.241/90, si appalesa inidoneo a garantire nella specifica materia una adeguata protezione dei pubblici interessi che possano eventualmente essere incisi dalla libera estrinsecazione del diritto soggettivo del denunciante.

6. Precisato quanto sopra, occorre delineare nello specifico il contenuto del potere di controllo che la legge 662/96 assegna alla pubblica amministrazione a fronte della presentazione di una denuncia di inizio attività in materia edilizia, atteso che in questo si sostanzia la problematica giuridica sottoposta all'esame del Collegio con l'odierna controversia.

Quel che va subito ribadito, è che l'attività di controllo che l'amministrazione è chiamata a svolgere ha caratteri strutturali radicalmente diversi rispetto a quelli propri dell'attività autorizzatoria-costitutiva che connota i provvedimenti di assenso in materia edilizia.

Alla stregua del generale modello introdotto dall'art.19 della L.241/90, infatti, è la legge che conferisce al privato la titolarità del diritto che lo legittima ad intraprendere autonomamente l'attività edilizia, senza l'intermediazione di titoli ulteriori.

La funzione di controllo in parola, pertanto, non interviene nel processo di produzione della posizione soggettiva, la quale trova la propria fonte direttamente nella legge ed a fronte della quale difetta un potere amministrativo di natura costitutiva-accrescitiva.

In altri termini, ed in parole più semplici, ricevuta la denuncia l'amministrazione non deve assentire alcunché, ma deve solo verificare la sussistenza dei prescritti requisiti e presupposti normativi affinché l'interessato possa autonomamente intraprendere la preannunciata attività, quale diretta espressione del suo diritto così come legislativamente prefigurato.

In questo senso, la funzione di controllo viene pertanto prefigurata dalla norma in due fasi nettamente distinte, ancorché tra loro finalisticamente connesse.

Una prima fase, relativa all'accertamento della sussistenza di tutte le condizioni soggettive ed oggettive normativamente prefissate per il libero svolgimento, da parte del denunciante, della preannunciata attività edilizia.

Una seconda fase, relativa alla adozione delle prescritte misure inibitorie nell'ipotesi in cui l'esperito accertamento abbia dato esito negativo.

Sul piano strutturale, occorre poi rilevare (essendo determinante ai fini che qui interessano) che la prima fase si realizza in un controllo-riscontro che si caratterizza per essere:

- non costitutivo
- non condizionante
- doveroso
- puntuale
- estinguibile
- ad effetto provvedimento solo eventuale.

Non costitutivo, in quanto come sin qui chiarito non interviene nel processo di produzione della posizione soggettiva, la quale trova la propria fonte direttamente nella legge, e quindi non è preordinato a sfociare in alcun atto di assenso esplicito od implicito, ma a fungere semmai, in caso di accertamento negativo, da presupposto giuridico per l'adozione della prescritta misura inibitoria.

Non condizionante, in quanto non subordina l'intrapresa della denunciata attività al suo effettivo esercizio. Decorso ventisei giorni dalla presentazione della denuncia l'interessato può infatti, nell'assenza di una specifica misura inibitoria, dare inizio ai lavori indipendentemente dalla circostanza che l'amministrazione abbia o meno effettuato il prescritto riscontro preventivo.

Doveroso, in quanto espressione di una specifica funzione volta ad assicurare la necessaria presenza dell'amministrazione in veste di "garante esterno della legalità", a fronte di determinate attività il cui libero esercizio riveste un carattere di non indifferenza rispetto alla sfera dei pubblici interessi.

Puntuale, in quanto ogni denuncia deve essere assoggettata a specifica verifica, restando escluso in base ai principi ordinamentali che una funzione doverosa possa essere esercitata a tratti, secondo parametri discrezionali scelti dall'amministrazione che ne è titolare.

Estinguibile, in quanto sottoposto nel suo esercizio al termine perentorio di venti giorni dalla presentazione della denuncia. Conseguentemente, spirato detto termine, si esaurisce il potere di riscontro a fini inibitori, e l'attività edificatoria può liberamente essere intrapresa dall'interessato, residuando in testa all'amministrazione i diversi poteri di vigilanza e sanzionatori di cui alla L.47/85.

Ad effetto provvedimento solo eventuale, in quanto unicamente nell'ipotesi di riscontro negativo il relativo atto assumerà valore provvedimento esterno, venendo a costituire l'antecedente giuridico necessario per l'adozione della prescritta misura inibitoria.

Come precisato infatti dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato, "la fase dell'accertamento dei requisiti non deve necessariamente essere formalizzata in un atto amministrativo esplicito che ne attesti il compimento e l'esito positivo. Siffatta formalizzazione avverrà, invece, nell'ipotesi di adozione dei provvedimenti repressivi: è chiaro, infatti, che provvedimenti del genere suppongono un accertamento negativo circa la sussistenza dei requisiti che deve, nel medesimo provvedimento, trovare formale espressione" (cfr. il già citato parere 6 febbraio 1992 n.27).

Ne consegue che quand'anche la P.A. formalizzi l'esito positivo del controllo (come peraltro il Collegio, in diverso avviso dal parere testè espresso, ritiene debba comunque avvenire in ossequio al generale obbligo di conclusione del procedimento in forma espressa sancito dall'art.2 della L.241/90), il relativo atto non avrà un contenuto provvedimento preordinato a riverberare i propri effetti all'esterno "autorizzando" l'intrapresa della preannunciata attività, ma si sostanzierà in un mero "referto" degli esiti dell'intervenuta verifica, destinato a rilevare ai fini interni e come indicatore del comportamento nella specie tenuto dall'amministrazione.

La seconda fase, sempre sul piano strutturale, si sostanzia invece in un controllo-misura che si caratterizza per essere:

- eventuale
- costitutivo
- di natura esclusivamente inibitoria
- estinguibile.

Eventuale in quanto, come già precisato, solo nell'ipotesi di accertamento negativo circa la sussistenza dei prescritti requisiti e presupposti legali, il controllo-riscontro si evolverà nella adozione della conseguente misura inibitoria. Va da sé, poi, che in tale ipotesi l'inibitoria rivesta carattere di doverosità costituendo momento coesenziale di un'unica funzione preordinata ad evitare che vengano intraprese attività edilizie illecite, e quindi potenzialmente lesive degli interessi e dei diritti dei consociati.

Costitutivo, in quanto viene ad incidere negativamente in modo unilaterale ed autoritativo la posizione soggettiva del denunciante, inibendo l'intrapresa della preannunciata attività edilizia. In altri termini, mentre il controllo-riscontro si sostanzia in una attività di verifica condotta "ab externo" e quindi inidonea di per sé a condizionare sia il sorgere che l'esercizio del diritto del denunciante, la misura

inibitoria interviene direttamente in modo negativo su tale diritto inibendone la concreta attuazione. Ed è per queste ragioni, è appena il caso di rilevarlo, che la stessa assumerà sempre forma e sostanza provvedimento. Di natura esclusivamente inibitoria, in quanto per espressa previsione normativa preordinato solo ad "ordinare la non effettuazione delle previste trasformazioni", senza alcuna possibilità giuridica quindi di intervenire su attività edilizie già intraprese, a fronte delle quali, come già precisato, l'amministrazione dispone dei diversi poteri di vigilanza e sanzionatori ai sensi della L.47/85.

Estinguibile, in quanto sottoposto nel suo esercizio al termine perentorio di venti giorni dalla presentazione della denuncia, al pari dell'attività di verifica a cui è funzionalmente collegato. Spirato detto termine, pertanto, l'attività edilizia potrà liberamente essere intrapresa non potendo l'amministrazione intervenire sulla stessa tramite l'esercizio di un potere inibitorio ormai esauritosi.

Conclusivamente, a seguito della presentazione di una denuncia di inizio attività l'amministrazione dovrà in via ordinaria ed entro venti giorni aprire un procedimento di controllo-riscontro circa la sussistenza dei prescritti requisiti e presupposti legali, il quale solamente in caso di accertamento negativo si evolverà nell'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, da adottare e notificare sempre nell'anzidetto termine.

7. Definita come sopra la funzione di controllo di cui la P.A. è titolare, occorre ora delineare le specifiche forme di tutela delle posizioni soggettive a fronte dell'esercizio di tale funzione.

A tal fine, va in primo luogo esaminata la posizione del denunciante.

Avuto riguardo alla natura vincolata del potere esercitato, e quindi all'assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità in capo all'amministrazione, autorevole dottrina ritiene che quest'ultimo sia sempre portatore di un diritto soggettivo.

Da qui la conclusione che il privato denunciante possa senz'altro adire direttamente l'autorità giudiziaria ordinaria, esercitando in tale sede tutta la gamma delle azioni ammesse, sia di natura cautelare che possessoria, ovvero di accertamento o di condanna.

Senonché il rilievo della vincolatezza del potere esercitato, non è di per sé sufficiente a suffragare l'assunto testè riportato.

Come più sopra precisato, infatti, a seguito del riscontro negativo circa la sussistenza dei prescritti requisiti e presupposti legali, l'amministrazione è titolare di un potere inibitorio che viene esercitato mediante l'adozione di uno specifico provvedimento unilaterale ed autoritativo che assume, al di là della vincolatezza, carattere costitutivo.

Se è vero quindi che il potere in questione è vincolato, è altrettanto vero però che lo stesso è in grado di incidere negativamente ed in modo unilaterale il diritto del denunciante, inibendone la concreta attuazione.

È pertanto da ritenere che nella fattispecie in esame coesistano un diritto soggettivo del privato all'intrapresa dell'attività edilizia, ed un potere amministrativo

di controllo di natura vincolata ma nondimeno riservato ed autoritativo, di fronte al cui esercizio il primo si atteggia ad interesse legittimo.

Ne consegue che la posizione soggettiva del denunciante troverà la sua naturale tutela di fronte al giudice amministrativo, chiamato a scrutinare il legittimo esercizio del potere esercitato dall'amministrazione.

E tale tutela, è opportuno rilevarlo, si appalesa pienamente soddisfattiva per l'interesse che si assuma lesa.

Nel modello di denuncia in materia edilizia, infatti, l'unica possibilità che ha l'amministrazione di incidere la posizione giuridica del denunciante, consiste nell'adozione di un formale provvedimento inibitorio dell'inizio della preannunciata attività.

A fronte di uno specifico provvedimento inibitorio, quindi, il privato denunciante si avvarrà di un'ordinaria azione di annullamento, in grado di assicurargli un'adeguata tutela cautelare, costitutiva e risarcitoria.

8. Molto più complessa e delicata è, invece, la posizione del terzo.

L'esame dei rimedi giurisdizionali di cui quest'ultimo dispone per opporsi all'esecuzione dei lavori intrapresi in base alla semplice denuncia del loro inizio da parte dell'interessato, infatti, fa risaltare la "singolarità" del nuovo istituto che mal si colloca all'interno del generale sistema di giustizia amministrativa, siccome essenzialmente incentrato sul giudizio impugnatorio, tanto da porre serie questioni legate alla costituzionalità dello stesso.

La titolarità, pur indubbia, di un interesse legittimo del terzo rispetto all'esito del controllo presenta, invero, tutti i limiti legati sia all'assenza di uno specifico provvedimento da impugnare in quanto lesivo di detto interesse, sia alla estinzione del potere inibitorio dell'amministrazione decorso il termine perentorio di venti giorni dalla presentazione della denuncia.

Ed è per questa ragione, che parte della dottrina ritiene che la tutela di tale soggetto debba svolgersi unicamente come tutela del suo diritto, nella logica delle ordinarie vertenze fra privati.

In altri termini, nell'assenza di un provvedimento e con la consumazione del potere, verrebbe meno anche la possibilità di adire il giudice amministrativo, stante la sostanziale inutilità di una pronuncia che obblighi eventualmente l'amministrazione a riesercitare una funzione che non le appartiene più in quanto ormai esaurita.

Anzi, nella considerazione che la funzione non può più essere esercitata si dovrebbe addirittura ritenere che il terzo non sia neppure titolare di un interesse legittimo, atteso che quest'ultimo esprime necessariamente una relazione col potere dell'amministrazione.

In materia edilizia, pertanto, il terzo potrebbe trovare una effettiva possibilità di tutela solo se titolare di un diritto soggettivo antagonista, nell'ambito dell'art.872 del codice civile .

Le tesi esposte, non possono essere condivise.

Per un verso, infatti, pur ritenendo che nella fattispecie manchi uno specifico provvedimento da impugnare, ciò non di meno è sempre presente un

“comportamento” dell’amministrazione che, se lesivo dell’interesse legittimo del terzo, può da quest’ultimo essere sottoposto al vaglio del giudice amministrativo con i mezzi di tutela che l’ordinamento offre a tal fine, e che saranno di seguito analizzati.

Per altro verso, poi, se è vero che alla scadenza del termine legalmente prefissato il potere si estingue, è altrettanto vero che il suo esercizio (o non esercizio) entro detto termine può ledere l’interesse legittimo del terzo, il quale non viene certo contemporaneamente ad estinguersi, ben potendo al contrario essere attivato indipendentemente dalla sorte del potere medesimo.

In altri termini, l’interesse legittimo non è subordinato ad una contemporaneità col potere cui è relazionato, e pertanto una volta che ne sia lesa, mantiene ferma la sua rilevanza qualunque sia la sorte di quest’ultimo, non foss’altro ai meri fini risarcitori.

Il problema quindi, e questo è l’oggetto dell’odierna controversia, non sta nell’impossibilità di prefigurare un interesse legittimo in testa al terzo, ma nella individuazione degli specifici mezzi di cui quest’ultimo dispone a tutela di detto interesse quando ne sia titolare, e nella verifica della adeguatezza degli stessi in relazione ai principi costituzionali vigenti in materia.

8.1. Tanto premesso, l’esame dei rimedi giurisdizionali di cui dispone il terzo per opporsi all’esecuzione dei lavori intrapresi in base alla semplice denuncia del loro inizio da parte dell’interessato, va effettuato in modo distinto, in relazione alla natura dell’interesse che si assuma lesa.

Se questo, infatti, si sostanzia in un diritto soggettivo, il terzo potrà senz’altro adire l’autorità giudiziaria competente, esercitando in tale sede tutta la gamma delle azioni ammesse, sia di natura cautelare che di accertamento e di condanna, indipendentemente dalla presenza o meno di uno specifico provvedimento dell’amministrazione.

Ed in questo caso non si porranno problemi diversi, in ordine alla effettività della tutela riservata a quest’ultimo, da quelli propri di tali tipi di giudizio.

L’unico problema semmai che può porsi, è quello relativo alla individuazione del giudice competente a conoscere delle pretese dedotte in causa.

Ove infatti si dovesse ritenere che la controversia si esaurisca nell’ambito privatistico, tra soggetti titolari di diritti tra loro antagonisti, non v’è dubbio che la competenza a giudicare debba essere riconosciuta al giudice ordinario.

Pur rientrando infatti l’edilizia nell’ambito delle materie di competenza esclusiva del giudice amministrativo, è pacifico che questa presupponga per il suo esercizio la necessaria “presenza” della pubblica amministrazione, non potendo di certo essere estesa fino a ricomprendere anche le controversie tra soggetti privati.

Senonché dal modello della denuncia vigente in materia edilizia, emerge inequivocabilmente che i possibili conflitti intersoggettivi tra denunciante e terzi nascono necessariamente con l’intermediazione dei poteri della pubblica amministrazione, sia che essa li eserciti sia che ometta di esercitarli.

Come sin qui precisato, infatti, a fronte di una denuncia di inizio di attività l'amministrazione è titolare di una specifica funzione di controllo espressamente volta ad inibire la realizzazione di opere edilizie che, in quanto non conformi alla normativa di settore, possano incidere i diritti e gli interessi dei consociati.

Ne consegue che anche nell'ipotesi in cui l'interesse che il terzo assuma leso dall'attività intrapresa si sostanzia in un diritto soggettivo, la relativa controversia rientrerà nell'ambito della competenza esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.34 del d.lgs. n.80/98, in quanto la dedotta lesione si sarà prodotta in ogni caso con la necessaria presenza ed intermediazione del potere amministrativo.

8.2 Se invece la posizione giuridica fatta valere dal terzo si sostanzia in un interesse legittimo, ferma restando la competenza del giudice amministrativo come più sopra precisato, occorre fare una prima distinzione in relazione alla circostanza che l'amministrazione adotti o meno un formale provvedimento inibitorio nel termine dei venti giorni prescritti dalla norma, prima che l'attività denunciata possa essere intrapresa dall'interessato.

Ove, infatti, venga ordinato a quest'ultimo di non effettuare le previste trasformazioni, la posizione del terzo antagonista verrà ad essere salvaguardata in via indiretta dal relativo provvedimento, e potrà successivamente essere tutelata in sede giurisdizionale amministrativa, con i normali mezzi forniti dall'ordinamento, nella ipotesi in cui il provvedimento stesso venga impugnato.

Ove invece l'amministrazione, nel termine prescritto, non adotti alcuna determinazione provvedimentale espressa, si pone il problema di chiarire quali siano i mezzi di tutela giurisdizionale di cui il terzo dispone per opporsi all'attività posta in essere dal denunciante, in quanto ritenuta lesiva di un suo legittimo interesse.

In tale ipotesi infatti, come precisato, il modulo legislativo non configura il formarsi di uno specifico provvedimento dell'amministrazione che assenta formalmente l'esecuzione dei lavori oggetto della denuncia, e pertanto il terzo viene privato del suo principale tipico mezzo di tutela, l'impugnazione, appunto, di tale atto dinanzi al giudice amministrativo.

Nè in proposito può ritenersi che il silenzio tenuto dall'amministrazione nel periodo di tempo assegnatole per controllare la validità della denuncia presentata dall'interessato, acquisti un suo specifico valore provvedimentale, concretandosi in un implicito atto di assenso, a fronte del quale siano esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali.

In primo luogo, infatti, è appena il caso di rilevare che per poter attribuire al silenzio tenuto dall'amministrazione un significato provvedimentale implicito, è necessaria una espressa previsione normativa in tal senso, restando escluso che le ipotesi di silenzio significativo siano configurabili o estendibili a piacere (cfr. per tutte la sentenza della Corte Costituzionale n.393 del 1992).

E la normativa in questione non contiene minimamente tale previsione, limitandosi a disporre che ove nel termine prescritto sia riscontrata l'assenza di una o più delle

condizioni stabilite, l'amministrazione ordina di non effettuare le previste trasformazioni.

In secondo luogo, v'è poi da dire che sul piano sistematico la formazione di un atto di assenso, pur se implicito, sulla denuncia presentata dal privato, si pone in netto contrasto con la natura e le finalità stesse del nuovo istituto.

Come più volte precisato, infatti, alla stregua del generale modello introdotto dall'art.19 della L.241/90 anche l'attività edilizia ritenuta minore è stata "liberalizzata", ed è quindi la legge che conferisce direttamente al privato la titolarità del diritto che lo legittima ad intraprendere autonomamente tale attività, senza l'intermediazione di titoli ulteriori.

L'Amministrazione, pertanto, non è chiamata in alcun modo ad intervenire (né quindi può intervenire) sul processo di produzione della posizione soggettiva del denunciante (la quale giova ripeterlo trova la propria fonte unicamente nella legge), ma è tenuta ad esercitare una mera funzione di controllo, al fine di inibire l'intrapresa di attività edilizie che, in quanto non conformi al parametro normativo, risultino illecite e quindi lesive degli interessi pubblici di settore.

Ipotizzare pertanto la formazione di un atto di assenso implicito sulla denuncia presentata dall'interessato, allo scadere del termine assegnato all'amministrazione per controllare la stessa, è non solo in palese contrasto con la lettera della norma, ma anche con la natura e le finalità del nuovo istituto.

Così, al silenzio tenuto dall'amministrazione nei venti giorni successivi alla presentazione di una denuncia, non può che essere riconosciuto il valore giuridico suo proprio, e cioè di un mero comportamento.

Comportamento che potrà sostanziarsi in un duplice modo.

O in una attività di verifica circa la sussistenza dei prescritti requisiti e presupposti legali conclusasi positivamente, e quindi senza alcuna evoluzione nella successiva fase provvedimentale a contenuto inibitorio come prescritto dalla norma.

Oppure, e il che è lo stesso per i fini qui considerati (ma non per diversi fini collegati ad eventuali responsabilità penali, civili ed amministrative) assumendo rilievo sempre e solo un comportamento, nell'assenza di qualsivoglia attività di controllo.

Per le ragioni esposte, va del pari escluso che allo scadere del termine prescritto, il silenzio in ipotesi tenuto dall'amministrazione equivalga ad un implicito atto di controllo positivo direttamente impugnabile in sede giurisdizionale da parte di chi vi abbia interesse.

Come già precisato, infatti, la fase del controllo-riscontro non ha carattere costitutivo, in quanto non interviene nel processo di produzione della posizione soggettiva del denunciante, e quindi non è preordinata a sfociare in alcun provvedimento di controllo esplicito od implicito, ma a fungere se mai, in caso di accertamento negativo, da presupposto giuridico per l'adozione della prescritta misura inibitoria.

Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, non può oggettivamente assumere il valore di un implicito provvedimento di controllo positivo,

sottintendendo una mera attività di verifica effettuata "ab externo", assolutamente priva di qualsivoglia effetto provvedimentale di tipo costitutivo.

Conclusivamente, al silenzio tenuto dall'amministrazione non può essere attribuito il valore nè di un tacito atto di assenso all'esercizio delle attività denunciate dal privato, nè di un implicito provvedimento positivo di controllo a rilevanza esterna, ma piuttosto di un mero comportamento rapportabile, sul piano degli effetti legali tipici, ad un'attività di verifica conclusasi positivamente senza intervenire sul processo di produzione della posizione soggettiva del denunciante, e quindi inidonea di per sè a sostanziare un'autonoma determinazione di natura provvedimentale direttamente impugnabile in sede giurisdizionale con un'azione di annullamento.

8.3 Ed è per questa ragione che certa dottrina ha prospettato, pur con formula dubitativa, una diversa interpretazione del modulo legislativo volta a recuperare la presenza di un provvedimento amministrativo all'interno della fattispecie, in grado di assicurare la piena ed effettiva tutela del terzo per il tramite delle ordinarie azioni avverso di esso esperibili in sede giurisdizionale, e quindi la compatibilità costituzionale del nuovo istituto.

8.4 Si è così osservato, che se è da escludere che nel silenzio dell'amministrazione si formi uno specifico ed autonomo provvedimento di assenso alla intrapresa della attività oggetto della denuncia, non sembra viceversa irragionevole ritenere che, in tale ipotesi, sia la denuncia stessa a trasformarsi da atto privato in titolo edilizio idoneo ad abilitare sul piano formale l'esecuzione dei relativi lavori.

La norma, cioè, prefigurerebbe una fattispecie a formazione progressiva dove, in presenza di tutti gli elementi costitutivi, verrebbe a formarsi un titolo edilizio che non proviene dall'amministrazione, ma trae origine direttamente dalla legge.

E tali elementi sarebbero la denuncia presentata dal privato, accompagnata dalla prescritta relazione asseverata, il decorso di venti giorni dalla presentazione della stessa, ed il silenzio mantenuto dall'amministrazione in tale periodo di tempo.

Nella concomitanza di questi tre elementi, sarebbe dunque la legge stessa a conferire alla denuncia del privato la natura di "titolo" abilitante all'intrapresa delle attività in essa contemplate, senza bisogno di ulteriori intermediazioni provvedimentali, esplicite od implicite, dell'amministrazione.

Ritiene il Collegio che la tesi prospettata, ancorché circostanziata, non sia compatibile con il modulo legislativo.

Ed in effetti, come più volte precisato, nel modello della denuncia il fondamento giuridico dell'attività privata è rinvenibile direttamente nella legge, e non nell'intervento dell'amministrazione nè, tantomeno, nella denuncia stessa.

È la legge che attribuisce al privato, nella sussistenza dei prescritti requisiti e presupposti, il diritto soggettivo che lo abilita ad intraprendere talune attività edilizie ritenute "minori", per il loro impatto modesto sul territorio.

E quindi, è solo nella legge che può rinvenirsi il “titolo” per la legittima intrapresa di dette attività.

Nell’ambito di detto modello, pertanto, altra è la natura giuridica e la funzione della denuncia presentata dal privato alla pubblica amministrazione.

Sotto un primo profilo, infatti, si è già avuto modo di precisare che tale atto costituisce, all’interno della fattispecie, il momento necessario di contatto tra il diritto soggettivo del proprietario e l’amministrazione, al fine di consentire a quest’ultima di attivare la doverosa e puntuale attività di controllo prevista dalla norma.

Dal punto di vista funzionale, pertanto, la denuncia si sostanzia in un mero atto di comunicazione, per rendere edotta l’amministrazione dell’attività edilizia che sarà intrapresa, e per attualizzare quindi il dovere di quest’ultima di procedere alla puntuale verifica dell’attività stessa.

Sotto altro profilo, poi, la denuncia a ben guardare si sostanzia in un “onere” per il privato, che grava sul lato passivo del suo diritto, in quanto non libero in assoluto, ma necessariamente “relazionato” al potere amministrativo.

In altri termini, ove il proprietario voglia esercitare il proprio diritto, ha l’onere di presentare la relativa denuncia all’amministrazione, pena l’applicazione delle sanzioni espressamente previste dalla norma per tale omissione.

Riguardata sotto il profilo strutturale, quindi, la denuncia costituisce un elemento che caratterizza sul lato passivo il diritto del proprietario, al fine di consentire all’amministrazione la puntuale verifica “ab externo”, della sussistenza dei prescritti requisiti e presupposti legali per il legittimo esercizio del diritto stesso.

Conclusivamente, la denuncia si sostanzia in un atto soggettivamente ed oggettivamente privato, che non legittima di per sé l’intrapresa delle preannunciate attività, nè sostituisce giuridicamente alcun titolo edilizio, non potendo quindi costituire oggetto di specifica impugnativa in sede giurisdizionale amministrativa.

Una diversa conclusione, del resto, oltre a risultare incompatibile con il modulo legislativo come sopra evidenziato, porrebbe altresì una serie di problemi teorici ed operativi difficilmente superabili.

Ove si ritenesse invero che nel silenzio dell’amministrazione, allo scadere del termine prescritto, la denuncia si trasformi da atto privato in titolo edilizio idoneo a legittimare di per sé l’esecuzione dei relativi lavori, ne conseguirebbe l’impossibilità (almeno sul piano amministrativo) di poter sanzionare direttamente i lavori stessi, ove difformi dalla normativa di settore.

L’amministrazione, infatti, si troverebbe davanti uno specifico titolo che, ancorché illegittimo, ha formalmente assentito l’intrapresa dei lavori, e pertanto dovrebbe preventivamente rimuovere lo stesso per poter utilmente applicare le sanzioni previste dalla legge per le opere eseguite in difformità dalla vigente normativa urbanistico-edilizia.

Senonché, non è giuridicamente ipotizzabile che questa possa caducare con un proprio provvedimento un siffatto tipo di titolo edilizio, non sussistendo a livello ordinamentale uno specifico potere in tal senso.

Nè è ipotizzabile, nella specie, l'esercizio della autotutela amministrativa, mancando in radice un provvedimento proveniente dalla stessa Amministrazione su cui intervenire.

Come più volte precisato, infatti, nel caso di silenzio l'attività amministrativa all'interno della fattispecie si sostanzia solo e soltanto in un comportamento, o al più, ed il che sul piano degli effetti giuridici è lo stesso, in un mero referto della verifica effettuata, privo di qualsivoglia natura provvedimentoale.

Ammettere quindi l'esercizio dell'autotutela, significherebbe in realtà riconoscere la possibilità per l'Amministrazione di annullare una dichiarazione resa da un privato cittadino, indipendentemente dal valore giuridico che la stessa possa assumere.

E tale conclusione, è il caso di ribadirlo, non trova riscontro nè nella fattispecie legale, nè nei principi propri dell'Istituto.

Conseguentemente, si dovrebbe giungere alla dir poco fantasiosa conclusione per cui l'amministrazione possa (e quindi debba) disapplicare il titolo edilizio che ha formalmente assentito l'attività edilizia, ai fini di poter sanzionare la stessa siccome non conforme alla normativa di settore.

A meno che non si voglia ipotizzare, in modo ancor più fantasioso, che l'amministrazione sia addirittura tenuta ad impugnare preventivamente detto titolo dinanzi al giudice amministrativo, in quanto impeditivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie di cui è titolare in materia urbanistico-edilizia.

La tesi in questione, pertanto, ancorché idonea a fornire una piena ed effettiva tutela della posizione soggettiva del terzo assicurando la legittimità costituzionale dell'istituto, non risulta compatibile, a giudizio del Collegio, con il modulo legislativo così per come positivamente conformato.

8.4 Per le ragioni sin qui esposte, deve concludersi che la tutela anzidetta vada necessariamente ricercata nell'ambito dei mezzi e delle azioni che l'ordinamento offre nei confronti del "comportamento" della pubblica amministrazione, in cui si sostanzia il silenzio eventualmente tenuto da quest'ultima nei venti giorni successivi alla presentazione della denuncia di inizio attività.

A tal fine, va in primo luogo verificato se il comportamento silente in questione sia giuridicamente qualificabile come "inadempimento", e come tale sia quindi giustiziabile secondo il rito speciale di cui all'art.21 bis della L.n.1034 del 1971.

È noto, infatti, come detto rito sia dalla norma espressamente preordinato a sindacare l'inerzia della pubblica amministrazione, esulando dal suo ambito applicativo i casi di silenzio significativo, ossia quelli in cui la legge attribuisce al comportamento silente protratto per un certo termine il valore tipico di assenso o di rigetto.

Al riguardo, peraltro, non può non rilevarsi come l'unico precedente giurisprudenziale in materia, si sia espresso per l'applicabilità del richiamato art.21 bis della L.1034/1971 (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 1° giugno 2001, n.397).

Nell'ambito, infatti, di un ricorso proposto da un terzo nei confronti del silenzio tenuto dall'amministrazione su una denuncia di inizio attività in materia edilizia, l'adito tribunale ha ritenuto:

“che l’azione promossa ha direttamente ad oggetto l’accertamento della fondatezza o meno della pretesa all’emanazione di un provvedimento amministrativo avente il contenuto richiesto dal ricorrente;

- che l’azione si qualifica dunque come una vera e propria azione di adempimento nei riguardi dell’amministrazione che non abbia previamente adottato nel termine stabilito dalla legge la statuizione di segno negativo se del caso applicabile in base alla prescrizione del vigente strumento urbanistico;

- che detta conclusione deve reputarsi incondizionatamente ammissibile, integrando l’attività interdittiva della nuova opera, laddove sia dovuta, un tratto di attività amministrativa rigorosamente vincolante, in cui resta assente ogni diversa e lata valutazione discrezionale nel significato proprio di una scelta tra concorrenti interessi pubblici o privati per il perseguimento di quello pubblico reputato poziore”. Conseguentemente, dopo aver rilevato che il manufatto oggetto della D.I.A. era in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico, il medesimo tribunale ha concluso:

“ che il ricorso va, quindi, accolto con contestuale accertamento dell’obbligo del Comune, scaturente dal suesteso accertamento in merito, di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi sia con riferimento alla rimozione del manufatto sia al ripristino dell’area agricola nella situazione quo ante”.

Ritiene il Collegio che la tesi prospettata, ancorché in grado di fornire una adeguata risposta ordinamentale alle esigenze di tutela della posizione soggettiva del terzo, non sia compatibile con il modello della denuncia.

In primo luogo, infatti, il silenzio-inadempimento si sostanzia in un’inerzia non legalmente qualificata dell’amministrazione, successiva alla scadenza di un termine entro la quale essa deve attivarsi a fronte della richiesta di emanazione di un provvedimento.

Pertanto, perché possa verificarsi tale circostanza, occorre che il soggetto interessato presenti specifica istanza all’amministrazione per ottenere un determinato provvedimento a lui favorevole, e che quest’ultima nel termine prescritto, pur avendo il dovere di esprimersi, non adotti al riguardo alcuna determinazione, nè ponga in essere qualsivoglia attività.

E ciò, per quanto sin qui evidenziato, non ricorre nel caso di silenzio serbato su una denuncia di inizio di attività.

Per un verso infatti, alla stregua del modello legale, non sussiste una richiesta del terzo all’amministrazione per ottenere l’emanazione di un provvedimento inibitorio della preannunciata attività edilizia.

Per altro verso, poi, l’eventuale silenzio serbato dall’amministrazione non si sostanzia, sempre alla stregua del modello legale, in un’inerzia in senso proprio, ma sottende viceversa una attività di controllo conclusasi positivamente, pur senza l’adozione di uno specifico provvedimento.

Ne consegue che la mancata adozione del provvedimento inibitorio (e quindi il silenzio), assume rilievo rispetto all’interesse del terzo non come inadempimento in senso tecnico, ma eventualmente come comportamento illegittimo dell’amministrazione, in quanto espressivo di un’attività di controllo conclusasi

positivamente, pur in carenza dei requisiti e dei presupposti fissati dalla legge per la libera intrapresa dell'attività edilizia da parte del denunciante.

In secondo luogo, anche a voler qualificare come inadempimento il silenzio tenuto dall'amministrazione, allo stesso non sarebbero comunque applicabili le disposizioni di cui all'art.21 bis della L.1034 del 1971.

Come è noto, infatti, il giudizio di inadempimento è diretto esclusivamente ad accertare se il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sull'istanza del privato violi l'obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l'istanza stessa, senza estendersi all'esame della fondatezza della pretesa sostanziale (cfr. da ultimo e per tutte Ad. Plen.9.1.2002 n.1).

Pertanto il giudice adito, pur se il provvedimento de quo abbia natura vincolata, non può sostituirsi all'Amministrazione in alcuna fase del giudizio, ma deve unicamente accertare se il silenzio sia legittimo o meno, imponendo a quest'ultima, in caso di accoglimento del ricorso, di provvedere sull'istanza entro il termine assegnato (cfr. Ad. Plen, citata).

In altri termini, il rito speciale di cui all'art.21 bis in questione è preordinato ad imporre all'Amministrazione che rimanga inerte l'esercizio della potestà amministrativa di cui è titolare, e non a soddisfare in via diretta la pretesa sostanziale del ricorrente.

Ne consegue che detto rito non può utilmente essere attivato nei confronti del silenzio eventualmente tenuto dall'amministrazione nei venti giorni successivi alla presentazione di una denuncia di inizio attività in materia edilizia.

Nel caso di accoglimento del ricorso, infatti, il giudice adito non potrebbe far altro che ordinare all'amministrazione di esercitare i poteri che viceversa non ha esercitato.

Senonché, secondo il parametro legale, i soli poteri di cui l'amministrazione è titolare, nel termine considerato, sono quelli inibitori, che si estinguono allo scadere del termine stesso.

Non è pertanto giuridicamente ipotizzabile una pronuncia che imponga all'amministrazione l'esercizio di una specifica potestà di cui non è più titolare.

Ne consegue, come già rilevato, l'inapplicabilità alla fattispecie del rito speciale di cui all'art.21 bis, con conseguente inammissibilità di un ricorso eventualmente proposto in tal senso dal terzo a tutela degli interessi che assuma lesi da un intervento edilizio intrapreso a seguito di una denuncia di inizio attività.

Nè può pervenirsi ad una diversa conclusione, anche a voler ritenere (in diverso avviso da quanto precisato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato) che il giudizio di inadempimento possa estendersi all'esame della fondatezza della pretesa sostanziale, con conseguente possibilità per il giudice adito, in caso di accoglimento del ricorso, non solo di dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere, ma di precisare anche come e quando tale obbligo debba essere adempiuto (come sostenuto da un certo filone giurisprudenziale, evidentemente condiviso dal T.A.R. Brescia con la pronuncia più sopra richiamata).

Nel caso della denuncia, infatti, il potere di cui si contesta il mancato esercizio nel termine legalmente prefissato, è quello (e solo quello) inibitorio che si consuma, come più volte precisato, allo scadere del termine stesso.

Non è pertanto giuridicamente possibile che il giudice adito una volta accertato il mancato esercizio di detto potere, ordini poi all'amministrazione di attivarsi con i diversi poteri sanzionatori di cui è titolare ai sensi della L.47/85 ordinando, in ipotesi, la sospensione ovvero la demolizione delle opere edilizie già realizzate.

Detto ordine infatti si sostanzierebbe, a giudizio del Collegio, in un'indebita interferenza nei confronti di potestà pubbliche di altra natura, che l'ordinamento affida in via esclusiva all'amministrazione, e nei cui riguardi il terzo non si è neppure formalmente attivato in sede giurisdizionale, chiedendone l'esercizio.

8.5 Esclusa quindi l'applicabilità del rito speciale di cui all'art.21 bis della L.1034/1971, ritiene il Collegio che il terzo sia viceversa legittimato ad agire a tutela degli interessi che assuma lesi dal silenzio tenuto dall'amministrazione, sulla scorta di un giudizio di cognizione tendente all'accertamento della insussistenza dei requisiti e dei presupposti fissati dalla legge per la libera intrapresa della attività edilizia, e quindi della illegittimità del silenzio medesimo.

L'assunto, invero, è suffragato da pregnanti considerazioni di ordine sia generale che particolare.

In via generale, infatti, in ragione della particolare struttura del modello della denuncia, così per come sia qui delineato, risulta evidente che l'unica azione ammissibile a tutela dei legittimi interessi del terzo sia quella di accertamento, non potendo trovare applicazione nè quella di inadempimento (mancando l'inerzia in senso tecnico dell'amministrazione), nè tanto meno quella di annullamento (mancando un provvedimento da annullare).

Conseguentemente ove si dovesse escludere in radice anche l'esperibilità di tale azione, gli interessi legittimi del terzo resterebbero privi di tutela giurisdizionale, con ogni effetto in ordine alla compatibilità costituzionale del nuovo istituto.

Nello specifico, poi, va rilevato che l'art.34 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.80, devolve espressamente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia".

La circostanza, quindi, che il legislatore abbia devoluto le controversie in materia urbanistica ed edilizia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, precisando per la prima volta che anche i comportamenti tenuti dalle amministrazioni pubbliche possono costituire oggetto di tali controversie, non può non indurre ad una interpretazione "evolutiva" del disposto normativo, in linea con le profonde innovazioni intervenute in materia di giustizia amministrativa, nell'ambito del generale processo di riforma della P.A. da tempo in atto.

Così è da ritenere che nella materia edilizia, che qui interessa, tutti i comportamenti lesivi di un interesse siano giustiziabili davanti al giudice amministrativo, e non solo quelli che vengano ad incidere posizioni di diritto soggettivo.

Del resto, la dottrina da lungo tempo ha posto in rilievo come il principio di legalità, che ha presieduto alla istituzione della giurisdizione da impugnazione, verrebbe in parte vanificato, ove non trovassero tutela i casi in cui la lesione dell'interesse legittimo è consumata non dall'emissione di un provvedimento nell'esercizio di un potere discrezionale, ma dalla omissione di un atto dovuto o comunque da un comportamento.

Sembra, pertanto, del tutto congruente con le finalità di piena ed effettiva tutela delle posizioni soggettive di fronte all'azione dei pubblici poteri, che l'ordinamento deve garantire tramite gli istituti di giustizia amministrativa, interpretare la disposizione in esame nel senso della ammissibilità in materia urbanistica ed edilizia, di azioni dichiarative o di accertamento nei confronti di comportamenti della P.A. che non si risolvono in un silenzio significativo o inadempiente e che siano lesivi di interessi legittimi.

Del resto, è opportuno rilevarlo, nella materia in questione la lesione degli interessi legittimi del cittadino è determinata in misura notevole e crescente da meri comportamenti dell'amministrazione, non aggredibili con l'ordinario giudizio di annullamento.

Basti pensare, infatti, allo stesso istituto della denuncia di inizio attività, ormai applicabile a pressoché tutti gli interventi edilizi e non solo a quelli minori, oppure alla mancata conclusione di accordi o alla mancata stipula di convenzioni accessive a piani attuativi, ai ritardi o alla occupazione appropriativa e simili.

Deve ragionevolmente ritenersi, pertanto, che a fronte del silenzio tenuto dall'amministrazione nei venti giorni successivi alla presentazione della denuncia, il terzo che si ritenga leso in un suo interesse legittimo possa attivare un giudizio di cognizione, tendente all'accertamento della insussistenza dei requisiti e dei presupposti fissati dalla legge per la libera intrapresa dell'attività edilizia, e quindi della illegittimità del silenzio medesimo, con ogni conseguenza giuridica per ciò che riguarda le opere già compiute.

In caso di accoglimento del ricorso, infatti, queste ultime risulteranno a tutti gli effetti abusive, in quanto realizzate nell'assenza dei prescritti requisiti e presupposti legali, e come tali non potranno non essere sanzionate dall'amministrazione nell'esercizio dei poteri di cui è titolare ai sensi della L.47 del 1985.

Non v'è dubbio, infatti, che l'ordine di esecuzione della sentenza che verrà impartito all'amministrazione, si risolva nell'obbligo di puntuale e specifica conformazione al contenuto sostanziale della sentenza stessa.

Pertanto, ove detto contenuto consista nell'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'amministrazione che non ha inibito l'avvio delle opere oggetto di denuncia, pur nell'assenza dei requisiti e dei presupposti fissati dalla legge per la loro libera intrapresa, questa dovrà senz'altro attivarsi con i poteri cautelari e sanzionatori di cui è titolare ai sensi della L.47/85 (ed in virtù altresì dell'espresso richiamo contenuto nell'art.21 della L.241/90), per recuperare alla legalità la propria azione.

Ed ove questo non avvenga, il terzo ben potrà adire nuovamente il giudice amministrativo con lo specifico giudizio di ottemperanza, in oggi esperibile anche

per ottenere l'esecuzione delle sentenze di primo grado, ove non sospese dal Consiglio di Stato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.33 della L.1034/1971, così per come aggiunto dall'art.10 della L.205 del 21 luglio 2000.

Va da sè, poi, che in via accessoria il terzo potrà altresì chiedere giudizialmente il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'illegittimo comportamento tenuto dall'amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti.

E tale possibilità, a ben vedere, presuppone proprio un preventivo giudizio di accertamento, la cui ammissibilità risulta quindi anche per questa via ulteriormente comprovata.

Per ciò che riguarda, poi, il termine entro cui deve essere proposto il giudizio di accertamento, ritiene il Collegio che lo stesso vada individuato in quello decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza della illegittimità del comportamento silente tenuto dall'amministrazione. Conoscenza che verosimilmente interverrà, salvo prova contraria, con l'intrapresa dei lavori.

Per un verso, infatti, non è giuridicamente ipotizzabile un diverso termine di natura prescrizioneale, in quanto l'azione, ancorché di accertamento, non è volta alla tutela di un diritto soggettivo ma di un interesse legittimo.

Per altro verso, poi, risulterebbe del tutto irragionevole ed in definitiva elusivo di una effettiva tutela, far decorrere il termine decadenziale dalla formazione del comportamento silente, e quindi automaticamente dallo spirare del ventesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia.

Il terzo, infatti, non è parte necessaria della fattispecie, e pertanto ben potrebbe accadere che venga a conoscenza del silenzio serbato dall'amministrazione tardivamente rispetto ad un termine così prefigurato, con conseguente impossibilità di tutelare i propri interessi.

Del resto, a livello sistematico, non può non rilevarsi come costituisca ormai "ius receptum", il principio per cui il termine decadenziale per l'impugnativa di un formale titolo edilizio non decorra dalla sua formazione nè dalla sua pubblicazione, ma dalla piena conoscenza dello stesso e dei vizi che lo inficiano.

Sarebbe pertanto del tutto incongruente con tale assetto, introdurre nella stessa materia e per la stessa pretesa sostanziale, un diverso termine in grado di dilatare a dismisura la possibilità del terzo di sindacare la legittimità di una attività edilizia eventualmente lesiva di un suo legittimo interesse, ovvero di comprimere detta possibilità fino al punto di renderla evanescente.

Pur in presenza di un giudizio di accertamento sul comportamento silente tenuto dall'amministrazione, ritiene infine il Collegio che il terzo possa invocare altresì la tutela cautelare del suo legittimo interesse, ove ne ricorrano i presupposti.

La recente riforma intervenuta in materia di giustizia amministrativa con la legge n.205 del 21.7.2000, ed in particolare l'integrale riscrittura del settimo comma dell'art.21 della legge 1034/1971, non possono infatti non indurre ad una interpretazione sistematica in senso evolutivo del processo cautelare, in grado di assicurare tale forma di tutela in via generale, indipendentemente dall'oggetto dell'impugnativa e dalla natura della posizione giuridica che si assuma lesa.

Basti a questo fine rilevare, che il richiamato settimo comma dell'art.21 della L.1034/1971, espressamente dispone che il pregiudizio allegato dal ricorrente può derivare sia dall'esecuzione dell'atto impugnato che "dal comportamento inerte dell'amministrazione", e che conseguentemente possono essere richieste le misure cautelari "che appaiono secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso".

Per questa via, quindi, la norma ha superato definitivamente la pregressa configurazione della misura cautelare, introducendo a regime la possibilità di adottare i provvedimenti (non tipizzati) ritenuti più idonei a perseguire lo scopo di assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Deve così ritenersi, in linea di principio, che al giudice amministrativo non possa più essere negata la possibilità di tutelare appieno, anche nella fase cautelare, tutti gli interessi protetti dall'ordinamento per i quali il legislatore ha attribuito agli organi di giustizia il potere di sindacare l'esistenza di un esercizio legittimo della funzione amministrativa.

Alla stregua del nuovo disposto normativo e del principio ad esso sotteso, pertanto, deve ragionevolmente ritenersi che l'interesse legittimo del terzo possa altresì essere tutelato in via cautelare, nell'ambito del delineato giudizio di accertamento, mediante l'adozione delle misure "che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso".

E così, essendo nel caso di specie la decisione conclusiva volta ad accertare l'illegittimità del comportamento silente tenuto dall'amministrazione, con ogni conseguenza in ordine all'attivazione da parte dell'amministrazione dei poteri di cui alla L.47/85, il giudice della cautela, in caso di accoglimento dell'istanza, adotterà le misure ritenute più idonee per assicurare in via interinale gli effetti sostanziali di tale decisione.

Conclusivamente, la tutela dell'interesse legittimo del terzo nei confronti dell'amministrazione che abbia ommesso di esercitare il suo potere inibitorio entro il termine decadenziale fissato dalla legge, si risolve in un'azione di accertamento circa la legittimità di tale comportamento (con ogni conseguenza sulle opere già eseguite, in caso di accoglimento del ricorso), a cui è intimamente connessa un'azione risarcitoria, ove ne ricorrano i presupposti, ed è strumentalmente collegata un'ulteriore azione cautelare per assicurare interinalmente, in presenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, gli effetti della decisione sul ricorso.

9. Tanto premesso, occorre ora esaminare, per compiutezza ricostruttiva, se indipendentemente dalle azioni sopra specificate esperibili in via diretta nei confronti del silenzio tenuto dall'amministrazione nel termine legalmente prefissato, il terzo possa altrimenti tutelare i propri legittimi interessi in sede giurisdizionale amministrativa.

Al riguardo, infatti, non può non darsi conto di un filone dottrinario che individua (ed esaurisce) la tutela in questione in una azione di inadempimento, esperibile nei confronti del silenzio serbato dall'amministrazione a seguito di specifica e formale diffida ad esercitare i poteri di cui è titolare ai sensi della L.47/85, per sanzionare gli

interventi edilizi realizzati in base ad una denuncia inidonea a legittimarne l'intrapresa.

L'assunto, peraltro, è rinvenibile in una recente pronuncia del T.A.R. Campania, ove viene correttamente affermato che esauriti i poteri inibitori, rimane comunque "integro per la P.A. un più generale potere di intervento successivo", che l'art.21 della L.241/90 espressamente prevede raccordando la procedura della denuncia a tutto il sistema sanzionatorio già operante (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, 6 dicembre 2001, n.5272).

Da tale presupposto giuridico, l'anzidetto tribunale ha quindi preliminarmente ritenuto che "l'accoglimento della domanda di accertamento dell'obbligo di provvedere deve incontestabilmente essere filtrata da una verifica in questa sede della conformità a legge della dichiarazione del privato e solo se tale verifica si conclude con la negazione della conformità si potrà affermare la illegittimità del silenzio della P.A.", in quanto la tutela del terzo "non può mirare indiscriminatamente alla emanazione di un provvedimento qualsivoglia, anche eventualmente negativo, sia perché ciò significherebbe reintrodurre la necessità di un atto amministrativo la cui negazione è il fine essenziale della norma, sia perché si ricadrebbe in una ipotesi normale di intervento sanzionatorio nei confronti della quale sembra preferibile negare un obbligo di provvedere sanzionabile in sede giudiziaria".

Accertata poi l'insussistenza delle "condizioni che legittimano l'intrapresa di una attività libera sulla base della D.I.A.", il medesimo tribunale ha precisato "che l'amministrazione ha l'obbligo di rispondere sulla istanza del...in ordine alla mancata attivazione dei suoi poteri repressivi ex art.21, 2° c., L.241/90 anche con specifico riferimento a quelli propri della legislazione edilizia; resta dunque intatta la possibilità di accertare, su domanda del terzo (...), ed a tutela della sua posizione di interesse legittimo, perché l'amministrazione non abbia sanzionato ex art.21 summenzionato tale attività e, soprattutto, se e come intende recuperare alla legittimità l'intervento, tenendo adeguatamente conto anche dei possibili profili dell'affidamento ingeneratosi nell'interessato anche in relazione al tempo trascorso", ed ha quindi concluso affermando "l'obbligo dell'amministrazione di rispondere come da motivazione, sulla istanza del...circa il mancato esercizio dei suoi poteri repressivi in ordine alle denunce di inizio di attività, presentate dalle resistenti".

Ritiene il Collegio che pur nella permanenza in testa alla P.A. del generale potere sanzionatorio di cui alla L.47/85, la tesi esposta non sia compatibile con i principi di diritto più sopra esposti in merito alla applicabilità dello speciale rito di cui all'art.21 bis della L.1034/1971.

In primo luogo, infatti, il silenzio eventualmente mantenuto dall'amministrazione sulla diffida del terzo, non è neppure qualificabile come inadempimento in senso tecnico.

Quest'ultimo, infatti, non chiede l'emissione di uno specifico provvedimento attraverso cui, per espressa previsione normativa, può unicamente e direttamente essere soddisfatta la sua pretesa ad un bene della vita di cui assuma la giuridica

spettanza, ma pretende piuttosto, a ben vedere, l'esercizio in via generale di una funzione amministrativa da cui può eventualmente ed in via indiretta essere soddisfatto anche un suo interesse.

E rispetto a siffatta pretesa, non sembra configurabile uno specifico obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere nel termine a tal fine assegnato, pena il formarsi di un silenzio-inadempimento impugnabile in sede giurisdizionale amministrativa.

In secondo luogo, il comportamento silente tenuto dall'Amministrazione nei venti giorni successivi alla presentazione della denuncia, come già rilevato, assume la valenza sul piano degli effetti legali tipici, di un'attività di verifica circa la sussistenza delle condizioni che legittimano l'intrapresa dell'attività, conclusasi positivamente.

Ed a fronte di tale circostanza, è da escludere che il terzo possa esperire un'azione di inadempimento nei confronti dell'Amministrazione che non si attivi con una nuova verifica, piuttosto che impugnare direttamente l'originario comportamento tenuto da quest'ultima, con un'azione di accertamento.

Per tale via, infatti, verrebbe elusa la fondamentale regola della necessaria impugnazione dell'atto (in questo caso del comportamento) amministrativo nei prescritti termini decadenziali, e, quel che è più irragionevole, si consentirebbe al terzo di poter sindacare in qualsiasi momento, e quindi anche a notevole distanza di tempo, l'attività edilizia posta in essere dal denunciante, con ogni conseguenza sul piano della certezza dei rapporti giuridici.

In terzo luogo, anche a voler qualificare come inadempimento il silenzio nella specie tenuto dall'amministrazione, a questo non sarebbe comunque applicabile il rito di cui all'art.21 bis.

Ed invero, come espressamente riconosciuto dallo stesso T.A.R. Campania nella sentenza sopra richiamata, l'accoglimento della domanda di accertamento dell'obbligo di provvedere presuppone necessariamente l'esame della bontà della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e quindi questa deve "incontestabilmente essere filtrata da una verifica...della conformità a legge della dichiarazione del privato e solo se tale verifica si conclude con la negazione della conformità si potrà affermare la illegittimità del silenzio della P.A.".

E questo, è opportuno rilevarlo, proprio perché il privato pretende l'esercizio in generale di una funzione amministrativa, a cui non è ricollegabile in via diretta la soddisfazione di un interesse giuridicamente protetto.

Senonché, come già precisato, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha da ultimo chiarito che il giudizio di inadempimento non può estendersi all'esame della fondatezza della pretesa sostanziale, essendo diretto esclusivamente ad accertare se il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sull'istanza del privato violi l'obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l'istanza stessa.

Ne consegue che decorso il termine di venti giorni dalla presentazione della denuncia, l'amministrazione ben potrà (o meglio dovrà) esercitare i poteri di cui è titolare ai sensi della L.47/85 per sanzionare le opere edilizie che siano state realizzate nell'assenza dei requisiti e dei presupposti fissati dalla legge, senza però

che al riguardo il terzo possa intervenire con uno specifico giudizio di inadempimento ai sensi del citato art.21 bis, in caso che la relativa funzione non venga attivata nel termine a tal fine assegnato con specifica e formale diffida.

10. Per quanto sin qui esposto il ricorso, siccome tempestivo, deve ritenersi ammissibile, non potendo a tal fine ostare il mero rilievo per cui il medesimo è stato proposto sotto forma di azione di annullamento, piuttosto che come azione di accertamento della illegittimità del comportamento silente tenuto dall'amministrazione, a fronte della preannunciata intrapresa dei lavori per cui è causa.

11. Tanto premesso in rito, il ricorso nel merito si appalesa infondato.

11.1. Col primo mezzo di censura i ricorrenti contestano l'applicabilità al caso di specie dei disposti di cui all'art.2, comma 60, punto n.7 della L.662/96, a ciò ostandovi il vincolo ex lege n.1089/39 gravante sull'immobile oggetto d'intervento.

La doglianza non può essere condivisa.

Ed invero, la controversia questione circa l'applicabilità del nuovo istituto della denuncia di inizio attività in materia edilizia anche agli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, non può ad oggi che essere risolta positivamente.

Al riguardo, infatti, va rilevato che il punto 15 della citata norma contempla la possibilità che l'interessato inoltri una nuova denuncia, ove nella prima difettino le "stabilite condizioni", mediante modificazioni o integrazioni dei progetti, "ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi comunque denominati...".

Ed è evidente che, in quest'ultima ipotesi, la norma faccia riferimento agli assensi delle amministrazioni, diverse da quella comunale, proposte alla tutela dei vincoli espressamente indicati al precedente punto otto.

Infatti lo stesso punto 15 presuppone che nella denuncia presentata manchino le "stabilite condizioni", ovvero che gli immobili risultino interessati dai vincoli di cui al precedente punto 8 lett. a).

In definitiva, dal combinato disposto di cui al punto 8 ed al punto 15 del citato art.2, comma 60, della L.662/96, emerge che al fine di soddisfare la condizione richiesta per procedere a denuncia di inizio attività nell'ipotesi di immobili vincolati, è sufficiente (e necessario) che l'interessato presenti, unitamente alla denuncia, il dovuto nulla osta della competente autorità.

Infatti, non avrebbe alcun senso logico, prima che giuridico, ipotizzare che l'acquisizione del prescritto nulla osta sia consentita solo con una seconda denuncia, dopo che la prima sia stata controllata negativamente per effetto automatico della sussistenza di un vincolo sull'immobile oggetto d'intervento.

Del resto, la "ratio" della norma è quella di non assoggettare in via immediata al regime della denuncia gli interventi da realizzare su immobili vincolati, allo scopo di

evitare che possa essere pretermessa ogni valutazione da parte del soggetto proposto alla tutela del relativo vincolo.

Ne consegue che non possono ragionevolmente ritenersi esclusi da detto regime quegli interventi che, oggettivamente riconducibili alle fattispecie sostanziali individuate dalla norma, abbiano preventivamente riportato il prescritto nulla osta da parte della amministrazione competente alla tutela del relativo vincolo.

Al riguardo, peraltro, non può non rilevarsi come tutta la normativa sopravvenuta a disciplinare la materia dia espressa conferma di quanto sopra precisato.

In primo luogo, infatti, il D. Lgs. 29 ottobre 1999 n.490, nello stabilire la nuova disciplina in materia di beni culturali ed ambientali, ammette espressamente all'art.36 l'applicabilità della D.I.A. in relazione a lavori di restauro su immobili vincolati, nel caso di preventivo rilascio della relativa autorizzazione da parte della Soprintendenza.

In secondo luogo il nuovo testo unico in materia edilizia, ancorché differito nella sua entrata in vigore, nel "coordinare" i punti 8 e 15 dell'art.2, comma 60, della L.662/96 sopra richiamati, espressamente consente l'applicabilità della D.I.A. anche su immobili vincolati, disponendo all'art.22, comma 3, che in tale ipotesi la realizzazione degli interventi "é subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative".

In terzo luogo, la legge 21 dicembre 2001, n.443, per un verso abroga il più volte citato punto 8 dell'art.2, comma 60, della L.662/96, e per altro verso espressamente conferma l'applicabilità della D.I.A. anche agli immobili vincolati, previa acquisizione del prescritto atto di assenso da parte della competente autorità.

Per quanto sopra esposto, la censura dedotta si appalesa infondata, avendo i ricorrenti ottenuto per i lavori oggetto della contestata denuncia di inizio attività, la preventiva autorizzazione della competente Sovrintendenza, una prima volta in data 2 aprile 1977, ed una seconda volta in data 21 agosto 1997.

11.2. Il secondo motivo è parimenti privo di fondamento, considerato che per un verso il contestato intervento rientra pienamente nell'ambito di applicazione oggettiva della D.I.A., ai sensi del punto 7 lett. b) dell'art.2, comma 60, della L.662/96, e che per altro verso lo stesso è stato preventivamente autorizzato dalla competente Sovrintendenza, con gli atti sopra richiamati.

11.3. Con il terzo mezzo di censura, i ricorrenti deducono che gli interventi oggetto della contestata D.I.A. non sarebbero conformi alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, in quanto realizzati in contrasto con il divieto di sopraelevazione disposto per le zone "A" dal P.R.G. del Comune di Genova, nonché in contrasto con l'art.8 del D.M. n.1444/1968, secondo cui all'interno di dette zone "A" per le operazioni di risanamento conservativo non possono essere superate le altezze degli edifici preesistenti.

La doglianza non ha pregio.

Ed invero, è incontrovertibile in causa che l'incremento volumetrico in questione è destinato esclusivamente ad ospitare un impianto (ascensore con annessi macchinari) avente un rapporto di stretta e necessaria strumentalità con l'utilizzazione dell'immobile, in quanto volto ad eliminare le preesistenti barriere architettoniche, ed impossibilitato ad essere sistemato all'interno dell'edificio.

Non v'è dubbio, pertanto, che detto incremento sia qualificabile giuridicamente come "volume tecnico", necessario per realizzare le finalità (peraltro di particolare rilievo sociale) perseguite sia a livello statale che regionale rispettivamente con le leggi n.13/89 e 15/89.

Ne consegue l'inapplicabilità dell'invocata normativa, siccome espressamente riferita dalle norme di attuazione del P.R.G. per le zone "A" in questione agli interventi "a livello urbanistico", consistenti nella "edificazione di nuovi fabbricati..nell'ampliamento o la modificazione volumetrica, nella demolizione integrale o di parti consistenti di fabbricati...", con esclusione quindi dei semplici interventi di adeguamento degli edifici preesistenti.

A ciò aggiungasi, che l'asserito e paraltro indimostrato contrasto con la richiamata normativa non può in ogni caso assumere determinante rilievo, atteso che le richiamate leggi in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ammettono gli interventi a ciò necessari, anche in "contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici" (art.16 L.R. n.15/89) ed "in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi..." (art.3 L.n.13/89).

11. L'infondatezza nel merito del ricorso, esime per il Collegio dell'esame della eccezione di improcedibilità dello stesso, dedotta dalla difesa dell'Istituto controinteressato con la memoria del 25 gennaio 2002.

Per le ragioni esposte il ricorso è infondato, e come tale va respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, attesa l'assoluta novità e particolarità della questione oggetto di controversia.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria sez.Prima, respinge il ricorso in epigrafe, siccome infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Documenti internazionali

Sommario

- Dichiarazione di Madrid (VVV marzo 2002)
- Dichiarazione europea di Atene su media e disabilità (14 giugno 2003)
- Commissione delle comunità europee, La situazione dei disabili nell'Unione europea allargata: il piano d'azione europeo 2006-2007 (28 novembre 2005)
- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (Adottata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale ONU)

Dichiarazione di Madrid

"La non discriminazione più azione positiva è uguale a integrazione sociale" (marzo 2002)

In occasione del Congresso Europeo sull'invalidità, noi qui riuniti a Madrid, nel numero di 400 persone, accogliamo calorosamente la proclamazione dell'anno 2003 come Anno Europeo dei Disabili, evento che vuole diffondere la conoscenza dei diritti di oltre 50 milioni di cittadini europei con disabilità. In questa Dichiarazione esponiamo il nostro pensiero, con l'obiettivo di proporre un quadro ideale d'azione da sviluppare durante l'Anno Europeo nell'ambito dell'Unione Europea, a livello nazionale, regionale e locale.

Introduzione

1. LA DISABILITÀ È UNA QUESTIONE CHE RIGUARDA I DIRITTI UMANI

Le persone disabili hanno gli stessi diritti fondamentali degli altri cittadini. Il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti". Per raggiungere questa meta, tutte le comunità devono celebrare la diversità, e assicurarsi che le persone disabili possano godere di tutti i tipi di diritti umani: civili, sociali, politici, economici e culturali riconosciuti dalle varie Convenzioni internazionali, dal Trattato dell'Unione Europea e dalle Costituzioni nazionali.

2. LE PERSONE DISABILI CHIEDONO PARI OPPORTUNITÀ, NON BENEFICENZA

L'Unione Europea, al pari di tante altre regioni nel mondo, ha fatto molti passi in avanti negli ultimi decenni, evolvendo da una filosofia paternalistica verso le persone disabili ad un approccio che, invece, permette loro di prendere le proprie decisioni. Il vecchio atteggiamento, basato in gran parte sulla compassione per la loro mancanza di autonomia e di difesa, è oggi considerato inaccettabile. La situazione si sta evolvendo, dall'obiettivo di riabilitare l'individuo così da inserirlo nella società, verso una concezione universale mirata a modificare la società al fine di adattarla alle necessità di ognuno, ivi comprese le persone con disabilità.

I disabili rivendicano le stesse opportunità di accesso alle risorse sociali, come il lavoro, l'educazione scolastica e professionale, la formazione alle nuove tecnologie, i servizi sociali e sanitari, lo sport e il tempo libero, ed ai prodotti e beni di consumo.

3. LE BARRIERE SOCIALI PORTANO ALLA DISCRIMINAZIONE E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE

La struttura delle nostre società comporta spesso che le persone disabili non siano in grado di esercitare pienamente i loro diritti fondamentali e vengano socialmente escluse.

I dati statistici disponibili dimostrano che l'educazione e l'occupazione dei disabili sono a un livello molto inferiore alla norma, il che risulta inaccettabile. Molti disabili vivono in situazioni di povertà estrema rispetto ai cittadini non disabili.

4. LE PERSONE DISABILI, CITTADINI INVISIBILI

La discriminazione verso le persone con disabilità dipende a volte dai pregiudizi che la società crea nei loro confronti, ma sempre più spesso è dovuta al fatto che i disabili sono stati a lungo dimenticati, ignorati, e ciò ha permesso il costituirsi di barriere ambientali e di atteggiamenti sociali che impediscono ai disabili di avere un ruolo attivo nella vita pubblica.

5. LE PERSONE DISABILI COSTITUISCONO UN GRUPPO ETEROGENEO

Come accade per tutti gli ambiti della società, le persone con disabilità formano un gruppo di persone molto diversificato; pertanto solo le politiche che rispettano tale diversità avranno un esito positivo. In particolare, i disabili aventi necessità complesse, di grave dipendenza, e le loro famiglie, richiedono azioni specifiche da parte della società, mentre spesso sono le categorie di disabili più abbandonate. Allo stesso modo, le donne con disabilità e i disabili appartenenti a gruppi di minoranze etniche devono affrontare spesso una molteplice discriminazione, derivante dall'interazione tra la discriminazione dovuta alla loro disabilità e quella suscitata dal sesso o dall'origine etnica. Infine, il riconoscimento della lingua dei segni è un passo in avanti fondamentale per le persone sorde.

6. NON DISCRIMINAZIONE + AZIONE POSITIVA = INTEGRAZIONE SOCIALE

La Carta dei Diritti Fondamentali, sottoscritta recentemente, riconosce che, affinché le persone disabili abbiano pari opportunità, il diritto a non essere discriminato deve essere accompagnato dal diritto a ricevere sostegno e assistenza. Questo, in sintesi, è stato il principio fondamentale del Congresso di Madrid, che è avvenuto nel marzo 2002 ed ha riunito più di 400 partecipanti.

Il nostro pensiero

1. IL NOSTRO PENSIERO PUO' ESSERE DESCRITTO COME UN CONTRASTO TRA LA NUOVA CONCEZIONE ED IL VECCHIO ATTEGGIAMENTO CHE CERCA DI RIMPIAZZARE:

a) abbandonare l'idea che le persone disabili vadano trattate con compassione e prendere coscienza dei disabili come persone aventi dei diritti;

- b) abbandonare l'idea di disabili come ammalati... e prendere coscienza dei disabili come cittadini indipendenti e consumatori;
- c) abbandonare la mentalità per cui i professionisti prendono le decisioni a nome dei disabili... e prendere coscienza delle decisioni e delle responsabilità degli stessi disabili per le questioni che li riguardano;
- d) abbandonare l'attenzione ai deficit individuali e prendere coscienza dell'eliminazione delle barriere, della creazione di norme sociali e politiche, e dell'accessibilità alla cultura e all'ambiente circostante;
- e) abbandonare l'abitudine ad etichettare le persone disabili come dipendenti, incapaci di lavorare... e prendere coscienza delle loro capacità, e fornire i mezzi di sostegno appropriati;
- f) abbandonare la convinzione che le scelte politiche ed economiche siano concepite per il beneficio di pochi... e prendere coscienza di un mondo flessibile disegnato ad uso di tutti;
- g) abbandonare le segregazioni inutili nell'ambito educativo, lavorativo e nelle altre sfere della vita... e prendere coscienza dell'integrazione delle persone con disabilità nelle strutture normali;
- h) abbandonare la convinzione che la politica per le persone disabili sia materia di competenza di un solo ministero... e collaborare per farla diventare responsabilità di tutto il governo.

2. SOCIETÀ INTEGRANTE NEI CONFRONTI DI TUTTI

Mettendo in pratica queste strategie, ne trarranno profitto non solo le persone disabili ma tutta la società nel suo insieme. Una società che esclude parte dei suoi membri, infatti, è una società impoverita. Le azioni volte a migliorare le condizioni delle persone disabili porteranno alla creazione di un mondo a portata di tutti. "Quanto viene realizzato oggi per le persone disabili, avrà senso per tutti nel mondo di domani".

Noi, partecipanti al Congresso Europeo sulla disabilità, condividiamo pienamente questa affermazione, e chiediamo a tutte le parti sociali che considerino l'Anno Europeo dei Disabili nel 2003 come il punto di partenza di un processo che renda possibile la sua concretizzazione. Cinquanta milioni di persone con disabilità in Europa stanno aspettando da noi un impulso per l'avvio di questo processo di rinnovamento.

Il nostro programma per raggiungere questo obiettivo

1. MISURE LEGALI

Una legislazione anti-discriminatoria completa deve essere promulgata al più presto affinché siano eliminati gli ostacoli esistenti e si possa evitare la creazione di nuove barriere che le persone disabili generalmente incontrano nell'ambito della scuola, del lavoro e nell'accesso ai beni e ai servizi e che impediscono loro di raggiungere l'indipendenza e le massime potenzialità nella partecipazione sociale.

La clausola di non discriminazione dell'articolo 13 del Trattato di Amsterdam della Commissione Europea estende queste premesse a tutto il territorio europeo, contribuendo così ad un'Europa libera da barriere per le persone disabili.

2. CAMBIAMO IL NOSTRO ATTEGGIAMENTO

La legislazione antidiscriminatoria ha comportato dei cambiamenti nell'atteggiamento verso le persone disabili. Tuttavia, non è sufficiente la legge, senza l'impegno costante da parte della società e la partecipazione attiva delle persone disabili nell'affermare i propri diritti. La sensibilizzazione pubblica è indispensabile per sostenere le misure legislative necessarie e per aumentare la comprensione dei bisogni e dei diritti delle persone disabili nella società; questo creerà le basi per lottare contro i pregiudizi e la stigmatizzazione che esistono ancora oggi.

3. SERVIZI CHE PROMUOVANO LA VITA INDIPENDENTE

Per ottenere l'uguaglianza nell'accesso e nella partecipazione sociale, è necessario che le risorse siano strutturate in modo tale da migliorare le capacità di integrazione della persona disabile e il suo diritto a vivere in modo indipendente. Molte persone disabili hanno bisogno di servizi di assistenza e di sostegno nella quotidianità, e questi servizi devono essere di alta qualità, rispondenti alle loro necessità; devono promuovere il coinvolgimento nella società, e non essere motivo di segregazione.

Questo tipo di approccio è in linea con il modello sociale europeo di solidarietà, modello che riconosce la nostra responsabilità collettiva verso coloro che hanno bisogno di assistenza.

4. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Le famiglie delle persone disabili hanno un ruolo fondamentale nella educazione e nell'inserimento sociale dei disabili, ed in particolar modo nel caso dei bambini con disabilità e delle persone che in seguito ad una complessa situazione di dipendenza non sono in condizione di rappresentare se stesse. Pertanto, le autorità pubbliche devono stabilire misure adeguate per aiutare le famiglie, cosicché queste possano garantire alla persona disabile l'assistenza più efficace possibile.

5. ATTENZIONE PARTICOLARE ALLE DONNE DISABILI

L'Anno Europeo rappresenta un'opportunità per considerare la situazione della donna con disabilità da un nuovo punto di vista. L'esclusione sociale a cui va incontro una donna disabile è motivata non solo dalla sua disabilità ma anche dal suo sesso. Questa molteplice discriminazione sofferta dalla donna disabile va combattuta combinando misure di integrazione e di azione positiva, che devono essere proposte e stabilite in concordanza con la donna disabile.

6. LINEE DI AZIONE RIGUARDANTI LA DISABILITÀ

Le persone disabili devono poter accedere ai comuni servizi sanitari, scolastici, professionali e sociali, così come a tutte le opportunità disponibili per le persone non disabili. Proporre un approccio integrante nei confronti della disabilità e delle persone disabili implica dei cambiamenti radicali nella vita pratica, a vari livelli. Prima di tutto, è necessario assicurare che i servizi disponibili siano coordinati da e tra i vari settori.

Le diverse necessità di accesso dei differenti gruppi di persone disabili devono essere tenute in considerazione durante il processo di pianificazione di qualsiasi attività, e non come un adattamento a posteriori ad una pianificazione già prestabilita. I bisogni di una persona disabile e dei suoi familiari sono numerosi, ed è importante sviluppare una risposta comprensiva, che tenga in considerazione sia l'individuo che i vari aspetti della sua vita.

7. IL LAVORO COME CHIAVE PER L'INSERIMENTO SOCIALE

È richiesto un impegno particolare per promuovere l'accesso dei disabili al mondo del lavoro, e preferibilmente nell'ambito del lavoro ordinario. Questa è una delle forme più importanti nella lotta contro l'esclusione sociale delle persone disabili, al fine di garantire loro indipendenza e dignità. Tale sforzo richiede la mobilitazione tanto degli operatori sociali quanto delle autorità pubbliche, che devono rafforzare le strutture e le misure già esistenti.

8. NIENTE PER LE PERSONE DISABILI SENZA LE PERSONE DISABILI

L'Anno 2003 sarà concepito come un'opportunità per i disabili, le loro famiglie, i loro rappresentanti e le associazioni, di stabilire un obiettivo politico e sociale nuovo ed esteso a tutti i livelli, per coinvolgere i governi ed impegnarli a prendere decisioni mirate all'uguaglianza e all'integrazione.

Tutte le azioni saranno intraprese con il dialogo e la volontà di cooperazione con le organizzazioni delle persone disabili più rappresentative. La partecipazione non deve essere limitata allo scambio di informazioni o all'accettazione di decisioni già prese. A tutti i livelli del processo, invece, i governi dovranno stabilire dei meccanismi precisi per la concertazione ed il dialogo, che permettano alle persone disabili ed alle loro organizzazioni di contribuire alla pianificazione, applicazione, supervisione e valutazione di tutte le attività.

Una forte collaborazione tra governi e organizzazioni delle persone disabili è il requisito fondamentale per progredire nel modo più efficace verso l'uguaglianza e le pari opportunità nella partecipazione sociale.

Per agevolare tale processo, le organizzazioni delle persone disabili dovrebbero avere maggior disponibilità di mezzi e di risorse, che permettano loro di migliorare la promozione e la gestione delle campagne di sensibilizzazione. Dal canto loro, le organizzazioni si impegneranno a migliorare continuamente il loro livello di governo interno e di rappresentanza.

Proposte di azione

L'Anno 2003, Anno Europeo delle persone disabili, deve determinare un miglioramento delle attività programmate. Questo obiettivo implica l'allargamento del sostegno attivo a tutta la società. Di conseguenza, presentiamo delle proposte concrete rivolte a tutti i partecipanti. Le azioni suggerite saranno sviluppate durante l'arco dell'Anno Europeo, ma dovranno proseguire anche in seguito, in modo da permettere nel tempo una valutazione dei progressi ottenuti.

1. LE AUTORITÀ DELL'UNIONE EUROPEA E LE AUTORITÀ NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI E DEI PAESI CANDIDATI

Le Autorità pubbliche dovranno dare l'esempio ed essere le prime a sviluppare le seguenti misure:

- Analizzare la situazione attuale dei quadri legislativi nazionali e comunitari destinati alla lotta contro le pratiche discriminatorie nell'ambito educativo, lavorativo e di accesso ai beni e servizi;
- Scoprire le restrizioni e le barriere discriminatorie che colpiscono la libertà delle persone disabili e la loro partecipazione alla vita sociale, e prendere le misure necessarie affinché tali limitazioni siano rimosse;
- Passare in esame i servizi ed i sistemi di assistenza al fine di assicurare una politica che sostenga ed incoraggi le persone disabili ad essere parte integrante nella società in cui vivono;
- Indagare le situazioni di abuso e di violenza commessi contro le persone disabili, in modo particolare nel caso di disabili che vivono all'interno di grandi istituti; rafforzare la legislazione sull'accessibilità al fine di assicurare alle persone disabili gli stessi diritti di accesso alle strutture sociali e pubbliche che hanno le altre persone;
- Contribuire alla promozione dei diritti fondamentali delle persone disabili a livello mondiale, partecipando attivamente alla redazione di una Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità;
- Contribuire a migliorare la situazione delle persone disabili che vivono in Paesi in via di sviluppo, rendendo la loro integrazione sociale un obiettivo delle politiche di cooperazione.

2. AUTORITÀ LOCALI

L'Anno Europeo deve avere risvolti incisivi in primo luogo a livello locale, dove i cittadini sono più a contatto con i problemi, e dove le associazioni di e per le persone disabili realizzano la maggior parte delle loro attività. Lo sforzo deve essere concentrato sulla promozione e sull'incremento di risorse ed attività nell'ambito locale.

Si dovrà invitare i vari operatori ed amministratori locali ad integrare le politiche locali e comunitarie, ivi incluso l'istruzione, il lavoro, l'abitazione, i trasporti, la salute ed i servizi sociali, tenendo conto delle necessità e della diversità delle persone disabili, e soprattutto degli anziani, donne ed immigrati.

I governi locali devono progettare dei piani di azione locali a riguardo, in collaborazione con i rappresentanti delle persone disabili, che organizzeranno i propri comitati locali e saranno i responsabili delle attività dell'Anno.

3. ORGANIZZAZIONI DI PERSONE DISABILI

Le associazioni della disabilità, in quanto rappresentanti delle persone disabili, hanno una responsabilità notevole nel garantire la riuscita dell'Anno Europeo. Devono considerarsi come gli ambasciatori dell'Anno Europeo e rivolgersi attivamente a tutte le parti sociali più rilevanti, proponendo misure concrete e cercando di stabilire una cooperazione a lungo termine in settori in cui ancora non si fosse creata.

4. IMPRESE

Le imprese devono aumentare i loro sforzi per coinvolgere, mantenere e promuovere le persone disabili nel loro personale, e progettare i loro prodotti e servizi in modo che siano accessibili alle persone con disabilità. Gli imprenditori devono rivedere le loro politiche interne per assicurare che nessuna norma impedisca alle persone disabili di godere delle pari opportunità. Le organizzazioni imprenditoriali possono contribuire a questi sforzi raccogliendo una lunga serie di esempi di buone prassi già esistenti.

5. SINDACATI

I sindacati possono migliorare la situazione occupazionale delle persone disabili assicurando nella loro attività una adeguata rappresentanza dei lavoratori disabili. I sindacati devono rivisitare le loro politiche interne al fine di assicurare che queste non impediscano ai lavoratori disabili di godere delle pari opportunità.

6. MEZZI DI COMUNICAZIONE

I mezzi di comunicazione devono creare e rafforzare la collaborazione con le associazioni delle persone disabili, per migliorare l'immagine dei disabili offerta dai mass media. Si dovrebbe potenziare l'informazione sulle persone con disabilità per riconoscere l'esistenza della diversità tra esseri umani. Trattando i temi della disabilità, i media dovrebbero evitare un atteggiamento pietistico o umiliante, e parlare di più degli ostacoli incontrati dalle persone disabili e del contributo positivo che le persone disabili possono dare una volta rimossi questi ostacoli.

7. IL SISTEMA SCOLASTICO

Le scuole devono assumere un ruolo rilevante nella diffusione della comprensione ed accettazione dei diritti delle persone disabili, aiutando a dissipare timori, miti e pregiudizi, supportando lo sforzo di tutta la comunità. Devono sviluppare e diffondere risorse educative di sostegno agli studenti, affinché sviluppino una consapevolezza individuale della propria disabilità o di quella altrui, aiutandoli a considerare in modo positivo le diversità.

Le scuole, gli istituti, le università devono, congiuntamente ai rappresentanti dei gruppi di disabili, organizzare conferenze e laboratori rivolti a giornalisti, editori, architetti, imprenditori, assistenti sociali e sanitari, familiari, volontari e membri del governo locale.

8. UNO SFORZO COMUNE A CUI TUTTI POSSONO E DOVREBBERO CONTRIBUIRE

Il desiderio maggiore delle persone con disabilità è di essere presenti in tutti gli ambiti della vita; perciò, tutte le organizzazioni devono rivedere le loro impostazioni, al fine di permettere alle persone disabili di farne parte e di goderne i benefici. Alcuni esempi delle organizzazioni più interessate al tema: organizzazioni di consumatori, gruppi giovanili, associazioni religiose e culturali, ed altre organizzazioni che rappresentano categorie specifiche di cittadini. È altresì necessario coinvolgere in questa "ristrutturazione" i responsabili delle scelte politiche ed amministrative ed i responsabili di luoghi come musei, teatri, cinema, parchi, stadi, centri commerciali e uffici postali.

Noi, i partecipanti del Congresso di Madrid, approviamo questa Dichiarazione e ci impegniamo a diffonderla ampiamente, affinché possa raggiungere tutti i livelli della società, e ad incoraggiare gli operatori del settore ad aderire alla Dichiarazione prima, durante e dopo l'Anno Europeo dei Disabili.

Sottoscrivendo questa Dichiarazione, le organizzazioni dichiarano apertamente la loro conformità all'obiettivo preposti dalla stessa, e si impegnano ad agire in modo da contribuire al processo che porterà all'uguaglianza effettiva delle persone con disabilità e dei loro familiari.

Dichiarazione europea di Atene su media e disabilità

Introduzione

Le persone con disabilità sono sottorappresentate nei media e il numero di disabili impiegate nel settore è generalmente molto basso. Senza dubbio i mezzi di comunicazione hanno un impatto significativo sulla società, e giocano un ruolo prioritario nella promozione del cambiamento dei comportamenti e nel modo in cui la società percepisce la realtà, compreso il mondo della disabilità. Le persone con disabilità rappresentano inoltre una vasta parte di pubblico, al momento poco preso in considerazione. L'industria dei media dovrebbe perciò trattare le tematiche legate alla disabilità in maniera più efficace.

Questa Dichiarazione è stata preparata e adottata al Convegno Europeo su "Media e Disabilità", che si è svolto ad Atene il 13-14 giugno 2003, al quale hanno partecipato oltre 300 persone di differenti settori dei media, media networks, società di pubblicità e comunicazione, associazioni di persone con disabilità e rappresentanti degli Stati dell'Unione europea. La Carta fa parte dei progetti delle iniziative legate al "2003: Anno europeo delle persone con Disabilità", e segue le linee generali stabilite dalla Dichiarazione di Madrid.

I rappresentanti che hanno preso parte al Convegno europeo su "Media e disabilità" si impegnano a:

- promuovere cambiamenti nel settore dei mass media per migliorare la rappresentazione e l'inclusione delle persone con disabilità;
- incrementare la visibilità delle persone con disabilità in tutti i generi;
- aumentare la copertura di tematiche che specificatamente riguardano i disabili e le loro famiglie;
- promuovere immagini positive di disabili, che non siano basate sulla carità o sull'approccio medico, ed evitare stereotipi negativi;
- incoraggiare la stretta cooperazione tra persone disabili e le organizzazioni che le rappresentano, e tra i media che già si occupano di disabilità e l'industria dei mass media;
- incrementare il numero delle persone disabili impiegate nell'industria dei media (in particolare ai livelli professionali);
- assicurare l'accessibilità per le persone disabili ai servizi dei media;
- assicurare l'accessibilità fisica dell'ambiente di lavoro nell'industria dei media.
- tutti i punti verranno riferiti alle diverse organizzazioni, per discuterne e approvare la Carta.

Suggerimenti per realizzare gli obiettivi elencati

- La produzione di piani di azione e lo sviluppo di strategie per promuovere l'inclusione delle persone disabili all'interno delle organizzazioni dei media;
- Lo sviluppo, all'interno delle organizzazioni dei media, di settori che si occupano delle diversità, e l'inclusione dei temi della disabilità all'interno delle loro attività;
- Un'adeguata formazione del personale, affinché le tematiche che riguardano la disabilità vengano trattate in modo equo;
- La promozione di corsi di specializzazione per includere la disabilità tra le materie dei corsi di studio in media e comunicazione;
- Lo scambio di esperienze esemplari all'interno del settore, e lo sviluppo di una rete di monitoraggio dei progressi raggiunti;
- Dove necessario, lo sviluppo di programmi di formazione e di impiego per incrementare la partecipazione di persone disabili all'interno del settore;
- Il controllo all'accesso ai posti di lavoro nell'industria dei media;
- Lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie appropriate per promuovere l'accesso e l'inclusione dei disabili ai servizi dei media;
- L'adesione al nuovo network EDF sui media e la disabilità che è il risultato della Dichiarazione.

Come obiettivo di questo congresso, e per mettere in pratica la Dichiarazione, sarà istituita dal Forum europeo sulla disabilità, in collaborazione con le organizzazioni europee dei media e della pubblicità, una specifica Commissione. I membri della Commissione saranno nominati entro ottobre 2003.

Le organizzazioni sono invitate a sottoscrivere la Dichiarazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'EDF: Melena González-Sancho ;
Ufficio comunicazione: tel.00 32 2 282 46 04, fax 00 32 2 282 46 09, e-mail:
communication@edf-feph.org.

La situazione dei disabili nell'Unione europea allargata: il piano d'azione europeo 2006-2007

Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni

Bruxelles, 28.11.2005

1. Introduzione

La parità delle opportunità è l'obiettivo della strategia a lungo termine dell'Unione europea riguardante la disabilità, che intende dare ai disabili la possibilità di fruire del loro diritto alla dignità, alla parità di trattamento, all'autonomia e alla partecipazione alla società. Le azioni dell'Unione europea, permettendo ai disabili di sfruttare le loro capacità e di partecipare alla vita della società e all'attività economica, contribuiscono a rafforzare i comuni valori economici e sociali su cui essa si fonda.

La strategia dell'UE si basa su tre pilastri:

- 1) la legislazione e le iniziative miranti a combattere la discriminazione, che garantiscono i diritti individuali;
- 2) l'eliminazione degli ostacoli di natura ambientale che impediscono ai disabili di sfruttare le loro capacità e
- 3) la considerazione dell'aspetto della disabilità in tutte le politiche comunitarie, che promuove l'inclusione attiva dei disabili.

Il piano d'azione dell'Unione europea a favore dei disabili (PAD)², che la Commissione europea ha istituito per dare un seguito coerente all'Anno europeo dei disabili nell'Europa allargata, costituisce un quadro dinamico per l'elaborazione di una strategia europea della disabilità.

In un contesto economico e sociale in mutazione, come quello dell'UE, è indispensabile prendere in considerazione in maniera strutturata la questione della disabilità. In questo campo le iniziative sono principalmente di competenza degli Stati membri, ma le politiche e le azioni della Comunità hanno molteplici incidenze sulla situazione dei disabili. Consapevole di questo, il Consiglio³ ha raccomandato agli Stati membri di tenere pienamente conto del PAD nell'elaborazione delle loro politiche per i disabili.

² 1 COM (2003) 650 def. del 30.10.2003

³ Conclusioni del Consiglio dell'1.12.2003, documento del Consiglio 15 206/03.

In questo contesto, la comunicazione definisce gli obiettivi e le azioni prioritari della seconda fase (2006-2007) del PAD, focalizzandosi sull'inclusione attiva delle persone disabili. Nella situazione demografica attuale, il potenziale economico delle persone disabili e il contributo che esse possono dare alla crescita economica e all'occupazione devono essere meglio sfruttati, sulla base dell'Agenda sociale 2005-2010⁴. Inoltre, nell'ambito del rilancio della strategia di Lisbona, la comunicazione invita gli Stati membri a promuovere l'inclusione dei disabili nei loro futuri programmi di riforma per la crescita e l'occupazione⁵. Questa comunicazione è anche la prima delle relazioni dell'UE sulla situazione generale delle persone disabili, che la Commissione si è impegnata a pubblicare ogni due anni in occasione della Giornata europea delle persone disabili⁶. Destinata a quanti operano in tutta Europa nel campo della politica della disabilità, questa relazione verrà ad integrare e ad arricchire le loro iniziative.

2. La situazione attuale

2.1. Linee generali

Descrivere la situazione dei disabili in Europa non è facile. Le definizioni e i criteri applicati alla disabilità variano secondo gli obiettivi perseguiti, la legislazione e le norme amministrative⁷. Le indagini tra la popolazione forniscono dati soggettivi, su cui influiscono le diverse percezioni culturali proprie di ogni Stato membro⁸. Inoltre, questi dati riguardano essenzialmente la popolazione attiva ed escludono l'infanzia e le persone che vivono in istituzioni.

Tuttavia, la metodologia armonizzata UE di rilevazione dei dati⁹, utilizzata per le statistiche europee sul reddito e le condizioni di vita e per il modulo ad hoc sulla disabilità dell'indagine 2002 sulle forze di lavoro¹⁰, permette di raccogliere dati utili per valutare l'andamento della situazione¹¹.

Circa 44,6 milioni di persone di età compresa tra 16 e 64 anni, pari al 16% circa della popolazione complessiva dell'UE in età lavorativa, ritengono di avere un

⁴ COM (2005) 33 def. del 9.2.2005.

⁵ COM (2005) 24.

⁶ Cfr. nota 1.

⁷ Studio della Commissione, "Definitions of disability in Europe: a comparative analysis", Brunel University, settembre 2002.

⁸ Le persone interrogate devono indicare se ritengono di avere un problema di salute di lunga durata o una disabilità.

⁹ Regolamento n.1566/2001 della Commissione del 12.7.2001.

¹⁰ Eurostat, "Statistics in Focus", theme 3-26/2003.

¹¹ Era chiesto alle persone interrogate se avessero un problema di salute di lunga durata o una disabilità (PSLDD) di durata superiore a 6 mesi (o della durata prevista di 6 mesi). Il concetto di PSLDD copre ogni tipo di gravità in rapporto alle funzioni della persona, purché vi sia una qualche incidenza sulle attività della vita quotidiana.

problema di salute di lunga durata o una disabilità¹². Queste cifre non distinguono tra le persone disabili e quelle affette da un problema di salute di lunga durata e devono essere considerate con cautela in quanto si basano su un'indagine e non su dati amministrativi. Le persone disabili, che ricorrono a personale di assistenza e a prestatori di servizi, costituiscono una parte della popolazione di rilevante peso economico e in molti casi sono in grado di lavorare, il che rende di cruciale importanza l'adattamento delle loro condizioni di lavoro.

Esiste una forte correlazione tra disabilità e invecchiamento. Nel 2002 quasi il 30% della popolazione nella classe d'età 55-64 anni indicava di avere un problema di salute di lunga durata o una disabilità (PSLDD)¹³. Questa situazione impone nuove esigenze ai nuclei familiari e pone seri problemi per quanto riguarda l'efficacia e la gestione dei servizi di assistenza e di sostegno per i disabili, compresi gli anziani disabili e le persone affette da malattie croniche. Inoltre, l'indagine Share¹⁴ dimostra che i regimi d'invalidità hanno ripercussioni sui pensionamenti anticipati. Occorre quindi che le azioni a favore delle persone disabili sostengano maggiormente l'attività professionale e favoriscano l'invecchiamento attivo, in particolare per evitare i pensionamenti anticipati.

I dati indicano anche un divario tra i tassi d'occupazione delle persone disabili e non disabili:

nel 2003 il tasso d'occupazione delle persone disabili era del 40%, contro il 64,2% per le persone non disabili¹⁵. Per le persone con una disabilità relativamente lieve, ma che limita tuttavia la loro attività quotidiana, il tasso era del 50%¹⁵. Nell'insieme, meno della metà delle persone disabili hanno un'occupazione. Questo tasso d'occupazione relativamente basso dimostra che la disoccupazione delle persone disabili resta una questione meritevole di particolare attenzione¹⁶.

¹² Modulo ad hoc sulla disabilità dell'indagine sulle forze di lavoro del 2002.

¹³ Modulo ad hoc sulla disabilità dell'indagine sulle forze di lavoro del 2002.

¹⁴ Progetto Share: <http://www.share-project.org>.

¹⁵ Relazione Kok 2003 "Occupazione, occupazione, occupazione".

¹⁶ Cfr. nota 9.




Tabella 1 – Tasso d'occupazione delle persone disabili e non disabili¹⁷

Il tasso d'inattività delle persone disabili è doppio rispetto a quello delle persone non disabili, il che indica sia bassi livelli di reinserimento dopo un PSLDD sia livelli comparativamente inferiori di formazione generale e professionale. Le ragioni di questa elevata inattività variano da un paese all'altro. Le prestazioni assistenziali di cui fruiscono i disabili e il rischio di perderle iniziando un'attività lavorativa fungono da disincentivo. Un'altra spiegazione possibile è che i datori di lavoro esitano ad assumere disabili per timore di dovere procedere ad adattamenti costosi dei luoghi di lavoro.

Il 43,7% delle persone interrogate ritiene tuttavia che con un'assistenza adeguata potrebbe lavorare. Benché le cifre varino da uno Stato membro all'altro e secondo il tipo di lavoro, solo il 15,9% dei disabili che necessitano di un'assistenza per potere lavorare ne fruiscono. Stando alle previsioni demografiche, in Europa la quota della popolazione in età lavorativa rispetto alla popolazione totale è destinata a ridursi. Oggi è quindi più importante che mai fare in modo che la popolazione in età lavorativa, comprese le persone disabili, possa effettivamente lavorare.

Infine, le statistiche di tutti gli Stati membri mostrano una correlazione tra la prevalenza di PSLDD e il livello d'istruzione¹⁸.

¹⁷ Le curve delle persone disabili e non disabili sono simili. Se in un paese il tasso d'occupazione delle

persone non disabili aumenta, di norma aumenta anche quello delle persone disabili.

¹⁸ Una disabilità che si manifesta alla nascita o durante l'infanzia/l'adolescenza può limitare le possibilità di studi. È anche possibile che persone poco istruite occupino posti di lavoro non qualificati in ambienti di lavoro pericoloso. Ancora non è possibile affermare se uno di questi fattori domina o se i loro effetti si cumulano.




Tabella 2: Distribuzione della disabilità secondo il livello di istruzione¹⁹
 Fonte: Indagine sulle forze di lavoro (modulo ad hoc 2002 sulla disabilità)

2.2. Promuovere l'occupazione

La prima fase del PAD era imperniata sull'accesso dei disabili al mercato del lavoro e sulle misure legate all'occupabilità, come l'apprendimento permanente, le tecnologie dell'informazione e l'accesso all'ambiente costruito. Alcuni progressi sono stati realizzati grazie alle azioni condotte a livello europeo.

Le norme europee contro le discriminazioni costituiscono il quadro giuridico della parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro²⁰. La direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione proibisce le discriminazioni dirette e indirette, le molestie e le disposizioni aventi per effetto una discriminazione fondata su una serie di motivi, tra cui la disabilità²¹. Inoltre, esistono disposizioni specifiche volte ad assicurare la parità di trattamento nei confronti delle persone disabili. I datori di lavoro privati e pubblici e tutti coloro ai quali si applica la direttiva, come i fornitori di formazione, devono garantire sistemazioni ragionevoli per le persone disabili, adottare misure adeguate per permettere loro di accedere a un posto di

¹⁹ Quanto inferiore il livello d'istruzione, tanto maggiore è la prevalenza delle persone con un problema di salute di lunga durata o una disabilità. Il livello ISCED0_2 include le persone che hanno completato il ciclo inferiore dell'insegnamento secondario, il livello Isced3_4 quelle che hanno completato il ciclo superiore dell'insegnamento secondario e il livello Isced5_6 quelle che hanno completato studi nell'insegnamento post-secondario o superiore.

²⁰ Direttiva 2000/78 del 27 novembre 2000.

²¹ Pagg. 5-11 della relazione annuale del 2005 sull'uguaglianza e la non discriminazione.

lavoro, svolgere un'attività, avanzare nella carriera o seguire una formazione. L'applicazione concreta di questa direttiva è quindi essenziale per promuovere l'occupazione delle persone disabili. La direttiva introduce nuovi concetti giuridici e la sua attuazione rappresenta una sfida²².

Quasi tutti gli aspetti della strategia europea per l'occupazione²³ sono pertinenti per l'occupazione delle persone disabili. Nel 2004 i servizi della Commissione hanno presentato al comitato dell'occupazione un documento di lavoro²⁴ che analizza come integrare la problematica della disabilità nella SEO.

Il regolamento della Commissione sugli aiuti di Stato a favore dell'occupazione²⁵ permette agli Stati membri di istituire incentivi per i datori di lavoro e i laboratori protetti che assumono e mantengono lavoratori disabili.

Tramite il dialogo sociale UE, la Commissione incoraggia le parti sociali, in particolare a livello intersettoriale, ad applicare le raccomandazioni formulate nelle loro dichiarazioni sull'occupazione delle persone disabili²⁶. La relazione 2004 sull'azione delle parti sociali cita varie iniziative che riguardano le persone disabili²⁷.

Nel settore dell'istruzione e formazione, il mandato del gruppo di lavoro sulla cittadinanza attiva, la parità delle opportunità e la coesione sociale è di elaborare raccomandazioni strategiche e materiale concreto riguardanti in modo specifico le categorie svantaggiate.

Queste raccomandazioni serviranno a preparare una comunicazione sull'efficacia e l'equità nell'istruzione e nella formazione, che sarà pubblicata nel 2006.

Dal punto di vista operativo, il programma d'azione comunitario di lotta contro la discriminazione promuove la creazione di capacità e la sensibilizzazione ai diritti delle persone disabili, ad esempio nel nuovo ciclo di conferenze della Commissione organizzato per la Giornata europea delle persone disabili. Il Fondo sociale europeo (FSE) e altre iniziative comunitarie sostengono in modo costante l'integrazione delle persone disabili nel mercato dell'occupazione.

²² Pagg. 5-11 della relazione annuale del 2005 sull'uguaglianza e la non discriminazione.

²³ Decisione della Commissione del 12.7.2005 relativa agli orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri.

²⁴ L'approccio integrato della disabilità nella strategia europea per l'occupazione:

http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm

²⁵ Regolamento (CE) n.2204/2002 della Commissione.

²⁶ Dichiarazione delle parti sociali (ETUC, UNICE/UEAPME, CEEP) sull'occupazione dei disabili, http://europa.eu.int/comm/employment_social/dsw/dspDetails.do?id=1123&d-1588-p=1&d-1588-s=&d-1588-o=null e UNI-Europa Commerce e EUROcommerce, Dichiarazione relativa alla promozione dell'occupazione e dell'integrazione dei disabili nel settore del commercio e della distribuzione in Europa,

http://europa.eu.int/comm/employment_social/dsw/dspDetails.do?id=1088&d-1588-p=1&d-1588-s=&d-1588-o=null

²⁷ 26 "Relazione sulle azioni delle parti sociali negli Stati membri per attuare gli orientamenti europei sull'occupazione", CEEP, UNICE/UEAPME e ETUC, 2004.

2.3. Integrare i disabili nella società

Sotto l'impulso dell'Anno europeo delle persone disabili, progressi sono stati registrati nel miglioramento delle condizioni di vita delle persone disabili e nella sensibilizzazione ai loro diritti fondamentali e alle loro necessità. Grazie ad una vasta gamma di iniziative, tra cui progetti piloti e studi, la Commissione ha contribuito a migliorare l'accessibilità.

Vari progetti cofinanziati dalla Commissione mettono l'accento sugli scambi di conoscenze tra professionisti della costruzione e sull'elaborazione di strumenti di formazione (Agenzia europea per l'istruzione delle persone con necessità speciali). La comunicazione sull'eAccessibilità del settembre 2005²⁸ mira a promuovere un approccio coerente alle iniziative intraprese su base volontaria negli Stati membri per agevolare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e favorire l'autoregolamentazione dell'industria. Una valutazione della situazione in materia sarà effettuata tra due anni. La Commissione potrà allora prendere in considerazione misure complementari, comprese, se sarà ritenuto necessario, nuove norme.

Un'iniziativa è attualmente in corso per armonizzare nell'UE, mediante una norma europea, le prescrizioni in fatto di accessibilità per gli appalti pubblici nel settore delle TIC. Progressi sono stati realizzati nell'applicazione e nella sperimentazione degli orientamenti sull'accessibilità del web e sul curriculum europeo sul design per tutti.

Inoltre, nel quadro della priorità TSI (tecnologie della società dell'informazione) del 6° programma-quadro di ricerca²⁹, sono finanziati vari progetti sull'eAccessibilità con un bilancio di 30 milioni di euro. Un nuovo bando, con una dotazione di 29 milioni di euro, è stato pubblicato nel 2005.

Un nuovo slancio ha ricevuto la ricerca su alternative che, pur essendo economicamente vantaggiose, permettano ai disabili di vivere in autonomia in comunità o in famiglia, e non in istituzioni chiuse³⁰. La deistituzionalizzazione funziona meglio se è affiancata da un'assistenza sanitaria adeguata, da servizi di cura e sostegno a lungo termine nella comunità, che permettano di far fronte alla domanda crescente.

L'inclusione sociale attiva è stata presa in considerazione dall'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport (2004).

L'allegato 1 presenta una rassegna delle azioni dell'UE e l'allegato 3 descrive la situazione negli Stati membri.

²⁸ COM (2005) 425 def. del 13.9.2005.

²⁹ 6° programma quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006), priorità TSI (tecnologie della società dell'informazione): 14 progetti sono stati scelti e sono in corso di realizzazione.

³⁰ Bando di gara VT/2005/0344.

3. Il piano d'azione dell'UE a favore delle persone disabili (PAD)

Il PAD ha tre obiettivi operativi:

- 1) la piena applicazione della direttiva sull'uguaglianza in materia d'occupazione;
- 2) l'integrazione della questione della disabilità nelle politiche comunitarie;
- 3) il miglioramento dell'accessibilità per tutti.

Il PAD copre il periodo 2004-2010 in fasi successive, ciascuna delle quali evidenzia alcune priorità interconnesse. La prima fase va dal 2004 al 2005, la seconda dal 2006 al 2007.

Un'analisi preliminare della prima fase mostra che gli aspetti della disabilità sono stati integrati con successo in alcuni settori, in particolare l'occupazione, le TIC e l'istruzione (eLearning). Associando il concetto di integrazione ad azioni dirette in modo specifico alle persone disabili si ottengono migliori risultati e un più efficace inserimento dei disabili nel mercato del lavoro.

Il gruppo dei commissari che si occupa di diritti fondamentali, lotta contro la discriminazione e pari opportunità, con il sostegno del gruppo interservizi della Commissione sulla disabilità, darà una spinta politica al PAD. La cooperazione con gli Stati membri sarà rafforzata mediante un dialogo tematico con il gruppo di alto livello dell'UE sulle persone disabili, il comitato europeo per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale. Nell'ambito della sua strategia quadro sulla lotta contro la discriminazione e la parità delle opportunità per tutti³¹, la Commissione sosterrà e seguirà da vicino l'applicazione della direttiva per l'uguaglianza in materia d'occupazione³².

3.1 Priorità della seconda fase (2006-2007)

La seconda fase del PAD sarà incentrata sull'inclusione attiva delle persone disabili, basandosi sul concetto di disabilità rispecchiato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione³³ e sui valori a cui si ispira la futura convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e la promozione dei diritti e della dignità dei disabili.

Il concetto di disabili come cittadini implica che le persone disabili possano fruire della stessa libertà di scelta e dello stesso controllo sulla loro vita quotidiana delle persone non disabili, il che presuppone un ambiente nel quale possano essere più autonome. Le persone disabili e le loro necessità individuali sono quindi al centro dei servizi di assistenza e di sostegno.

Nell'ambito delle quattro priorità seguenti, le azioni descritte nell'allegato 2 promuoveranno l'autonomia delle persone disabili:

³¹ COM (2005), giugno 2005.

³² Direttiva 2000/78/CE del 27.11.2000 (GU L 303 del 2/12/2000, pag. 16).

³³ Articolo 26: "L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità."

- Incoraggiare l'attività professionale

Uno dei principali obiettivi della strategia riveduta di Lisbona sull'occupazione consiste nell'"attrarre e trattenere più persone al lavoro, aumentare l'offerta di manodopera, e modernizzare i sistemi di protezione sociale". L'aumento dei tassi d'occupazione e d'attività delle persone disabili resterà quindi una priorità.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'integrazione della disabilità nella SEO fornisce utili orientamenti sull'inserimento delle persone disabili nel mercato del lavoro.

Le nuove linee guida integrate lasciano agli Stati membri la possibilità di fissare obiettivi nazionali, ma questo processo deve essere determinato e sostenuto da dati statistici. Il documento di lavoro individua nello scarso numero di persone che ritrovano un lavoro dopo avere sofferto di un PSLDD uno dei problemi che ostacolano l'autonomia. Saranno incoraggiate le strategie che facilitano l'adattamento e la reintegrazione nella vita professionale delle persone che diventano disabili nel corso della loro vita attiva. I servizi di riabilitazione, l'assistenza personale individualizzata e l'attrattiva del lavoro saranno promossi.

Il FSE sostiene e continuerà a sostenere l'inclusione sociale e professionale attiva delle persone disabili. I "percorsi di integrazione e ritorno al lavoro" per le persone svantaggiate, come le persone disabili o che si occupano di persone dipendenti, costituiscono una delle priorità d'azione proposte dalla Commissione per il prossimo ciclo di programmazione (2007-2013).

- Promuovere l'accesso a servizi di sostegno e di assistenza di qualità

Promuovere un'assistenza e servizi sociali accessibili, poco costosi e di qualità per le persone disabili, grazie ad un rafforzamento delle disposizioni sulla protezione sociale e l'inclusione, sarà l'obiettivo centrale delle azioni UE di integrazione della disabilità. I numerosi mutamenti della società che incidono sulla struttura delle famiglie e impongono nuove esigenze ai nuclei familiari sollevano molte questioni sul modo migliore di fornire servizi di assistenza e di cura a lungo termine, anche alle persone disabili anziane.

Nel Libro bianco sui servizi d'interesse generale³⁴, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di adottare nel 2005 una comunicazione sui servizi sanitari e sociali d'interesse generale, per individuare le caratteristiche specifiche e definire il quadro in cui operano.

Saranno anche presi in esame gli aspetti qualitativi dei servizi sociali relativi alle persone disabili, in particolare la necessità di promuoverne il coordinamento.

La Commissione presenterà anche una proposta intesa ad armonizzare i diversi metodi aperti di coordinamento nel settore della protezione e dell'inclusione sociale e, parallelamente all'azione attualmente svolta per quanto riguarda l'inclusione sociale e i regimi pensionistici, svilupperà la cooperazione in materia di assistenza sanitaria e cure a lungo termine. Questo permetterà di coprire alcuni aspetti

³⁴ COM (2004) 374 del 12 maggio 2004.

pertinenti delle politiche di protezione sociale, come l'accesso a sistemi integrati di assistenza e sostegno.

La Commissione continuerà a sostenere la deistituzionalizzazione delle persone disabili ricoverate in grandi istituzioni e promuoverà servizi capaci di stabilire un appropriato equilibrio tra sicurezza, libertà ed autonomia.

▪ Promuovere l'accessibilità di beni e servizi

L'attività riguardante i servizi, i trasporti e il miglioramento dell'accessibilità delle TIC, compresa la nuova generazione dei sistemi d'assistenza, si aggiungerà all'azione in corso sull'accessibilità degli edifici pubblici. Sistemi di trasporto accessibili sono essenziali al concetto di vita autonoma: trasporti e ambienti pubblici accessibili completano e rafforzano reciprocamente gli sviluppi in ciascun campo. Saranno promossi nelle e tra le aree urbane.

Per quanto riguarda i servizi di trasporto, i diritti delle persone disabili e delle persone con mobilità ridotta non si limitano all'accessibilità dei mezzi di trasporto, ma comprendono anche il diritto alla non discriminazione e ad un'assistenza ininterrotta. La Commissione europea agisce concretamente per promuovere questi diritti adottando documenti strategici e proposte legislative. Nel suo libro bianco "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte"³⁵, la Commissione prospetta lo stabilimento di diritti dei passeggeri per tutti i modi di trasporto. La comunicazione del 16 febbraio 2005 "Rafforzare i diritti dei passeggeri nell'Unione europea"³⁶ individua una serie di campi d'azione, tra i quali massima importanza è attribuita alla non discriminazione e all'assistenza alle persone a mobilità ridotta in tutti i modi di trasporto. La proposta di regolamento del 2004 relativa ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nei trasporti ferroviari internazionali³⁷ vieta ogni discriminazione nei confronti delle persone a mobilità ridotta che viaggiano in treno e prevede che sia loro prestata assistenza prima e durante il viaggio. La proposta di regolamento relativa ai diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo³⁸, prevede la prestazione di assistenza obbligatoria negli aeroporti e sugli aerei e norme di qualità per l'assistenza negli aeroporti. La Commissione studia attualmente come estendere tali diritti al trasporto marittimo e ai servizi internazionali di autolinea. Nel luglio 2005 la Commissione ha avviato a questo scopo una consultazione pubblica sui diritti dei passeggeri nei servizi internazionali di trasporto su autobus e lo stesso farà per i diritti dei passeggeri marittimi. L'efficacia delle misure adottate a favore delle persone a mobilità ridotta sarà garantita nel modo migliore dagli organi nazionali competenti.

Le nuove tecnologie possono contribuire in modo significativo alla costruzione di un'Europa dell'inclusione. L'accessibilità delle tecnologie dell'informazione e la

³⁵ COM (2001) 370 def.

³⁶ COM (2005) 46 def.

³⁷ COM (2004) 143 def.

³⁸ COM (2005) 47 def.

comunicazione, la loro interoperabilità con tecnologie d'assistenza fondate su norme europee, la domanda dei consumatori e altri aspetti dello sviluppo aprono nuovi mercati. Incoraggiando tramite appalti pubblici lo sviluppo di prodotti destinati al consumo di massa si possono creare e conquistare nuovi mercati, come già avviene negli Stati Uniti e comincia ad avvenire in Giappone. Uno degli obiettivi fondamentali dell'iniziativa i2010 è quindi quello di favorire una società della conoscenza inclusiva. L'iniziativa prevede "incentivi miranti a facilitare l'utilizzo dei sistemi TIC per una gamma più vasta di persone" e la formulazione di "orientamenti politici sull'eaccessibilità".

Essa ha per oggetto le tecnologie per una vita autonoma e si riferisce alla comunicazione sull'e-accessibilità, che promuove il ricorso a tre mezzi d'azione ancora troppo poco diffusi in Europa (appalti pubblici, certificazione e un uso migliore della legislazione in vigore) e continua, rafforzandole, le attività in corso.

- **Accrescere la capacità d'analisi dell'UE**

Disporre di dati affidabili e comparabili è essenziale per comprendere l'evoluzione della situazione delle persone disabili e le sue interazioni con altri campi d'attività. Saranno intrapresi studi per analizzare i dati ottenuti con precedenti indagini Eurostat e con il modulo ad hoc 'occupazione delle persone disabili' dell'indagine sulle forze di lavoro e tratti dai registri amministrativi degli Stati membri.

Per mezzo del sistema statistico europeo (SSE) e nel quadro del programma statistico comunitario 2002-2007, saranno elaborate statistiche coerenti sull'integrazione dei disabili nella società. Eurostat lavora a uno specifico "modulo sull'integrazione sociale delle persone disabili" nella sua indagine europea sulla salute basata su interviste.

Il sesto programma-quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) e il successivo settimo programma per il periodo 2007-2013 continueranno a finanziare i lavori di ricerca sulla disabilità. Nell'ambito del sesto programma-quadro sono stati definiti temi di ricerca attinenti alla politica a favore dei disabili parallelamente alle priorità stabilite sul piano politico.

Conformemente alla nuova strategia-quadro dell'UE sulla non discriminazione e la parità delle opportunità per tutti, saranno prese in considerazione le discriminazioni multiple di cui sono vittime le persone disabili.

4. Conclusione

La presente comunicazione illustra l'ampio consenso esistente nell'UE sulla necessità di un'azione a favore delle persone disabili. La dignità, i diritti fondamentali, la protezione contro le discriminazioni, l'equità e la coesione sociale sono gli aspetti su cui è posto l'accento.

Le azioni nel settore della disabilità sono principalmente di competenza degli Stati membri ed è a livello nazionale che sono condotte più efficacemente. Una maggiore considerazione delle questioni della disabilità nel piano d'azione dell'UE,

con l'aiuto operativo del Fondo sociale europeo, favorisce la parità delle opportunità nell'Unione allargata. Un dialogo costruttivo tra la Commissione e gli Stati membri, le persone disabili e le principali parti in causa permette di avanzare sulla via della creazione di un contesto propizio ad un'integrazione attiva nella società e nell'economia. È oggi ampiamente riconosciuto che per far progredire le cose è necessario che la questione della disabilità sia presa in considerazione su tutti i piani. La strategia riveduta di Lisbona sottolinea, a questo riguardo, la necessità che gli Stati membri si diano una buona volta da fare.

Le nuove azioni previste per la seconda fase del PAD incoraggeranno l'attività e favoriranno l'accesso ai servizi sociali promuovendo l'accessibilità di beni e servizi. Inoltre, saranno raccolte statistiche affidabili e comparabili sulla disabilità e informazioni sulle discriminazioni multiple. La Commissione monitorerà il seguito dell'attuazione delle azioni proposte grazie ad un dialogo continuo con tutti le parti in causa. La valutazione intermedia del piano d'azione avrà luogo nel 2008, come previsto.

Prima Convenzione sui diritti delle persone con disabilità Adottata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale ONU

(traduzione non ufficiale a cura del CND - Consiglio Nazionale sulla Disabilità e della FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, riveduta da Maria Rita Saulle, ordinario di Diritto Internazionale all'Università La Sapienza di Roma)

Preambolo

Gli Stati Parte di questa Convenzione,

(a) Richiamando i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità inerente ed il valore e i diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo,

(b) Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti Internazionali sui Diritti Umani, hanno proclamato e convenuto che ciascuno/a è titolare di tutti i diritti e delle libertà indicate di seguito, senza distinzioni di alcun tipo,

(c) Riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e la necessità da parte delle persone con disabilità di essere garantite nel loro pieno godimento senza discriminazioni,

(d) Richiamando il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, il Patto Internazionale sui Diritti Politici e Civili, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, la Convenzione contro la Tortura e gli altri Trattamenti Crudeli, Disumani o Degradanti e la Punizione, la Convenzione sui Diritti del bambino e la Convenzione Internazionale per la tutela dei Diritti di tutti i Lavoratori migranti e dei minori e dei membri delle loro Famiglie,

(e) Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri,

(f) Riconoscendo l'importanza dei principi e delle linee guida politiche contenute nel Programma Mondiale di Azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole Standard per la Parità di Opportunità per le Persone con Disabilità nell'influenzare la promozione, la formulazione e la valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di parificare ulteriormente le opportunità per le persone con disabilità,

(g) Enfatizzando l'importanza di includere nelle politiche ordinarie i temi della disabilità come parte integrale delle strategie pertinenti dello sviluppo sostenibile,

(h) Riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità inerente e del valore della persona umana,

(i) Riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità,

(j) Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono sostegni più intensi,

(k) Consapevoli del fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare barriere nella loro partecipazione come membri eguali della società e violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo,

(l) Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

(m) Riconoscendo i preziosi contributi, esistenti e potenziali, apportati da persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e del fatto che la promozione del pieno godimento dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità porterà ad un accresciuto senso di appartenenza ed a significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà,

(n) Riconoscendo l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,

(o) Considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere l'opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali inerenti alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente,

(p) Consapevoli delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, proprietà, nascita, età o altra condizione,

(q) Riconoscendo che le donne e le ragazze con disabilità corrono spesso maggiori rischi, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico, di violenze, sevizie e abusi, di essere dimenticate e trattate con trascuratezza, maltrattate e sfruttate,

(r) Riconoscendo che i bambini con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di eguaglianza rispetto agli altri bambini, e richiamandosi agli obblighi assunti in tal senso dagli Stati Parte in base alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo;

(s) Enfatizzando la necessità di incorporare una prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,

(t) Sottolineando il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, ed a questo proposito riconoscendo l'urgente necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità,

(u) Tenendo in mente che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e che l'osservanza degli strumenti applicabili ai diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere,

(v) Riconoscendo l'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,

(w) Comprendendo che l'individuo, avendo dei doveri nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una propria responsabilità nell'adoperarsi per la promozione e l'osservanza dei diritti riconosciuti dalla Carta Internazionale dei Diritti Umani,

(x) Convinti che la famiglia, è il naturale e fondamentale nucleo della società e merita la protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie dovrebbero ricevere la necessaria

protezione ed assistenza per permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed eguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,

(y) Convinti che una convenzione internazionale esaustiva e completa per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità possa dare un contributo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,

Convengono quanto segue:

Articolo 1 – Scopo

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.

2. Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- “Comunicazione” comprende lingue, visualizzazioni di testi, Braille, comunicazione tattile, stampa a grandi caratteri, le fonti multimediali accessibili così come scritti, audio, linguaggio semplice, il lettore umano, le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e accrescitivi, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell’informazione;
- “Il linguaggio” comprende le lingue parlate ed il linguaggio dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;
- “Discriminazione sulla base della disabilità” indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;
- “Accomodamento ragionevole” indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il

godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;

- "Progettazione universale" indica la progettazione (e realizzazione) di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate.

- "Progettazione universale" non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Articolo 3 - Principi generali

I principi della presente Convenzione sono:

(a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale - compresa la libertà di compiere le proprie scelte - e l'indipendenza delle persone;

(b) La non-discriminazione;

(c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società;

(d) Il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;

(e) La parità di opportunità;

(f) L'accessibilità;

(g) La parità tra uomini e donne;

(h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.

Articolo 4 - Obblighi generali

1. Gli Stati Parte si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:

(a) Ad adottare tutte le misure appropriate legislative, amministrative e altre misure per realizzare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione;

(b) A prendere tutte le misure appropriate, compresa la legislazione, per modificare o abrogare qualsiasi legge esistente, regolamento, uso e pratica che costituisca discriminazione nei confronti di persone con disabilità;

(c) A tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;

(d) Ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione e ad assicurare che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;

(e) A prendere tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di ogni persona, organizzazione o impresa privata;

(f) Ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, come definito nell'articolo 2 della presente Convenzione, le quali dovrebbero richiedere il minore

adattamento possibile ed il costo più basso per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, e promuovere la loro disponibilità ed uso, incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione degli standard e delle linee guida;

(g) Ad intraprendere o promuovere ricerche e sviluppo, ed a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;

(h) A fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, comprese le nuove tecnologie, così pure altre forme di assistenza, servizi di supporto e attrezzature;

(i) A promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorino con persone con disabilità sui diritti riconosciuti in questa Convenzione così da meglio fornire l'assistenza e i servizi garantiti da quegli stessi diritti.

2. In merito ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, per il massimo delle proprie risorse disponibili e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, in vista di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili secondo il diritto internazionale.

3. Nello sviluppo e nell'applicazione della legislazione e delle politiche atte ad attuare la presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti si consulteranno con attenzione e coinvolgeranno attivamente le persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nulla nella presente Convenzione inficerà qualsiasi provvedimento che sia più efficace per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità e che siano contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore in quello Stato. Non vi saranno restrizioni o deroghe da qualsiasi dei diritti umani e delle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte, per la presente Convenzione ai sensi di legislazioni, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in misura inferiore.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le parti degli stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Articolo 5 - Eguaglianza e non discriminazione

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali di fronte e secondo la legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della legge:

2. Gli Stati Parti devono proibire ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

3. Al fine di promuovere l'eguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti prenderanno tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o conseguire de facto l'eguaglianza delle persone con disabilità non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 6 - Donne con disabilità

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le ragazze con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, prenderanno misure per assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di donne e ragazze con disabilità.

2. Gli Stati Parti prenderanno ogni misura appropriata per assicurare il pieno sviluppo, avanzamento e rafforzamento delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciate nella presente Convenzione.

Articolo 7 - Bambini con disabilità

1. Gli Stati Parti prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini.

2. In tutte le azioni concernenti i bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà tenuto prioritariamente in considerazione.

3. Gli Stati Parti garantiranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le questioni che li riguardano, le loro opinioni saranno prese in opportuna considerazione in rapporto alla loro età e maturità, su base di eguaglianza con gli altri bambini, e che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età allo scopo di realizzare tale diritto.

Articolo 8 - Accrescimento della consapevolezza

1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate allo scopo di:

- (a) Sensibilizzare l'insieme della società, anche a livello familiare, riguardo alla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
- (b) Combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose relativi alle persone con disabilità, compresi quelli basati sul sesso e l'età, in tutti i campi;
- (c) Promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi delle persone con disabilità.

2. Nel quadro delle misure che prendono a questo fine, gli Stati Parti:

(a) Avviano e danno continuità ad efficaci campagne pubbliche di sensibilizzazione in vista di:

- (i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;
 - (ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;
 - (iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, ed il loro contributo nei luoghi di lavoro e nel mercato lavorativo;
- (b) rafforzare in tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i bambini, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
- (c) incoraggiare tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare persone con disabilità in modo coerente con gli obiettivi della presente Convenzione;
- (d) promuovere programmi di formazione per l'aumento della consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

Articolo 9 - Accessibilità

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicheranno, tra l'altro a:

- (a) Edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
- (b) Ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati Parte inoltre dovranno prendere appropriate misure per:

- (a) Sviluppare, promulgare e monitorare l'applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico;
- (b) Assicurare che gli enti privati, i quali forniscono strutture e servizi che sono aperti o offerti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- (c) Fornire a tutti coloro che siano interessati alle questioni dell'accessibilità una formazione concernente i problemi di accesso con i quali si confrontano le persone con disabilità;
- (d) Dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;

- (e) Mettere a disposizione forme di aiuto da parte di persone o di animali addestrati e servizi di mediazione, specialmente di guide, di lettori e interpreti professionisti esperti nel linguaggio dei segni allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
- (f) Promuovere altre appropriate forme di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per assicurare il loro accesso alle informazioni;
- (g) Promuovere l'accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso Internet;
- (h) Promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazioni sin dalle primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

Articolo 10 - Diritto alla vita

Gli Stati Parte riaffermano che il diritto alla vita è inerente ad ogni essere umano e prenderanno tutte le misure necessarie ad assicurare l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità su base di eguaglianza con gli altri.

Articolo 11 - Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

Gli Stati Parti prenderanno, in accordo con i loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, includendo i conflitti armati, le crisi umanitarie e le catastrofi naturali.

Articolo 12 - Eguale riconoscimento di fronte alla legge

1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute ovunque quali persone di fronte alla legge.

2. Gli Stati Parti dovranno riconoscere che le persone con disabilità godono della capacità legale su base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita.

3. Gli Stati Parti prenderanno appropriate misure per permettere l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno che esse dovessero richiedere nell'esercizio della propria capacità legale.

4. Gli Stati Parti assicureranno che tutte le misure relative all'esercizio della capacità legale forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani. Tali garanzie assicureranno che le misure relative all'esercizio della capacità legale rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle

condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario.

Queste garanzie dovranno essere proporzionate al grado in cui le suddette misure toccano i diritti e gli interessi delle persone.

3. Sulla base di quanto previsto nel presente articolo, gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l'eguale diritto delle persone con disabilità alla propria o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Articolo 13 - Accesso alla giustizia

1. Gli Stati Parti assicureranno l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di appropriati accomodamenti procedurali o accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di rendere il loro ruolo effettivo come partecipanti diretti e indiretti, compresa la veste di testimoni, in tutte le fasi del procedimento legale, includendo la fase investigativa e le altre fasi preliminari.

2. Allo scopo di aiutare ad assicurare l'effettivo accesso alla giustizia da parte delle persone con disabilità, gli Stati Parti promuoveranno una appropriata formazione per coloro che lavorano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia e il personale penitenziario.

Articolo 14 - Libertà e sicurezza della persona

1. Gli Stati Parti devono garantire che le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri:

(a) Godano del diritto alla libertà e alla sicurezza della persona;

(b) Non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente e che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità in nessun caso dovrà giustificare la privazione della libertà.

2. Gli Stati Parti assicureranno che, se le persone con disabilità sono private della libertà tramite qualsiasi processo, esse restino, su base di eguaglianza con gli altri, titolari delle garanzie in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani e siano trattate in conformità degli scopi e dei principi della presente Convenzione, ivi compresi quelli di ricevere un accomodamento ragionevole.

Articolo 15 - Diritto di non essere sottoposto a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

1. Nessuna persona sarà sottoposta a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno sarà sottoposto senza il proprio libero consenso a sperimentazioni mediche o scientifiche.

2. Gli Stati Parti prenderanno ogni efficace misura legislativa, amministrativa, giudiziaria o di altra natura per impedire che persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, subiscano tortura o trattamento o punizione crudele, inumana o degradante.

Articolo 16 - Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

1. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate per proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi quegli aspetti basati sul genere.

2. Gli Stati Parti prenderanno altresì tutte le misure appropriate per impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamenti, assicurando, tra l'altro, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all'età a beneficio delle persone con disabilità, delle loro famiglie e di chi se ne prende cura, ivi compresa la messa a disposizione di informazioni e servizi educativi circa i modi di evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicureranno che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicureranno che tutte le strutture e i programmi destinati al servizio delle persone con disabilità siano efficacemente controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità che siano vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamenti, in particolare attraverso l'offerta di servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione dovranno avere luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, il rispetto verso sé stessi, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere, al sesso ed all'età.

5. Gli Stati Parti dovranno porre in essere legislazioni e politiche efficaci, comprese le legislazioni e le politiche specifiche per le donne ed i bambini, per assicurare che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro le persone con disabilità siano identificati, inquisiti e, dove appropriato, perseguiti.

Articolo 17 - Protezione dell'integrità della persona

Ogni persona con disabilità ha il diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale sulla base dell'eguaglianza con gli altri.

Articolo 18 - Libertà di movimento e cittadinanza

1. Gli Stati Parti dovranno riconoscere il diritto delle persone con disabilità alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e della cittadinanza, su base di eguaglianza con altri, anche assicurando che le persone con disabilità:

- (a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano privati della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;
- (b) non siano privati a causa della disabilità, della capacità di ottenere, mantenere il possesso e utilizzare la documentazione relativa alla loro cittadinanza o di altra documentazione di identificazione, o di utilizzare processi relativi quali gli atti di immigrazione, che si rendano necessari per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;
- (c) siano liberi di lasciare qualunque Paese, incluso il proprio;
- (d) non siano privati, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio Paese.

2. I bambini con disabilità dovranno essere registrati immediatamente dopo la nascita e avranno diritto dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi curati.

Articolo 19 - Vita indipendente ed inclusione nella comunità

Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l'eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all'interno della comunità, anche assicurando che:

- (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa;
- (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l'assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all'interno della comunità e di inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione;
- (c) i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro bisogni.

Articolo 20 - Mobilità personale

Gli Stati Parti devono prendere misure efficaci ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile, ivi incluso:

- (a) Facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi sostenibili;
- (b) Agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per una mobilità di qualità, a strumenti, a tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o d'animali addestrati e di mediatori specializzati, rendendoli disponibili a costi sostenibili;
- (c) Fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
- (d) Incoraggiare gli organismi (i soggetti) che producono ausili alla mobilità, strumenti e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

Articolo 21 - Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione

Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee su base di eguaglianza con altri e attraverso ogni forma di comunicazione di loro scelta, come definito dall'articolo 2 della presente Convenzione. A questo fine gli Stati Parti:

- (a) Mettono a disposizione delle persone con disabilità in forme accessibili e mediante le tecnologie appropriate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi, le informazioni destinate al grande pubblico;
- (b) Accettano e facilitano il ricorso nelle attività ufficiali, da parte delle persone con disabilità, all'uso del linguaggio dei segni, del Braille, delle comunicazioni migliorative ed alternative e di ogni altro accessibile mezzo, modalità e sistema di comunicazione di loro scelta;
- (c) Invitano gli enti privati che forniscono servizi al grande pubblico, anche attraverso Internet, a fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
- (d) Incoraggiano i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite Internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
- (e) Riconoscono e promuovono l'uso del linguaggio dei segni.

Articolo 22 - Rispetto della vita privata

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla modalità di alloggio, sarà soggetta a interferenze arbitrarie o illegali nella propria vita privata, in quella della famiglia, della propria casa, della propria corrispondenza o di altri tipi di comunicazione o ad attacchi illegali al proprio onore

o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o attacchi.

2. Gli Stati Parti devono tutelare il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, sulla base di eguaglianza con gli altri.

Articolo 23 - Rispetto del domicilio e della famiglia

1. Gli Stati Parti dovranno prendere misure efficaci ed appropriate per eliminare le discriminazioni contro le persone con disabilità in tutte le questioni che riguardano il matrimonio, la famiglia, la paternità e le relazioni personali, sulla base di eguaglianza con gli altri, in modo da assicurare che:

(a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età di matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del consenso libero e pieno dei contraenti;

(b) siano riconosciuti i diritti delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'intervallo tra la natalità di un figlio e l'altro e di avere accesso in modo appropriato secondo l'età alle informazioni, in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari a consentire loro di esercitare tali diritti;

(c) le persone con disabilità, inclusi i bambini, conservino la loro fertilità sulla base di eguaglianza con gli altri.

2. Gli Stati Parti devono assicurare i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità, in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di bambini o di istituti simili, ove questi istituti siano previsti dalla legislatura nazionale; in tutti questi casi avrà priorità assoluta l'interesse superiore del bambino. Gli Stati Parti devono fornire un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori.

3. Gli Stati Parti devono assicurare che i bambini con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Nell'ottica della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, il maltrattamento e la segregazione di bambini con disabilità, gli Stati Parti si impegneranno a fornire informazioni, servizi e sostegni precoci e completi ai bambini con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati Parti dovranno assicurare che un bambino non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, se non quando le autorità competenti, sotto riserva di un controllo giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del bambino. In nessun caso un bambino deve essere separato dai genitori sulla base della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora la famiglia di appartenenza non sia in condizioni di prendersi cura di un bambino con disabilità, a non trascurare alcuno sforzo per fornire cure alternative all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un ambiente familiare.

Articolo 24 - Istruzione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell'intera vita, possibilità di istruzione finalizzate:

(a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;

(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale;

(c) a mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nel realizzare tale diritto, gli Stati Parti dovranno assicurare che:

(a) le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità e che i bambini con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatoria istruzione primaria gratuita o dall'istruzione secondaria sulla base della disabilità;

(b) le persone con disabilità possano accedere ad un'istruzione primaria e secondaria

integrata, di qualità e libera, sulla base di eguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono;

(c) un accomodamento ragionevole venga fornito per andare incontro alle esigenze individuali;

(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;

(e) efficaci misure di supporto individualizzato siano fornite in ambienti che ottimizzino il programma scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

3. Gli Stati Parti devono mettere le persone con disabilità in condizione di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed eguale partecipazione all'istruzione e alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Parte adotteranno misure appropriate, e specialmente:

(a) Agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi, di abilità all'orientamento e alla mobilità e agevolare il sostegno tra pari e il mentoring;

(b) Agevolare l'apprendimento del linguaggio dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei non udenti;

(c) Assicurare che l'istruzione delle persone, ed in particolare dei bambini ciechi, sordi o sordociechi, sia erogata nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più appropriati per l'individuo e in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e lo sviluppo sociale.

4. Allo scopo di aiutare ad assicurare la realizzazione di tale diritto, gli Stati Parti adotteranno misure appropriate per impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nel linguaggio dei segni e o nel Braille e per formare professionisti e personale che lavorino a tutti i livelli dell'istruzione. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriati modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione migliorativi e alternativi, tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.

5. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione post-secondaria generale, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti e alla formazione continua lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e sulla base dell'eguaglianza con gli altri.

A questo scopo, gli Stati Parti assicureranno che sia fornito un accomodamento adeguato alle persone con disabilità.

Articolo 25 - Salute

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati Parti devono prendere tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l'accesso ai servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità. In particolare, gli Stati Parti dovranno:

(a) Fornire alle persone con disabilità la stessa gamma, qualità e standard di servizi e programmi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili, forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nell'area sessuale e di salute riproduttiva e i programmi di salute pubblica inerenti alla popolazione;

(b) Fornire specificamente servizi sanitari necessari alle persone con disabilità proprio a causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e l'intervento appropriato, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, anche tra i bambini e le persone anziane;

(c) Fornire questi servizi sanitari il più vicino possibile alle comunità in cui vivono le persone, comprese le aree rurali;

(d) Richiedere ai professionisti sanitari di fornire alle persone con disabilità cure della medesima qualità rispetto a quelle fornite ad altri, anche sulla base del consenso libero e informato della persona con disabilità interessata, aumentando, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e la promulgazione di standard etici per l'assistenza sanitaria pubblica e privata;

(e) Proibire nel settore delle assicurazioni le discriminazioni contro le persone con disabilità le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei Paesi nei quali questa sia autorizzata dalla legge nazionale, un'assicurazione sulla vita;

(f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di cure e servizi sanitari o di cibo e fluidi sulla base della disabilità;

Articolo 26 - Abilitazione e riabilitazione

1. Gli Stati Parti prenderanno misure efficaci e appropriate, tra cui il sostegno tra pari, per permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, la piena abilità fisica, mentale, sociale e professionale, e di giungere alla piena inclusione e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzeranno, rafforzeranno e estenderanno servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nelle aree della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:

(a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e dei punti di forza dell'individuo;

(b) facilitino la partecipazione e l'inclusione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano liberamente accettati e posti a disposizione delle persone con disabilità nei luoghi i più vicini possibile alle loro comunità di appartenenza, includendo le aree rurali.

2. Gli Stati Parti promuoveranno lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.

3. Gli Stati Parti promuoveranno la disponibilità, la conoscenza e l'uso di tecnologie e strumenti di supporto, progettati e realizzati per le persone con disabilità, e che ne facilitino l'abilitazione e la riabilitazione.

Articolo 27 - Lavoro e occupazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto all'opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro, incluso per coloro che hanno acquisito una disabilità durante il proprio lavoro, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative - in particolare al fine di:

(a) Proibire la discriminazione fondata sulla disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, il mantenimento dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;

(b) Proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese l'eguaglianza delle opportunità e la parità di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di

lavoro sicure e salubri, comprendendo la protezione da molestie e la composizione delle controversie;

(c) Assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti del lavoro e sindacali su base di eguaglianza con gli altri;

(d) Permettere alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua offerti a tutti;

(e) Promuovere le opportunità di impiego e l'avanzamento della carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l'assistenza nel trovare, ottenere e mantenere e reintegrarsi nel lavoro;

(f) Promuovere la possibilità di esercitare un'attività indipendente, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di un'attività in proprio;

(g) Assumere persone con disabilità nel settore pubblico;

(h) Favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure;

(i) Assicurare che accomodamenti ragionevoli siano forniti alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro;

(j) Promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato aperto del lavoro;

(k) Promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato servile e siano protette, su base di parità con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Articolo 28 - Adeguati livelli di vita e protezione sociale

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità ad un livello di vita adeguato per sé e per le proprie famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, vestiario e alloggio, ed il continuo miglioramento delle condizioni di vita, e devono prendere misure appropriate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza discriminazione fondata sulla disabilità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al godimento di questo diritto senza discriminazioni fondata sulla disabilità, e prenderanno misure appropriate per tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, includendo misure per:

(a) Assicurare alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua pulita, e assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni legati alla disabilità, che siano appropriati ed a costi contenuti;

(b) Assicurare l'accesso delle persone con disabilità, in particolare alle donne e alle ragazze con disabilità e alle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;

- (c) Assicurare alle persone con disabilità e delle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà, l'accesso all'aiuto pubblico per coprire le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, il sostegno psicologico, l'assistenza finanziaria e le terapie respiratorie;
- (d) Assicurare l'accesso delle persone con disabilità ai programmi abitativi pubblici;
- (e) Assicurare pari accesso alle persone con disabilità a programmi e benefici per il pensionamento.

Articolo 29 - Partecipazione alla vita politica e pubblica

Gli Stati Parti devono garantire alle persone con disabilità diritti politici e l'opportunità di goderne su base di eguaglianza con gli altri, e si impegnano a:

(a) Assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di eguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente, compreso il diritto e l'opportunità per le persone con disabilità di votare ed essere eletti, tra l'altro:

(i) Assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali della votazione siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;

(ii) Proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto in elezioni e in referendum pubblici senza intimidazioni, e di candidarsi alle elezioni, di ricoprire effettivamente i pubblici uffici e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando il ricorso a nuove tecnologie ed ad ausili appropriati;

(iii) Garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandoli a farsi assistere da parte di una persona a loro scelta per votare.

(b) Promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla condotta degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di eguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione agli affari pubblici, includendo:

(i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative legate alla vita pubblica e politica del Paese e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici;

(ii) la formazione di organizzazioni di persone con disabilità e l'adesione alle stesse al fine di rappresentare le persone con disabilità a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

Articolo 30 - Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità:

(a) Godano dell'accesso ai materiali culturali in formati accessibili;

(b) Abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili;

(c) Abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

2. Gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per dare alle persone con disabilità l'opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.

3. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate, in conformità del diritto internazionale, per assicurare che le norme che tutelano i diritti della proprietà intellettuale non costituiscano una barriera irragionevole e discriminatoria all'accesso da parte delle persone con disabilità ai materiali culturali.

4. Le persone con disabilità dovranno essere titolari, in condizioni di parità con gli altri, del riconoscimento e sostegno alla loro specifica identità culturale e linguistica, ivi compresi la lingua dei segni e la cultura dei non udenti.

5. Al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per:

(a) Incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;

(b) Assicurare che le persone con disabilità abbiano l'opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;

(c) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici;

(d) Assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività comprese nel sistema scolastico;

(e) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Articolo 31 - Statistiche e raccolta dei dati

1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e di ricerca, che permettano loro di formulare e implementare politiche allo scopo di dare effetto alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di queste informazioni dovrà:

(a) Essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per assicurare la riservatezza e il rispetto della vita privata e della famiglia delle persone con disabilità;

(b) Essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l'uso delle statistiche.

2. Le informazioni raccolte in accordo con il presente articolo dovranno essere disaggregate in maniera appropriata, e dovranno essere utilizzate per aiutare a valutare l'adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti della presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che affrontano le persone con disabilità nell'esercizio dei propri diritti.

3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di queste statistiche e assicurano la loro accessibilità alle persone con disabilità ed agli altri.

Articolo 32 - Cooperazione internazionale

1. Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e intraprendono appropriate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove sia appropriato, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Tali misure potranno includere, tra l'altro:

(a) Fare in modo che la cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo internazionali, sia inclusiva delle persone con disabilità ed a loro accessibile;

(b) Facilitare e sostenere la formazione di capacità di azione, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone pratiche di riferimento;

(c) Agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;

(d) Fornire, ove esista, assistenza tecnica ed economica, includendo le agevolazioni all'acquisto ed alla messa in comune di tecnologie d'accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.

2. Quanto previsto da questo articolo non pregiudica gli obblighi che ogni Stato Parte ha assunto in virtù della presente Convenzione.

Articolo 33 - Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

1. Gli Stati Parti, in conformità con il loro sistema di governo, devono designare uno o più punti di contatto per le questioni relative all'applicazione della presente Convenzione, e si propongono opportunamente di creare o designare, in seno alla loro amministrazione, un dispositivo di coordinamento incaricato di facilitare le azioni legate a tale applicazione nei differenti settori ed a differenti livelli.

2. Gli Stati Parti, in accordo con i loro sistemi giuridici e amministrativi, dovranno mantenere, rafforzare, designare o istituire un proprio dispositivo, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere,

proteggere e monitorare l'applicazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale struttura, gli Stati Parti dovranno tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.

3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, dovranno essere coinvolte e pienamente partecipi al processo di monitoraggio.

Articolo 34 - Comitato sui diritti delle persone con disabilità

1. Sarà istituito un Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità (d'ora in poi chiamato "il Comitato"), che svolgerà le funzioni qui di seguito indicate.

2. Il Comitato sarà costituito, dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, da 12 esperti. Dopo sessanta ratifiche o adesioni alla Convenzione, saranno aggiunti 6 membri al Comitato, che avrà la composizione massima di 18 (diciotto) membri.

3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel campo coperto dalla presente Convenzione.

Quando designano i loro candidati, gli Stati Parti sono invitati a tenere in considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 4 comma 3 della presente Convenzione.

4. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione una equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.

5. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto in una lista di persone designate dagli Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della conferenza degli Stati Parti convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. A queste riunioni, il cui "quorum" è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.

6. La prima elezione si terrà non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati Parti a proporre i propri candidati entro due mesi. Nel termine di due mesi successivamente il Segretario Generale preparerà una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati Parti che li hanno proposti, e la comunicherà agli Stati Parti della presente Convenzione.

7. I membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni. Saranno rieleggibili una sola volta. Comunque, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà alla fine dei due anni; subito dopo la prima elezione, i

nomi dei sei membri saranno tirati a sorte dal presidente della riunione prevista dal paragrafo 5 del presente articolo.

8. L'elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiara di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nominerà un altro esperto che possieda le qualifiche ed i requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti di questo articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.

10. Il Comitato stabilirà le proprie regole di procedura.

11. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornirà al Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente Convenzione, e convocherà la prima riunione.

12. I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, gli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall'Assemblea, tenendo in considerazione l'importanza delle funzioni del Comitato.

13. I membri del Comitato beneficeranno delle facilitazioni, privilegi ed immunità accordate agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui Privilegi ed Immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 35 - I rapporti degli Stati Parti

1. Ogni Stato Parte presenterà al Comitato, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per rendere efficaci i suoi obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

2. Successivamente, gli Stati Parti presenteranno rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed altri rapporti ogni volta che il Comitato li richieda.

3. Il Comitato deciderà le linee-guida applicabili al contenuto dei rapporti.

4. Uno Stato Parte che ha presentato un rapporto iniziale completo al Comitato non deve, nei rapporti successivi, ripetere l'informazione fornita precedentemente. Durante la preparazione dei rapporti al Comitato, gli Stati Parti sono invitati a redigerli sulla base di criteri di apertura e trasparenza e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 4 comma 3 della presente Convenzione.

5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che hanno influenzato il grado di adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 36 - Esame dei rapporti

1. Ogni rapporto è esaminato dal Comitato, che formula suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale sul rapporto come ritiene opportuno e li trasmette allo Stato Parte interessato. Questo Stato può rispondere dando al Comitato qualsiasi informazione ritenga utile. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni dagli Stati Parti in relazione all'esecuzione della presente Convenzione.

2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo per la presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare l'applicazione della presente Convenzione nello Stato Parte sulla base di informazioni non ufficiali di cui possa disporre, a meno che il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il Comitato inviterà lo Stato Parte interessato a partecipare a tale esame. Se lo Stato Parte risponderà presentando il suo rapporto, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo.

3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite comunicherà i rapporti a tutti gli Stati Parti.

4. Gli Stati Parti renderanno i loro rapporti disponibili al pubblico nei loro paesi e faciliteranno l'accesso ai suggerimenti e raccomandazioni generali che riguardano questi rapporti.

5. Se lo ritiene necessario, il Comitato trasmetterà alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati Parti che contengano una richiesta o indichino un bisogno di consiglio o di assistenza tecnica, accompagnati all'occorrenza da osservazioni e suggerimenti, concernenti la domanda perché possano darvi risposta.

Articolo 37 - Cooperazione tra gli Stati Parti ed il Comitato

1. Gli Stati Parti collaboreranno con il Comitato e assisteranno i suoi membri nell'adempimento del loro mandato.

2. Nella sua relazione con gli Stati Parti, il Comitato accorderà ogni attenzione necessaria al modo di incrementare le capacità nazionali per l'applicazione della presente Convenzione, anche attraverso la cooperazione internazionale.

Articolo 38 - La relazione del Comitato con altri organismi

Per promuovere l'applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo coperto dalla presente Convenzione.

(a) Le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nello scopo del loro mandato. Il Comitato può invitare le Agenzie specializzate e tutti gli altri organismi competenti

a fornire consigli specialistici sull'applicazione della Convenzione in aree che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori che ricadano nel campo delle loro attività.

(b) Il Comitato, come prevede il suo mandato, consulterà, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui Diritti Umani, in vista di assicurare nella stesura dei rapporti la concordanza delle rispettive linee-guida, con i suggerimenti e le rispettive raccomandazioni generali di questi e di evitare la duplicazione e sovrapposizione nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 39 - Rapporto del Comitato

Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all'Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e può dare dei suggerimenti e fare raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel Rapporto del Comitato insieme con i commenti, se ve ne siano, degli Stati Parti.

Articolo 40 - Conferenza degli Stati Parti

1. Gli Stati Parti s'incontreranno regolarmente in una Conferenza degli Stati Parti in modo da prendere in considerazione qualsiasi questione che riguardi l'applicazione della presente Convenzione.

2. Non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, la Conferenza degli Stati Parti sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. Le riunioni successive saranno convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati Parti.

Articolo 41 - Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà il depositario della presente Convenzione.

Articolo 42 - Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e dalle Organizzazioni d'integrazione regionale alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.

Articolo 43 - Consenso ad essere impegnato

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla conferma formale delle Organizzazioni regionali d'integrazione firmatarie. Sarà aperta per l'adesione a tutti gli Stati o Organizzazioni regionali d'integrazione che non abbiano firmato la Convenzione.

Articolo 44 - Organizzazioni Regionali d'Integrazione

1. Per "Organizzazione regionale d'integrazione" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione. Nei loro strumenti di conferma o adesione formale, tali organizzazioni dichiareranno l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato da questa Convenzione. Successivamente, esse notificano al Depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle loro competenze.

2. I riferimenti agli "Stati Parti" nella presente Convenzione si applicheranno a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 47, qualsiasi strumento depositato da un'Organizzazione regionale d'integrazione non sarà tenuto in conto.

4. Le Organizzazioni regionali d'integrazione, relativamente a questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto di voto nella Conferenza degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parte di questa Convenzione. Tali Organizzazioni non eserciteranno il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 45 - Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione regionale che ratifica, confermando o aderendo formalmente alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito di quello stesso strumento.

Articolo 46 - Riserve

1. Le riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione non saranno ammesse.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 47 - Emendamenti

1. Qualunque Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottmetterlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di fare sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti in vista di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si sono pronunciati a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convocherà la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed a successiva accettazione a tutti gli Stati Parti dal Segretario Generale.

2. Un emendamento adottato ed approvato in accordo con il paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno della data alla quale il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti. Successivamente, l'emendamento entrerà in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per quegli Stati Parti che l'hanno accettato.

3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in accordo con il paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entrerà in vigore per tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno successivo alla data alla quale il numero di strumenti di accettazione depositati raggiungano i due terzi del numero degli Stati Parti.

Articolo 48- Denuncia

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione con una notifica scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia sarà effettiva un anno dopo la data di ricezione della notifica dal Segretario Generale.

Articolo 49 - Formati accessibili

Il testo della presente Convenzione sarà resa disponibile in formati accessibili.

Articolo 50 - Testi Autentici

I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno egualmente autentici. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti delle persone con Disabilità

Gli Stati Parte del presente Protocollo hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1. Uno Stato Parte del presente Protocollo ("Stato Parte") riconosce la competenza del Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità ("Comitato") a ricevere e ad esaminare comunicazioni da o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che facciano istanza in quanto vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte.

2. Nessuna comunicazione sarà ricevuta dal Comitato se riguarda uno Stato Parte alla Convenzione che non è parte contraente del presente Protocollo.

Articolo 2

Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

- (a) la comunicazione è anonima;
- (b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tale comunicazione o è incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione;
- (c) la stessa questione è stata già esaminata dal Comitato o è stata o è in corso di esame davanti ad istanza internazionale o di regolamento;
- (d) tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili non siano stati esauriti, a meno che la procedura di ricorso non superi i limiti ragionevoli o che il richiedente ottenga una riparazione effettiva con tali mezzi;
- (e) è manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o quando
- (f) i fatti che sono oggetto della comunicazione siano accaduti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fatti continuino dopo quella data.

Articolo 3

Sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato porterà in via confidenziale qualsiasi comunicazione a lui presentata all'attenzione dello Stato Parte interessato. Lo Stato interessato presenterà al Comitato, nel termine di sei mesi, le spiegazioni scritte o le dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino le misure che potrebbe aver preso per rimediare alla situazione.

Articolo 4

1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una determinazione nel merito, il Comitato in qualsiasi momento sottopone all'urgente

attenzione dello Stato Parte interessato ragionate domande perché lo Stato Parte prenda le misure conservative necessarie per evitare che possibili danni irreparabili siano causati alla vittima o alle vittime della presunta violazione.

2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità nel merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte censurato ed al postulante.

Articolo 6

1. Se il Comitato riceve informazione affidabile indicante violazioni gravi o sistematiche da parte di uno Stato Parte dei diritti stabiliti dalla Convenzione, il Comitato inviterà quello Stato Parte a cooperare nell'esaminare l'informazione e a tal fine a presentare osservazioni riguardanti l'informazione in questione.

2. Fondandosi sulla osservazione eventualmente formulata dallo Stato Parte interessato nonché su qualsiasi altra informazione credibile di cui dispone, il Comitato può designare uno o più dei suoi membri a condurre un'inchiesta e a preparare un rapporto urgentemente al Comitato.

Ove ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta può includere una visita sul territorio di quello Stato.

3. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato trasmetterà i risultati accompagnati ad eventuali commenti e raccomandazioni allo Stato Parte censurato.

4. Lo Stato Parte censurato presenterà le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati, commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.

5. Tale inchiesta sarà condotta confidenzialmente e la cooperazione dello Stato Parte sarà richiesta in tutti gli stadi delle procedure.

Articolo 7

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte censurato ad includere nel suo rapporto ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione dettagli di ogni misura presa in risposta ad un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo.

2. Il Comitato può, se necessario, dopo la fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 6 comma 4, invitare lo Stato Parte censurato ad informarlo circa le misure prese in risposta a tale inchiesta.

Articolo 8

Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o adesione, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista agli articoli 6 e 7.

Articolo 9

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il depositario del presente Protocollo.

Articolo 10

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma dagli Stati firmatari e delle Organizzazioni regionali d'integrazione della Convenzione nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.

Articolo 11

Il presente Protocollo sarà soggetto alla ratifica da parte dagli Stati firmatari di questo Protocollo che abbiano ratificato o aderito alla Convenzione. Sarà soggetto alla conferma formale da parte delle Organizzazioni regionali d'integrazione firmatarie di questo Protocollo che hanno formalmente confermato o aderito alla Convenzione. Sarà aperto all'adesione da parte di qualsiasi Stato o Organizzazione regionale di integrazione che ha ratificato, formalmente confermato o aderito alla Convenzione e che non ha firmato il Protocollo.

Articolo 12

1. "Organizzazione regionale d'integrazione" designa un'organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, alla quale gli Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione e da questo Protocollo. Tali Organizzazioni dichiareranno, nei loro strumenti di conferma o formale adesione, l'ampiezza delle loro competenze per quanto riguarda le materie disciplinate da questa Convenzione e da questo Protocollo. Successivamente, informeranno il Depositario di qualsiasi modifica sostanziale sull'estensione delle loro competenze.

2. I riferimenti a "Stati Parti" nel presente Protocollo si applicheranno a tali organizzazioni entro i limiti delle loro competenze.

3. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi strumento depositato dall'Organizzazione regionale d'integrazione non sarà tenuto in conto.

4. Le Organizzazioni regionali d'integrazione, in questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto di votare nelle riunioni degli

Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parte di questo Protocollo.

Tale organizzazione non eserciterà il suo diritto di voto se qualcuno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 13

1. Riguardo all'entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del decimo strumento di ratifica o d'adesione.

2. Per ogni Stato o Organizzazione regionale d'integrazione che ratifica, confermando o aderendo formalmente al Protocollo dopo il deposito del decimo strumento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento.

Articolo 14

1. Le riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo del presente Protocollo non saranno ammesse.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 15

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunicherà ogni emendamento proposto agli Stati Parti, con una richiesta di notifica se sono in favore per una riunione degli Stati Parti allo scopo di considerare e decidere sulle proposte.

Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti sia a favore a tale riunione, il Segretario Generale convocherà la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento, adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti, sarà presentato dal Segretario Generale all'Assemblea Generale per l'approvazione e successivamente a tutti gli Stati Parti per l'accettazione.

2. Un emendamento adottato ed approvato in conformità del paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data della sua adozione.

Successivamente, l'emendamento entrerà in vigore per qualsiasi Stato Parte il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per quegli Stati Parti che lo hanno accettato.

Articolo 16

Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo con una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia sarà effettiva un anno dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

Il testo del presente Protocollo sarà reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 18

I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno egualmente autentici.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

LA QUALITÀ  PER LA VITA®

Un filo sottile, ma nitido, che unisce le attività della Fondazione Cogeme Onlus: operare per un territorio sostenibile, dove persone, società e ambiente interagiscono per la vita.

ogeme

